CAMERA DEI DEPUTATI N. **3053**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014

Presentato il 16 aprile 2015

TOMO IV

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Relazione illustrativa ..... *Pag.* 1
Relazione tecnica ..... » 10
Analisi tecnico-normativa ..... » 25
Analisi dell'impatto della regolamentazione ..... » 30
Disegno di legge ..... » 36
Testo dell'Accordo ..... » 38
Elenco degli allegati ..... » 214

TOMO II

Allegati del titolo IV: Commercio e questioni legate al commercio
Allegato I-A del capo 1 – Eliminazione dei dazi doganali: Tariffe doganali dell'Ucraina ..... » 219

TOMO III

(Segue Allegato I-A) Tariffe doganali dell'UE ..... » 935
Appendice dell'Allegato I-A-A. Contingenti tariffari complessivi indicativi per le importazioni nell'UE ..... » 1636
Appendice dell'Allegato I-A-B. Contingenti tariffari complessivi indicativi per le importazioni in Ucraina ..... » 1640

TOMO IV

Allegato I-B del capo 1 – Condizioni aggiuntive per il commercio di oggetti da rigattiere ..... » 1643
Allegato I-C del capo 1 – Tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione ..... » 1644
Allegato I-D del capo 1 – Misure di salvaguardia per i dazi all'esportazione ..... » 1650
Allegato II del capo 2 – Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone ..... » 1656
Allegato III del capo 3 – Elenco della normativa interessata dall'allineamento e relativo calendario di attuazione ..... » 1657
Allegato IV del capo 4 – Settori interessati ..... » 1660
Allegato IV-A del capo 4 – Misure SPS ..... » 1660
Allegato IV-B del capo 4 – Norme relative al benessere degli animali ..... » 1664
Allegato IV-C del capo 4 – Altre misure oggetto del presente Capo ..... » 1664
Allegato IV-D del capo 4 – Misure da includere dopo il ravvicinamento della normativa ..... » 1664

Allegato V del capo 4 – Strategia complessiva per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) ..... *Pag.* 1665

Allegato VI del capo 4 – Elenco delle malattie degli animali, delle malattie connesse all'acquacoltura e degli organismi nocivi regolamentati soggetti a notifica rispetto ai quali possono essere riconosciute regioni indenni ..... » 1665

Allegato VI-A del capo 4 – Malattie degli animali e dei pesci soggette a notifica, per le quali viene riconosciuto lo *status* delle Parti e possono essere adottate decisioni di regionalizzazione . » 1666

Allegato VI-B del capo 4 – Riconoscimento dello *status* concernente gli organismi nocivi, delle zone indenni o delle zone protette ..... » 1667

Allegato VII del capo 4 – Regionalizzazione/zonizzazione, zone riconosciute indenni da organismi nocivi e zone protette ..... » 1668

Allegato VIII del capo 4 – Approvazione provvisoria degli stabilimenti ..... » 1669

Allegato IX del capo 4 – Processo di determinazione dell'equivalenza ..... » 1673

Allegato X del capo 4 – Orientamenti per l'espletamento delle verifiche ..... » 1675

Allegato XI del capo 4 – Controlli all'importazione e diritti d'ispezione ..... » 1678

Allegato XII del capo 4 – Certificazione ..... » 1681

Allegato XIII del capo 4 – Questioni in sospeso ..... » 1683

Allegato XIV del capo 4 – Compartimentalizzazione ..... » 1683

Allegato XV del capo 5 – Ravvicinamento della normativa doganale ..... » 1684

Allegato XVI del capo 6 – Elenco di riserve relative allo stabilimento; elenco di impegni relativi alla fornitura transfrontaliera di servizi; elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti ..... » 1693

Allegato XVI-A del capo 6 – Riserve della parte UE relative allo stabilimento ..... » 1695

Allegato XVI-B del capo 6 – Elenco di impegni relativi ai servizi transfrontalieri ..... » 1705

Allegato XVI-C del capo 6 – Riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti (Parte UE) ..... » 1735

Allegato XVI-D del capo 6 – Riserve dell'Ucraina relative allo stabilimento ..... » 1741

Allegato XVI-E del capo 6 – Elenco dell'Ucraina di impegni relativi ai servizi transfrontalieri ..... » 1744

Allegato XVI-F del capo 6 – Riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti (Ucraina) . » 1758

Allegato XVII – Ravvicinamento normativo ..... » 1761

Appendice XVII-1 – Adattamenti orizzontali e norme procedurali . » 1766

Appendice XVII-2 – Norme applicabili ai servizi finanziari ..... » 1768

Appendice XVII-3 – Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione ..... *Pag.* 1776

Appendice XVII-4 – Norme applicabili ai servizi postali e di corriere ..... » 1778

Appendice XVII-5 – Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale ..... » 1779

Appendice XVII-6 – Disposizioni relative al monitoraggio ..... » 1782

Allegato XVIII del capo 6 – Centri di informazione ..... » 1783

Allegato XIX del capo 6 – Elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi dell'UE da analizzare conformemente all'articolo 116 del presente Accordo ..... » 1784

Allegato XX del capo 6 – Elenco indicativo dei mercati rilevanti dell'Ucraina da analizzare conformemente all'articolo 116 del presente Accordo ..... » 1785

Allegato XXI del capo 8 – Appalti pubblici ..... » 1785

Allegato XXI-A del capo 8 – Calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato ..... » 1786

Allegato XXI-B del capo 8 – Elementi di base della direttiva 2004/18/CE (Fase 2) ..... » 1787

Allegato XXI-C del capo 8 – Elementi di base della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 2) .. » 1791

Allegato XXI-D del capo 8 – Elementi di base della direttiva 2004/17/CE (Fase 3) ..... » 1792

Allegato XXI-E del capo 8 – Elementi di base della direttiva 92/13/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 3) .... » 1797

Allegato XXI-F del capo 8 – Altri elementi non vincolanti della direttiva 2004/18/CE (Fase 4) ..... » 1798

Allegato XXI-G del capo 8 – Altri elementi vincolanti della direttiva 2004/18/CE (Fase 4) ..... » 1800

Allegato XXI-H del capo 8 – Altri elementi della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 4) .. » 1802

Allegato XXI-I del capo 8 – Altri elementi non vincolanti della direttiva 2004/17/CE (Fase 5) ..... » 1803

Allegato XXI-J del capo 8 – Altri elementi della direttiva 92/13/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 5) .... » 1805

Allegato XXI-K del capo 8 – Disposizioni della direttiva 2004/18/CE al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo ..... » 1806

Allegato XXI-L del capo 8 – Disposizioni della direttiva 2004/17/CE al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo ..... » 1808

Allegato XXI-M del capo 8 – Disposizioni della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo ..... » 1811

Allegato XXI-N del capo 8 – Disposizioni della direttiva 92/13/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo ..... *Pag.* 1812

Allegato XXI-O del capo 8 – Elenco indicativo di questioni riguardanti la cooperazione ..... » 1813

Allegato XXI-P del capo 8 – Soglie di valore (Articolo 149, paragrafo 3) ..... » 1814

Allegato XXII-A del capo 9 – Indicazioni geografiche – Legislazione delle Parti ed elementi per la registrazione e il controllo ..... » 1815

Allegato XXII-B del capo 9 – Indicazioni geografiche – Criteri da prevedere nella procedura di opposizione per i prodotti di cui all'articolo 202, paragrafi 3 e 4, del presente Accordo .... » 1816

Allegato XXII-C del capo 9 – Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo ..... » 1817

Allegato XXII-D del capo 9 – Indicazioni geografiche di vini, vini aromatizzati e bevande spiritose di cui all'articolo 202, paragrafi 3 e 4, del presente Accordo ..... » 1852

Allegato XXIII del capo 10 – Glossario dei termini ..... » 1967

Allegato XXIV del capo 14 – Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie ..... » 1969

Allegato XXV del capo 15 – Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori ..... » 1974

Allegati del titolo V: Cooperazione economica e settoriale

Allegato XXVI del capo 1 – Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari ..... » 1976

Allegato XXVII del capo 1 – Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari ..... » 1978

Allegato XXVIII del capo 4 – Fiscalità ..... » 1981

Allegato XXIX del capo 5 – Statistiche ..... » 1982

Allegato XXX del capo 6 – Ambiente ..... » 1983

Allegato XXXI del capo 6 – Ambiente ..... » 1996

Allegato XXXII del capo 7 – Trasporti ..... » 1997

Allegato XXXIII del capo 7 – Trasporti ..... » 2004

Allegato XXXIV del capo 13 – Diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile ..... » 2006

Allegato XXXV del capo 13 – Diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile ..... » 2008

Allegato XXXVI del capo 13 – Diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile ..... » 2009

Allegato XXXVII del capo 15 – Politica in materia di audiovisivi . » 2009

Allegato XXXVIII del capo 17 – Agricoltura e sviluppo rurale . » 2010

Allegato XXXIX del capo 20 – Protezione dei consumatori ..... » 2014

Allegato XL del capo 21 – Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità ..... » 2016

Allegato XLI del capo 22 – Sanità pubblica ..... *Pag.* 2021

Allegato XLII del capo 23 – Istruzione, formazione e gioventù . » 2023

Allegati del titolo VI: Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode

Allegato XLIII del titolo VI – Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode ..... » 2024

Allegato XLIV del titolo VI – Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode ..... » 2029

Protocolli:

Protocollo I relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa ..... » 2030

Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale ..... » 2157

Protocollo III relativo a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui princìpi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione ..... » 2163

Dichiarazione congiunta ..... » 2165

Atto finale del vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'accordo di associazione ..... » 2166

Atto finale tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'accordo di associazione ..... » 2174

PAGINA BIANCA

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1607

ALLEGATO I-B DEL CAPO 1

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER IL COMMERCIO DI OGGETTI DA RIGATTIERE

Articolo 1

Le Parti hanno concordato le seguenti condizioni speciali per il commercio di oggetti da rigattiere negli scambi preferenziali tra le Parti:

1. Per gli oggetti da rigattiere (codice doganale ucraino 6309 00 00) l'Ucraina eliminerà i dazi doganali sulle importazioni, rispettando le seguenti condizioni:

   — fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina applica dazi all'importazione validi per il momento di entrata in vigore del presente accordo;

   — a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina, entro 5 anni, ridurrà i dazi sulle importazioni di 1 punto percentuale all'anno nei primi quattro anni e li abolirà entro la fine del quinto anno.

2. Insieme alla riduzione annua dei dazi all'importazione, l'Ucraina introdurrà il prezzo di entrata fissato in euro per chilogrammo di peso netto. Durante il periodo transitorio di eliminazione dei dazi, verranno imposti dazi doganali NPF sulle importazioni di prodotti il cui valore è inferiore al prezzo di entrata di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Il 1° gennaio di ogni anno l'Ucraina pubblicherà il prezzo medio annuo di due anni prima (Y-2) dei prodotti classificati ai codici doganali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Questa media costituirà la base per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti rientranti nel codice doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il prezzo di entrata stabilito sarà applicabile in tutto il territorio doganale dell'Ucraina per l'intero anno.

4. Il tasso del prezzo di entrata verrà definito come il 30 % della media del valore doganale dell'anno precedente degli oggetti di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217.

5. Ogni anno l'Ucraina pubblicherà statistiche commerciali annuali sui quantitativi di prodotti importati rientranti nel codice doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ALLEGATO I-C DEL CAPO I

TABELLE RELATIVE ALL' ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Nota: La tabella seguente si applica se l'anno di entrata in vigore (nel seguito denominato "EIV") dell'accordo è compreso tra l'1 gennaio 2013 e il 15 maggio 2014. Se l'EIV non dovesse aver luogo in questo lasso di tempo, la tabella dovrà essere ricalcolata in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa proporzione) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo.

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Bestiame e pelli non conciate

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
	Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:												
0102 90 05 00	di peso non superiore a 80 kg	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 21 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 29 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 41 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 49 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 51 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 59 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 61 00	Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 69 00	Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
0102 90 71 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 79 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 90 00	Animali della specie bovina non domestica	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
	Animali vivi della specie ovina:	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 10 00	ovini di razza pura	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
	riproduttori	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 30 00	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 80 00	altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e dagli agnelli (non ancora usciti dall'anno)	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4103 90	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D

Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
1204 00	Semi di lino, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	v. allegato I-D
1207 99 97 00	Solo semi di colza	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	

Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7202 99 80 00	nichel ferrocromo e altre ferroleghe	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7204 21	cascami e avanzi di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 29 00 00	cascami e avanzi di acciaio legato, ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 50 00 00	cascami lingottati per rifusione di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7218 10 00 00	acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7401 00 00 00	metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7402 00 00 00	rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 12 00 00	barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 13 00 00	billette di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 19 00 00	rame raffinato, ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 21 00 00	leghe a base di rame-zinco (ottone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7403 22 00 00	leghe a base di rame-stagno (bronzo)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 29 00 00	altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7 405); leghe di rame e di nichel (cupronichel), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7404 00	cascami e avanzi di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7405 00 00 00	leghe madri di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7406	polveri e pagliette di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419 99 10 00	griglie e maglie in filo di rame	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 29 00 00	altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 39 00 00	altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7418 19 90 00	oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti domestici e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419	altri lavori in rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7503 00	cascami ed avanzi di nichel	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7602 00	cascami e avanzi di alluminio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7802 00 00 00	cascami e avanzi di piombo	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7902 00 00 00	cascami e avanzi di zinco	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
8002 00 00 00	cascami e avanzi di stagno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8101 97 00 00	cascami e avanzi di tungsteno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8105 30 00 00	cobalto e lavori di cobalto compresi i cascami e gli avanzi di cobalto	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8108 30 00 00	titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8113 00 40 00	cermet e lavori di cermet, compresi i cascami e gli avanzi	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	

Cascami e avanzi di metalli ferrosi

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7204 10 00 00	cascami e avanzi di ghisa	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 30 00 00	cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 10 00	torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 91 00	spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7204 41 99 00	spunzature di stampaggio o di taglio non in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 10 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 30 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 90 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 50 00 00	cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

ALLEGATO I-D DEL CAPO 1

MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE

1. Nel corso dei quindici (15) anni seguenti all'entrata in vigore (nel seguito "EIV") dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D, in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera un livello di soglia (cfr. la tabella dell'allegato I-D).

2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del paragrafo 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al paragrafo 1.

3. L'Ucraina applicherà le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, appena possibile l'Ucraina notificherà per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione europea e a livello mondiale. L'Ucraina inviterà l'Unione europea a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non verrà presa alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.

4. L'Ucraina garantirà che le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili pubblicamente in tempo utile. L'Ucraina fornirà puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione europea e a livello mondiale.

5. L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.

6. Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei paragrafi da 1 a 3 saranno esentate da tale sovrapprezzo.

Tabella dell'Ucraina: merci, livelli di soglia e dazi di salvaguardia massimi

Nota: Le tabelle qui di seguito si applicano se l'EIV dell'accordo è compresa tra l'1 gennaio 2013 e il 15 maggio 2014. Se l'EIV non dovesse aver luogo in questo lasso di tempo, la tabella dovrà essere ricalcolata in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo.

7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima di esportazione che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; L'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell' accordo; e così via fino all'EIV+15.

8. Per le pelli non conciate così definite:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101, 4102, 4103 90.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	25,0	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	12,50	11,25	10,00	8,75	7,50	6,25
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Maggiorazione massima	0,00	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	5,0	3,75	2,50	1,25	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	390,0	405,0	420,0	435,0	450,0
Maggiorazione massima	5,0	6,25	7,5	8,75	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

9. Per i semi di girasole, anche frantumati, così definiti:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 1206 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,5

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

10. Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati così definiti:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (OMC)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

11. Per i cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV+10 ed EIV+15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV+10 fino a raggiungere 0 a EIV+15

L 161/1620 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO II DEL CAPO 2

MISURE DI SALVAGUARDIA RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

Tabella dell'Ucraina

Livelli di soglia e dazi di salvaguardia massimi

Il presente allegato specifica i livelli di soglia per l'applicazione delle misure di salvaguardia sui prodotti di cui alla sezione 2 del capo 2 (Misure di difesa commerciale) del titolo IV del presente accordo e il dazio di salvaguardia massimo che può essere applicato ogni anno.

Anno	1	2	3	4	5	6	7
Livello di soglia (unità)	Nessuna salvaguardia applicabile	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Percentuale di soglia	Nessuna salvaguardia applicabile	20 %	21 %	22 %	23 %	24 %	25 %
Massimo livello di dazio all'importazione aumentato del dazio di salvaguardia (%) (*)	Nessuna salvaguardia applicabile	10	10	10	10	10	10

Anno	8	9	10	11	12	13	14	15
Livello di soglia (unità)	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Percentuale di soglia	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Massimo livello di dazio all'importazione aumentato del dazio di salvaguardia (%) (*)	10	10	10	10	10	10	10	10

(*) Il livello di dazio all'importazione applicabile – vedi elenco degli impegni per le rispettive linee tariffarie sotto la voce tariffaria 8703

ALLEGATO III DEL CAPO 3

ELENCO DELLA NORMATIVA INTERESSATA DALL'ALLINEAMENTO E RELATIVO CALENDARIO DI ATTUAZIONE

1. **Normativa orizzontale (normativa quadro)**

1.1 Sicurezza generale dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

1.2 Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

1.3 Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

1.4 Unità di misura

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

1.5 Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

2. **Normativa verticale (normativa settoriale)**

2.1 Macchinari

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.2 Compatibilità elettromagnetica

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.3 Recipienti semplici a pressione

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.4 Attrezzature a pressione

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.5 Attrezzature a pressione trasportabili

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.6 Ascensori

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.7 Sicurezza dei giocattoli

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.8 Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.9 Requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.10 Apparecchi a gas
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.11 Dispositivi di protezione individuale
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.12 Requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.13 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.14 Strumenti di misura
Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.15 Equipaggiamento marittimo
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.16 Dispositivi medici
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.17 Dispositivi medici impiantabili attivi
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.18 Dispositivi medico-diagnostici in vitro
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.19 Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.20 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e reciproco riconoscimento della loro conformità
Calendario: entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.21 Impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.22 Imbarcazioni da diporto
Calendario: entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.23 Prodotti da costruzione, comprese le misure di attuazione
Calendario: fino alla fine del 2020

2.24 Imballaggi e rifiuti di imballaggio

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.25 Esplosivi per uso civile

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.26 Indicazione del consumo di energia e di altre risorse mediante l'etichettatura e le informazioni uniformi relative ai prodotti, comprese le misure di attuazione

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.27 Ferrovie ad alta velocità

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo

L 161/1624 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO IV-A DEL CAPO 4

MISURE SPS

PARTE 1

Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

I. Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie

II. Bovini (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison*)

III. Ovini e caprini

IV. Suini

V. Pollame (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)

VI. Pesci vivi

VII. Crostacei

VIII. Molluschi

IX. Uova e gameti di pesci vivi

X. Uova da cova

XI. Sperma, ovuli, embrioni

XII. Altri mammiferi

XIII. Altri uccelli

XIV. Rettili

XV. Anfibi

XVI. Altri vertebrati

XVII. Api

PARTE 2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. Carni fresche di ungulati domestici, pollame e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie

2. Carni tritate, preparati a base di carne, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne

3. Molluschi bivalvi vivi

4. Prodotti della pesca

5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

6. Uova e prodotti a base di uova

7. Cosce di rana e lumache

8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli

9. Stomaci, vesciche e budella trattati

10. Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano

11. Collagene

12. Miele e prodotti dell'apicoltura

II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

Nei macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di originale animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Negli impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti.
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati

Negli impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti ed equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materia prima per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti dell'apicoltura destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Ovoprodotti che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Negli impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Nei depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

III. Agenti patogeni

PARTE 3

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci [1] che sono potenziali vettori di organismi nocivi e che possono creare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti

PARTE 4

Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti:

1. additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari);

2. coadiuvanti tecnologici;

3. aromi alimentari;

4. enzimi alimentari.

Mangimi [2]

1. additivi dei mangimi;

2. materie prime per mangimi;

3. mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla Parte 2, punto II;

4. sostanze indesiderabili nei mangimi.

---

[1] Imballaggi, mezzi di trasporto, container, terreno, mezzi di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale che contenga o diffonda organismi nocivi.

[2] Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

L 161/1628 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO IV-B DEL CAPO 4

NORME RELATIVE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. stordimento e macellazione degli animali;

2. trasporto degli animali e operazioni collegate;

3. allevamento degli animali.

ALLEGATO IV-C DEL CAPO 4

ALTRE MISURE OGGETTO DEL PRESENTE CAPO

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio;

2. prodotti composti;

3. organismi geneticamente modificati (OGM) [1].

La normativa relativa agli OGM sarà inclusa nella strategia complessiva di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo, e includerà un calendario per il ravvicinamento delle legislazioni di UE e Ucraina in materia di OGM.

ALLEGATO IV-D DEL CAPO 4

MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti;

2. ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze ß-agoniste;

3. cloni;

4. irradiazione (ionizzazione).

---

[1] Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1629

ALLEGATO V DEL CAPO 4

STRATEGIA COMPLESSIVA PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO IV

(MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE)

L'Ucraina dovrà presentare una strategia complessiva in conformità dell'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo.

ALLEGATO VI DEL CAPO 4

ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI, DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA E DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI SOGGETTI A NOTIFICA RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI

L 161/1630 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO VI-A DEL CAPO 4

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE ADOTTATE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1. Afta epizootica
2. Malattia vescicolare dei suini
3. Stomatite vescicolosa
4. Peste equina
5. Peste suina africana
6. Febbre catarrale degli ovini
7. Influenza aviaria
8. Malattia di Newcastle
9. Peste bovina
10. Peste suina classica
11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
12. Peste dei piccoli ruminanti
13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
14. Febbre della Valle del Rift
15. Dermatite nodulare contagiosa
16. Encefalomielite equina venezuelana
17. Morva
18. Durina
19. Encefalomielite enterovirale
20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
21. Setticemia emorragica virale (VHS)
22. Anemia infettiva del salmone (ISA)
23. Bonamia ostreae
24. Marteilia refringens

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1631

ALLEGATO VI-B DEL CAPO 4

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A. **Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi**

Ciascuna Parte stabilisce e comunica un elenco di organismi nocivi regolamentati in base ai seguenti principi:

1. organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;

2. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;

3. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica all'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi sarà immediatamente notificata all'altra Parte a meno che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale pertinente.

B. **Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette.**

Le Parti riconoscono il concetto di zone indenni da organismi nocivi, e la loro applicazione rispetto alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM), come periodicamente modificate, e il concetto di zone protette.

ALLEGATO VII DEL CAPO 4

REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE RICONOSCIUTE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE

A. **Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura**

1. Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status di una Parte o di una sua regione per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE. Le decisioni di regionalizzazione riguardanti una malattia animale si basano sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE.

2. Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'UIE.

B. **Organismi nocivi**

I criteri per lo stabilimento di zone indenni o zone protette per determinati organismi nocivi dovranno essere conformi alle disposizioni

— della norma internazionale per le misure fitosanitarie della FAO n. 4 relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle ISPM pertinenti, o

— dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE.

C. **Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali**

1. Qualora la Parte importatrice ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia animale non elencata nell'allegato III.A., presenta alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

— la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

— i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;

— la durata del controllo effettuato;

— eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

— le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle applicate da quest'ultima a livello nazionale.

3. Le Parti si comunicano tutte le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 riguardanti la malattia. Le garanzie complementari definite al paragrafo 2 possono essere modificate o ritirate, in funzione delle modifiche suddette, dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.

ALLEGATO VIII DEL CAPO 4

APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI STABILIMENTI

Condizioni e disposizioni per l'approvazione provvisoria degli stabilimenti

1. Si parla di approvazione provvisoria degli stabilimenti quando la Parte importatrice approva provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preliminare dei singoli stabilimenti a norma del paragrafo 4. Le Parti modificano o completano, secondo la stessa procedura e alle stesse condizioni, gli elenchi di cui al paragrafo 2 in funzione delle nuove domande e garanzie ricevute. La verifica può far parte della procedura di cui al paragrafo 4, lettera d), solo per l'elenco iniziale degli stabilimenti.

2.1. L'approvazione provvisoria si applica inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti

2.1.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

— macelli per carni fresche di ungulati domestici, pollame, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato IV-A, parte I)

— stabilimenti di lavorazione della selvaggina

— laboratori di sezionamento

— stabilimenti per carne macinata, preparazioni a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

— centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi

Stabilimenti per:

— prodotti a base di uova

— prodotti lattiero-caseari

— prodotti della pesca

— stomaci, vesciche e budella trattati

— gelatina e collagene

— olio di pesce

— navi officina

— navi congelatrici

2.1.2 Stabilimenti approvati o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
Macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
Impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per concimi organici o ammendanti
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti ed equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materia prima per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti dell'apicoltura destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Ovoprodotti che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti approvati provvisoriamente come specificato al punto 2.1.1 e li mette a disposizione del pubblico.

4. Condizioni e procedure di approvazione provvisoria:

a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le condizioni di importazione e i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;

b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti relative alla conformità degli stabilimenti che figurano nel suo elenco/nei suoi elenchi ai requisiti sanitari della Parte importatrice e deve aver approvato ufficialmente gli stabilimenti che figurano sugli elenchi per l'esportazione nella Parte importatrice;

c) l'autorità competente della Parte esportatrice deve essere realmente abilitata a sospendere le esportazioni nella Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie in caso di inosservanza delle stesse;

d) le verifiche eseguite dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 71 dell'accordo possono far parte della procedura di approvazione provvisoria. Tali verifiche riguardano la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile dell'approvazione dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice. Si può procedere in questo ambito anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi della Parte esportatrice.

Considerate la struttura specifica e la suddivisione delle competenze nell'Unione europea, la verifica suddetta può riguardare, nell'Unione europea, anche i singoli Stati membri;

e) la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati della verifica di cui alla lettera d).

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1637

ALLEGATO IX DEL CAPO 4

PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA

1. **Principi**

a) L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a una singola misura o a gruppi di misure o di sistemi applicabili a un determinato prodotto o a determinate categorie di prodotti o a tutti i prodotti;

b) l'esame, ad opera della Parte importatrice, dell'equivalenza di una richiesta della Parte esportatrice riguardante il riconoscimento delle sue misure per un prodotto specifico non deve dar luogo a perturbazioni degli scambi o alla sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;

c) la determinazione dell'equivalenza delle misure è un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice. La prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale dimostrazione per riconoscere, eventualmente, l'equivalenza;

d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

2. **Condizioni preliminari**

a) Il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice. A tal fine, si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, dei risultati delle autorità competenti per quanto riguarda i sistemi d'ispezione e di controllo, compreso il suo livello di esecuzione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di pericoli. Tale riconoscimento può essere sostenuto da documenti, verifiche e precedenti esperienze documentate;

b) le Parti avviano il processo di determinazione dell'equivalenza in base alle priorità di cui all'articolo 66, paragrafo 4, dell'accordo.

c) la Parte esportatrice avvia il processo solo se la Parte importatrice non le applica misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3. **Il processo**

a) La Parte esportatrice avvia il processo presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura o di gruppi di misure o di sistemi per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;

b) se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per l'approvazione ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;

c) Nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:

i) spiega l'importanza del prodotto o delle categorie di prodotti in questione per il commercio;

ii) individua la o le singole misure a cui può conformarsi tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alle categorie di prodotti in questione;

iii) individua la o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alle categorie di prodotti in questione;

d) una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice spiega l'obiettivo globale e individuale nonché la giustificazione della o delle misure, compresa l'identificazione dei rischi;

e) la Parte importatrice informa inoltre la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;

f) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure identificate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto o le categorie di prodotti in questione;

g) la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza della Parte esportatrice;

h) la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta l'equivalenza;

i) su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua determinazione e la sua decisione.

4. **Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di questa dimostrazione ad opera della Parte importatrice**

a) La Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure identificate della Parte importatrice conformemente alle condizioni d'importazione. Se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e piani a cui la Parte importatrice subordina l'importazione (piano di controllo dei residui, ecc.);

b) la dimostrazione e la valutazione obiettive eseguite in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:

— su norme riconosciute a livello internazionale; e/o su norme fondate su solide prove scientifiche; e/o

— valutazione del rischio; e/o

— su precedenti esperienze obiettive e documentate; nonché

— sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure; nonché

— sul livello di applicazione dimostrato, in particolare:

— dai risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;

— dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;

— dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;

— dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;

— dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice; nonché

— da esperienze precedenti.

5. **Decisione della Parte importatrice**

In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice la comunica alla Parte esportatrice fornendo una spiegazione dettagliata e motivata.

6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle ISPM pertinenti.

ALLEGATO X DEL CAPO 4

ORIENTAMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Le verifiche possono consistere in verifiche (audit) e/o controlli in loco.

Ai fini del presente allegato, si intende per:

a) "verificato": la Parte oggetto della verifica;

b) "verificatore": la Parte che esegue la verifica.

1. **Principi generali applicabili alle verifiche**

1.1. Le verifiche devono essere eseguite in collaborazione tra "verificatore" e "verificato" ai sensi delle disposizioni del presente allegato.

1.2. Le verifiche servono ad accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni da stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali. Qualora la verifica evidenzi un grave rischio per la salute degli animali, dei vegetali o delle persone, il verificato adotta immediatamente misure correttive. Tale procedimento può comprendere un esame della normativa pertinente e dei metodi di applicazione, valutazione del risultato finale e del livello di conformità e conseguenti azioni correttive.

1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'efficienza. Un basso livello di efficienza darà luogo a verifiche più frequenti, se il livello è insufficiente il verificato dovrà adottare misure correttive che soddisfino il verificatore.

1.4. Le verifiche, e le decisioni prese a seguito delle verifiche, avvengono in modo trasparente e coerente, senza ritardi ingiustificati e garantendo ai prodotti importati un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili.

2. **Principi applicabili al verificatore**

I verificatori devono preparare, attenendosi alle norme internazionali riconosciute, se del caso, un piano che comprendente i seguenti punti:

2.1. l'oggetto, l'accuratezza e la portata della verifica;

2.2. la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;

2.3. la lingua o le lingue della verifica e della relazione;

2.4. l'identità dei verificatori, compreso il nome del capo qualora si lavori in équipe. Possono essere richieste competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati;

2.5. un calendario delle riunioni da tenersi con i funzionari e dei sopralluoghi presso stabilimenti o strutture, se del caso. Non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle strutture da visitare;

2.6. fatte salve le disposizioni sulla libertà dell'informazione, il verificatore deve rispettare la riservatezza commerciale. Vanno inoltre evitati i conflitti d'interessi;

2.7. il rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti dell'operatore. Il piano deve essere esaminato anticipatamente con i rappresentanti del verificato.

3. **Principi applicabili al verificato**

Per agevolare la verifica, il verificato deve attenersi ai seguenti principi:

3.1. il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente.

La collaborazione può comprendere:

— l'accesso a tutti i regolamenti e a tutte le norme pertinenti;

— l'accesso ai programmi di conformità, nonché a tutti i registri e documenti pertinenti;

— l'accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;

— la documentazione concernente i provvedimenti correttivi e le sanzioni;

— l'agevolazione dell'accesso agli stabilimenti.

3.2. Il verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.

4. **Procedura**

4.1. Riunione di apertura

Durante la riunione di apertura, alla quale partecipano i rappresentanti delle Parti, il verificatore esamina il piano di verifica e conferma la disponibilità delle risorse, della documentazione e degli altri mezzi necessari per la verifica.

4.2. Esame dei documenti

L'esame dei documenti può riguardare i documenti e i registri di cui al punto 3.1, la struttura e i poteri del verificato nonché gli eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione e di certificazione successivamente all'entrata in vigore del presente accordo o dalla precedente verifica, con particolare riguardo all'attuazione degli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali che presentano un interesse. Il verificatore può esaminare i registri e i documenti di ispezione e di certificazione pertinenti.

4.3. Controlli in loco

4.3.1. La decisione di ricorrere a questo tipo di controlli deve essere presa in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto di fattori quali gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali in questione, i livelli pregressi di conformità alle prescrizioni nel settore industriale o nella Parte esportatrice, il volume dei prodotti fabbricati e importati/esportati, i cambiamenti infrastrutturali e i sistemi nazionali di ispezione e di certificazione.

4.3.2. I controlli in loco possono comprendere visite degli stabilimenti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti di cui al punto 4.2.

4.4. Verifica a posteriori

Può essere sufficiente, in caso di verifica a posteriori, esaminare i punti per i quali erano state riscontrate carenze alle quali porre rimedio.

5. **Documenti di lavoro**

I formulari utilizzati per rendere note le risultanze e le conclusioni dei controlli devono essere per quanto possibile standardizzati ai fini di una verifica più uniforme, trasparente ed efficace. Fra i documenti di lavoro può figurare anche l'elenco degli elementi da valutare, tra cui:

— normativa;

— struttura e funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione;

— informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento, statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;

— misure e procedure di conformità;

— procedure di rendicontazione e di reclamo; nonché

— programmi di formazione.

6. **Riunione conclusiva**

Alla riunione di chiusura partecipano i rappresentanti delle Parti compresi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione. I risultati della verifica presentati dal verificatore vanno esposti in modo chiaro e conciso affinché le conclusioni risultino comprensibili. Il verificato elabora un piano d'azione per ovviare alle carenze individuate, indicando possibilmente le date di completamento.

7. **Relazione**

Il progetto di relazione sulla verifica viene trasmesso al verificato entro venti giorni lavorativi. Il verificato dispone di venticinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le sue osservazioni vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

L 161/1642 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XI DEL CAPO 4

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A. **Principi dei controlli all'importazione**

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti vengano ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione, per accertarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o ai requisiti pertinenti, la Parte importatrice prende provvedimenti commisurati al rischio. Ove possibile, l'importatore o il suo agente devono avere accesso alla partita e la possibilità di comunicare ogni utile informazione che consenta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva relativa alla partita. Tale decisione è commisurata al rischio.

B. **Frequenza dei controlli materiali**

B.1. Importazione di animali e prodotti di origine animale nell'Unione europea e in Ucraina

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli materiali	
Animali vivi	100 %
Prodotti di categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti delle specie bovina, ovina, caprina, porcina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grasso fuso Involucri di origine animale Uova da cova	20 %
Prodotti di categoria II Carni di pollame e prodotti derivati Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/d'allevamento) e prodotti derivati Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano Ovoprodotti	50 %

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza
Proteine animali trasformate destinate al consumo umano (100 % delle prime sei partite spedite alla rinfusa - direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.)	
Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CEE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca.	
Molluschi bivalvi	
Miele	
Prodotti di categoria III	
Sperma	Minimo 1 %
Embrioni	Massimo 10 %
Letame	
Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)	
Gelatina	
Cosce di rana e lumache	
Ossa e prodotti a base di ossa	
Pelli	
Setole, lana, peli e piume	
Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli	
Prodotti dell'apicoltura	
Trofei di caccia	
Alimenti trasformati per animali da compagnia	
Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia	
Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico	
Fieno e paglia	
Agenti patogeni	
Proteine animali trasformate (confezionate)	
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (spedite alla rinfusa)	100 % delle prime sei partite (di cui all'allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

B.2. Importazioni di alimenti di origine non animale nell'Unione europea e in Ucraina

— Pimenti (*Capsicum annuum*) tritati o polverizzati - ex 0904 20 90	10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi
— Prodotti derivati dal peperoncino (curry) - 0910 91 05	
— *Curcuma longa* (curcuma) - 0910 30 00	
(Alimenti - spezie essiccate)	
— Olio di palma rosso - ex 1511 10 90	

B.3. Importazione nell'Unione e in Ucraina di vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

La Parte importatrice può procedere a controlli per verificare lo status fitosanitario delle partite.

Può essere disposta una frequenza ridotta di controlli fitosanitari sulle importazione per i prodotti regolamentati, con l'eccezione dei vegetali destinati alla piantagione.

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1645

ALLEGATO XII DEL CAPO 4

CERTIFICAZIONE

A. **Principi della certificazione**

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti animali:

1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano al corrente delle norme da seguire per compilare e rilasciare i certificati nonché, all'occorrenza, della natura e della portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.

2. I funzionari certificanti non devono certificare i dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.

3. I funzionari certificanti non possono firmare certificati vuoti o incompleti né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve avere il documento in suo possesso prima di firmare.

4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:

   a) accertati, a norma dei paragrafi da 1 a 3, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il suo controllo, purché l'autorità certificante possa verificare l'esattezza dei dati; o

   b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, in riferimento a sistemi di garanzia della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica autorizzato dalla legislazione veterinaria.

5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare esse devono garantire che i funzionari certificanti da loro autorizzati:

   a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti certificati o delle aziende agricole/degli stabilimenti da cui provengono; nonché

   b) siano pienamente consapevoli del contenuto di tutti i certificati che firmano.

6. I certificati vengono redatti in modo da garantire un collegamento con le spedizioni, in almeno una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

7. Ciascuna autorità competente deve poter collegare i certificati al funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire.

8. Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o fuorvianti e la produzione o l'uso fraudolenti di certificati che appaiono rilasciati in conformità della legislazione veterinaria.

9. Fatte salve le azioni giudiziarie o le sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tali misure possono comprendere la sospensione temporanea del mandato del funzionario certificante per tutta la durata dell'indagine. In particolare, qualora durante i controlli si accerti che:

a) un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;

b) una persona o un'azienda ha utilizzato in modo fraudolento o ha modificato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'azienda reiteri la trasgressione. Queste misure possono comportare un successivo rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'azienda interessata.

B. **Certificati di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a) del presente accordo.**

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità con le norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.

C. **Lingue ufficiali per la certificazione**

1. Importazioni nell'Unione europea

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

I certificati devono essere redatti almeno in una lingua conosciuta dal funzionario certificante e almeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione.

Per gli animali e i prodotti di origine animale:

Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 73 del presente accordo.

2. Importazioni in Ucraina

Il certificato sanitario può essere compilato in ucraino o in un'altra lingua, nel qual caso occorre fornire una traduzione in ucraino.

ALLEGATO XIII DEL CAPO 4

QUESTIONI IN SOSPESO

Le Parti prendono in considerazione qualsiasi questione in sospeso nell'ambito del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.

ALLEGATO XIV DEL CAPO 4

COMPARTIMENTALIZZAZIONE

Le Parti si impegnano ad avviare un ulteriore confronto al fine di attuare il principio di compartimentalizzazione.

L 161/1648 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XV DEL CAPO 5

RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE

Codice doganale dell'UE

Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato).

Calendario: le disposizioni del regolamento summenzionato, ad eccezione degli articoli 1,3,10, 13, paragrafo 3, 17, 25, 26, 28, 33-34, 39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146, 147, 183-187, sono incorporate nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità delle tavole di concordanza di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 450/2008 e in linea con la nota esplicativa del presente allegato.

Transito comune e DAU

— Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

— Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, come successivamente modificata

Calendario: le disposizioni di tali convenzioni sono incorporate nella normativa ucraina entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: i titoli I e II di tale regolamento, come concordato tra le Parti, sono incorporati nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fatti salvi i risultati della revisione in corso della normativa UE sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fatti salvi i risultati della revisione in corso della normativa UE sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

Calendario: le disposizioni di tali regolamenti sono incorporate nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Nota esplicativa

sul ravvicinamento al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario - Codice doganale aggiornato [1].

Nella presente nota figurano tre elenchi di disposizioni del codice doganale aggiornato

1. applicabili solo agli Stati membri dell'UE e non pertinenti per il ravvicinamento,

[1] Per un funzionamento corretto ed efficace dell'area di libero scambio è essenziale che gli operatori commerciali possano operare in un ambiente identico o simile. È pertanto necessario il maggior ravvicinamento possibile in un gran numero di aree, scelte di comune accordo, dell'*acquis* relativo alla normativa doganale, per la quale riveste un'importanza fondamentale il codice doganale.

2. disposizioni per il ravvicinamento in base al principio del maggior impegno possibile.

3. disposizioni per il ravvicinamento.

Alla luce delle possibili ulteriori modifiche al codice doganale aggiornato, il ravvicinamento deve essere realizzato in conformità delle tavole di concordanza tra gli articoli pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 (l'attuale codice doganale UE) e del regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato), come specificato nell'allegato al codice doganale aggiornato, e come indicato negli elenchi 2 e 3 della presente nota.

1. **Disposizioni del codice doganale aggiornato applicabili unicamente agli Stati membri dell'UE ed escluse dal ravvicinamento** [1].

Articolo	Oggetto	Osservazioni
1	Oggetto e campo di applicazione	
3	Territorio doganale	
10	Sistemi elettronici	Requisito di interconnessione tra gli Stati membri (SM)
13, paragrafo 3	Domanda e autorizzazione	Paragrafo 3 - riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato in tutti gli SM
17	Validità delle decisioni a livello comunitario	
25	Controlli doganali – paragrafo 2, secondo comma	Sviluppo di un quadro comune in materia di gestione del rischio
26	Collaborazione tra autorità, paragrafo 2	Collaborazione tra autorità degli Stati membri
28	Voli e traversate marittime intracomunitari	
33-34	Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci	
39	Origine preferenziale delle merci	Concerne le misure contenute in accordi conclusi dall'UE
55	Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale	
69	Contabilizzazione	
70	Termine per la contabilizzazione	
77	Altre agevolazioni di pagamento – secondo e terzo comma del paragrafo 1	Tasso di interesse di credito
78	Esecuzione coatta del pagamento e arretrati - secondo e terzo comma del paragrafo 2	Tasso di interesse sugli arretrati
93	Servizi aerei e marittimi interni dell'Unione europea	
106	Sdoganamento centralizzato	
133	Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare	
146-147	Transito comunitario	
183-187	Comitato del codice doganale e disposizioni finali	

[1] Si applica anche agli articoli e ai paragrafi dell'intero codice doganale aggiornato (non elencati) che si riferiscono alla procedura relativa all'adozione di misure per l'attuazione di determinati articoli.

2. Disposizioni del codice doganale aggiornato per le quali il ravvicinamento è basato sul principio del maggior impegno possibile

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
2	Ruolo delle autorità doganali		
4	Definizioni		4,235
5	Scambio e archiviazione dei dati		36b, 182d
7	Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici		
11	Rappresentante doganale	Escluse le disposizioni relative alla validità nell'UE	5
13	Domanda e autorizzazione (operatore economico autorizzato)	Escluso il paragrafo 3 sul riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato all'interno dell'UE	5a
14	Concessione dello status		5a
15	Misure di attuazione	Elementi da includere nelle misure di attuazione	5a
22	Ricorsi, decisioni prese da un'autorità giudiziaria		246
29	Conservazione di documenti e di altre informazioni		16
31	Conversione valutaria	Per quanto concerne la pubblicazione del tasso di cambio	18
35-37	Norme per la determinazione dell'origine (campo di applicazione, acquisizione, prova dell'origine)		22, 23, 24, 26
44-47	Obbligazione doganale all'importazione immissione in libera pratica e ammissione temporanea disposizioni speciali relative alle merci non originarie obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto		143, 144, 210, 202, 203, 204, 205, 206
48-49	Obbligazione doganale all'esportazione esportazione e perfezionamento passivo, obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza		145, 209, 210, 211
50-53	Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione. Divieti e restrizioni Più debitori Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione		112, 121, 122, 135, 136, 144, 178, 212, 212a, 213, 214

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
56-65	Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente Disposizioni generali Garanzia obbligatoria Garanzia facoltativa Costituzione di una garanzia Scelta della garanzia Fideiussore Garanzia globale Disposizioni supplementari relative all'uso delle garanzie Garanzia complementare o sostitutiva Svincolo della garanzia		94, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
66	Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione		215, 217
67	Notifica dell'obbligazione doganale		221
68	Prescrizione dell'obbligazione doganale		221
72	Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento		222
73	Pagamento		223, 230, 231
74	Dilazione di pagamento		224, 225, 226
75	Termini per la dilazione di pagamento		227
77	Altre agevolazioni di pagamento (esclusi il secondo e terzo comma del paragrafo 1)	Tasso di interesse di credito	229
78	Esecuzione coatta del pagamento e arretrati (esclusi il secondo e terzo comma del paragrafo 2)	Metodo per stabilire il tasso di interesse degli arretrati	214, 232
79	Rimborso e sgravio		236-242
80	Rimborso e sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso		236
81	Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto		238
82	Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti		220
83	Rimborso e sgravio per motivi di equità		239
84	Procedura di rimborso e sgravio		236-239

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
86	Estinzione dell'obbligazione doganale		204, 206, 207, 233, 234,
87	Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso		36a
88	Presentazione e persona competente		36b
89	Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso		36
90	Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di entrata		36c
91	Vigilanza doganale		37, 42, 58
92	Trasporto fino al luogo appropriato		38
94	Trasporto in circostanze particolari		39
101-103	Posizione doganale delle merci	Scopo: ravvicinamento dei principi di determinazione della posizione doganale delle merci	83, 164
104	Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci comunitarie		59
105	Uffici doganali competenti		60
107	Tipi di dichiarazione in dogana		61
108	Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento		62, 76, 77
109	Dichiarazione semplificata		76
110	Dichiarazione complementare		76
116	Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali		19
136	Autorizzazione (per una procedura speciale)		85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138, 147, 148
139	Trasferimento di diritti e obblighi		90,
140	Circolazione di merci (nell'ambito di un regime speciale)		91, 111
142	Merci equivalenti		114, 115
144	Transito esterno		91
145	Transito interno		163, 164
166	Regime di uso finale		82
167	Tasso di rendimento (determinazione)		119

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
173	Sistema degli scambi standard		154, 155, 156
174	Importazione anticipata di prodotti di sostituzione		154, 157
175-177	Merci in uscita dal territorio doganale Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza Misure che stabiliscono alcuni particolari Vigilanza doganale e formalità di uscita		161, 162, 182a, 182b, 182c, 183
178	Merci dell'Unione (esportazione e riesportazione)		161
179	Merci non dell'Unione (esportazione e riesportazione)		182, 182c
180	Dichiarazione sommaria di uscita (esportazione e riesportazione)		182c, 182d
181	Modifica della dichiarazione sommaria di uscita		182d
182	Esportazione temporanea (Esenzione dai dazi)		—

3. **Disposizioni del codice doganale aggiornato per le quali è previsto un ravvicinamento.**

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
6	Protezione dei dati		15
8	Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali		—
9	Fornitura di informazioni alle autorità doganali		14
12	Potere di rappresentanza		5
16	Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale. Disposizioni generali		6, 7, 10
18	Annullamento di decisioni favorevoli		8
19	Revoca e modifica di decisioni favorevoli		9
20	Decisioni relative alle informazioni vincolanti		12
21	Applicazione di sanzioni	Eccettuate quelle del paragrafo 3 (notifica alla Commissione)	—

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
23	Diritto di ricorso		243
24	Sospensione dell' applicazione		244
25	Controlli doganali	Eccettuate quelle del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 3, pertinenti per l' UE.	13
26	Collaborazione tra autorità	Escluse quelle del paragrafo 2, pertinenti per l'UE	13
27	Controllo a posteriori		78
30	Oneri e costi		11
32	Termini		17
40-43	Valore in dogana delle merci Campo di applicazione Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione Metodi secondari di determinazione del valore in dogana Misure di attuazione (campo d' applicazione)		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
95-96	Presentazione, scarico e visita delle merci		40, 41, 46, 47,
97-98	Formalità successive alla presentazione (Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale) Merci considerate in custodia temporanea		48, 50, 58
99-100	Merci circolate in regime di transito Deroga per le merci che arrivano in regime di transito Disposizioni applicabili alle merci (non comunitarie) dopo la conclusione di un regime di transito		54, 55
111-114	Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana Persona che presenta una dichiarazione Accettazione della dichiarazione Modifica della dichiarazione Invalidamento della dichiarazione		63, 64, 65, 66, 67, 76
115	Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse		81

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
117-121	Verifica Verifica della dichiarazione in dogana Visita delle merci e prelievo di campioni Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci Risultati della verifica Misure di identificazione	Eccettuate le disposizioni in materia di effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione	19, 68, 69, 70, 71, 72
123-124	Svincolo Svincolo delle merci Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia		73, 74
125-127	Rimozione delle merci Distruzione delle merci Misure adottate dalle autorità doganali Abbandono		56, 57, 75, 182
129	Immissione in libera pratica Campo di applicazione ed effetto		79
130-132	Merci in reintroduzione Campo di applicazione ed effetto Casi in cui non viene concessa l'esenzione dai dazi all'importazione Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo		185, 186, 187
135	Regimi speciali, campo di applicazione		84
137	Scritture		105, 106, 107, 176
138	Appuramento di un regime		89
141	Manipolazioni usuali		109, 173
148-150	Deposito Disposizioni comuni Campo di applicazione Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime Durata di un regime di deposito		98, 101, 102, 108, 166, 171,
151-152	Custodia temporanea Collocamento delle merci in custodia temporanea Merci in custodia temporanea		50, 51, 52, 53

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
153-154	Deposito doganale Magazzinaggio nei depositi doganali merci (counitarie), uso finale e servizi di trasformazione		99, 106, 110
155-161	Zone franche Determinazione delle zone franche Costruzioni e attività nelle zone franche Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime Merci (comunitarie) nelle zone franche Merci (non comunitarie) nelle zone franche Svincolo delle merci dalla zona franca Posizione doganale		167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 177, 180, 181
162-165	Ammissione temporanea Campo di applicazione Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea Situazioni coperte dall'ammissione temporanea Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione		137, 139, 140, 141, 142, 143
168-170	Perfezionamento attivo Campo di applicazione Termine per l'appuramento Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare		114, 118, 123, 130, 182
171-172	Perfezionamento passivo Campo di applicazione Riparazione gratuita di merci		145, 146, 149, 150, 151, 152, 153

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1657

ALLEGATO XVI DEL CAPO 6

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO; ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Parte UE

1. Riserve in conformità dell'articolo 88, paragrafo 2, (Stabilimento): allegato XVI-A

2. Elenco degli impegni in conformità dell'articolo 95, paragrafo 1, (Prestazioni transfrontaliere): allegato XVI-B

3. Riserve in conformità dell'articolo 101 (Prestatori di servizi contrattuali) e dell'articolo 102 (Professionisti indipendenti): allegato XVI-C

Ucraina

4. Riserve in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, (Stabilimento): allegato XVI-D;

5. Elenco degli impegni in conformità dell'articolo 95, paragrafo 1, (Prestazioni transfrontaliere): allegato XVI-E

6. Riserve in conformità dell'articolo 101 (Prestatori di servizi contrattuali) e dell'articolo 102 (Professionisti indipendenti): allegato XVI-F

7. Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EU Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES Spagna

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LV Lettonia

LT Lituania

LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SK Repubblica slovacca

SI Slovenia

SE Svezia

UK Regno Unito

8. La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XVI-D; XVI-E; XVI-F:

UA Ucraina

ALLEGATO XVI-A DEL CAPO 6

RISERVE DELLA PARTE UE RELATIVE ALLO STABILIMENTO

(DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2)

1. L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli investitori dell'Ucraina le riserve al trattamento nazionale o al trattamento più favorevole da parte dell'UE, di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

   L'elenco comprende i seguenti elementi:

   a) un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori.

   b) un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indicano il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

      Una riserva che corrisponda a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: "Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita".

      Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 2, senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

2. Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, dell'accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

3. Per quanto riguarda i settori interessati dal ravvicinamento normativo, di cui all'allegato XVII, le restrizioni elencate sono revocate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

4. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Riserve orizzontali

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati.

Investimenti e tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società ucraine) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie aperte in uno Stato membro da una società ucraina.

UE: alcuni Stati membri richiedono la costituzione di una società nell'UE ai fini dello stabilimento in determinati settori di servizi ([1]).

EE: se almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata o di una società per azioni non risiede in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o in Svizzera, la società deve fornire al conservatore del registro informazioni (compreso l'indirizzo) di una persona residente in Estonia autorizzata a nome della società a ricevere documenti procedurali della società e ad accettare dichiarazioni di intenti rivolte alla società.

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

([1]) A fini di chiarezza, per costituzione di una società si intende lo stabilimento di una persona giuridica.

FI: una persona giuridica straniera che svolga un'attività commerciale come socio di una società a responsabilità limitata o di una società semplice finlandese deve ottenere una licenza commerciale dal National Board of Patents and Registration a meno che tale persona giuridica non sia già stabilita nel SEE. Se un'organizzazione straniera intende svolgere un'attività d'affari o commerciale mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale. Per tutti i settori, almeno uno dei membri effettivi o supplenti del consiglio di amministrazione deve essere residente nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società.

FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di stranieri conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto in una grande società o impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 dipendenti o un fatturato superiore a 168 milioni di euro o un bilancio patrimoniale totale di oltre 168 milioni di euro) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che la negano solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali. Tali limitazioni non si applicano ai servizi di telecomunicazione, eccetto per quel che riguarda i requisiti relativi alla residenza dei membri del consiglio di amministrazione.

SK: l'iscrizione nel registro delle imprese di una persona fisica straniera quale persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore (società) è subordinata alla presentazione di un permesso di soggiorno temporaneo valido per la Repubblica slovacca.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisto di proprietà demaniali.

PL: tutti i settori tranne i servizi legali e i servizi forniti dalle unità di assistenza sanitaria: lo stabilimento di prestatori stranieri di servizi può assumere soltanto la forma di società di persone, società a responsabilità limitata o società di capitali.

Acquisto di beni immobili

Nei seguenti Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a limitazioni.

AT: l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti solo da persone giuridiche straniere che abbiano residenza permanente nella Repubblica ceca. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. Tali limitazioni sono valide per i sette anni successivi all'adesione della Repubblica ceca all'UE.

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di superfici coltivabili non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliare da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'agenzia competente della pubblica amministrazione in base alla posizione della proprietà.

EE: limitazioni all'acquisto di terreni agricoli, forestali e situati nelle zone di frontiera.

EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisto di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la fornitura di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la fornitura di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.

LT: l'acquisto della proprietà di terreni, acque interne e foreste sarà permesso agli stranieri che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisto di lotti di terreno verranno stabiliti nel diritto costituzionale.

LV: limitazioni all'acquisto di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane.

PL: l'acquisto sia diretto che indiretto di proprietà immobiliari è subordinato all'ottenimento di un permesso. Il permesso è accordato con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la cittadinanza rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di appezzamenti di terreno tramite atti inter vivos.

SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto proprietà immobiliari, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento.

SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari.

Riserve settoriali

Agricoltura, caccia

FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di società di paesi terzi e l'acquisto di vigneti da parte di investitori di paesi terzi sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le attività agricole.

Pesca e acquacoltura

UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'Unione.

Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate [1] da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE [2], a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

Attività manifatturiere

Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati [3]

IT: requisito di cittadinanza per i proprietari di case editrici o di tipografie.

---

[1] Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

[2] Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.

[3] Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Esso non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.

HR: requisito di cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati.

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (1)

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate (2) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE (3), a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda (4) (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari).

Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio.

Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio e la produzione di gas, la distribuzione di combustibili gassosi.

Per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate (5) da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio, di energia elettrica o di gas naturale dell'Unione europea. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

Servizi alle imprese

Servizi professionali

UE (6): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per quanto concerne la consulenza legale e i servizi di documentazione e di certificazione forniti da professionisti legali incaricati di pubbliche funzioni, quali i notai.

AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto nazionale (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione alla professione di avvocato, per la quale è richiesta la cittadinanza.

(1) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(2) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.
(3) Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.
(4) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(5) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.
(6) La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e diritto di qualsiasi paese in cui l'investitore o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25 %. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne per i servizi dentistici e per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcuni tipi di forme giuridiche ("*advokatsko sadrujie*" e "*advokatsko drujestvo*") sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione in Bulgaria. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, paesaggistici, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di designer comprovata da una licenza in conformità della propria legislazione nazionale, possono stimare e progettare indipendentemente lavori in Bulgaria solo dopo aver vinto una procedura competitiva ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici.

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche ("association d'avocats" e "société en participation d'avocat") sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi architettonici, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli forniti da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche "société d'exercice liberal" e "société civile professionnelle".

HR: nessun impegno tranne per la consulenza in materia di diritto del paese di provenienza, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere effettuata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato "odvjetnici"). Requisito della cittadinanza per far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei processi che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente della Camera croata degli architetti e di quella degli ingegneri.

Tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da una camera professionale.

HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o uno studio legale (ügyvédi iroda) o di un ufficio di rappresentanza.

PL: benché gli avvocati dell'UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della società di persone, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni.

FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, requisito di residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE. Requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per la pratica del diritto nazionale (dell'UE e dello Stato membro).

LV: più del 50 % delle azioni di capitale con diritto di voto di una società commerciale di revisori contabili giurati deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.

Servizi di ricerca e sviluppo

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

Noleggio/leasing senza operatori

UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà e di controllo del capitale (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.

Altri servizi alle imprese

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti gerenti della società abilitati a rappresentare la persona giuridica devono essere cittadini del SEE e domiciliati nel SEE.

BE: requisito di cittadinanza dell'UE e residenza nell'UE per i dirigenti dei servizi di sicurezza.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e dentistici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).

EL: nessun trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società il cui titolare e ogni persona che abbia un incarico amministrativo siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere in possesso di persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per ottenere una licenza.

LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento, i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, può essere accordata una licenza a un imprenditore che sia una persona fisica o a un plenipotenziario con idoneità professionale (autorizzazione a esercitare la professione di detective). Nel caso l'imprenditore non sia una persona fisica almeno uno dei membri autorizzati alla rappresentanza o un plenipotenziario deve avere l'idoneità professionale. La licenza professionale può essere accordata a persone con cittadinanza polacca, cittadinanza di un altro stato membro dell'UE o del SEE o cittadinanza svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza può essere accordata: a un imprenditore che sia una persona fisica in possesso di un'autorizzazione di secondo grado a esercitare la professione; a un imprenditore che non sia una persona fisica, nel caso in cui la licenza sia posseduta da almeno uno dei membri, che sia azionista di una società semplice o a responsabilità limitata; a un membro del consiglio di amministrazione; a un mandatario o plenipotenziario incaricato dall'imprenditore di gestire l'attività specificata nella licenza. Una licenza professionale può essere accordata solo a persone con cittadinanza polacca, cittadinanza di un altro stato membro dell'UE o del SEE o cittadinanza svizzera.

PL: requisito della cittadinanza polacca per i direttori di quotidiani e periodici.

DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione devono essere residenti in Danimarca.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi relativi alla sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

ES: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, è necessaria un'autorizzazione preventiva per l'accesso.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione.

Servizi di distribuzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcol e prodotti farmaceutici.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

Servizi finanziari [1]

UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento solo le società aventi sede sociale nell'Unione europea. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede sociale e sede centrale nello stesso Stato membro.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a società di assicurazione pensionistica registrate. Obbligo di residenza permanente in Bulgaria per il presidente del consiglio di direzione e per il presidente del consiglio di amministrazione. Prima di aprire una succursale o un'agenzia in Bulgaria che presti determinati servizi assicurativi gli assicuratori stranieri devono essere stati autorizzati a operare negli stessi settori nel loro paese di origine.

HR: nessuna, tranne per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia alla Central Depositary Agency (CDA). L'accesso ai servizi della CDA sarà garantito ai non residenti su basi non discriminatorie.

HU: i servizi di gestione patrimoniale delle attività dei fondi pensionistici privati nazionali obbligatori e dei fondi volontari di mutua assicurazione sono riservati alle società aventi sede in uno Stato membro dell'UE o alle loro succursali.

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da società di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'UE.

Le società di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale per poter aprire una succursale in Portogallo.

FI: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle società di assicurazione che prestano i servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.

Requisito della residenza di almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle società di assicurazione che non prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie.

IT: la gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle società di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione UE aventi la sede centrale nell'Unione europea nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti nel registro italiano. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LT: soltanto le imprese con la sede sociale o una succursale in Lituania possono fungere da depositarie di fondi pensionistici.

[1] Si applica la limitazione orizzontale per la differenza di trattamento tra le succursali e le affiliate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga loro richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

Servizi sanitari, sociali e di istruzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e di istruzione finanziati da fondi pubblici. Potrebbe essere richiesta la cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dei servizi sanitari, sociali e di istruzione finanziati da fondi privati.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni sul territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nessun trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

PT: per le agenzie di viaggi e i servizi di operatori turistici è richiesta la costituzione di una società commerciale con sede in Portogallo.

HR: i luoghi che si trovano nelle aree protette di particolare interesse storico e artistico o i parchi nazionali o paesaggistici sono soggetti all'approvazione del governo della Repubblica di Croazia, che può essere negata.

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

FR: per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche pubbliche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali pubblici.

Sport e altri servizi ricreativi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi riguardanti il gioco d'azzardo. Si precisa per certezza del diritto che non è consentito l'accesso al mercato.

AT: per quanto riguarda i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna, requisito della cittadinanza del SEE per i dirigenti amministrativi delle persone giuridiche.

Servizi di trasporto

Trasporto marittimo

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio marittimo nazionale.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

Trasporto sulle vie navigabili interne [1]

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.

AT, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50 per cento del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi direttivi sono riservati ai cittadini del SEE.

Servizi di trasporto aereo

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e per i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, tranne per i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili, la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; i servizi CRS e altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi relativi alle operazioni aeroportuali. Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

Noleggio di aeromobili con equipaggio

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato dai vettori appartenente a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

Sistema informatico di prenotazione (CRS)

UE: per quanto riguarda i sistemi informatici di prenotazione, qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente [2] a quello previsto nell'Unione europea dai fornitori di servizi CRS all'esterno dell'UE, o qualora ai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori non UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente dai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori non UE o dai vettori UE ai fornitori di servizi CRS non UE.

Trasporto ferroviario

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta tranne il trattamento stabilito all'articolo 136 del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

[1] Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne

[2] Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori dell'Unione europea e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.

Trasporto stradale

UE: per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri (CPC 7121 and CPC 7122), gli investitori stranieri non possono prestare servizi di trasporto all'interno di uno Stato membro (cabotaggio), tranne per i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatori.

Settore dell'energia

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate [1] da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE [2], a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in uno Stato membro e/o nell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne per i servizi di consulenza.

LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne per i servizi di consulenza.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

CY: riserva di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

---

[1] Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

[2] Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1669

ALLEGATO XVI-B DEL CAPO 6

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

(di cui all'Articolo 95)

Parte UE

1. L'elenco di impegni in appresso indica i settori di servizi liberalizzati dalla Parte UE a norma dell'articolo 95 nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Ucraina in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

   a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;

   b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

   Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

   Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

   a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;

   b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 93 e 94 dell'accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di passare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, dell'accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

6. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. Per quanto riguarda i settori interessati dal ravvicinamento normativo, di cui all'allegato XVII, le restrizioni elencate sono revocate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (CPC 861) (1) (esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, *huissiers de justice* o altri *officiers publics et ministériels*)	Per le modalità 1 e 2 AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per la pratica del diritto nazionale (UE e Stato membro). BE, FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In Belgio si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla *Cour de cassation* nelle cause non penali. BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito della residenza permanente per i servizi di mediazione legale. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di "*avocat auprès de la Cour de Cassation*" e "*avocat auprès du Conseil d'Etat*" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HU: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale. LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. SE: requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per utilizzare il titolo svedese "*advokat*". Modalità 1. HR: nessuna per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. Nessun impegno per la pratica del diritto croato.
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	Per la modalità 1 FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. Per la modalità 2 Tutti gli Stati membri tranne DE: nessuna DE: le revisioni legali possono essere effettuate solo da revisori legali o società di revisione contabile approvate in Germania.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.). SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Questi sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza. HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società. Per la modalità 2 nessuna
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) [2]	Per la modalità 1 AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. BG, MT, RO, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
d) Servizi architettonici E e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	Per la modalità 1 AT: nessun impegno tranne per i servizi di progettazione. BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HU, RO: nessun impegno per i servizi paesaggistici. HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione della Camera croata degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Urban Planning (ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica). Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica. Per la modalità 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi di ingegneria; nonché g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	Per la modalità 1 AT, SI: nessun impegno tranne per i servizi di semplice progettazione. BG, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno. HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione della Camera croata degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Urban Planning (ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica). Per la modalità 2 nessuna
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici. HR: nessun impegno tranne per la telemedicina, per la quale: nessuna. Per la modalità 2 nessuna
i) Servizi veterinari (CPC 932)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno UK: nessun impegno tranne per i servizi tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio alimentazione, comportamento, cura degli animali, ecc. Per la modalità 2 nessuna
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno FI, PL: nessun impegno tranne per gli infermieri. HR: nessun impegno tranne per la telemedicina, per la quale: nessuna. Per la modalità 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti (3)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno LV, LT: nessun impegno tranne per le vendite per corrispondenza. HU: nessun impegno tranne per CPC 63211 Per la modalità 2 nessuna
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (4) b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851) nonché c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	Per le modalità 1 e 2 UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE.
D. Servizi immobiliari (5)	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 nessuna
b) Per conto terzi (CPC 822)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	Per la modalità 1 BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
b) relativi ad aeromobili (CPC 83104)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno Per la modalità 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Per la modalità 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, noleggiati o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve essere residente in Svezia. Per la modalità 2 nessuna
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno Per la modalità 2 BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. EE, MT, RO, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882)	Per la modalità 1 LV, MT, RO, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) Servizi di collocamento e di fornitura del personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)	Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno HU: nessuna
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	Per la modalità 1 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno Per la modalità 2 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno

	Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k)	Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione. HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Per la modalità 2 nessuna
l)	1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: nessun impegno Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, eccetto EE, HU, LV, PL: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l)	2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l)	3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
l)	4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l)	5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Per le modalità 1 e 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Per la modalità 1 BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504) Per la modalità 2 nessuna
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
r) altri	
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	Per la modalità 1 PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati. HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretariato ufficiali. HR: nessun impegno per i documenti ufficiali. Per la modalità 2 nessuna
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Per la modalità 1 DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) (7)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
A. Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento (8) degli invii postali (9) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:	
i) trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico (10), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza, ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo (11), iii) trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo (13), iv) trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,	Per le modalità 1 e 2 nessuna (12)

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
v) servizi di consegna per espresso (14) per gli articoli di cui ai punti da i) a iii), vi) trattamento della posta senza indirizzo vii) scambio di documenti (15) I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi se rientrano tra i servizi che possono essere riservati, vale a dire: corrispondenza di prezzo inferiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 50 grammi (16), più il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative). (parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (17) e parte di CPC 73210 (18))	
B. Servizi di telecomunicazione (In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)	
a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici (19), esclusa la trasmissione radiotelevisiva (20)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite (21)	Per le modalità 1 e 2 UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche. BE: nessun impegno
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI	
Edilizia e servizi d'ingegneria correlati (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	Per le modalità 1 e 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)	
A. Servizi dei commissionari	Per le modalità 1 e 2
a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	UE, eccetto AT, SI, SE, FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi. AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico. HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco.
b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)	
B. Servizi di commercio all'ingrosso	Per la modalità 1 AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco. IT: per i servizi di commercio all'ingrosso, monopolio di stato per il tabacco. BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcooliche. SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcooliche. AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici. BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci. FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici. MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari. BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne per le vendite per corrispondenza.
a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	
b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)	
c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici [22])	
C. Servizi di commercio al dettaglio [23] Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (24) (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297) D. Franchising (CPC 8929)	
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno Per la modalità 2 CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno Per le modalità 1 e 2 LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: nessun impegno FR: requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno Per le modalità 1 e 2 CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	Per le modalità 1 e 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 1 HR: nessuna per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica. Per la modalità 2 nessuna
6. SERVIZI AMBIENTALI	
A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) [25]	Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne per i servizi di consulenza.
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi	Per la modalità 2
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	nessuna
b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) [26]	
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque	
a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) [27]	
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)	
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché ii) alle merci in transito internazionale AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, tranne in caso di assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere emessi solo da una controllata stabilita nell'Unione europea o da una succursale stabilita in Austria. DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nell'Unione europea. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le società di assicurazione), al di fuori delle società di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca. DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione europea o da una succursale stabilita in Germania. Le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania. FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. PL: nessun impegno tranne per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione delle merci nel trasporto internazionale.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo. Per la modalità 1 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione assicurativa diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché ii) alle merci in transito internazionale BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da società di assicurazioni straniere. Le società di assicurazioni straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché ii) alle merci in transito internazionale LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché ii) alle merci in transito internazionale, tranne in relazione ai trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano. BG, LV, LT, PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa. FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede di attività permanente nell'UE.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di società di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria. IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere emessi solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia. SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la società di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. ES: per i servizi attuariali, requisito di residenza e tre anni di esperienza professionale. HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, eccetto: a) assicurazione sulla vita: per la fornitura di assicurazioni sulla vita alle persone straniere che risiedono in Croazia; b) assicurazione diversa da quella sulla vita: per la fornitura di assicurazioni diverse da quelle sulla vita alle persone straniere che risiedono in Croazia, diverse da quelle per la responsabilità connessa agli autoveicoli; c) marittime, aeree, trasporti. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa. BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti deve essere versata in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere emessi solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia. HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, eccetto: a) assicurazione sulla vita: per la capacità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita; b) assicurazione diversa da quella sulla vita: i) per la capacità, delle persone straniere residenti in Croazia, di ottenere assicurazioni (diverse da quelle sulla vita) diverse da quelle per la responsabilità connessa agli autoveicoli.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	ii) assicurazioni contro i rischi personali o dei beni, non disponibili nella Repubblica di Croazia; - società che acquistano un'assicurazione all'estero in collegamento con opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; - assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); - assicurazione personale e sui beni di imprese detenute al 100 % e joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione, navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente estero (acquirente); c) marittime, aeree, trasporti.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno tranne per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio. BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. CY: nessun impegno tranne per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società di capitali, controllata o succursale. L'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale nell'Unione europea. HR: nessun impegno, tranne per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, intermediazione di credito, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione. LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale o una succursale in Lituania. IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva UE sui servizi nel settore degli investimenti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari. LV: nessun impegno tranne per la partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. LT: è richiesta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione. MT: nessun impegno tranne per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o della rete di un altro operatore autorizzato. RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, prodotti derivati, strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari e altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione delle attività e i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente. SI: i) partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno ii) per tutti gli altri sottosettori, tranne per l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o istituti bancari stranieri. Per la modalità 2 BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno HR: nessun impegno, tranne per la telemedicina. Per la modalità 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi sociali (CPC 933)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ([28])	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno tranne per il catering. HR: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	Per la modalità 1 BG, HU: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)	
A. Servizi d'intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno Per la modalità 2 CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno BG: nessun impegno tranne per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne per i servizi dei cinemateatri. LT, LV: nessun impegno tranne per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali (CPC 963)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	Per le modalità 1 e 2 AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna. BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno Per la modalità 1 CY, EE, HR: nessun impegno
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo: a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale) ([29]) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale 30) ([30])	Per le modalità 1 e 2 BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di distribuzione (feedering).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Trasporto sulle vie navigabili interne	Per le modalità 1 e 2
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale 36)	UE: misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio.
b) Trasporto merci (CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale 37)	AT: la società deve essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente. BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno
C. Trasporto ferroviario	Per la modalità 1
a) Trasporto di passeggeri	UE: nessun impegno
(CPC 7111)	Per la modalità 2
b) Trasporto merci (CPC 7112)	nessuna
D. Trasporto stradale	Per la modalità 1
a) Trasporto di passeggeri	UE: nessun impegno
(CPC 7121 e CPC 7122)	Per la modalità 2
b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio [31]).	nessuna
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte [32] (CPC 7139)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno Per la modalità 2: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ([33])	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di container e di deposito e) Servizi di agenzia marittima f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container. AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio. BG: nessun impegno AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio. HR: nessun impegno tranne per f) servizi di agenzie di trasporto merci Per la modalità 2: nessuna
B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)	Per le modalità 1 e 2 UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta. HR: nessun impegno tranne per c) servizi di agenzie di trasporto merci. Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224) f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745) g) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta. HR: nessun impegno tranne per f) servizi di agenzie di trasporto merci Per la modalità 2 nessuna
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori HR: nessun impegno tranne per c) servizi di agenzie di trasporto merci e f) servizi di supporto per il trasporto stradale soggetti ad autorizzazione. Per la modalità 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per il trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne per il catering. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SIX: nessun impegno
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	Per le modalità 1 e 2 UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o comunque nell'Unione europea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore straniero a un vettore UE in circostanze particolari di quest'ultimo, per esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o necessità di superare difficoltà operative che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione europea, purché lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Vendite e commercializzazione	Per le modalità 1 e 2
f) Sistema informatico di prenotazione (CRS)	UE: qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ([34]) a quello previsto nell'Unione europea dai fornitori di servizi CRS all'esterno dell'UE, o qualora ai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori non UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente dai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori non UE o dai vettori UE ai fornitori di servizi CRS non UE.
g) Gestione aeroportuale	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ([35]) a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Servizi di trasporto combinato	BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno
14. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ([36])	Per le modalità 1 e 2 nessuna
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno Per la modalità 2: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda. Per la modalità 2 nessuna
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda. BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno eccetto nel caso delle vendite per corrispondenza, per le quali: nessuna riserva. Per la modalità 2 nessuna
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno eccetto nel caso dei servizi di consulenza, per i quali: nessuna riserva. Per la modalità 2 nessuna
15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi dei saloni di parrucchiere UE: nessun impegno	Per la modalità 1 (CPC 97021) Per la modalità 2 nessuna.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ([37]) (CPC ver. 1.0 97230)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Per le modalità 1 e 2 nessuna

([1]) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e diritto di qualsiasi paese in cui l'investitore o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

([2]) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.

([3]) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

([4]) Parte di CPC 85201 al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.

([5]) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

([6]) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.

([7]) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

([8]) Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

([9]) Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

([10]) Ad esempio lettere o cartoline.

([11]) Compresi libri e cataloghi.

(12) Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
(13) Giornali e periodici.
(14) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracing e tracking, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, conferma dell'avvenuta ricezione.
(15) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(16) Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(17) Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(18) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(19) Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.
(20) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(21) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
(22) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.
(23) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).
(24) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).
(25) Corrisponde ai servizi fognari.
(26) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(27) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(28) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.
(29) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto.
(30) Sono compresi i servizi di distribuzione (feedering) e la movimentazione di attrezzature vuote da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato.
(31) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.
(32) Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.
(33) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 1.F.l) da 1 a 4.
(34) Per "trattamento equivalente" si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori UE e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.
(35) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13C.
(36) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
(37) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e ai punti 8.A e 8.C dei Servizi sanitari.

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1699

ALLEGATO XVI-C DEL CAPO 6

RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Parte UE

1. L'elenco di riserve in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2, per i quali si applicano le limitazioni sui prestatori di servizi contrattuali e sui professionisti indipendenti, e precisa tali limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:

   a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

   b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

   La Parte UE non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

   a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC *prov*, 1991; e

   b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, *CPC ver* 1.0, 1998.

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2. Tali misure (ad es. obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Ucraina.

6. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una Parte.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o diritti esclusivi nei settori pertinenti, come disposto dall'UE nella sua tabella (allegato XVI-A o allegato XVI-B) al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

8. Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di fornitori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

10. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

    AT Austria

    BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EU Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES Spagna

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LV Lettonia

LT Lituania

LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SK Repubblica slovacca

SI Slovenia

SE Svezia

UK Regno Unito

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Periodi transitori BG e RO: gli impegni entrano in vigore a decorrere dal 1&° gennaio 2014. Riconoscimento UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il diritto di prestare in uno Stato membro un servizio riferito a professioni regolamentate non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (1).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto diverso da quello dell'UE) (parte di CPC 861) (2)	AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifiche della necessità economica. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di "avocat auprès de la Cour de Cassation" e "avocat auprès du Conseil d'Etat" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HR: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT: il datore di lavoro deve far parte, se esiste, dell'organismo professionale del paese d'origine. FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. HR: requisito della residenza.
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (3)	BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna AT: il datore di lavoro deve far parte, se esiste, dell'organismo professionale del paese d'origine; requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi. PT: nessun impegno HR, HU: requisito di residenza.
Servizi architettonici e Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. AT: Solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica. HR, HU, SK: requisito di residenza.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica. HR, HU: requisito di residenza.
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica. HR: requisito di residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti.
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici [4], 853)	EU, tranne BE, UK: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto [5]. CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. BE, UK: nessun impegno HR: requisito di residenza.
Pubblicità (CPC 871)	BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HU: verifica della necessità economica tranne per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. DE: nessun impegno per i geometri pubblici. FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. BG: nessun impegno
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO: verifica della necessità economica. SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti.
Ricognizione sul campo (CPC 5111)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi ambientali (CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), parte di CPC 94060 (9), CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (10)) (CPC 7471)	AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. IE: nessun impegno tranne per gli accompagnatori. BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, CY: nessun impegno tranne per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di 10 persone minimo, senza fungere da guide in luoghi specifici). HR: requisito di residenza. UK: nessun impegno.
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata (11). Verifica della necessità economica. SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno di calendario. FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se: — gli artisti hanno concluso un contratto di lavoro con una società di intrattenimento autorizzata; — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi. — occorre la prova della necessità economica. Principale criterio seguito: valutazione della situazione del mercato del lavoro nel settore di attività interessato nell'area geografica in cui il servizio verrà prestato; — la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e discoteche. BE, UK: nessun impegno

(1) Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno della UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 18 dell'accordo.

(2) Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante.

(3) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

(4) Parte di CPC 85201, in Servizi medici e dentistici.

(5) Per tutti gli Stati membri, tranne DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite dalla direttiva 2005/71/CE.

(6) I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

(7) Corrisponde ai servizi fognari.

(8) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(9) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(10) Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

(11) Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1705

ALLEGATO XVI-D DEL CAPO 6

RISERVE DELL'UCRAINA RELATIVE ALLO STABILIMENTO

(di cui all'Articolo 88, paragrafo 1)

Proprietà fondiaria

I cittadini stranieri e le persone prive di cittadinanza non hanno il diritto di acquisire la proprietà dei terreni agricoli. I cittadini stranieri e le persone prive di cittadinanza non hanno il diritto di acquisire gratuitamente appezzamenti che appartengono allo Stato o agli enti locali, o di privatizzare gli appezzamenti che gli erano stati dati in uso.

Le persone giuridiche straniere possono acquisire diritti di proprietà solo su appezzamenti a destinazione non agricola sul territorio di località popolate in caso di acquisto di proprietà immobiliari collegate con attività commerciali svolte in Ucraina, e al di fuori delle località abitate in caso di acquisto di proprietà immobiliari.

Non vi sono restrizioni relative alla locazione di terreni da parte di stranieri e di persone giuridiche straniere.

Per l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche straniere può occorrere un'autorizzazione.

Silvicoltura

Solo i cittadini ucraini e le entità giuridiche ucraine possono essere proprietari di foreste.

Acquisto di proprietà demaniali

Le imprese e le agenzie governative nelle quali la partecipazione statale è superiore al 25 % non sono autorizzate a partecipare alla privatizzazione delle imprese ucraine.

Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Lo stabilimento deve essere conforme all'articolo 279 (sulla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) del capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo VI del presente accordo.

Servizi notarili

Solo i cittadini ucraini possono prestare servizi notarili.

Servizi medici e dentistici

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina. I prestatori di servizi stranieri devono parlare ucraino.

Servizi privati prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina. I prestatori di servizi stranieri devono parlare ucraino.

Servizi postali e di corriere (compresi i servizi di consegna per espresso) [1]

Nessun trattamento nazionale per la posta ordinaria [2] di peso inferiore a 50 grammi e per le cartoline.

[1] Gli impegni sui servizi postali e di corriere e sui servizi di consegna per espresso si applicano agli operatori commerciali indipendentemente dalla forma giuridica della proprietà, sia privata che statale.

[2] Consegne normali spedite mediante caselle o uffici postali e consegnate a caselle postali presso l'indirizzo indicato, senza ricevuta.

Può essere richiesta una licenza per:

i) Trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo spedite con qualsiasi mezzo fisico (1), tra cui:

— servizio postale ibrido

— pubblicità diretta per corrispondenza

ii) Trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo (2)

iii) Trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo (3)

iv) Trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,

— per i quali esiste un obbligo di servizio universale.

Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale e/o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

Servizi di istruzione

Servizi di istruzione primaria, secondaria e superiore

In conformità della legislazione ucraina solo i cittadini ucraini possono dirigere un istituto di istruzione, indipendentemente dal tipo di proprietà.

Servizi finanziari

La partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi, può essere effettuata solo da persone giuridiche impegnate esclusivamente nell'emissione di titoli e dalle banche.

Servizi sanitari e sociali

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina per i servizi ospedalieri, compresi i servizi di gestione ospedaliera e altri servizi connessi alla salute umana.

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'accesso ai sussidi per i servizi di gestione dei cineteatri

L'investimento straniero nei prestatori di servizi di agenzia di stampa è limitato al 35 %.

Trasporto sulle vie navigabili interne (4)

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

(1) Ad esempio lettere o cartoline.
(2) Compresi libri e cataloghi.
(3) Giornali e periodici.
(4) Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

Servizi di trasporto aereo

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e per i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, tranne per i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili, la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo, i servizi CRS e altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi relativi alle operazioni aeroportuali. Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

Servizi di trasporto ferroviario

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci, tranne il trattamento stabilito all'articolo 136 del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

Servizi di trasporto stradale

Per effettuare trasporto passeggeri e trasporto merci è necessario essere registrati come persone giuridiche.

L 161/1708 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XVI-E DEL CAPO 6

ELENCO DELL'UCRAINA DI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

(Di cui All'articolo 95)

I. SERVIZI ALLE IMPRESE	
1. Servizi professionali	
a) Servizi legali — Servizi di consulenza e rappresentanza legale nel campo del diritto penale (CPC 86111)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di consulenza e rappresentanza legale nelle procedure giudiziarie, escluso il campo del diritto penale (CPC 86119)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di consulenza e rappresentanza legale nelle procedure statutarie (CPC 8612), (CPC 86120)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di documentazione e certificazione giuridica (CPC 8613), (CPC 86130)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Altri servizi di consulenza e informazione legale, tranne i servizi notarili (CPC 8619), (CPC 86190)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Consulenza in materia di diritto nazionale, diritto internazionale e diritto dei paesi terzi (parte di CPC 861)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi notarili	(1) Solo i cittadini ucraini possono prestare servizi notarili (2) nessuna.
b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili [CPC 862 (tranne CPC 86211)]	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di revisione dei conti (CPC 86211)	(1) Nessuna, salvo che le relazioni di audit ufficiali devono essere confermate da un revisore o una società di revisione contabile ucraini. (2) nessuna.

c) Servizi fiscali (CPC 863)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi architettonici (CPC 8671)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi di ingegneria (CPC 8672)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	(1) nessuna. (2) nessuna.
g) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674)	(1) nessuna. (2) nessuna.
h) Servizi medici e dentistici (CPC 9312)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Servizi privati prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
2. Servizi informatici e servizi correlati	
a) Servizi di consulenza per l'installazione di hardware (CPC 841)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di implementazione di software (CPC 842)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di elaborazione elettronica dell'informazione (CPC 843)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi di banche dati (CPC 844)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Altri servizi informatici: — manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845)	(1) nessuna. (2) nessuna.

— Servizi di preparazione dati (CPC 849)	(1) nessuna. (2) nessuna.
3. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	(1) nessuna. (2) nessuna.
4. Servizi immobiliari	
— Servizi immobiliari (CPC 821-822)	(1) nessuna. (2) nessuna.
5. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
e) Altri — Servizi di noleggio o leasing (non finanziari) (CPC 831-832) — Compresi il noleggio o il leasing di attrezzature per la registrazione in studio (CPC 83109)**	(1) nessuna (2) nessuna
6. Altri servizi alle imprese	
a) Servizi pubblicitari (CPC 871)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	(1) nessuna. (2) nessuna.

e) Servizi tecnici di prova e analisi, compresi i servizi di ispezione di navi (CPC 8676)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (eccetto i servizi relativi alla lotta agli incendi, di stima del legname, di gestione forestale, compresi i servizi di valutazione dei danni forestali) (parte di CPC 881)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di consulenza relativi alla lotta agli incendi, alla stima del legname, alla gestione forestale, compresi i servizi di valutazione dei danni forestali (parte di CPC 881)	(1) nessuna. (2) nessuna.
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882)	(1) nessuna. (2) nessuna.
h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883+5115)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 + parte di CPC 885)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	(1) nessuna. (2) nessuna.
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872)	(1) nessuna. (2) nessuna.
m) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	(1) nessuna. (2) nessuna.
n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 6112, 6122, 633+8861-8866) Inclusi i servizi di manutenzione e riparazione di automobili (CPC 8867)	(1) nessuna. (2) nessuna.
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	(1) nessuna. (2) nessuna.
p) Servizi fotografici (tranne per la fotografia aerea) (CPC 875)	(1) nessun impegno (2) nessuna.

q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	(1) nessuna. (2) nessuna.
r) Stampa, editoria (CPC 88442)	(1) nessuna. (2) nessuna.
s) Servizi congressuali (CPC 87909)*	(1) nessuna. (2) nessuna.
t) Altri — Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di design specializzato (CPC 87907)	(1) nessuna. (2) nessuna.

II. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

1. e 2. Servizi postali e di corriere (compresi i servizi di consegna per espresso) [1]

- Servizi relativi al trattamento [2] degli articoli secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere. Ai fini dei seguenti impegni, le comunicazioni scritte escludono le lettere ordinarie [3] di peso inferiore a 50 grammi e le cartoline. i) Trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico [4], tra cui: — servizio postale ibrido — pubblicità diretta per corrispondenza ii) Trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo [5] iii) Trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo [6] iv) Trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata v) Servizi di consegna per espresso [7] per gli articoli di cui ai punti da i) a iii) vi) Trattamento della posta senza indirizzo vii) Scambio di documenti [8] viii) Altri servizi non specificati altrove	1) 2) Possono essere istituiti sistemi di licenze per i sottosettori da i) a iv) per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale e/o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione. Nessuna per i sottosettori da v) a viii).

3. Servizi di telecomunicazione

Servizi di telecomunicazioni di base:

a) Servizi di telefonia vocale (CPC 7521)	(1) nessuna. (2) nessuna.

b) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi telex (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi telegrafici (CPC 7522)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi di fax (CPC 7521**+7529**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
g) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522**+7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
o) altri — Servizi mobili voce e dati (CPC 75213) — Servizi di radioavviso (CPC 75291) — Servizi di teleconferenza (CPC 75292) — Servizi di telecomunicazione integrati, escluse le trasmissioni radiotelevisive (9) (CPC 7526)	(1) nessuna. (2) nessuna.
Servizi di telecomunicazione a valore aggiunto	
h) Posta elettronica (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Posta vocale (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.

k) Scambi di dati elettronici (EDI) (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
l) Servizi di fax a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
m) Conversione di codice e di protocollo	(1) nessuna. (2) nessuna.
n) Servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
III. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI	
— Lavori di pre-edificazione sul cantiere (CPC 511)	(1) nessuna. (2) nessuna.
a) Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Lavori di costruzione per l'ingegneria civile, compresi i servizi di dragaggio	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Montaggio, costruzione e installazione di opere prefabbricate (CPC 514+516)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Altri — Lavori edilizi speciali (CPC 515)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore (CPC 518)	(1) nessuna. (2) nessuna.
IV SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
a) Servizi dei commissionari (CPC 621, 6111, 6113, 6121)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di commercio all'ingrosso [CPC 6121, 61111, 6113, 622 (eccetto CPC 62262)]	(1) nessuna. (2) nessuna.

— Servizi di commercio all'ingrosso di libri, giornali, periodici (tranne la cancelleria) (CPC 62262)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631+632+6111+6113 + 6121+613, compresi dischi e nastri audio e video CPC 63234)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Franchising (CPC 8929)	(1) nessuna. (2) nessuna.
V SERVIZI DI ISTRUZIONE	
a) Servizi di istruzione elementare (CPC 921)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Altri servizi di istruzione (CPC 929)	(1) nessuna. (2) nessuna.
VI. SERVIZI AMBIENTALI	
a) Servizi fognari (CPC 9401)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Altri — Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di abbattimento del rumore (CPC 9405)	(1) nessuna. (2) nessuna.

— Servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Altri servizi di protezione ambientale (CPC 9409)	(1) nessuna. (2) nessuna.

VII. SERVIZI FINANZIARI

1. Assicurazioni e servizi connessi

- Le società di assicurazione straniere possono prestare servizi assicurativi mediante succursali solo dopo cinque anni dall'adesione dell'Ucraina all'OMC.

i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) A) Servizi di assicurazione sulla vita B) Servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita (compresa l'assicurazione marittima e aerea) ii) Servizi di riassicurazione e retrocessione iii) Servizi ausiliari delle assicurazioni, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni	(1) Nessun impegno, tranne per i seguenti casi, per i quali nessuna riserva: — assicurazione dei rischi relativi alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; — riassicurazione — servizi ausiliari del settore assicurativo (2) nessuna.
iv) Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia	(1) Nessun impegno, tranne per i seguenti casi, per i quali nessuna riserva: — assicurazione dei rischi relativi alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; — riassicurazione Dopo 5 anni dalla data di adesione all'OMC: nessuna. (2) nessuna.

2. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

v) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili	(1) nessuna. (2) nessuna.
vi) Ogni tipo di credito, ivi compresi il credito al consumo, i crediti ipotecari, il factoring e i finanziamenti di operazioni commerciali	(1) nessuna. (2) nessuna.
vii) Leasing finanziario	(1) nessuna. (2) nessuna.

viii) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di debito, "traveller's cheques" (assegni turistici) e bonifici bancari	(1) nessuna. (2) nessuna.
ix) Rilascio di garanzie e impegni di firma	(1) nessuna. (2) nessuna.
x) Contrattazione per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrove, di:	
— A) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— B) cambi in valuta	(1) nessuna. (2) nessuna.
— C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— D) strumenti relativi ai tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e forward rate agreements (contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— E) valori mobiliari	(1) nessuna. (2) nessuna.
— F) altri strumenti negoziabili, compresi i lingotti	(1) nessuna. (2) nessuna.
xi) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di intermediario (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati	(1) nessuna. (2) nessuna.
xii) Intermediazione di credito	(1) nessuna. (2) nessuna.
xiii) Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari	(1) nessuna. (2) nessuna.
xiv) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili	(1) nessuna. (2) nessuna.

xv) Fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari	(1) nessuna. (2) nessuna.
xvi) Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei punti da v) a xv), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie	(1) nessuna. (2) nessuna.
VIII. SERVIZI SANITARI E SOCIALI	
a) Servizi ospedalieri, compresi i servizi di gestione (CPC 9311)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
b) Altri servizi sanitari [CPC 9319 (tranne 93191)]	(1) nessun impegno (2) nessuna.
c) Servizi sociali (CPC 933**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
IX. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
a) Alberghi e ristoranti (anche il catering), compresi i servizi di gestione alberghiera (CPC 641-643)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	(1) nessuna. (2) nessuna.
X. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	
a) Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi) (CPC 9619) esclusi i servizi di gestione dei cineteatri e i servizi dei maestri di danza, tranne la danza sportiva	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Gestione dei cineteatri (CPC 96199**)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi dei maestri di danza, tranne la danza sportiva	(1) nessun impegno (2) nessuna. (3) nessuna.

b) Servizi delle agenzie di stampa (CPC 962)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
d) Servizi sportivi (CPC 9641) e altri servizi ricreativi (CPC 9649), tranne i servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse.	(1) nessuna. (2) nessuna.
XI SERVIZI DI TRASPORTO	
1. Servizi di trasporto marittimo	
— Trasporto internazionale (merci e passeggeri) (CPC 7211 e 7212 escluso il cabotaggio nazionale)	(1) a) Compagnie di trasporto marittimo: nessuna. b) Navi per il trasporto alla rinfusa, tramp e altre navi per il trasporto internazionale, compreso il trasporto di passeggeri; nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di movimentazione di carichi marittimi (CPC 741) — Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742) — Servizi di sdoganamento per i servizi di trasporto marittimo — Servizi di stazionamento e deposito di container — Servizi di agenzia marittima — Servizi (marittimi) di spedizione	(1) nessun impegno (2) nessuna.
2. Trasporto sulle vie navigabili interne	
a) Trasporto passeggeri e trasporto merci (escluso il cabotaggio) (CPC 7221 + CPC 7222)	(1) Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio. (2) nessuna.
b) Servizi di noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**)	(1) nessuna. (2) nessuna.

e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle acque interne (CPC 745)	(1) nessuna. (2) nessuna.
3. Servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Vendite e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS)	(1) nessuna. (2) nessuna.
4. Servizi di trasporto ferroviario	
a), b) Trasporto merci e passeggeri (CPC 7111+7112)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
Fuori linea: d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto ferroviario (CPC 743)	(1) nessuna. (2) nessuna.
5. Servizi di trasporto stradale	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121+7122)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
b) Trasporto di merci (CPC 7123)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
c) Noleggio di veicoli commerciali con operatore (CPC 7124)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112+8867)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)	(1) nessuna. (2) nessuna.

6. Trasporto mediante condotte	
a) Trasporto di combustibili (CPC 7131)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Trasporto di altre merci (CPC 7139)	(1) nessuna. (2) nessuna.
7. Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto eccetto il trasporto marittimo	
a) Servizi di movimentazione merci (CPC 741)	(1) Nessun impegno per i servizi di assistenza a terra del trasporto aereo. (2) nessuna.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)	(1) Nessun impegno per i servizi di assistenza a terra del trasporto aereo. (2) nessuna.
c) Servizi di agenzie di trasporto merci (CPC 748)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Altri — Ispezione di merci (parte di CPC 749)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
XII. ALTRI SERVIZI NON SPECIFICATI ALTROVE	
— Servizi di estetica e per il benessere fisico — Servizi di massaggio, eccetto il massaggio terapeutico (parte di CPC Ver. 1.0: 97230) ([10])	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi di stazioni termali (parte di CPC Ver. 1.0: 97230) ([10]), compresi di servizi di gestione termale	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi dei saloni di parrucchiere e altri servizi estetici (CPC 9702)	(1) nessun impegno (2) nessuna.

([1]) Gli impegni sui servizi postali e di corriere e sui servizi di consegna per espresso si applicano agli operatori commerciali indipendentemente dalla forma giuridica della proprietà, sia privata che statale.
([2]) Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
([3]) Consegne normali spedite mediante caselle o uffici postali e consegnate a caselle postali presso l'indirizzo indicato, senza ricevuta.
([4]) Ad esempio lettere o cartoline.
([5]) Compresi libri e cataloghi.
([6]) Giornali e periodici.
([7]) Per servizi di consegna per espresso si intende la raccolta, il trasporto e la consegna urgente di documenti, stampati, pacchi, merci o altri articoli, garantendo la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della fornitura del servizio.
([8]) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
([9]) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
([10]) Questa sottoclasse non include i servizi di cure mediche, cfr 931.

L 161/1722 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XVI-F DEL CAPO 6

RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Ucraina

1. L'elenco di riserve in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2, per i quali si applicano le limitazioni sui prestatori di servizi contrattuali e sui professionisti indipendenti, e precisa tali limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:

   a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; nonché

   b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

   L'Ucraina non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

   a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, *CPC prov*, 1991; nonché

   b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, *CPC ver* 1.0, 1998.

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2. Tali misure (ad es. l'obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Parte UE e dei suoi Stati membri.

6. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una Parte.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o diritti esclusivi nei settori pertinenti, come disposto dall'Ucraina nella sua tabella (allegato XVI-D o allegato XVI-E) al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

8. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (parte di CPC 861)	nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	nessuna
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (1)	nessuna
Servizi architettonici nonché Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	nessuna
Servizi di ingegneria nonché Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	nessuna
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	nessuna
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (2), 853)	è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto
Pubblicità (CPC 871)	nessuna
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	nessuna
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	nessuna
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	nessuna
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	nessuna
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	nessuna
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	nessuna
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	nessuna
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	nessuna

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (3) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	nessuna
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	nessuna
Ricognizione sul campo (CPC 5111)	nessuna
Servizi ambientali (CPC 9401 (4), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (5), parte di CPC 94060 (6), CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	nessuna
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (7)) (CPC 7471)	nessuna
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	può essere richiesta una qualifica avanzata (8)

(1) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.
(2) Parte di CPC 85201, in Servizi medici e dentistici.
(3) I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.
(4) Corrisponde ai servizi fognari.
(5) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(6) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(7) Fornitori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.
(8) Qualora la qualifica non sia stata conseguita in Ucraina, l'Ucraina può valutare se tale qualifica sia equivalente a quella richiesta sul suo territorio.

ALLEGATO XVII

RAVVICINAMENTO NORMATIVO

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente allegato prevede il ravvicinamento normativo delle Parti nei seguenti settori: servizi finanziari, servizi di telecomunicazione, servizi postali e di corriere, servizi di trasporto marittimo internazionale (nel seguito: "i settori interessati dal ravvicinamento normativo").

2. Le disposizioni degli atti dell'Unione europea nei settori interessati dal ravvicinamento normativo figurano rispettivamente nelle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito: "le appendici").

3. L'appendice XVII-6 contiene disposizioni particolari in materia di controllo del processo di ravvicinamento normativo.

Articolo 2

Principi generali e obblighi in materia di ravvicinamento normativo

1. Le disposizioni pertinenti degli atti di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 sono vincolanti per le Parti conformemente agli adeguamenti orizzontali e alle norme procedurali definite nell'appendice XVII-1, nonché alle disposizioni specifiche di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5. Le Parti assicurano la piena e completa attuazione di tali disposizioni [1].

2. Le disposizioni pertinenti degli atti di cui al paragrafo 1 sono integrate nell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina secondo le seguenti modalità:

a) un atto corrispondente ad un regolamento o ad una decisione dell'UE è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina;

b) un atto corrispondente ad una direttiva dell'UE lascia agli organi ucraini la scelta di forme e mezzi di attuazione.

3. Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Ucraina delle disposizioni del presente allegato le Parti collaborano tramite:

— consultazioni periodiche, nell'ambito del comitato per il commercio, in merito all'interpretazione delle disposizioni applicabili ai settori interessati dal ravvicinamento normativo e ad altri ambiti di pertinenza dell'accordo;

— discussioni periodiche su questioni attinenti alle istituzioni, alle capacità e alle risorse pertinenti per il processo di ravvicinamento normativo;

— consultazioni e scambio di informazioni sulla legislazione esistente e sulla nuova legislazione conformemente al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.

4. Le Parti si comunicano i dati delle rispettive autorità competenti responsabili dei settori interessati dal ravvicinamento normativo.

5. Secondo il principio di leale cooperazione, le Parti si rispettano e si assistono reciprocamente nello svolgimento dei compiti derivanti dal presente allegato e dalle sue appendici. Le Parti adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente allegato e dalle sue appendici o dagli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea. Le Parti facilitano il processo di ravvicinamento normativo e si astengono dall'adottare qualsiasi misura che rischi di compromettere o di ritardare la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

[1] L'acquis si applica nella sua interezza, anche con le deroghe concesse agli Stati membri dell'UE nel corso del loro processo di adesione.

Articolo 3

Ravvicinamento normativo prima che sia concesso interamente il trattamento "mercato interno" in un settore specifico

1. Conformemente al titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), del presente accordo, nonché all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato, l'Ucraina applica continuativamente la vigente legislazione dell'UE di cui alle appendici e la recepisce nel suo ordinamento giuridico interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

2. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Parte UE informa regolarmente per iscritto l'Ucraina e il comitato per il commercio dell'adozione o della modifica di atti legislativi settoriali dell'UE.

3. Entro un termine di tre mesi il comitato per il commercio aggiunge alle appendici tutti gli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati. Dopo che l'atto, nuovo o modificato, è stato integrato nell'appendice corrispondente, l'Ucraina lo recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato. Il comitato per il commercio decide inoltre un periodo indicativo per il recepimento dell'atto.

4. Se l'Ucraina prevede di incontrare particolari difficoltà nel recepire un atto legislativo dell'UE nel suo ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione europea e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se l'Ucraina, in circostanze eccezionali, può essere in parte e temporaneamente esonerata dagli obblighi di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente allegato.

5. Se il comitato per il commercio concede tale deroga basata sull'articolo 3, paragrafo 4, del presente allegato, l'Ucraina riferisce regolarmente sui progressi compiuti nel recepire la legislazione pertinente dell'UE.

Articolo 4

Valutazione del recepimento e dell'attuazione della legislazione dell'UE e ulteriore accesso ai mercati

1. La progressiva transizione dell'Ucraina verso la piena adozione e la piena e completa attuazione di tutte le disposizioni applicabili nei settori interessati dal ravvicinamento normativo sono oggetto di una valutazione e di un controllo regolari conformemente all'appendice XVII-6.

2. Se l'Ucraina reputa che siano soddisfatte le condizioni per completare l'adozione e l'attuazione di tutte le disposizioni applicabili a uno o più settori interessati dal ravvicinamento normativo, compresi una capacità e meccanismi di controllo adeguati, informa l'Unione europea che occorre procedere ad una valutazione globale dei settori in questione. Tali valutazioni sono realizzate dall'Unione europea in collaborazione con l'Ucraina secondo i principi enunciati nell'appendice XVII-6. Al termine di tale valutazione l'Unione europea presenta al comitato per il commercio una proposta di decisione.

3. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, l'Unione europea stabilisce che le condizioni sono rispettate, ne informa il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può quindi decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore o i settori dei servizi interessati dal ravvicinamento normativo. Tale trattamento comporta per il settore o i settori in questione:

— che non esistano restrizioni alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche dell'UE o dell'Ucraina sul territorio dell'una o dell'altra Parte e che le persone giuridiche costituite in conformità del diritto di uno Stato membro dell'UE o dell'Ucraina e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nel territorio delle Parti, ai fini del presente accordo, siano trattate al pari delle persone giuridiche degli Stati membri dell'UE o dell'Ucraina. Tale disposizione si applica anche all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte di persone giuridiche dell'UE o dell'Ucraina stabilite nel territorio dell'altra Parte e

— che non esistano restrizioni alla libertà di una persona giuridica di prestare servizi nel territorio dell'altra Parte per quanto riguarda persone degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina stabilite nell'UE o in Ucraina.

4. Ai fini di tale trattamento si applicano tutte le pertinenti definizioni contenute nel titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articolo 86, del presente accordo.

5. Il trattamento "mercato interno" non si applica, per quanto riguarda la Parte interessata, alle attività connesse, sia pure occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri in tale Parte.

6. Per motivi di chiarezza, tale trattamento non comprende il diritto di intraprendere e perseguire attività in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese e non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'una o all'altra Parte dall'applicazione dell'accordo [1].

7. Il paragrafo 3 e le misure adottate per la sua attuazione lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

8. Se l'Unione europea ritiene che le condizioni per la concessione del trattamento "mercato interno" non siano rispettate, ne informa il comitato per il commercio. L'Unione europea raccomanda all'Ucraina misure specifiche in conformità dell'appendice XVII-6 e fissa un termine entro il quale sia ragionevolmente possibile realizzare tali miglioramenti. Prima della scadenza di tale periodo vengono effettuate una seconda e, se necessario, una terza valutazione per verificare se le misure raccomandate siano state attuate in maniera efficace e soddisfacente.

Articolo 5

Attuazione da parte dell'Ucraina della legislazione dell'UE dopo la concessione del pieno trattamento "mercato interno" in un settore specifico

1. L'Unione europea conserva il diritto di adottare nuove disposizioni legislative o di modificare le disposizioni in vigore nei settori interessati dal ravvicinamento normativo. L'Unione europea notifica tempestivamente per iscritto all'Ucraina e al comitato per il commercio ogni nuovo atto giuridicamente vincolante da essa adottato nei settori interessati dal ravvicinamento normativo.

2. Il comitato per il commercio dispone di un periodo di tre mesi per aggiungere alle appendici un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato.

3. Dopo che l'atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, è stato aggiunto all'appendice pertinente, l'Ucraina lo recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno e lo applica, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente allegato e nel rispetto dei seguenti termini:

a) i regolamenti sono applicati ed entrano in vigore entro un termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore ivi prevista, salvo diversa decisione del comitato per il commercio;

b) le direttive sono applicate ed entrano in vigore entro un termine massimo di tre mesi dalla scadenza del termine di recepimento ivi previsto, salvo diversa decisione del comitato per il commercio.

L'Ucraina garantisce che alla fine del periodo in questione il suo ordinamento giuridico è pienamente conforme all'atto giuridico dell'UE da attuare.

4. L'Unione europea, in collaborazione con l'Ucraina, effettua una valutazione dell'attuazione secondo i principi enunciati nell'appendice XVII-6.

5. Se l'Ucraina prevede particolari difficoltà nel recepimento di un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, nel suo ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione europea e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se l'Ucraina, in circostanze eccezionali, può essere parzialmente e temporaneamente esonerata dai suoi obblighi di recepimento degli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente allegato. Qualora il comitato per il commercio conceda tale deroga, l'Ucraina riferisce regolarmente sui progressi compiuti nel recepire la legislazione pertinente dell'UE.

---

[1] Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dall'accordo.

6. Se, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 5 del presente allegato, non è possibile giungere a un accordo sull'aggiunta alle appendici di un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, entro i tre mesi successivi alla sua notifica al comitato per il commercio, l'Unione europea può decidere di sospendere la concessione del trattamento "mercato interno" nel settore interessato. Se l'Ucraina reputa sproporzionate le misure di sospensione, le parti possono ricorrere al dispositivo di risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 7 del presente allegato. Le misure di sospensione sono immediatamente revocate una volta che il comitato per il commercio ha aggiornato l'appendice pertinente integrandola con atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati, o ha trovato un'altra soluzione al problema accettabile per entrambe le Parti.

7. Se l'Ucraina intende adottare un nuovo atto legislativo o modificare la propria legislazione riguardante i settori interessati dal ravvicinamento normativo, si applicano le prescrizioni in materia di notifica e di valutazione di cui all'appendice XVII-6.

Articolo 6

Interpretazione

Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni applicabili figuranti nelle appendici, qualora siano identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli atti adottati in applicazione di tale trattato, sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformità delle sentenze pertinenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 7

Non conformità al presente allegato

1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non rispetti gli obblighi stabiliti nel presente allegato, ne informa immediatamente per iscritto l'altra Parte e il comitato per il commercio.

2. La Parte interessata può presentare all'altra Parte e al comitato per il commercio una richiesta formale di risoluzione della controversia in questione e fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

3. Se è presentata una richiesta in tal senso, si applicano le norme e le procedure del titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

4. In deroga al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), articoli 312 e 313, e articolo 315, paragrafo 1, del presente accordo, qualora si accerti che una Parte non rispetta la decisione del collegio arbitrale e sussistano circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente, l'altra Parte ha il diritto di sospendere con effetto immediato gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato.

5. Tali misure di sospensione sono revocate subito dopo che la Parte interessata ha dato esecuzione alla relazione arbitrale.

Articolo 8

Misure di salvaguardia – principi

1. Qualora in una o nell'altra Parte sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere, la Parte interessata può adottare le opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento concesso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato, nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 6 del presente allegato.

2. Il campo d'applicazione e la durata di tali misure di salvaguardia sono limitati a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione nel settore o nella regione interessati. È data priorità alle misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Articolo 9

Misure di salvaguardia – procedure

1. La Parte che prevede di adottare misure di salvaguardia, ne informa l'altra Parte tramite il comitato per il commercio e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

2. Le Parti si consultano immediatamente in seno al comitato per il commercio al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti si astengono dall'adottare misure di salvaguardia prima che sia stato fatto ogni tentativo per trovare una soluzione accettabile per entrambe.

3. La Parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 si sia conclusa prima della scadenza di detto termine. In deroga a tale requisito, qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente escludano la possibilità di un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente le misure di protezione strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

4. La Parte interessata notifica quanto prima al comitato per il commercio le misure di salvaguardia adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

5. Le misure di salvaguardia sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.

6. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro campo di applicazione.

7. Se, ferma restando l'applicazione del paragrafo 6, non è possibile trovare una soluzione accettabile per le Parti entro sei mesi e la misura di salvaguardia crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle stesse nel settore in questione, la Parte interessata può adottare misure di riequilibrio proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario per ristabilire l'equilibrio. Sono privilegiate le misure che meno perturbano il funzionamento del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo, del presente allegato e delle sue appendici.

8. La parte interessata notifica senza indugio al comitato per il commercio le misure di riequilibrio adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le misure di riequilibrio sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.

9. Le misure di riequilibrio adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro campo di applicazione.

Articolo 10

Disposizioni specifiche relative ai servizi finanziari

1. Per quanto riguarda i servizi finanziari o un determinato settore o sottosettore dei servizi finanziari, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata come limitativa del potere delle Parti di adottare ogni misura opportuna e immediata conformemente al titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articolo 126 (Misure prudenziali), del presente accordo dopo la concessione del trattamento "mercato interno".

2. Le misure adottate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 non possono essere soggette alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 11

Modifica del presente allegato

Qualora lo ritenga necessario, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato XVII.

L 161/1730 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

Appendice XVII-1

ADATTAMENTI ORIZZONTALI E NORME PROCEDURALI

Le disposizioni degli atti enunciati nelle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito "appendici") si applicano in virtù del presente accordo e dei punti da 1 a 6 della presente appendice, salvo altrimenti disposto nelle appendici. Gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati nelle appendici.

Il presente accordo si applica conformemente alle norme procedurali di cui ai punti 7, 8 e 9 della presente appendice.

1. **Parti introduttive degli atti**

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini del presente accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito del presente accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2. **Terminologia specifica degli atti**

I seguenti termini utilizzati negli atti specificati nell'allegato XVII del presente accordo sono da intendersi come segue:

a) i termini "Comunità" o "Unione europea" si intendono come "UE-Ucraina";

b) i termini "diritto comunitario" o "diritto dell'Unione europea", "legislazione comunitaria" o "legislazione dell'Unione europea", "strumenti comunitari" o "strumenti dell'Unione europea" e "trattato CE" o "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" si intendono come "accordo di libero scambio UE-Ucraina";

c) i termini "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" o "*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*" si intendono come "Gazzette ufficiali delle Parti".

3. **Riferimenti agli Stati membri**

Quando gli atti enunciati nelle appendici XVII-2 - XVII-5 del presente accordo contengono riferimenti ad uno "Stato membro" o agli "Stati membri" il riferimento si intende fatto, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea, anche all'Ucraina.

4. **Riferimenti ai territori**

Quando gli atti enunciati contengono riferimenti al territorio della "Comunità", dell'"Unione europea" o del "mercato comune", ai fini dell'accordo questi ultimi si considerano riferimenti ai territori delle Parti, quali definiti nell'articolo 483 del presente accordo.

5. **Riferimenti alle istituzioni**

Quando gli atti enunciati contengono riferimenti a istituzioni, comitati o altri organismi dell'UE, si intende che l'Ucraina non diventerà membro di tali istituzioni, comitati o organismi.

6. **Diritti e obblighi**

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri dell'UE o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le autorità competenti, gli enti pubblici, le imprese o i singoli cittadini delle stesse.

7. **Cooperazione e scambio di informazioni**

Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri propri delle autorità competenti delle Parti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento del presente accordo.

8. **Riferimenti alle lingue**

Le parti sono autorizzate ad utilizzare, nelle procedure istituite nel quadro del presente accordo, ogni lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea e dell'Ucraina. Un documento ufficiale redatto in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea è accompagnato dalla sua traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

9. **Entrata in vigore e applicazione degli atti**

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'applicazione delle disposizioni pertinenti cui è fatto riferimento negli atti enunciati negli allegati non sono pertinenti ai fini dell'accordo. I termini e le scadenze applicabili all'Ucraina per l'adozione delle disposizioni pertinenti e la loro piena e completa attuazione sono definiti secondo le modalità di cui agli allegati.

Appendice XVII-2

NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

A. **Settore bancario**

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (nel seguito "direttiva 2006/48/CE")

Calendario: le disposizioni applicabili della direttiva sono attuate secondo il seguente calendario.

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di enti creditizi	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/48/CE	Termine previsto per l'attuazione
Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e di esercizio di tale attività	Titolo II	4 anni
Relazioni con i paesi terzi	Titolo IV	4 anni
Principi di vigilanza prudenziale	Titolo V, capo 1, sezioni 2, 3 e 4	4 anni
Definizione di fondi propri	Titolo V, capo 2, sezione 1	4 anni
Disposizioni in materia di grandi fidi	Titolo V, capo 2, sezione 5	4 anni
Copertura dei rischi conformemente all'accordo di Basilea I: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci. — Esclusa l'applicazione dell'articolo 123 e del titolo V, capo 5, vale a dire procedura di valutazione della vigilanza e requisiti in materia di informativa.	Titolo V, capo 2, sezione 2	4 anni
Disposizioni rimanenti della direttiva (conformemente all'accordo di Basilea II) in particolare: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci. — Applicazione dell'articolo 123 e del titolo V, capo 5, vale a dire procedura di valutazione della vigilanza e requisiti in materia di informativa Titolo V, capo 4, in materia di vigilanza		6 anni

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (nel seguito "direttiva 2006/49/CE")

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate secondo il seguente calendario

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di imprese di investimento	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/49/CE	Termine previsto per l'attuazione da parte dell'Ucraina
Capitale iniziale	Capo 2	4 anni
Definizione del portafoglio di negoziazione	Capo 3	4 anni
Fondi propri	Capo 4	4 anni
Copertura dei rischi conformemente all'accordo di Basilea I: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci.	Capitolo 5, sezione 1	4 anni
Disposizioni rimanenti della direttiva.		6 anni

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

B. **Assicurazione**

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per gli articoli 127 e 17 *quater*, che sono attuati entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni, fatta eccezione per l'articolo 9, che è attuato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

92/48/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi

Calendario: non è necessaria un'iniziativa legislativa.

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

C. **Valori mobiliari**

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1787/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

D. **OICVM**

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione).

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/44/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

E. **Infrastrutture di mercato**

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

F. **Pagamenti**

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

G. **Antiriciclaggio**

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

H. **Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti**

Articolo 63 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 64 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 65 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 66 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 75 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 215 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione dell'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988.

L 161/1740 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

Appendice XVII-3

NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro legislativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

— definizione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo;

— rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche (articolo 3, paragrafo 2);

— istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;

— istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

— adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata in conformità della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impongono agli operatori che detengono un notevole potere di mercato sui mercati rilevanti i necessari obblighi in materia di:

— accesso e uso di determinate risorse di rete;

— controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi;

— trasparenza, non discriminazione e separazione contabile

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

— regolamentazione degli obblighi di servizio universale, compresa l'instaurazione di meccanismi di contabilità dei costi e di finanziamento;

— rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo, il 112.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro legislativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea.

— adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio

Calendario: le misure adottate in seguito all'applicazione di tale decisione sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

— controllo volto a garantire una concorrenza leale sui mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei servizi orientati ai costi

Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico")

La direttiva contempla tutti i servizi della società dell'informazione, prestati sia tra imprese sia da imprese a consumatori, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/1742 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

Appendice XVII-4

NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1743

Appendice XVII-5

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Sicurezza marittima - Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisioni d'applicazione

Elenco delle organizzazioni riconosciute sulla base della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di approdo

Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

a) Norme tecniche e operative

— Navi da passeggeri

Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL.

— Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Equipaggio

Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

b) Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, esclusa la clausola 16

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per la clausola 16, che è attuata entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva (fatta eccezione per quelle relative alle ispezioni della Commissione) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (fatta eccezione per quelle relative alle ispezioni della Commissione) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice XVII-6

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO

1. **Disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione**

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'allegato XVII, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5, le Parti e i loro organismi e autorità competenti si scambiano tutte le informazioni utili ai fini del ravvicinamento e dell'applicazione della legislazione pertinente dell'UE. Le Parti assicurano la piena cooperazione amministrativa.

Le Parti concordano le procedure per lo scambio di informazioni, compreso un elenco delle autorità competenti, con indicazione del referente per ciascuno degli atti figuranti nelle appendici da XVII-2 a XVII-5. Ciascuna Parte è autorizzata a stabilire contatti diretti con tutte le autorità e tutti gli organismi dell'altra Parte figuranti in detto elenco.

I documenti trasmessi all'Unione europea includono sempre una versione in inglese. L'Unione europea comunica esclusivamente in inglese, salvo altrimenti stabilito.

2. **Tabella di marcia**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta per ciascun settore una tabella di marcia dettagliata per l'adozione e l'attuazione di tutti gli atti settoriali di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito "atti legislativi dell'UE"), sottolineando le possibili modifiche legislative e istituzionali necessarie, le scadenze intermedie e una stima della capacità amministrativa necessaria. Le tabelle di marcia sono indicative e possono essere modificate.

3. **Relazioni e valutazione**

Quando l'Ucraina ritiene che un determinato atto giuridico dell'UE sia stato attuato correttamente, ne informa l'UE. L'Ucraina trasmette al servizio competente della Commissione l'atto interno con acclusa una tabella di raffronto incrociato ("tabella di recepimento") che indichi in dettaglio la corrispondenza con ogni articolo dell'atto giuridico dell'UE e, se del caso, un elenco degli atti giuridici dell'Ucraina da modificare o abrogare in vista della piena attuazione dell'atto giuridico dell'UE.

L'Unione europea valuterà il grado di ravvicinamento all'atto giuridico dell'UE da parte dell'Ucraina sulla base delle suddette tabelle di recepimento, dell'elenco degli atti ucraini da modificare o abrogare e di altre informazioni pertinenti fornite conformemente all'articolo 1 della presente appendice. La valutazione formale sarà basata esclusivamente su un raffronto tra gli atti giuridici definitivi e i corrispondenti atti giuridici dell'Unione.

I servizi competenti della Commissione elaboreranno una valutazione dell'atto entro le dodici settimane successive alla sua presentazione ufficiale. Il termine può essere prorogato una sola volta previa adeguata motivazione. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII sul ravvicinamento normativo, se in base alla valutazione di cui sopra l'Ucraina non ha effettuato un ravvicinamento adeguato a un determinato atto giuridico dell'UE, quest'ultima formula raccomandazioni scritte sulle misure da adottare per assicurare la piena conformità all'atto giuridico dell'UE. Su richiesta, tali raccomandazioni possono essere oggetto di discussioni in seno al comitato per il commercio.

Il processo di valutazione formale del grado di ravvicinamento all'atto giuridico dell'UE non pregiudica la valutazione dell'effettiva adozione e applicazione di tale atto ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

4. **Valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda l'effettiva adozione e attuazione degli atti giuridici dell'UE**

L'Ucraina provvede a che le autorità e gli organismi soggetti alla sua giurisdizione e responsabili dell'effettiva applicazione della legislazione nazionale adottata ai sensi del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitale), del presente accordo e dell'allegato XVII, in combinato disposto con le appendici da XVII-2 a XVII-5, applichino e attuino in maniera continuativa e adeguata i testi legislativi per il cui ravvicinamento l'Unione europea, in sede di valutazione formale, abbia già giudicato positivi gli sforzi compiuti dall'Ucraina, nonché tutta la legislazione futura dell'UE ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dell'allegato XVII.

L'Ucraina presenta regolarmente (almeno due volte l'anno) una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione globale in un determinato settore e sull'esecuzione della tabella di marcia di cui all'articolo 2 della presente appendice. Le Parti concordano il formato e il contenuto esatto delle relazioni.

Conformemente all'articolo 1 della presente appendice, le relazioni sui progressi compiuti sono trasmesse al servizio competente della Commissione e possono essere oggetto di discussioni in seno a comitati o organismi ad hoc in conformità con il quadro istituzionale dell'accordo di associazione.

L'Ucraina fornisce elementi di prova adeguati dell'effettiva adozione e esecuzione degli atti giuridici dell'UE. A tal fine, l'Ucraina dimostra di essere dotata di una capacità amministrativa sufficiente per dare applicazione alla legislazione nazionale adottata ai sensi del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitale), del presente accordo e dell'allegato XVII, in combinato disposto con le appendici da XVII-2 a XVII-5 e di adeguate competenze in materia di vigilanza, indagini, perseguimento e trattamento amministrativo e giudiziario delle violazioni nel settore in questione.

Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII relativo al ravvicinamento normativo, l'UE può valutare i progressi compiuti realizzando missioni di controllo in loco in collaborazione con le autorità ucraine competenti e, se del caso, ricorrere all'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale, nonché di organizzazioni private.

ALLEGATO XVIII DEL CAPO 6

CENTRI DI INFORMAZIONE

Da indicare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (cfr. articolo 107, paragrafo 1, del presente accordo).

L 161/1748 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XIX DEL CAPO 6

ELENCO INDICATIVO DEI MERCATI RILEVANTI DI PRODOTTI E SERVIZI DELL'UE DA ANALIZZARE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 116 DEL PRESENTE ACCORDO

Servizi al dettaglio

Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali.

Servizi all'ingrosso

1. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

   Ai fini del presente elenco, la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

2. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

   Ai fini del presente elenco, la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

3. Accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa.

4. Accesso a banda larga all'ingrosso.

   Questo mercato comprende l'accesso non fisico o virtuale alla rete compreso l'accesso ad alta velocità (bit-stream) in postazione fissa. Esso è situato a valle dell'accesso fisico di cui al mercato 3 suindicato, in quanto l'accesso a banda larga all'ingrosso può essere costruito utilizzando questo input in combinazione con altri elementi.

5. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata.

6. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

ALLEGATO XX DEL CAPO 6

ELENCO INDICATIVO DEI MERCATI RILEVANTI DELL'UCRAINA DA ANALIZZARE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 116 DEL PRESENTE ACCORDO

Servizi al dettaglio

1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali.

2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.

3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.

4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.

5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

7. Insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s).

Servizi all'ingrosso

8. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

9. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

10. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa.

11. Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali.

12. Accesso a banda larga all'ingrosso.

13. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.

14. Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.

15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

16. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

17. Mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili

---

ALLEGATO XXI DEL CAPO 8

APPALTI PUBBLICI

L 161/1750 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXI-A DEL CAPO 8 [1]

CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina	Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE	
1	Applicazione dell'articolo 151 Attuazione della riforma istituzionale di cui all'articolo 150, paragrafo 2 Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152	6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/18/CE e 89/665/CEE	3 anni dall'entrata in vigore dell'accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXI-B e XXI-C
3	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/17/CE e 92/13/CEE	4 anni dall'entrata in vigore dell'accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXI-D e XXI-E
4	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/18/CE	6 anni dall'entrata in vigore dell'accordo	Appalti e concessioni di servizi e di lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H
5	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/17/CE	8 anni dall'entrata in vigore dell'accordo	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXI-I e XXI-J

[1] Conformemente al capo dell'accordo relativo agli appalti pubblici, il presente allegato si basa sulle disposizioni delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE, che contemplano le procedure di aggiudicazione degli appalti e le procedure di ricorso nell'Unione europea. Ciò può porre problemi pratici per quanto riguarda l'interpretazione di alcune disposizioni di tali direttive nel quadro del ravvicinamento normativo. In tali casi il ravvicinamento normativo è realizzato *mutatis mutandis*, tenuto conto delle relazioni tra l'UE e l'Ucraina stabilite nel presente accordo. L'Ucraina sceglie gli strumenti giuridici appropriati per recepire gli obblighi derivanti da tale capo, nel rispetto del proprio ordinamento costituzionale.

ALLEGATO XXI-B DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(FASE 2)

TITOLO I

Definizioni e principi generali

Articolo 1 Definizioni (paragrafi 1, 2, 8, 9 [1], paragrafo 11, lettere a), b) e d), nonché paragrafi 12, 13, 14 e 15)

Articolo 2 Principi di aggiudicazione degli appalti

Articolo 3 Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 4 Operatori economici

Articolo 6 Riservatezza

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 1

Soglie

Articolo 8 Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici [2]

Articolo 9 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2

Situazioni specifiche

Articolo 10 Appalti nel settore della difesa [3]

Sezione 3

Appalti esclusi

Articolo 12 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (solo se sono state recepite le norme di base della direttiva 2004/17/CE)

Articolo 13 Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

Articolo 14 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

---

[1] Va precisato che un "organismo di diritto pubblico" è un organismo che soddisfa le tre condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE.

[2] Va precisato che l'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), punto ii), della direttiva 2004/18/CE non obbliga una Parte a ricorrere ad appalti di durata indeterminata. Spetta al legislatore nazionale determinare se e in quali condizioni è possibile far ricorso a questo tipo di appalti.

[3] Il presente accordo riguarda unicamente gli appalti nel settore della difesa previsti all'allegato V della direttiva 2004/18/CE. Le Parti possono in qualsiasi momento eliminare voci da questo elenco con decisione del comitato per il commercio.

Articolo 15 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

Articolo 18 Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo

Sezione 4

Regime particolare

Articolo 19 Appalti riservati

CAPO III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

Articolo 20 Appalti di servizi elencati nell'allegato II A

Articolo 21 Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

Articolo 22 Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 23 Specifiche tecniche

Articolo 24 Varianti

Articolo 25 Subappalto

Articolo 26 Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 27 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

CAPO V

Procedure

Articolo 28 Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo

Articolo 30 Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Articolo 31 Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 1 per analogia [1]; paragrafo 2 [2]; paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma

Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1; paragrafo 7

[1] Non è necessario il recepimento dei tre comma seguenti la lettera c).

[2] I riferimenti ai "dialoghi competitivi", agli "accordi quadro" e ai "sistemi dinamici di acquisizione" di cui all'articolo 35, paragrafi 2, 3 e 4, sono attuati nell'ambito della fase 4.

Sezione 2

Termini

Articolo 38 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

Articolo 39 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari

Sezione 3

Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 40 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare

Articolo 41 (1) Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 4

Comunicazioni

Articolo 42 Regole applicabili alle comunicazioni

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 44 Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

Sezione 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 45 (2) Situazione personale del candidato o dell'offerente

Articolo 46 (3) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Articolo 47 Capacità economica e finanziaria

Articolo 48 Capacità tecniche e professionali

Articolo 49 Norme di garanzia della qualità

Articolo 50 Norme di gestione ambientale

Articolo 51 Documenti e informazioni complementari

Sezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 55 Offerte anormalmente basse

(1) I riferimenti agli "accordi quadro" e ai "sistemi dinamici di acquisizione" di cui all'articolo 41 sono attuati nell'ambito della fase 4.
(2) L'Ucraina non è tenuta ad aderire alle convenzioni di cui a detto articolo. Di contro, se del caso, essa recepisce nel suo diritto interno le definizioni contenute in tali convenzioni.
(3) Nel recepire l'articolo 46 della direttiva 2004/18/CE, l'Ucraina include un elenco dei registri professionali o dei registri commerciali corrispondenti a quelli descritti negli allegati IX-A, IX-B e IX-C di tale direttiva.

ALLEGATI

Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato II	Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Allegato II A	
Allegato II B	
Allegato V	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI	Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato VII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
Allegato VII A	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
Allegato X	Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione o dei piani/progetti nei concorsi

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1755

ALLEGATO XXI-C DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO (1), DEL 21 DICEMBRE 1989, CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI LAVORI ("DIRETTIVA 89/665/CEE") MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2007, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA D'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

("DIRETTIVA 2007/66/CE")

(FASE 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti (2)
	paragrafo 1, lettera b)
	paragrafi 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini

(1) Ai fini del presente accordo, si precisa che l'obiettivo del ravvicinamento normativo alla direttiva 89/665/CEE consiste nel garantire l'esistenza di adeguate procedure di ricorso per gli appalti che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo. Pertanto, i riferimenti contenuti nella direttiva 89/665/CEE agli "appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE" o agli "appalti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2004/18/CE" si intendono fatti agli appalti contemplati dal presente accordo, e ogni riferimento al termine "violazioni del diritto comunitario" si intende fatto alla violazione delle disposizioni del presente accordo. Laddove la direttiva 89/665/CEE faccia riferimento alla pubblicazione di un bando di gara o di un avviso di aggiudicazione dell'appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tale riferimento, nel caso dell'Ucraina, si intende fatto alla pubblicazione nel mezzo di comunicazione ucraino corrispondente. È inoltre inteso che l'Ucraina può avvalersi di tutte le flessibilità previste dalla direttiva 89/665/CEE.

(2) Per quanto riguarda la conclusione secondo la quale un contratto è considerato privo di effetti conformemente all'articolo 2 quinquies della direttiva 89/665/CEE, va precisato che, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva, l'Ucraina può conferire poteri a organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura, così come a organi giudiziari. Tuttavia, al fine di soddisfare il requisito dell'efficacia, gli organi competenti devono poter prendere tali decisioni rapidamente, ad esempio attraverso procedure accelerate.

L 161/1756 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXI-D DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE

(FASE 3)

TITOLO I

Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

CAPO I

Definizioni di base

Articolo 1 Definizioni: paragrafi 2, 7, 9, 11, 12 e 13

CAPO II

Definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 1

Enti

Articolo 2 Enti aggiudicatori [1]

Sezione 2

Attività

Articolo 3 Gas, energia termica ed elettricità

Articolo 4 Acqua

Articolo 5 Servizi di trasporto [2]

Articolo 6 Servizi postali [3]

Articolo 7 Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

Articolo 9 Appalti che riguardano più attività [4]

CAPO III

Principi generali

Articolo 10 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

---

[1] Va precisato che un "organismo di diritto pubblico" è un organismo che soddisfa le tre condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE. Per quanto riguarda le "imprese pubbliche", la presunzione giuridica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE permette di chiarire il campo di applicazione di tale direttiva e lascia impregiudicato il diritto commerciale degli Stati membri dell'UE o dell'Ucraina. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE, una "disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa" è un atto giuridico adottato dallo Stato o da enti pubblici territoriali e dalle loro amministrazioni, limitatamente alle loro competenze.

[2] Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, quest'ultima non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico quando altri enti possono liberamente fornire tali servizi, sia in generale che in una determinata zona geografica, alle stesse condizioni degli enti aggiudicatori.

[3] I riferimenti alla direttiva 97/67/CE contenuti nell'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE hanno lo scopo di chiarire che quest'ultima non si applicherà alle attività collegate alla fornitura di servizi postali a seguito della loro liberalizzazione (vale a dire, dell'apertura alla concorrenza). Lo stesso vale per l'Ucraina, se e quando questa deciderà di liberalizzare il mercato dei servizi postali. Inoltre, occorre sottolineare che l'amministrazione postale ucraina non offre attualmente tutti i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/17/CE, ma, qualora li offra in futuro, saranno disciplinate dal presente capo.

[4] Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2004/17/CE, la nota esplicativa "direttiva sui settori di pubblica utilità – Appalti che riguardano più attività", pubblicata dalla Commissione europea, fornisce orientamenti e assistenza. Nell'adottare disposizioni legislative specifiche volte ad attuare l'articolo 9, l'Ucraina terrà conto delle indicazioni contenute in tale documento.

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 11 Operatori economici

Articolo 13 Riservatezza

CAPO II

Soglie ed esclusioni

Sezione 1

Soglie

Articolo 16 Importi delle soglie degli appalti

Articolo 17 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2

Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 2

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 19 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (1)

Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 21 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Articolo 22 Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali (2)

Articolo 23 Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata (3) ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 3

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva

Articolo 25 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo (4)

(1) L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE non si applica agli enti aggiudicatori ucraini. Di contro, il comitato per il commercio può chiedere agli enti aggiudicatori ucraini di fornire le necessarie informazioni.

(2) Se e quando l'Ucraina esclude alcuni appalti dal campo di applicazione del presente capo in virtù dell'articolo 22, lettera a), della direttiva 2004/17/CE, trasmette al comitato per il commercio le notifiche previste da tale disposizione.

(3) La direttiva 83/349/CEE non si applica all'Ucraina. Pertanto, per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore o ogni impresa sulla quale l'ente appaltante può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE o che può esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come l'ente aggiudicatore, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne. Se e quando l'Ucraina esclude appalti dal campo di applicazione del presente capo in virtù dell'articolo 23 della direttiva 2004/17/CE, trasmette al comitato per il commercio le notifiche previste da tale disposizione.

(4) Il riferimento al trattato CE di cui all'articolo 25 della direttiva 2004/17/CE non si applica direttamente agli enti aggiudicatori ucraini. Di contro, tale riferimento va inteso come riferimento ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità.

Sottosezione 4

Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

Articolo 26 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

CAPO III

Norme applicabili agli appalti di servizi

Articolo 31 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A

Articolo 32 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B

Articolo 33 Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 34 Specifiche tecniche [1]

Articolo 35 Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 36 Varianti

Articolo 37 Subappalto

Articolo 39 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

CAPO V

Procedure

Articolo 40 [eccettuato il paragrafo 3, lettere i) e l)] Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

CAPO VI

Norme in materia di pubblicità [2] ***e di trasparenza***

Sezione I

Pubblicazione degli avvisi

Articolo 41 Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione [3]

Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara: paragrafi 1 e 3

Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (eccettuato il paragrafo 1, secondo e terzo comma)

Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (eccettuati il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)

---

[1] Le specifiche tecniche utilizzate dagli enti aggiudicatori di entrambe le Parti si attengono a quanto convenuto nel capo corrispondente (eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio) del presente accordo.

[2] Quando, nel contesto di questo capo della direttiva 2004/17/CE e dei relativi allegati, si fa riferimento a una notifica alla Commissione o alla pubblicazione di informazioni da parte di quest'ultima, è inteso che gli enti aggiudicatori ucraini trasmetteranno tali notifiche all'organo competente designato dal diritto ucraino, che procederà successivamente alla pubblicazione delle informazioni in questione ai sensi della legislazione ucraina. La pubblicazione dei bandi di gara di cui al presente capo sarà effettuata attraverso un unico mezzo di pubblicazione in Ucraina. Inoltre, gli enti aggiudicatori ucraini possono pubblicare le stesse informazioni anche con altri mezzi.

[3] A norma dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, la comunicazione delle informazioni può avvenire sia tramite la pubblicazione di un avviso periodico indicativo (come previsto nell'allegato XV-A), o, in alternativa, nel "profilo di committente", di cui all'allegato XX).

Sezione 2

Termini

Articolo 45 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

Articolo 46 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

Articolo 47 Inviti a presentare offerte o a negoziare

Sezione 3

Comunicazioni e informazioni

Articolo 48 Norme applicabili alle comunicazioni (1)

Articolo 49 Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Articolo 51 Disposizioni generali

Sezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 52 Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

Articolo 54 Criteri di selezione qualitativa

Sezione 2

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 55 Criteri di aggiudicazione degli appalti

Articolo 57 Offerte anormalmente basse

ALLEGATI

Allegato XIII Informazioni che devono figurare negli avvisi di gara

A. Procedure aperte

B. Procedure ristrette

C. Procedure negoziate

Allegato XIV Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Allegato XV A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi

Allegato XV B Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel "profilo di committente" di un avviso periodico, che non funge da mezzo di indizione di una gara

Allegato XVI Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Allegato XVII A Servizi ai sensi dell'articolo 31

(1) Articolo 48, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2004/17/CE: in Ucraina le domande di partecipazione devono essere presentate per iscritto.

Allegato XVII B	Servizi ai sensi dell'articolo 32
Allegato XX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato XXI	Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato XXIII	Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4
Allegato XXIV	Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani/progetti nei concorsi

ALLEGATO XXI-E DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE (1) DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1992, CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI PROCEDURE DI APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI DI ACQUA E DI ENERGIA E DEGLI ENTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI TRASPORTO NONCHÉ DEGLI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI ("DIRETTIVA 92/13/CEE") MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE

(FASE 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso (2)
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti (3)
	paragrafo 1, lettera b)
	paragrafi 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini

(1) Ai fini del presente accordo, si precisa che l'obiettivo del ravvicinamento normativo alla direttiva 92/13/CEE consiste nel garantire l'esistenza di adeguate procedure di ricorso per gli appalti che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo. Pertanto, i riferimenti contenuti nella direttiva 92/13/CEE agli "appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE" o agli "appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE" si intendono fatti agli appalti contemplati dal presente accordo, e ogni riferimento al termine "violazioni del diritto comunitario" si intende fatto alla violazione delle disposizioni del presente accordo. Laddove la direttiva 92/13/CEE faccia riferimento alla pubblicazione di un bando di gara o di un avviso di aggiudicazione del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tale riferimento, nel caso dell'Ucraina, si intende fatto alla pubblicazione nel mezzo di comunicazione ucraino corrispondente. È inoltre inteso che l'Ucraina può avvalersi di tutte le flessibilità previste dalla direttiva 92/13/CEE.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE offre la possibilità di scegliere se attuare le misure di cui alle lettere a), b) e d), e - in alternativa - le misure di cui alle lettere c) e d) di detta disposizione. L'Ucraina ha annunciato l'intenzione di scegliere la prima opzione, dato che la normativa attuale non consente di utilizzare la seconda. Tuttavia, l'Ucraina si riserva il diritto di avvalersi in futuro della seconda opzione.

(3) Per quanto riguarda la conclusione secondo la quale un contratto è considerato privo di effetti conformemente all'articolo 2 *quinquies*, della direttiva 92/13/CEE, va precisato che, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva, l'Ucraina può conferire poteri a organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura, così come a organi giudiziari. Tuttavia, al fine di soddisfare il requisito dell'efficacia, gli organi competenti devono poter prendere tali decisioni rapidamente, ad esempio attraverso procedure accelerate. Si osserva inoltre che l'obbligo di prevedere procedure di ricorso in materia di appalti pubblici realizzati nel quadro di accordi quadro e/o di sistemi dinamici di acquisizione è subordinato alla decisione dell'Ucraina di avvalersi di tali procedure; nel contempo, va osservato che il presente accordo non impone all'Ucraina di utilizzare accordi quadro e/o sistemi dinamici di acquisizione.

I. 161/1762 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXI-F DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI NON VINCOLANTI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(FASE 4)

(Gli elementi della direttiva 2004/18/CE indicati nell'allegato XXI-F non sono vincolanti. Spetta pertanto all'Ucraina decidere se intende attuare tali elementi e se a questo fine intende rispettare il termine previsto nel calendario. L'Unione europea, dal canto suo, raccomanda l'attuazione di tali elementi).

TITOLO I

Definizioni e principi generali

Articolo 1 Definizioni (paragrafi 5, 6, 7, 10 e 11 quater)

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 2

Situazioni specifiche

Articolo 11 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

Sezione 4

Regime particolare

Articolo 19 Appalti riservati

CAPO V

Procedure

Articolo 29 Dialogo competitivo

Articolo 32 Accordi quadro

Articolo 33 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 34 Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 3, paragrafo 4, secondo e terzo comma

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 52 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Sezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 54 Ricorso alle aste elettroniche

L 161/1764 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXI-G DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI VINCOLANTI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(FASE 4)

TITOLO I

Definizioni e principi generali

Articolo 1 Definizioni [paragrafi 3, 4, e 11, lettera e)]

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 3

Appalti esclusi

Articolo 17 Concessioni di servizi

TITOLO III

Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici

CAPO I

Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 56 Campo di applicazione

Articolo 57 Esclusioni dal campo di applicazione (eccettuato l'ultimo paragrafo)

Articolo 58 Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 59 Termini

Articolo 60 Subappalto [1]

Articolo 61 Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

CAPO II

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62 Disposizioni applicabili

CAPO III

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63 Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

Articolo 64 Pubblicazione del bando

Articolo 65 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

[1] Ai fini del presente accordo le Parti ritengono che l'articolo 60 della direttiva 2004/18/CE è interpretato nel senso che, se un'amministrazione aggiudicatrice decide di imporre una condizione relativamente al subappalto, deve scegliere l'opzione a) o l'opzione b) di cui a detto articolo.

TITOLO IV

Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi

Articolo 66 Disposizioni generali

Articolo 67 Campo di applicazione (1)

Articolo 68 Esclusioni dal campo di applicazione

Articolo 69 Bandi e avvisi

Articolo 70 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

Articolo 71 Mezzi di comunicazione

Articolo 72 Selezione dei concorrenti

Articolo 73 Composizione della commissione giudicatrice (2)

Articolo 74 Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

Allegato VII B Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici

Allegato VII C Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice

Allegato VII D Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi

(1) Nel caso previsto all'articolo 67, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, le regole sui concorsi di progettazione di servizi (titolo IV) non si applicano se i premi e/o i pagamenti sono inferiori alle soglie di cui all'articolo 149, paragrafo 3, del capo "Appalti pubblici" del presente accordo e se il bando di concorso esclude l'aggiudicazione di un appalto di servizi pubblici in base ai risultati del concorso. Tuttavia, queste regole si applicano nei casi in cui il premio è assegnato al vincitore e il bando di concorso non esclude l'aggiudicazione di un appalto di servizi pubblici in base ai risultati del concorso, se il valore globale dei premi e dell'appalto supera tali soglie e quando non è assegnato alcun premio, ma si prevede che il valore dell'appalto aggiudicato per concorso superi le soglie di cui all'articolo 149, paragrafo 3, del capo "Appalti pubblici" del presente accordo.

(2) Si precisa che l'autorità aggiudicatrice ha la possibilità di costituire una commissione giudicatrice formata in parte o interamente da suoi dipendenti, a condizione che questi ultimi soddisfino i criteri di cui all'articolo 73 della direttiva 2004/18/CE (vale a dire, che siano indipendenti dai partecipanti al concorso e dispongano delle necessarie qualifiche).

ALLEGATO XXI-H DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE [1], MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE

(FASE 4)

Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera c)
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti [2]
	paragrafo 1, lettera c)
	paragrafo 5

---

[1] Cfr. nota 10
[2] Cfr. nota 11

ALLEGATO XXI-I DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI NON VINCOLANTI

DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE (FASE 5)

(Gli elementi della direttiva 2004/17/CE indicati nell'allegato XXI-I non sono vincolanti. Spetta pertanto all'Ucraina decidere se intende attuare tali elementi e se a questo fine intende rispettare il termine previsto nel calendario. L'Unione europea, dal canto suo, raccomanda l'attuazione di tali elementi)

TITOLO I

Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

CAPO I

Definizioni di base

Articolo 1 Definizioni: paragrafi 4, 5, 6 e 8

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 14 Accordi quadro

Articolo 15 Sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2

Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 5

Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 28 Appalti riservati

Articolo 29 Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

CAPO V

Procedure

Articolo 40, paragrafo 3, lettere i) e l)

CAPO VI

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione degli avvisi

Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara: paragrafo 2

Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 1, secondo e terzo comma)

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 56 Ricorso alle aste elettroniche

ALLEGATI

Allegato XIII Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara

D. Avviso di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione

ALLEGATO XXI-J DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE [1], MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE

(FASE 5)

Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera c)
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti [2] paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

---

[1] Cfr. nota 24
[2] Cfr. nota 11

L 161/1770 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXI-K DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nell'ordinamento giuridico ucraino)

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 8

Articolo 37 Pubblicazione non obbligatoria

Sezione 5

Verbali

Articolo 43 Contenuto dei verbali

TITOLO V

Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 75 Obblighi statistici

Articolo 76 Contenuto del prospetto statistico

Articolo 77 Comitato consultivo

Articolo 78 Revisione delle soglie

Articolo 79 Modificazioni

Articolo 80 Attuazione

Articolo 81 Meccanismi di controllo

Articolo 82 Abrogazioni

Articolo 83 Entrata in vigore

Articolo 84 Destinatari

ALLEGATI

Allegato III Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma

Allegato IV Autorità governative centrali

Allegato VIII Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato IX Registri

Allegato IX A Appalti di lavori pubblici

Allegato IX B Appalti pubblici di forniture

Allegato IX C Appalti pubblici di servizi

Allegato XI Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)

Allegato XII Tabella di corrispondenza

ALLEGATO XXI-L DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

TITOLO I

Disposizioni generali sugli appalti e sui concorsi di progettazione

CAPO II

Definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 2

Attività

Articolo 8 Elenchi di enti aggiudicatori

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 12 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

Sezione 2

Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 1

Articolo 18 Concessioni di lavori e di servizi

Sottosezione 2

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 5

Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 27 Appalti sottoposti a un regime speciale

Articolo 30 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza [1]

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sulla documentazione d'appalto

Articolo 38 Condizioni di esecuzione dell'appalto

[1] Se e quando l'Ucraina decide di attuare una procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza, simile alla procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, l'UE fornirà orientamenti e assistenza tecnica. Le norme applicabili nell'UE sono stabilite nella decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.

CAPO VI

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione degli avvisi

Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)

Sezione 3

Comunicazioni e informazioni

Articolo 50 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 3

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 58 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 59 Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi

TITOLO IV

Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 67 Obblighi statistici

Articolo 68 Procedura di comitato

Articolo 69 Revisione delle soglie

Articolo 70 Modificazioni

Articolo 71 Attuazione

Articolo 72 Meccanismi di controllo

Articolo 73 Abrogazione

Articolo 74 Entrata in vigore

Articolo 75 Destinatari

ALLEGATI

Allegato I Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica

Allegato II Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità

Allegato III Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile

Allegato IV Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

Allegato V	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
Allegato VI	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Allegato VII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas
Allegato VIII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Allegato IX	Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Allegato X	Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali
Allegato XI	Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XII	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato XXII	Tabella ricapitolativa dei termini previsti dall'articolo 45
Allegato XXV	Termini di attuazione e di applicazione
Allegato XXVI	Tabella di concordanza

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1775

ALLEGATO XXI-M DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE, AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera c)
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 bis	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 ter	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 bis	Riesame

L 161/1776 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXI-N DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE, AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera a)
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti
	paragrafo 1, lettera a)
	paragrafo 4
Articolo 3 bis	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 ter	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 bis	Riesame

ALLEGATO XXI-O DEL CAPO 8

ELENCO INDICATIVO DI QUESTIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE

— Formazione in Ucraina e nei paesi dell'UE dei funzionari di enti pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici;

— formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;

— scambio di informazioni e di esperienze sulle migliori pratiche e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;

— miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;

— consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla Parte UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;

— rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (Cfr. articolo 150, paragrafo 2 del presente accordo).

L 161/1778 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXI-P DEL CAPO 8

SOGLIE DI VALORE

(ARTICOLO 149, PARAGRAFO 3)

Le soglie di valore di cui all'articolo 149, paragrafo 3, sono per entrambe le Parti le seguenti [1]:

a) 133 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali, tranne per gli appalti pubblici di servizi di cui alla direttiva 2004/~~18~~/CE, articolo 7, lettera b), terzo trattino;

b) 206 000 EUR per appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c) 5 150 000 EUR per appalti e concessioni di lavori pubblici;

d) 5 150 000 EUR per appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e) 412 000 EUR per appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità.

[1] Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo devono essere adeguate le soglie in euro figuranti nel presente allegato per tener conto delle soglie applicabili al momento conformemente alle direttive dell'UE.

ALLEGATO XXII-A DEL CAPO 9

INDICAZIONI GEOGRAFICHE - LEGISLAZIONE DELLE PARTI ED ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO

PARTE A

Legislazioni delle Parti

Legislazione ucraina

Legge ucraina del 16 giugno 1999 sulla protezione dei diritti riguardanti le indicazioni di origine delle merci e relative modalità di applicazione.

Legge ucraina del 5 febbraio 2006 sulle uve e sul vino e relative modalità di applicazione.

Legislazione UE

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, e relative modalità di applicazione.

PARTE B

Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 202, paragrafi 1 e 2, del presente accordo

1. Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.

2. Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.

3. L'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura amministrativa appropriata.

4. Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.

5. Il diritto, per ogni produttore stabilito nella regione e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare e commercializzare il prodotto etichettato con la denominazione protetta a condizione di rispettarne il disciplinare.

6. Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto degli interessi legittimi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.

7. Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi dei termini registrati, di termini usati correntemente come denominazioni comuni di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.

L 161/1780 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXII-B DEL CAPO 9

INDICAZIONI GEOGRAFICHE - CRITERI DA PREVEDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL' ARTICOLO 202, PARAGRAFI 3 E 4, DEL PRESENTE ACCORDO

a) Elenco delle denominazioni con, eventualmente, la corrispondente trascrizione in caratteri latini o ucraini;

b) informazioni sul tipo di prodotto;

c) invito destinato ad ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, oppure ad ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo e sia stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), in Ucraina o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata;

d) le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo dell'Ucraina entro 2 mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa;

e) sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui alla lettera d), che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

— è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

— è in conflitto con una denominazione omonima e potrebbe indurre erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio;

— tenuto conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata del suo utilizzo, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

— danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della presente comunicazione;

— è in conflitto con una denominazione considerata generica;

f) i criteri di cui alla lettera e) sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati, o al territorio dell'Ucraina.

ALLEGATO XXII-C DEL CAPO 9

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 202, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE ACCORDO

Prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
AT	Gailtaler Speck	*Ґайльталер Шпек*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino salata
AT	Tiroler Speck	*Тіролер Шпек*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino salata
AT	Gailtaler Almkäse	*Ґайльталер Альпкезе*	Formaggi
AT	Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse	*Тіролер Альпкезе/Тіролер Альпкезе*	Formaggi
AT	Tiroler Bergkäse	*Тіролер Берґкезе*	Formaggi
AT	Tiroler Graukäse	*Тіролер Ґраукезе*	Formaggi
AT	Vorarlberger Alpkäse	*Форарльберґер Альпкезе*	Formaggi
AT	Vorarlberger Bergkäse	*Форарльберґер Берґкезе*	Formaggi
AT	Steirisches Kübiskernöl	*Штайрішес Кюрбіскерньоль*	Olio
AT	Marchfeldspargel	*Мархфельдшпарґель*	Ortaggi - asparago
AT	Steirischer Kren	*Штайрішер Крен*	Ortaggi - rafano
AT	Wachauer Marille	*Вахауер Маріллe*	Frutta - albicocca
AT	Waldviertler Graumohn	*Вальдфіртель Ґраумон*	Semi di papavero
BE	Jambon d'Ardenne	*Жамбон Дарден*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
BE	Fromage de Herve	*Фромаж де Евр*	Formaggi
BE	Beurre d'Ardenne	*Бьор Дарден*	Burro
BE	Brussels grondwitloof	*Брюссельс грондвітльоф*	Ortaggi - indivia
BE	Vlaams - Brabantse Tafeldruif	*Влямс -БрабантсеТафелдреф*	Frutta - uva da tavola
BE	Pâté gaumais	*Пате Ґоме*	Prodotti di pasticceria, da forno
BE	Geraardsbergse Mattentaart	*Герардберхсе Маттентаарт*	Prodotti di panetteria
CY	Λουκούμι Γεροσκήπου	*Люкумі Єроскіпу*	Prodotto di confetteria
CZ	Nošovické kysané zelí	*Ношовіцке кисане зелі*	Ortaggi - cavolo
CZ	Všestarská cibule	*Вшестарска цібуле*	Ortaggi - cipolla

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
CZ	Pohořelický kapr	*Погоржеліцки капр*	Pesce fresco
CZ	Třeboňský kapr	*Тршебоньски капр*	Pesce fresco
CZ	Český kmín	*Чески кмін*	Spezie - semi di carvi
CZ	Chamomilla bohemica	*Хамомілла богеміка*	Spezie - erba
CZ	Žatecký chmel	*Жатецки хмел*	Luppolo
CZ	Budějovické pivo	*Будейовіцке піво*	Birre
CZ	Budějovický měšťanský var	*Будейовіцки мєщтянски вар*	Birre
CZ	České pivo	*Ческе піво*	Birre
CZ	Českobudějovické pivo	*Ческобудейовіцке піво*	Birre
CZ	Chodské pivo	*Ходске піво*	Birre
CZ	Znojemské pivo	*Зноємске піво*	Birre
CZ	Hořické trubičky	*Горжіцке трубічки*	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Karlovarský suchar	*Карловарски сухар*	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Lomnické suchary	*Ломніцке сухари*	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Mariánskolázeňské oplatky	*Маріанськолазеньске оплатки*	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Pardubický perník	*Пардубіцки перник*	Prodotti di pasticceria, biscotteria
CZ	Štramberské uši	*Штрамберске уші*	Prodotti di biscotteria
DE	Diepholzer Moorschnucke	*Діпгольцер Мооршнукке*	Carni (e frattaglie) fresche - ovino
DE	Lüneburger Heidschnucke	*Люнебургер Гайдшнукке*	Carni (e frattaglie) fresche - ovino
DE	Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch	*Швебіш-Геллішес Квалітетсшвайнефляйш*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
DE	Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken	*Аммерлендер Діленраухшінкен/Аммерлендер Катеншінкен*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
DE	Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken	*Аммерлендер Шінкен/Аммерлендер Кнохеншінкен*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
DE	Greußener Salami	*Гройсенер Залямі*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salume
DE	Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste	*Нюрнбергер Братвюрсте/Нюрнбергер Ротсбратвюрсте*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia
DE	Schwarzwälder Schinken	*Шварцвельдер Шінкен*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
DE	Thüringer Leberwurst	*Тюрінгер Лебервурст*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia di fegato
DE	Thüringer Rostbratwurst	*Тюрінгер Ростбратвурст*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia da arrostire
DE	Thüringer Rotwurst	*Тюрінгер Ротвурст*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - sanguinaccio
DE	Allgäuer Bergkäse	*Альґойєр Берґкезе*	Formaggi
DE	Allgäuer Emmentaler	*Альґойєр Емменталер*	Formaggi
DE	Altenburger Ziegenkäse	*Альтенбурґер Ціґенкезе*	Formaggi
DE	Odenwälder Frühstückskäse	*Оденвельдер Фрюштюкскезе*	Formaggi
DE	Lausitzer Leinöl	*Лаузіцер Лайньоль*	Olio di lino
DE	Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren	*Байрішер Мерреттіх/Байрішер Крен*	Ortaggi - rafano
DE	Feldsalate von der Insel Reichenau	*Фельдзалате фон дер Інзель Райхенау*	Ortaggi - lattughella
DE	Gurken von der Insel Reichenau	*Ґуркен фон дер Інзель Райхенау*	Ortaggi - cetriolo
DE	Salate von der Insel Reichenau	*Залате фон дер Інзель Райхенау*	Ortaggi - insalata
DE	Spreewälder Gurken	*Шпревельдер Ґуркен*	Ortaggi - cetriolino
DE	Spreewälder Meerrettich	*Шпревельдер Мерреттіх*	Ortaggi - rafano
DE	Tomaten von der Insel Reichenau	*Томатен фон дер Інзель Райхенау*	Ortaggi - pomodoro
DE	Holsteiner Karpfen	*Гольштайнер Карпфен*	Pesce fresco
DE	Oberpfälzer Karpfen	*Оберпфельцер Карпфен*	Pesce fresco
DE	Schwarzwaldforelle	*Шварцвальд Форелле*	Pesce fresco
DE	Bayerisches Bier	*Баєрішес Бір*	Birre
DE	Bremer Bier	*Бремер Бір*	Birre
DE	Dortmunder Bier	*Дортмундер Бір*	Birre
DE	Hofer Bier	*Гофер Бір*	Birre
DE	Kölsch	*Кьольш*	Birre
DE	Kulmbacher Bier	*Кульмбахер Бір*	Birre
DE	Mainfranken Bier	*Майнфранкен Бір*	Birre
DE	Münchener Bier	*Мюнхенер Бір*	Birre

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
DE	Reuther Bier	*Ройтер Бір*	Birre
DE	Wernesgrüner Bier	*Вернесгрюнер Бір*	Birre
DE	Aachener Printen	*Аахенер Прінтен*	Prodotti di biscotteria
DE	Lübecker Marzipan	*Любеккер Марципан*	Prodotti di confetteria
DE	Meißner Fummel	*Майснер Фуммель*	Prodotti di pasticceria
DE	Nürnberger Lebkuchen	*Нюрнберґер Лебкухен*	Prodotti di pasticceria
DK	Danablu	*Данаблю*	Formaggi
EL	Ανεβατό	*Аневато*	Formaggi
EL	Γαλοτύρι	*Галотірі*	Formaggi
EL	Γραβιέρα Αγράφων	*Гравьєра Аграфон*	Formaggi
EL	Γραβιέρα Κρήτης	*Гравьєра Крітіс*	Formaggi
EL	Γραβιέρα Νάξου	*Гравьєра Наксу*	Formaggi
EL	Καλαθάκι Λήμνου	*Калатакі Лімну*	Formaggi
EL	Κασέρι	*Касері*	Formaggi
EL	Κατίκι Δομοκού	*Катікі Домоку*	Formaggi
EL	Κεφαλογραβιέρα	*Кефалогравьєра*	Formaggi
EL	Κοπανιστή	*Копаністі*	Formaggi
EL	Λαδοτύρι Μυτιλήνης	*Лядотірі Мітілініс*	Formaggi
EL	Μανούρι	*Манурі*	Formaggi
EL	Μετσοβόνε	*Мецовоне*	Formaggi
EL	Μπάτζος	*Бадзос*	Formaggi
EL	Ξυνομυζήθρα Κρήτης	*Ксіномізітра Крітіс*	Formaggi
EL	Πηχτόγαλο Χανίων	*Піхтогальо Ханіон*	Formaggi
EL	Σαν Μιχάλη	*Сан Міхалі*	Formaggi
EL	Σφέλα	*Сфеля*	Formaggi
EL	Φέτα	*Фета*	Formaggi
EL	Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	*Формаелля Араховас Парнасу*	Formaggi
EL	Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	*Айос Матсеос Керкірас*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	*Апокоронас Ханіон Кріпіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	*Арханес Іракліу Кріпіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	*Віяннос Іракліу Кріпіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	*Воріос Мільопотамос Ретсімніс Кріпіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία"	*Ексереtіко парсено елеолядо "Трізінія"*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	*Ексереtіко парсено елеолядо Трапсано*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ζάκυνθος	*Закінтос*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Θάσος	*Тасос*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Καλαμάτα	*Каламата*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κεφαλονιά	*Кефальонія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	*Колімварі Ханіон Кріпіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κρανίδι Αργολίδας	*Краніді, Арголідас*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κροκεές Λακωνίας	*Крокеес Лаконіас*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λακωνία	*Лаконія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λέσβος / Μυτιλήνη	*Лесвос / Мітілині*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λυγουριό Ασκληπιείου	*Лігуріо Аскліпіу*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ολυμπία	*Олімпія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	*Пеза Іракліу Кріпіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Πέτρινα Λακωνίας	*Петріна Лаконіас*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Πρέβεζα	*Превеза*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ρόδος	*Родос*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Σάμος	*Самос*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης	*Сітія Ласітіу Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Φοινικι Λακωνιασ	*Фінікі Лаконіас*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Χανιά Κρήτης	*Хання Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ακτινίδιο Πιερίας	*Актінідіо Пієріас*	Frutta - kiwi
EL	Ακτινίδιο Σπερχειού	*Актінідіо Сперхіу*	Frutta - kiwi
EL	Ελιά Καλαμάτας	*Ела Каламатас*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	*Фрумба Амбадіас Ретімніс Крітіс*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Θάσου	*Фрумба Тасу*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Χίου	*Фрумба Хіу*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας	*Келіфото фістікі Фтіотідас*	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	*Керасія трагана Родохорію*	Frutta - ciliegia
EL	Κονσερβολιά Αμφίσσης	*Консерволія Амфісіс*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Άρτας	*Консерволія Артас*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Αταλάντης	*Консерволія Аталяндіс*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	*Консерволія Пілію Волю*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Ροβίων	*Консерволя Ровіон*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Στυλίδας	*Консерволія Стілідас*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	*Корінфіакі стафіда Востіца*	Frutta - uva secca
EL	Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	*Кум-куат Керкірас*	Frutta - kumquat
EL	Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	*Міля Загорас Пілію*	Frutta - mela

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Μήλα Ντελίσιους Πιλαΐά Τριπόλεως	*Міля делісіус Піляфа Тріполеос*	Frutta - mela
EL	Μήλο Καστοριάς	*Мільо Касторіас*	Frutta - mela
EL	Ξερά σύκα Κύμης	*Ксера сіка Кіміс*	Frutta trasformata - fichi secchi
EL	Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	*Патата Като Невроконіу*	Ortaggi - patata
EL	Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	*Портокаля Малеме Ханіон Кріміс*	Frutta - arancia
EL	Ροδάκινα Νάουσας	*Родакіна Наусас*	Frutta - arancia
EL	Σταφίδα Ζακύνθου	*Стафіда Закінту*	Frutta - uva secca
EL	Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	*Сіка Вравронас Маркопулю Месогіон*	Frutta - fico
EL	Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου	*Тсаконікі мелідзана Леонідіу*	Ortaggi - melanzana
EL	Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	*Фасоля (гігантес - елефантес) Преспон Флорінас*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	*Фасоля (пляке мегальосперма) преспон Фльорінас*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασολια γιγαντεσ - Ελεφαντεσ Καστοριασ	*Фасоля (гігантес - елефантес) Касторіас*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	*Фасоля (гігантес - елефантес) Като Невроконіу*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	*Фасоля кіна месосперма Като Невроконіу*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φυστίκι Αίγινας	*Фістікі Егінас*	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Φυστίκι Μεγάρων	*Фістікі Мегарон*	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	*Авготарахо Месолоніу*	Pesce fresco
EL	Κρόκος Κοζάνης	*Крокос Козаніс*	Condimenti - zafferano
EL	Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια	*Мелі Елятіс Меналю ванілія*	Miele
EL	Κρητικό παξιμάδι	*Кріпіко паксімаді*	Prodotti di biscotteria
EL	Μαστίχα Χίου	*Мастіха Хіу*	Gomme e resine naturali
EL	Τσίχλα Χίου	*Ціхля Хіу*	Gomme e resine naturali
EL	Μαστιχέλαιο Χίου	*Мастіхелео Хіу*	Oli essenziali - mastice di Chios
ES	Carne de Ávila	*Карне де Авіля*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Carne de Cantabria	*Карне де Кантабрія*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de la Sierra de Guadarrama	*Карне де ля Сьєрра де Гвадаррама*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de Morucha de Salamanca	*Карне де Моруча де Саламанка*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de Vacuno del País Vasco/ Euskal Okela	*Карне де Бакуно дель Паіс Баско/Ескаль Океля*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea	*Кордеро де Наварра/Нафарроако Аркумеа*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Cordero Manchego	*Кордеро Манчего*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Lacón Gallego	*Лякон Ґалего*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
ES	Lechazo de Castilla y León	*Лечасо де Кастія і Леон*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Pollo y Capón del Prat	*Пойо і Капон дель Прат*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
ES	Ternasco de Aragón	*Тернаско де Арагон*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Ternera Asturiana	*Тернера Астуріана*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera de Extremadura	*Тернера де Екстремадура*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea	*Тернера де Наварра/Нафарроако Аратцеа*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera Gallega	*Тернера Ґалеґа*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Botillo del Bierzo	*Ботійо дель Бієрсо*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Cecina de León	*Сесіна де Леон*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Dehesa de Extremadura	*Дееса де екстремадура*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Guijuelo	*Ґіхуельо*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Jamón de Huelva	*Хамон де Уельва*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Jamón de Teruel	*Хамон де Теруель*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Jamón de Trevélez	*Хамон де Тревелес*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic	*Сальчічон де Вік/Йонґаніса де Вік*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Sobrasada de Mallorca	*Собрасада де Майорка*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Afuega'l Pitu	*Афуегаль Піту*	Formaggi
ES	Cabrales	*Кабралес*	Formaggi
ES	Cebreiro	*Себрейро*	Formaggi
ES	Gamoneu/Gamonedo	*Гамонеу/Гамонедо*	Formaggi
ES	Idiazábal	*Ідіасабаль*	Formaggi
ES	Mahón-Menorca	*Махон-Менорка*	Formaggi
ES	Picón Bejes-Tresviso	*Пікон Бехес-Тресвісо*	Formaggi
ES	Queso de La Serena	*Кесо де ля Серена*	Formaggi
ES	Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya	*Кесо де лЯльт Ургель і ля Серданія*	Formaggi
ES	Queso de Murcia	*Кесо де Мурсія*	Formaggi
ES	Queso de Murcia al vino	*Кесо де Мурсія аль віно*	Formaggi
ES	Queso de Valdeón	*Кесо де Вальдеон*	Formaggi
ES	Queso Ibores	*Кесо Іборес*	Formaggi
ES	Queso Majorero	*Кесо Махореро*	Formaggi
ES	Queso Manchego	*Кесо Манчего*	Formaggi
ES	Queso Nata de Cantabria	*Кесо Ната де Кантабрія*	Formaggi
ES	Queso Palmero/Queso de la Palma	*Кесо Пальмеро/Кесо де ля Пальма*	Formaggi
ES	Queso Tetilla	*Кесо Тетія*	Formaggi
ES	Queso Zamorano	*Кесо Саморано*	Formaggi
ES	Quesucos de Liébana	*Кесукос де Ліебана*	Formaggi
ES	Roncal	*Ронкаль*	Formaggi
ES	San Simón da Costa	*Сан Сімон да Коста*	Formaggi
ES	Torta del Casar	*Торта дель Касар*	Formaggi
ES	Miel de Galicia/Mel de Galicia	*Мієль де Галісія/Мель де Галісія*	Altri prodotti di origine animale - miele
ES	Miel de Granada	*Мієль де Гранада*	Altri prodotti di origine animale - miele

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Miel de La Alcarria	*Мйель де Ля Алькаррія*	Altri prodotti di origine animale - miele
ES	Aceite de La Alcarria	*Асейте де Ля Алькаррія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de la Rioja	*Асейте де ля Ріоха*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí	*Асейте де Майорка/Асейте майоркін/Олі де Майорка/Олі майоркі*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta	*Асейте де Терра Альта/Олі де Терра Альта*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià	*Асейте дель Байш Ебре-Монціа / Олі дель Байш Ебре-Монціа*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite del Bajo Aragón	*Асейте дель Бахо Арагон*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite Monterrubio	*Асейте Монтерубійо*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Antequera	*Антекера*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Baena	*Баена*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Gata-Hurdes	*Гата-Урдес*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Les Garrigues	*Лес Гаррігес*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya	*Мантекія де лЯльт Ургель і ля Серданіа/Мантега де лЯльт Ургель і ля Серданіа*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - burro
ES	Mantequilla de Soria	*Мантекія де Сорія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - burro
ES	Montes de Granada	*Монтес де Гранада*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Montes de Toledo	*Монтес де Толедо*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Poniente de Granada	*Поньенте де Гранада*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Priego de Córdoba	*Прьего де Кордова*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Sierra de Cadiz	*Сьєрра де Кадіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Sierra de Cazorla	*Сьєрра де Касорля*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Sierra de Segura	*Сьєрра де Сегура*	Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) – olio d'oliva
ES	Sierra Mágina	*Сьєрра Махіна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Siurana	*Сіурана*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Ajo Morado de las Pedroñeras	*Ахо Морадо де ляс Педроньєрас*	Ortaggi, freschi o trasformati - aglio
ES	Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló	*Алькачофа де Бенікарло/Карчофа де Бенікарло*	Ortaggi, freschi o trasformati - carciofo
ES	Alcachofa de Tudela	*Алькачофа де Туделя*	Ortaggi, freschi o trasformati - carciofo
ES	Arroz de Valencia/Arròs de València	*Арроз де Валенсія/Аррос де Валенсія*	Cereali - riso
ES	Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre	*Арроз дель Дельта дель Ебро/Аррос дель Дельта дель Ебре*	Cereali - riso
ES	Avellana de Reus	*Авеяна де Реус*	Frutta a guscio - nocciola
ES	Berenjena de Almagro	*Беренхена де Альмагро*	Ortaggi - melanzana
ES	Calasparra	*Каласпарра*	Cereali - riso
ES	Calçot de Valls	*Калсот де Валлс*	Ortaggi - germogli di cipolla
ES	Cereza del Jerte	*Сереса дель Хертє*	Frutta - ciliegia
ES	Cerezas de la Montaña de Alicante	*Сересас де ля Монтанья де Аліканте*	Frutta - ciliegia
ES	Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians	*Сітрікос Валенсіянос/Сітрікс Валенсіянс*	Frutta - agrume
ES	Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre	*Клементінас де ляс Тьєррас дель Ебро/Клементінес де лес Террес дель Ебре*	Frutta - clementina
ES	Coliflor de Calahorra	*Колiфльор де Каляорра*	Ortaggi - cavolo
ES	Espárrago de Huétor-Tájar	*Еспарраго де Уетор-Тахар*	Ortaggi - asparago
ES	Espárrago de Navarra	*Еспарраго де Наварра*	Ortaggi - asparago

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Faba Asturiana	*Фаба Астуріана*	Ortaggi - fagiolo
ES	Garbanzo de Fuentesaúco	*Гарбансо де Фуентесауко*	Ortaggi - cece
ES	Judías de El Barco de Ávila	*Худіас де Ель Барко де Авіла*	Ortaggi - fagiolo
ES	Kaki Ribera del Xúquer	*Какі Рівера дель Шукер*	Frutta - caco
ES	Lenteja de La Armuña	*Лентеха де ля Армунья*	Ortaggi - lenticchia
ES	Lenteja Pardina de Tierra de Campos	*Лентеха Пардіна де Тьєрра де Кампос*	Ortaggi - lenticchia
ES	Manzana de Girona/Poma de Girona	*Манзана де Хірона/Пома де Гірона*	Frutta - mela
ES	Manzana Reineta del Bierzo	*Манзана Рейнета дель Бьєрсо*	Frutta - mela
ES	Melocotón de Calanda	*Мельокотон де Калянда*	Frutta - pesca
ES	Nísperos Callosa d'En Sarriá	*Нісперос Кайоса д'Ен Сарріа*	Frutta - nespola
ES	Pataca de Galicia/Patata de Galicia	*Патака де Галісія/Патата де Галісія*	Ortaggi - patata
ES	Patatas de Prades/Patatas de Prades	*Пататас де Прадес/Пататес де Прадес*	Ortaggi - patata
ES	Pera de Jumilla	*Пера де Хуміа*	Frutta - pera
ES	Peras de Rincón de Soto	*Перас де Рінкон де Сото*	Frutta - pera
ES	Pimiento Asado del Bierzo	*Пімєнто Асадо дель Бьєрсо*	Ortaggi, trasformati - peperone
ES	Pimiento Riojano	*Пімєнто Ріохано*	Ortaggi - peperone
ES	Pimientos del Piquillo de Lodosa	*Пімєнтос дель Пікійо де Льодоса*	Ortaggi - peperone
ES	Uva de mesa embolsada "Vinalopó"	*Ува де меса емболзада "Вінальопо"*	Frutta - uva
ES	Caballa de Andalucia	*Кабая де Андалусія*	Pesce fresco
ES	Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia	*Мехійон де Галісія/Мешійьон де Галісія*	Molluschi
ES	Melva de Andalucia	*Мельва де Андалусія*	Pesce fresco
ES	Azafrán de la Mancha	*Азафран де ля Манча*	Spezie
ES	Chufa de Valencia	*Чуфа де Валенсія*	Frutta - tubero
ES	Pimentón de la Vera	*Пімєнтон де ля Вера*	Spezie
ES	Pimentón de Murcia	*Пімєнтон де Мурсія*	Spezie

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies	*Сідра де Астуріас/Сідра д'Астуріес*	Sidro
ES	Alfajor de Medina Sidonia	*Альфахор де Медіна Сідонія*	Prodotti di confetteria
ES	Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina	*Енсаімада де Майорка/Енсаімада майоркіна*	Prodotti di panetteria, pasticceria
ES	Jijona	*Хіхона*	Prodotti di confetteria
ES	Mantecadas de Astorga	*Мантекадас де Асторга*	Prodotti di confetteria
ES	Mazapán de Toledo	*Масапан де Толедо*	Prodotti di confetteria
ES	Pan de Cea	*Пан де Сеа*	Prodotti di panetteria
ES	Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt	*Туррон де Аграмунт/Торро д'Аграмунт*	Prodotti di confetteria
ES	Turrón de Alicante	*Туррон де Аліканте*	Prodotti di confetteria
FI	Lapin Poron liha	*Лапін Порон ліха*	Carni (e frattaglie) fresche - renna
FI	Lapin Puikula	*Лапін Пуйкула*	Ortaggi - patata
FI	Kainuun rönttönen	*Кайнуунрьонтьонен*	Prodotti di pasticceria
FR	Agneau de l'Aveyron	*Аньо дьо лАверон*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Lozère	*Аньо дьо Льозер*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Pauillac	*Аньо дьо Пояк*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Sisteron	*Аньо дьо Сістерон*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Bourbonnais	*Аньо дю Бурбоне*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Limousin	*Аньо дю Лімузан*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Poitou-Charentes	*Аньо дю Пуату-Шарант*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Quercy	*Аньо дю Керсі*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Barèges-Gavarnie	*Бареж-Гаварні*	Carni (e frattaglie) fresche - ovino
FR	Bœuf charolais du Bourbonnais	*Бьоф Шароле дю Бурбоне*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Boeuf de Bazas	*Бьоф дьо Базас*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Bœuf de Chalosse	*Бьоф дьо Шальос*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Bœuf du Maine	*Бьоф дю Мен*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Dinde de Bresse	*Данд дьо Бресс*	Carni (e frattaglie) fresche - tacchino

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Porc de la Sarthe	*Пор дьо ля Сарт*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc de Normandie	*Пор дьо Нормандi*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc de Vendée	*Пор дьо Ванде*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc du Limousin	*Пор дьо Лiмузан*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Taureau de Camargue	*Торо дьо Камарґ*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Veau de l'Aveyron et du Ségala	*Во дьо Павeрон е дю Сеґаля*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
FR	Veau du Limousin	*Во дю Лiмузан*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
FR	Volailles d'Alsace	*Воляй дАльзас*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles d'Ancenis	*Воляй дАнсьоні*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles d'Auvergne	*Воляй дОверньо*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bourgogne	*Воляй дьо Бурґонь*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bresse	*Воляй дьо Бресс*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bretagne	*Воляй дьо Бретань*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Challans	*Воляй дьо Шалян*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Cholet	*Воляй дьо Шоле*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Gascogne	*Воляй дьо Гасконь*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Houdan	*Воляй дьо Удан*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Janzé	*Воляй дьо Жанзе*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de la Champagne	*Воляй дьо ля Шампань*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de la Drôme	*Воляй дьо ля Дром*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de l'Ain	*Воляй дьо лЯн*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Licques	*Воляй дьо Лiк*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de l'Orléanais	*Воляй дьо льОрлеане*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Loué	*Воляй дьо Люе*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Normandie	*Воляй дьо Нормандi*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Vendée	*Воляй дьо Ванде*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles des Landes	*Воляй де Лянд*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Béarn	*Воляй дьо Беарн*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Volailles du Berry	*Воляй дю Беррі*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Charolais	*Воляй дю Шароле*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Forez	*Воляй дю Форе*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Gatinais	*Воляй дю Ґатіне*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Gers	*Воляй дю Жерс*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Languedoc	*Воляй дю Ланґедок*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Lauragais	*Воляй дю Льораґе*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Maine	*Воляй дьо Мен*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du plateau de Langres	*Воляй дю плято дьо Лянґр*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Val de Sèvres	*Воляй дю Валь дьо Севр*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Velay	*Воляй дю Вьоле*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Boudin blanc de Rethel	*Будан блан дьо Рьотель*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	*Канар а фуа ґра дю Сюд-Уест (Шальос, Ґасконь, Жерс, Лянд, Періґор, Керсі)*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - anatra
FR	Jambon de Bayonne	*Жамбон дьо Байонн*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
FR	Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes	*Жамбон сек е нуа дьо жамбон сек де Арден*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
FR	Abondance	*Абонданс*	Formaggi
FR	Banon	*Банон*	Formaggi
FR	Beaufort	*Бофор*	Formaggi
FR	Bleu d'Auvergne	*Бльо дОверньо*	Formaggi
FR	Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel	*Бльо дьо Жекс О-Жюра/Бльо дьо Сетмонсель*	Formaggi
FR	Bleu des Causses	*Бльо де Косс*	Formaggi
FR	Bleu du Vercors-Sassenage	*Бльо дю Веркор-Сассьонаж*	Formaggi
FR	Brie de Meaux	*Брі дьо Мо*	Formaggi
FR	Brie de Melun	*Брі дьо Мьолан*	Formaggi
FR	Brocciu Corse/Brocciu	*Брочію Корс/Брочію*	Formaggi

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Camembert de Normandie	*Камамбер дьо Норманді*	Formaggi
FR	Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet	*Канталь/Фурм дьо Канталь/Кантале*	Formaggi
FR	Chabichou du Poitou	*Шабішу дю Пуату*	Formaggi
FR	Chaource	*Шаурс*	Formaggi
FR	Chevrotin	*Шевротен*	Formaggi
FR	Comté	*Комте*	Formaggi
FR	Crottin de Chavignol/Chavignol	*Кротта дьо Шавіньйоль/Шавіньйоль*	Formaggi
FR	Emmental de Savoie	*Емменталь дьо Савуа*	Formaggi
FR	Emmental français est-central	*Емменталь Франсе Есм Сантраль*	Formaggi
FR	Époisses	*Епуас*	Formaggi
FR	Fourme d'Ambert/Fourme de Montbrison	*Фурм дАмбер/Фурм дьо Мон Брізон*	Formaggi
FR	Laguiole	*Лягіоль*	Formaggi
FR	Langres	*Лянгр*	Formaggi
FR	Livarot	*Ліваро*	Formaggi
FR	Maroilles/Marolles	*Маруаль/Мароль*	Formaggi
FR	Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs	*Мон дОр/Вашеран дю О-Ду*	Formaggi
FR	Morbier	*Морбьє*	Formaggi
FR	Munster/Munster-Géromé	*Манстер/Манстер-Жероме*	Formaggi
FR	Neufchâtel	*Ньофшатель*	Formaggi
FR	Ossau-Iraty	*Оссо-Іраті*	Formaggi
FR	Pélardon	*Пелярдон*	Formaggi
FR	Picodon de l'Ardèche/Picodon de la Drôme	*Пікодон дьо лАрдеш/Пікодон дьо ля Дром*	Formaggi
FR	Pont-l'Évêque	*Пон льЕвек*	Formaggi
FR	Pouligny-Saint-Pierre	*Пуліні-Сан-Пьєр*	Formaggi
FR	Reblochon/Reblochon de Savoie	*Ребльошон/Ребльошон дьо Савуа*	Formaggi
FR	Rocamadour	*Рокамадур*	Formaggi

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Roquefort	*Рокфор*	Formaggi
FR	Sainte-Maure de Touraine	*Сант-Мор дьо Турен*	Formaggi
FR	Saint-Nectaire	*Сан-Нектер*	Formaggi
FR	Salers	*Салєрс*	Formaggi
FR	Selles-sur-Cher	*Сель-сюр-Шер*	Formaggi
FR	Tome des Bauges	*Том-де-Бож*	Formaggi
FR	Tomme de Savoie	*Томм дьо Савуа*	Formaggi
FR	Tomme des Pyrénées	*Томм де Пірене*	Formaggi
FR	Valençay	*Валянсе*	Formaggi
FR	Crème d'Isigny	*Крем дІзіньї*	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
FR	Crème fraîche fluide d'Alsace	*Крем фреш флюід дАльзас*	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
FR	Miel d'Alsace	*Мьєль дАльзас*	Miele
FR	Miel de Corse / Mela di Corsica	*Мьєль дьо Корс / Мелє ді Корсіка*	Miele
FR	Miel de Provence	*Мьєль дьо Прованс*	Miele
FR	Miel de sapin des Vosges	*Мьєль дьо Сапан де Вож*	Miele
FR	Œufs de Loué	*Оеф дьо Люе*	Uova
FR	Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres	*Бьор Шарант-Пуату/Бьор де Шарант/Бьор де Дьо-Севр*	Burro
FR	Beurre d'Isigny	*Бьор дІзіньї*	Burro
FR	Huile d'olive d'Aix-en-Provence	*Уіль д олів д Екс-ан-Прованс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica	*Уіль д олів дьо Корс/Уіль д олів дьо Корс-Оліо ді Корсіка*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Haute-Provence	*Уіль д олів дьо От-Прованс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence	*Уіль д олів дьо ля Валєє де Бо-дьо-Прованс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Nice	*Уіль д олів дьо Ніс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Huile d'olive de Nîmes	*Уіль д олів дьо Нім*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Nyons	*Уіль д олів дьо Нйонс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	*Уіль ессансієль дьо лявандь дьо От-Прованс*	Olio essenziale - olio di lavanda
FR	Ail blanc de Lomagne	*Ай блян дьо Льомань*	Ortaggi - aglio
FR	Ail de la Drôme	*Ай дьо ля Дром*	Ortaggi - aglio
FR	Ail rose de Lautrec	*Ай роз дьо Лотрек*	Ortaggi - aglio
FR	Asperge des sables des Landes	*Асперж де Сабль де Лянд*	Ortaggi - asparago
FR	Chasselas de Moissac	*Шасселя дьо Муассак*	Frutta - uva da tavola
FR	Clémentine de Corse	*Клєментін дьо Корс*	Frutta - clementina
FR	Coco de Paimpol	*Коко дьо Ламполь*	Ortaggi - fagiolo
FR	Fraise du Périgord	*Фрез дю Перігор*	Frutta - fragola
FR	Haricot tarbais	*Аріко тарбе*	Ortaggi- fagiolo
FR	Kiwi de l'Adour	*Ківі дьо льАдур*	Frutta - kiwi
FR	Lentille vert du Puy	*Лонтій вер дю Пюі*	Ortaggi - lenticchia
FR	Lentilles vertes du Berry	*Лонтій верт дю Беррі*	Ortaggi - lenticchia
FR	Lingot du Nord	*Лянго дю Нор*	Ortaggi - fagiolo
FR	Mâche nantaise	*Маш нантез*	Ortaggi - valerianella
FR	Melon du Haut-Poitou	*Мельон дю О-Пуату*	Frutta - melone
FR	Melon du Quercy	*Мельон дю Керсі*	Frutta - melone
FR	Mirabelles de Lorraine	*Мірабелль дьо Лоррен*	Frutta - prugna
FR	Muscat du Ventoux	*Мюска дю Вану*	Frutta - uva da tavola
FR	Noix de Grenoble	*Нуа дьо Гренобль*	Noce
FR	Noix du Périgord	*Нуа дю Перігор*	Noce
FR	Oignon doux des Cévennes	*Оньйон ду де Севен*	Ortaggi - cipolla
FR	Olive de Nice	*Олів дьо Ніс*	Ortaggi - oliva

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence	*Олів кассе дьо ля Валлеє де Бо-дьо-Прованс*	Ortaggi - oliva
FR	Olives noires de la Vallée des Baux de Provence	*Олів нуар дьо ля Валлеє де Бо-дьо-Прованс*	Ortaggi - oliva
FR	Olives noires de Nyons	*Олів нуар дьо Ніонс*	Ortaggi - oliva
FR	Petit Epeautre de Haute Provence	*Петі Епотр дьо От Прованс*	Cereali
FR	Poireaux de Créances	*Пуаро дьо Креанс*	Ortaggi - porro
FR	Pomme de terre de l'Île de Ré	*Помп дьо терр дьо л іль дьо Ре*	Ortaggi - patata
FR	Pomme du Limousin	*Помп дю Лімузан*	Frutta - mela
FR	Pommes de terre de Merville	*Помп дьо терр дьо Мервілль*	Ortaggi - patata
FR	Pommes et poires de Savoie	*Помп е пуар дьо Савуа*	Frutta - mela e pera
FR	Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	*Прюно д Ажан / Прюно д Ажан мі-кюі*	Frutta - prugna; frutta, trasformata - prugna
FR	Riz de Camargue	*Рі дьо Камарг*	Cereali - riso
FR	Anchois de Collioure	*Аншуа дьо Кольюр*	Pesce, trasformato
FR	Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor	*Кокій Сан-Жак де Кот д Армор*	Molluschi
FR	Cidre de Bretagne/Cidre Breton	*Сідр дьо Бретань/Сідр Бретон*	Sidro
FR	Cidre de Normandie/Cidre Normand	*Сідр дьо Норманді/Сідр Норман*	Sidro
FR	Cornouaille	*Корнуай*	Sidro
FR	Domfront	*Домфрон*	Sidro di pera
FR	Huîtres Marennes Oléron	*Уїтр Маренн Олєрон*	Molluschi - ostriche
FR	Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer	*Пеї д Ож/Пеї д Ож-Камбремер*	Sidro
FR	Piment d'Espelette/Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra	*Піпан дЕспелєтт/Піпан дЕспелєтт- Еспелєтако Біперра*	Spezie
FR	Bergamote(s) de Nancy	*Бергамот дьо Нансі*	Prodotti di confetteria
FR	Brioche vendéenne	*Брійош вандеєн*	Prodotti di panetteria
FR	Pâtes d'Alsace	*Пан дАльзас*	Paste alimentari
FR	Foin de Crau	*Фуа дьо Кро*	Fieno

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
HU	Budapesti téliszalámi	*Будапешті телісалямі*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
HU	Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi	*Сегеді салямі/ Сегеді телісалямі*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IE	Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara	*Кономара Гіл лам/Уун Шлейв Хономара*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
IE	Timoleague Brown Pudding	*Тімоліг браун пуддін*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata
IE	Imokilly Regato	*Імокіллі Регато*	Formaggi
IE	Clare Island Salmon	*Клер Айланд салмон*	Pesce
IT	Abbacchio Romano	*Аббакіо Романо*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
IT	Agnello di Sardegna	*Аньелло ді Сарденья*	Carni e frattaglie) fresche - agnello
IT	Mortadella Bologna	*Мортаделла Болонья*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
IT	Prosciutto di S. Daniele	*Прошутто ді Сан Даніеле*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – prosciutto
IT	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	*Вітеллоне Б'янко дель Аппенніно Чентрале*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
IT	Bresaola della Valtellina	*Брезаола делла Вальтелліна*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
IT	Capocollo di Calabria	*Капоколло ді Калабрія*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – carne salata
IT	Coppa Piacentina	*Коппа П'ячентіна*	Prodotti a base di carne(cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne salata
IT	Cotechino Modena	*Котекіно Модена*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata
IT	Culatello di Zibello	*Кулателло ді Дзібелло*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne salata
IT	Lardo di Colonnata	*Пардо ді Колонната*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - lardo di maiale
IT	Pancetta di Calabria	*Панчетта ді Калабрія*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - suino
IT	Pancetta Piacentina	*Панчетта П'ячентіна*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - suino
IT	Prosciutto di Carpegna	*Прошутто ді Карпенья*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Prosciutto di Modena	*Прошутто ді Модена*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto di Norcia	*Прошутто ді Норчіа*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto di Parma	*Прошутто ді Парма*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto Toscano	*Прошутто Тоскано*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	*Прошутто Венето Беріко-Еуганео*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Salame Brianza	*Саламе Бріанца*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame Cremona	*Саламе Кремона*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame di Varzi	*Саламе ді Вардзі*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame d'oca di Mortara	*Саламе д' ока ді Мортара*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame d'oca
IT	Salame Piacentino	*Саламе П'ячентіно*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame S. Angelo	*Саламе Сант Анжело*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salamini italiani alla cacciatora	*Саламіні італьяні алла каччятора*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salsiccia di Calabria	*Сальсіччіа ді Калабрія*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino insaccata
IT	Soppressata di Calabria	*Соппрессата ді Калабрія*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino insaccata
IT	Soprèssa Vicentina	*Сопресса Віченті́на*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck	*Спек дель Альто Адідже/Сюдтіролер Маркеншпек/Сюдтіролер Спек*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino affumicata
IT	Valle d'Aosta Jambon de Bosses	*Валле д' Аоста Жамбон де Босс*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Valle d'Aosta Lard d'Arnad	*Валле д' Аоста Пард д' Арнад*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - lardo di maiale

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Zampone Modena	*Дзампоне Модена*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata
IT	Asiago	*Азіаго*	Formaggi
IT	Bitto	*Бітто*	Formaggi
IT	Bra	*Бра*	Formaggi
IT	Caciocavallo Silano	*Качіо Кавалло сілано*	Formaggi
IT	Canestrato Pugliese	*Канестрато Пульєзе*	Formaggi
IT	Casatella Trevigiana	*Казателла Тревіджіана*	Formaggi
IT	Casciotta d'Urbino	*Кашьотта д'Урбіно*	Formaggi
IT	Castelmagno	*Кастельманьйо*	Formaggi
IT	Fiore Sardo	*Фьйоре Сардо*	Formaggi
IT	Fontina	*Фонтіна*	Formaggi
IT	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	*Формай де Мут дель Альта Валле Брембана*	Formaggi
IT	Gorgonzola	*Горгондзоля*	Formaggi
IT	Grana Padano	*Грана Падано*	Formaggi
IT	Montasio	*Монтасіо*	Formaggi
IT	Monte Veronese	*Монте Веронезе*	Formaggi
IT	Mozzarella di Bufala Campana	*Моццарелла ді Буфала Кампана*	Formaggi
IT	Murazzano	*Мурацціано*	Formaggi
IT	Parmigiano Reggiano	*Пармігджіано Редджіано*	Formaggi
IT	Pecorino di Filiano	*Пекоріно ді Філіано*	Formaggi
IT	Pecorino Romano	*Пекоріно Романо*	Formaggi
IT	Pecorino Sardo	*Пекоріно Сардо*	Formaggi
IT	Pecorino Siciliano	*Пекоріно Сіцілліано*	Formaggi
IT	Pecorino Toscano	*Пекоріно Тоскано*	Formaggi
IT	Provolone Valpadana	*Проволоне Вальпадана*	Formaggi
IT	Quartirolo Lombardo	*Кварціроло Ломбардо*	Formaggi
IT	Ragusano	*Рагузано*	Formaggi
IT	Raschera	*Раскера*	Formaggi

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Ricotta Romana	*Рікотта Романа*	Formaggi
IT	Robiola di Roccaverano	*Робіола ді Роккаверано*	Formaggi
IT	Spressa delle Giudicarie	*Спресса делле Джудікаріс*	Formaggi
IT	Stelvio/Stilfser	*Стельвіо/Стільфсер*	Formaggi
IT	Taleggio	*Таледжіо*	Formaggi
IT	Toma Piemontese	*Тома П'ємонтезе*	Formaggi
IT	Valle d'Aosta Fromadzo	*Валле д'Аоста Фромадзо*	Formaggi
IT	Valtellina Casera	*Вальтелліна Казера*	Formaggi
IT	Miele della Lunigiana	*М'еле делла Луніджіана*	Miele
IT	Alto Crotonese	*Альто Кротонезе*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Aprutino Pescarese	*Апрутіно Пескаресе*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Brisighella	*Брізігелла*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Bruzio	*Бруціо*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Canino	*Каніно*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Cartoceto	*Карточето*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Chianti Classico	*К'янті класіко*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Cilento	*Чіленто*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Collina di Brindisi	*Колліна ді Бріндізі*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline di Romagna	*Колліне ді Романья*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline Salernitane	*Колліне Салернітане*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline Teatine	*Колліне Театіне*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Dauno	*Дауно*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Garda	*Гарда*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Laghi Lombardi	*Лагі Ломбарді*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Lametia	*Ламетіа*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Lucca	*Лукка*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Molise	*Молізе*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Monte Etna	*Монте Етна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Monti Iblei	*Монті Іблей*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Penisola Sorrentina	*Пенізола Соррентіна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Pretuziano delle Colline Teramane	*Претуціано делле Колліне Терамане*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Riviera Ligure	*Рів'єра Лігуре*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Sabina	*Сабіна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Sardegna	*Сарденья*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Tergeste	*Терджесте*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terra di Bari	*Терра ді Барі*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terra d'Otranto	*Терра д'Отранто*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terre di Siena	*Терре ді Сієна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terre Tarentine	*Терре Тарентіне*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Toscano	*Тоскано*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Tuscia	*Тушіа*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Umbria	*Умбрія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Val di Mazara	*Валь ді Мадзара*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valdemone	*Вальдемоне*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valle del Belice	*Валле дель Беліче*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valli Trapanesi	*Валлі Трапанезі*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	*Венето Вальполічелла, Венето Еуганей е Берічі, Венето дель Граппа*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Arancia del Gargano	*Аранчіа дель Гаргано*	Frutta - arancia
IT	Arancia Rossa di Sicilia	*Аранчіа Росса ді Січілія*	Frutta - arancia
IT	Asparago Bianco di Bassano	*Аспараґо б'янко ді Бассано*	Ortaggi - asparago
IT	Asparago bianco di Cimadolmo	*Аспараґо б'янко ді Чімадольмо*	Ortaggi - asparago
IT	Asparago verde di Altedo	*Аспараґо верде ді Альтедо*	Ortaggi - asparago
IT	Basilico Genovese	*Базіліко дженовезе*	Ortaggi - basilico
IT	Cappero di Pantelleria	*Капперо ді Пантеллеріа*	Ortaggi - cappero
IT	Carciofo di Paestum	*Карчофо ді Пестум*	Ortaggi - carciofo
IT	Carciofo Romanesco del Lazio	*Карчофо Романеско дель Паціо*	Ortaggi - carciofo
IT	Carota dell'Altopiano del Fucino	*Карота дель Альтоп'яно дель Фучіно*	Ortaggi - carota
IT	Castagna Cuneo	*Кастанья Кунео*	Frutta - castagna
IT	Castagna del Monte Amiata	*Кастанья дель Монте Аміата*	Frutta - castagna
IT	Castagna di Montella	*Кастанья ді Монтелла*	Frutta - castagna
IT	Castagna di Vallerano	*Кастанья ді Валлерано*	Frutta - castagna
IT	Ciliegia di Marostica	*Чільеджіа ді Маростіка*	Frutta - ciliegia

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	*Чіполла Росса ді Тропеа Калабрія*	Ortaggi - cipolla
IT	Cipollotto Nocerino	*Чіполлотто Ночеріно*	Ortaggi - cipolla
IT	Clementine del Golfo di Taranto	*Клементіне дель Гольфо ді Таранто*	Frutta - clementina
IT	Clementine di Calabria	*Клементіне ді Калабрія*	Frutta - clementina
IT	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	*Фаджоло ді Ламон делла Валлата Беллунезе*	Ortaggi - fagiolo
IT	Fagiolo di Sarconi	*Фаджоло ді Сарконі*	Ortaggi - fagiolo
IT	Fagiolo di Sorana	*Фаджоло ді Сорана*	Ortaggi - fagiolo
IT	Farina di Neccio della Garfagnana	*Фаріна ді Неччо делля Гарфаньяна*	Frutta - farina di castagne
IT	Farro della Garfagnana	*Фарро делла Гарфаньяна*	Cereali
IT	Fico Bianco del Cilento	*Фіко б'янко дель Чіленто*	Frutta - fico
IT	Ficodindia dell'Etna	*Фікодіндія дель Етна*	Frutta - fico d'India
IT	Fungo di Borgotaro	*Фунго ді Борготаро*	Ortaggi - fungo selvatico
IT	Kiwi Latina	*Ківі Латіна*	Frutta - kiwi
IT	La Bella della Daunia	*Ла Белла делла Даунія*	Ortaggi - oliva da tavola
IT	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	*Ленттіккья ді Кастеллуччіо ді Норчія*	Ortaggi - lenticchia
IT	Limone Costa d'Amalfi	*Лімоне Коста д'Амальфі*	Frutta - limone
IT	Limone di Sorrento	*Лімоне ді Сорренто*	Frutta - limone
IT	Limone Femminello del Gargano	*Лімоне Фемлінелло дель Гаргано*	Frutta - limone
IT	Marrone del Mugello	*Марроне дель Муджелльо*	Frutta - castagna
IT	Marrone di Castel del Rio	*Марроне ді Кастель дель Ріо*	Frutta - castagna
IT	Marrone di Roccadaspide	*Марроне ді Роккадаспіде*	Frutta - castagna
IT	Marrone di San Zeno	*Марроне ді Сан Дзено*	Frutta - castagna
IT	Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel	*Меля Альто Адідже/Зюдтіролер Апфель*	Frutta - mela
IT	Mela Val di Non	*Меля Валь ді Нон*	Frutta - mela
IT	Melannurca Campana	*Меляннурка Кампана*	Frutta - mela
IT	Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte	*Ноччола дель П'ємонте/Ноччола П'ємонте*	Frutta a guscio - nocciola

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Nocciola di Giffoni	*Ноччола дi Джіффоні*	Frutta a guscio - nocciola
IT	Nocellara del Belice	*Ночеллара дель Беліче*	Ortaggi - oliva
IT	Oliva Ascolana del Piceno	*Оліва Асколана дель Пічено*	Ortaggi - oliva
IT	Peperone di Senise	*Пепероне дi Сенізе*	Ortaggi - peperone
IT	Pera dell'Emilia Romagna	*Пера дель Емілія Романья*	Frutta - pera
IT	Pera mantovana	*Пера мантована*	Frutta - pera
IT	Pesca e nettarina di Romagna	*Песка е неттаріна дi Романья*	Frutta - pesca e pesca noce
IT	Pomodoro di Pachino	*Помодоро дi Пакіно*	Ortaggi - pomodoro
IT	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	*Помодоро Сан Марцано дель Агро Сарнезе-Ночеріно*	Ortaggi - pomodoro
IT	Radicchio di Chioggia	*Радіккіо дi Кіоджа*	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio di Verona	*Радіккіо дi Верона*	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio Rosso di Treviso	*Радіккіо Россо дi Тревізо*	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio Variegato di Castelfranco	*Радіккіо Варьєгато дi Кастельфранко*	Ortaggi - cicoria
IT	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	*Різо дi Бараджа Б'єллезе е Верчеллезе*	Cereali - riso
IT	Riso Nano Vialone Veronese	*Різо Нано Віалоне Веронезе*	Cereali - riso
IT	Scalogno di Romagna	*Скалоньїо дi Романья*	Ortaggi - scalogno
IT	Uva da tavola di Canicatti	*Ува да тавола дi Канікатті*	Frutta - uva da tavola
IT	Uva da tavola di Mazzarrone	*Ува да тавола дi Мадзарроне*	Frutta - uva da tavola
IT	Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure	*Аччуге сотто сале дель мар Лігуре*	Pesce trasformato
IT	Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	*Тінка Гобба Дората дель П'янальто дi Поіріно*	Pesce
IT	Zafferano di Sardegna	*Дзафферано дi Сарденья*	Spezie - zafferano
IT	Aceto Balsamico di Modena	*Ачето Бальзаміко дi Модена*	Aceto
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	*Ачето бальзаміко традіціонале дi Модена*	Aceto
IT	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	*Ачето бальзаміко традіціонале дi Реджіо Емілія*	Aceto

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Zafferano dell'Aquila	*Дзафферано дель Аквіла*	Spezie - zafferano
IT	Zafferano di San Gimignano	*Дзафферано ді Сан Джіміньяно*	Spezie - zafferano
IT	Coppia Ferrarese	*Коппʼя Феррарезе*	Prodotti di panetteria
IT	Pagnotta del Dittaino	*Паньотта дель Діттаіно*	Prodotti di panetteria
IT	Pane casareccio di Genzano	*Пане казареччіо ді Дженцано*	Prodotti di panetteria
IT	Pane di Altamura	*Пане ді Альтамура*	Prodotti di panetteria
IT	Pane di Matera	*Пане ді Матера*	Prodotti di panetteria
IT	Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale	*Бергамотто ді Реджіо Калабрія - Оліо ессенціале*	Oli essenziali - olio di bergamotto
LU	Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg	*Вйод дьо порк, марк насіональ Ґран-Дюше де Люксембурґ*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
LU	Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg	*Салєзон фюме, марк насіональ Ґран-Дюше де Люксембурґ*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto sottoposto a salatura
LU	Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	*Мьєль,марк насіональ дю Ґран-Дюше де Люксембурґ*	Miele
LU	Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg	*Бьор роз - марк насіональ Ґран-Дюше де Люксембурґ*	Burro
NL	Boeren-Leidse met sleutels	*Бурен-Лайтсе мет Сльотелс*	Formaggi
NL	Kanterkaas/ Kanternagelkaas/ Kanterkomijnekaas	*Кантеркаас/ Кантернагелькаас/ Кантеркоменекаас*	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Edammer	*Ноорт-Холландсе Едаммер*	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Gouda	*Ноорт-Холландсе Хауда*	Formaggi
NL	Opperdoezer Ronde	*Оппердузер Ронде*	Ortaggi - patata
NL	Westlandse druif	*Вестландсе драйф*	Frutta - uva
PL	Bryndza Podhalańska	*Бриндза Подхаляньска*	Formaggi
PL	Oscypek	*Осципек*	Formaggi
PL	Wielkopolski ser smażony	*Вєлькопольскі сер смажони*	Formaggi
PL	Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich	*Мюд вжосови з Борув Дольносльонскіх*	Miele
PL	Andruty kaliskie	*Андрути каліскє*	Prodotti di biscotteria - wafer
PL	Rogal świętomarciński	*Роґаль сьвентомарціньскі*	Prodotti di pasticceria

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Borrego da Beira	*Буррего да Бейра*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego de Montemor-o-Novo	*Буррего де Монтемор-у-Нову*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego do Baixo Alentejo	*Буррего ду Байшу Алентежо*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego do Nordeste Alentejano	*Буррего ду Нордешт Алентежано*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego Serra da Estrela	*Буррего Сер да Іштрела*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego Terrincho	*Буррего Тирріншу*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Cabrito da Beira	*Кабріту да Бейра*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito da Gralheira	*Кабріту да Граляйра*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito das Terras Altas do Minho	*Кабріту даш Терраш Алтеш ду Міню*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito de Barroso	*Кабріту д Баррозу*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito Transmontano	*Кабріту Траншмонтано*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Carnalentejana	*Карнелентежана*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Arouquesa	*Карне Арокеза*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Barrosã	*Карне Барроза*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Cachena da Peneda	*Карне Кашена да Пенеда*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne da Charneca	*Карне да Шернека*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne de Bísaro Transmonano/ Carne de Porco Transmontano	*Карне д бізеру Транжмонтану/Карне д порку Транжмонтану*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
PT	Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso	*Карне д бовіну крузадо душ Лалейруш ду Баррозу*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne de Porco Alentejano	*Карне д порку Алентежану*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
PT	Carne dos Açores	*Карне душ Ассореш*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Marinhoa	*Карне Маріньоа*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Maronesa	*Карне Марунеза*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Mertolenga	*Карне Миртуленґа*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Mirandesa	*Карне Мірандеза*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Cordeiro Bragançano	*Курдайру Браґансану*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso	*Курдайру д Баррозу/Аню д Баррозу/Курдайру д Лайте д Баррозу*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Vitela de Lafões	*Вітелла д Лафойш*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
PT	Alheira de Barroso-Montalegre	*Аляйра д Баррозу-Монталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Alheira de Vinhais	*Аляйра д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais	*Бутелло д Віняйш/Бушу д Віняйш/Шорісу д Осуш д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Cacholeira Branca de Portalegre	*Кешулайра бранка д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia sottoposta a cottura
PT	Chouriça de carne de Barroso-Montalegre	*Шоріса ди карне д Баррозу-Монталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriça de Carne de Vinhais/ Linguiça de Vinhais	*Шоріса ди карне д Віняйш/Лінгуіса д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriça doce de Vinhais	*Шоріса дос д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais	*Шорісу азеду д Віняйш/азеду д Віняйш/Шорісу ди Паун д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre	*Шорісу д абобура д Баррозу-Монталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Carne de Estremoz e Borba	*Шорісу ди карне д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Portalegre	*Шорісу д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço grosso de Estremoz e Borba	*Шорісу гроссу д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço Mouro de Portalegre	*Шорісу мору д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Farinheira de Estremoz e Borba	*Фарініайра д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Farinheira de Portalegre	*Фарініайра д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Linguiça de Portalegre	*Лінгуіса д Порталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Linguiça do Baixo Alentejo/ Chouriço de carne do Baixo Alentejo	*Лінгуіса ду Байшу Алентежу/Шорісу д карне ду Байшу Алентежу*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Lombo Branco de Portalegre	*Ломбу бранку д Порталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Lombo Enguitado de Portalegre	*Ломбу інґітаду д Порталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Assar de Portalegre	*Мурсела ду асар д Порталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Cozer de Portalegre	*Мурсела ду кузер д Порталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Estremoz e Borba	*Мурсела д Ештрелош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paia de Estremoz e Borba	*Пая д Ештрелош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paia de Lombo de Estremoz e Borba	*Пая д ломбу д Ештрелош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paia de Toucinho de Estremoz e Borba	*Пая д тосіню д Ештрелош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Painho de Portalegre	*Пайню д Порталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paio de Beja	*Паю д Бежа*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – carne salata
PT	Presunto de Barrancos	*Призунту д Барранкуш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Barroso	*Призунту д Баррозу*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Camp Maior e Elvas/ Paleta de Campo Maior e Elvas	*Призунту д Кампу Майор і Елваш/Палита д Кампу Майор і Елваш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra	*Призунту д Сантана да Сера/Палита д Сатана д Сера*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais	*Призунту д Віняйш, призунту бізеру д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo	*Призунту ду Алентежу/Палита ду Алентежу*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Salpicão de Barroso-Montalegre	*Салпікау д Баррозу-Монталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Salpicão de Vinhais	*Салпікау д Вінайш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Sangueira de Barroso-Montalegre	*Сангайра д Баррозу-Монталегре*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Queijo de Azeitão	*Кейжу д Азейтау*	Formaggi
PT	Queijo de cabra Transmontano	*Кейжу д кабра Транжмонтану*	Formaggi
PT	Queijo de Nisa	*Кейжу д Ніза*	Formaggi
PT	Queijo do Pico	*Кейжу ду Піку*	Formaggi
PT	Queijo mestiço de Tolosa	*Кейжу мештісу д Тулоза*	Formaggi
PT	Queijo Rabaçal	*Кейжу Рабасал*	Formaggi
PT	Queijo S. Jorge	*Кейжу Сан Жоржс*	Formaggi
PT	Queijo Serpa	*Кейжу Серпа*	Formaggi
PT	Queijo Serra da Estrela	*Кейжу Серра да Ештрела*	Formaggi
PT	Queijo Terrincho	*Кейжу Терріншу*	Formaggi
PT	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	*Кейжу да Байра Байша (Кейжу д Каштелу Бранку, Кейжу Амарело да Байра Байша, Кейжу піканте да Байра Байша)*	Formaggi
PT	Azeite do Alentejo Interior	*Азейте ду Алентежу Інтеріор*	Olio d'oliva
PT	Mel da Serra da Lousã	*Мел да Серра да Поуза*	Miele
PT	Mel da Serra de Monchique	*Мел да Серра д Моншіки*	Miele
PT	Mel da Terra Quente	*Мел да Терра Кенте*	Miele
PT	Mel das Terras Altas do Minho	*Мел даш Террас Алтас ду Міню*	Miele
PT	Mel de Barroso	*Мел д Баррозу*	Miele
PT	Mel do Alentejo	*Мел ду Алентежу*	Miele
PT	Mel do Parque de Montezinho	*Мел ду Парке д Монтезіню*	Miele

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão	*Мел д Рібатежу Норте (Серра дАйре, Албуфейра ди Каштелу ди Боди, Байру, Алту Набау)*	Miele
PT	Mel dos Açores	*Мел душ Асориш*	Miele
PT	Requeijão Serra da Estrela	*Рикейжау Серра да Ештрела*	Formaggi
PT	Azeite de Moura	*Азейте ди Мора*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeite de Trás-os-Montes	*Азейте д Траш-уж-Монтиш*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	*Азейтиш да Байра Інтеріор (Азейте да Байра Алта, Азейте да Байра Байша)*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeites do Norte Alentejano	*Азйтиш ду Норте Алентежану*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeites do Ribatejo	*Азейтиш ду Рібетежу*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Queijo de Évora	*Кейжу д Евора*	Formaggi
PT	Ameixa d'Elvas	*Амайша д Елваш*	Frutta - prugna
PT	Amêndoa Douro	*Амендуа дору*	Frutta - mandorla
PT	Ananás dos Açores/São Miguel	*Ананаш душ Асориш/ Сан Міґел*	Frutta - ananasso
PT	Anona da Madeira	*Анона да Мадейра*	Frutta - cherimolia
PT	Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas	*Арош Каролíно Лезіріаш Рібатежанаш*	Cereali - riso
PT	Azeitona de conserva Negrinha de Freixo	*Азейтона д консерва Неґрінья ди Фрайшу*	Ortaggi - oliva da tavola
PT	Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior	*Азейтонаш д консерва д Елваш і Кампу Майор*	Ortaggi - oliva da tavola
PT	Batata de Trás-os-montes	*Батата д Траш-уж-Монтиш*	Ortaggi - patata
PT	Castanha da Terra Fria	*Каштанья да Терра Фрія*	Frutta - castagna
PT	Castanha de Padrela	*Каштанья д Падрела*	Frutta - castagna
PT	Castanha dos Soutos da Lapa	*Каштанья душ Сотуш да Лапа*	Frutta - castagna
PT	Castanha Marvão-Portalegre	*Каштанья Марвау-Порталеґри*	Frutta - castagna
PT	Cereja da Cova da Beira	*Сережа да Кова да Байра*	Frutta - ciliegia

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Cereja de São Julião-Portalegre	*Сережа д Сао Жуліао-Порталеґри*	Frutta - ciliegia
PT	Citrinos do Algarve	*Сітрінуш ду Алгарві*	Frutta - agrume
PT	Maçã Bravo de Esmolfe	*Масса Браву ди Ешмолфи*	Frutta - mela
PT	Maçã da Beira Alta	*Масса да Байра Алта*	Frutta - mela
PT	Maçã da Cova da Beira	*Масса да Кова да Байра*	Frutta - mela
PT	Maçã de Alcobaça	*Масса д Алкубаса*	Frutta - mela
PT	Maçã de Portalegre	*Масса д Порталеґри*	Frutta - mela
PT	Maracujá dos Açores/S. Miguel	*Маракужа душ Асориш/Сан Міґел*	Frutta - maracuja
PT	Pêra Rocha do Oeste	*Пера роша ду Оешт*	Frutta - pera
PT	Pêssego da Cova da Beira	*Пессіґо да Кова да Байра*	Frutta - pesca
PT	Ovos moles de Aveiro	*Овуш молиш д Авайру*	Prodotti di panetteria
SE	Svecia	*Свеція*	Formaggi
SE	Skånsk spettkaka	*Сконск спеттката*	Prodotti di pasticceria
SI	Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre	*Екстра девішко ольчино ол'є Словенске Істре*	Olio d'oliva
SK	Slovenská bryndza	*Словенска бріндза*	Formaggi
SK	Slovenská parenica	*Словенска пареніца*	Formaggi
SK	Slovenský oštiepok	*Словенскі Оштієпок*	Formaggi
SK	Skalický trdelník	*Скаліцкі тирделнік*	Prodotti di pasticceria
UK	Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	*Айл оф Мен Менкс Локтон лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Orkney beef	*Оркні біф*	Carni (e frttaglie) fresche - bovino
UK	Orkney lamb	*Оркні лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Scotch Beef	*Скотч біф*	Carni (e frttaglie) fresche - bovino
UK	Scotch Lamb	*Скотч лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Shetland Lamb	*Шетланд лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Welsh Beef	*Уелш біф*	Carni (e frttaglie) fresche - bovino
UK	Welsh lamb	*Уелш лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Beacon Fell traditional Lancashire cheese	*Бікон Фелл традішіонал Ланкешер чіз*	Formaggi

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
UK	Bonchester cheese	*Бончестер чіз*	Formaggi
UK	Buxton blue	*Бокстон блю*	Formaggi
UK	Dorset Blue Cheese	*Дорсет блю чіз*	Formaggi
UK	Dovedale cheese	*Довдейл чіз*	Formaggi
UK	Exmoor Blue Cheese	*Ексмур блю чіз*	Formaggi
UK	Single Gloucester	*Сінгл Глостер*	Formaggi
UK	Staffordshire Cheese	*Стаффордшір чіз*	Formaggi
UK	Swaledale cheese/Swaledale ewes' cheese	*Свалдейл чіз/Свалдейл юз чіз*	Formaggi
UK	Teviotdale Cheese	*Тівіотдейл чіз*	Formaggi
UK	West Country farmhouse Cheddar cheese	*Уест каунтрі фармгауз Чеддар чіз*	Formaggi
UK	White Stilton cheese/Blue Stilton cheese	*Уайт Стілтон чіз/Блю Стілтон чіз*	Formaggi
UK	Melton Mowbray Pork Pie	*Мелтон Мобрей порк пай*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - pasticcio di maiale
UK	Cornish Clotted Cream	*Корніш клоттед крім*	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
UK	Jersey Royal potatoes	*Джерсі Роял потейтос*	Ortaggi - patata
UK	Arbroath Smokies	*Арброт Смокіс*	Pesce
UK	Scottish Farmed Salmon	*Скотпіш фармд самон*	Pesce
UK	Whitstable oysters	*Уітстебл ойстерс*	Molluschi - ostrica
UK	Gloucestershire cider/perry	*Глостершер сайдер/перрі*	Sidro/sidro di pera
UK	Herefordshire cider/perry	*Гертфордшер сайдер/ перрі*	Sidro/sidro di pera
UK	Worcestershire cider/perry	*Вустершир сайдер/ перрі*	Sidro/sidro di pera
UK	Kentish ale and Kentish strong ale	*Кентіш ейл енд Кентіш стронґ ейл*	Birre
UK	Rutland Bitter	*Ратленд Біттер*	Birre

L 161/1816 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXII-D DEL CAPO 9

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI VINI, VINI AROMATIZZATI E BEVANDE SPIRITOSE DI CUI ALL'ARTICOLO 202, PARAGRAFI 3 E 4, DEL PRESENTE ACCORDO

PARTE A

Indicazioni geografiche di vini e vini aromatizzati dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
BELGIO	Côtes de Sambre et Meuse	Кот де Самбр е Мьоз
	Hagelandse wijn	Хагеландсе вен
	Haspengouwse Wijn	Хаспенхаусе вен
	Heuvellandse Wijn	Гевенландсе вен
	Vlaamse mousserende kwaliteitswijn	Влямс муссе ренде кваліетс вен
	Cremant de Wallonie	Креман де Валлоні
	Vin mousseux de qualite de Wallonie	Вен муссе де каліте де Валлоні
	Vin de pays des Jardins de Wallonie	Вен де пеі де жардан де Валлоні
	Vlaamse landwijn	Вламсе лант вен
BULGARIA	Асеновград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Asenovgrad	Асеновград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Асеновград
	Брестник seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Brestnik	Брестнік seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Брестнік
	Варна seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varna	Варна seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Варна
	Велики Преслав seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Veliki Preslav	Велікі-Преслав seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Велікі Преслав
	Видин seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vidin	Відін seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Відін
	Враца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vratsa	Враца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Враца

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Върбица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varbitsa	Вирбіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Варбіца
	Долината на Струма seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Struma valley	Долінata на Струма seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Струма велей
	Драгоево seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Dragoevo	Драгоєво seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Драгоєво
	Евксиноград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Evksinograd	Євксіноград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Евксіноград
	Ивайловград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ivaylovgrad	Івайловград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Івайловград
	Карлово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karlovo	Карлово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Карлово
	Карнобат seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karnobat	Карнобат seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Карнобат
	Ловеч seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lovech	Ловеч seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ловеч
	Лозица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lozitsa	Лозіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лозіца
	Лом seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lom	Лом seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лом
	Любимец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyubimets	Любімец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Любімец

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Лясковец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyaskovets	Лясковец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лясковец
	Мелник seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Melnik	Мелнік seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Мелнік
	Монтана seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Montana	Монтана seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Монтана
	Нова Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Nova Zagora	Нова Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Нова Загора
	Нови Пазар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novi Pazar	Нові Пазар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Нові Пазар
	Ново село seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novo selo	Ново село seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ново село
	Оряховица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Oryahovitsa	Оряховіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Оряховіца
	Павликени seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pavlikeni	Павлікені seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Павлікені
	Пазарджик seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pazardjik	Пазарджік seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Пазарджік
	Перущица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Perushtitsa	Перущіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Перущіца
	Плевен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pleven	Плевен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Плевен

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Пловдив seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Plovdiv	Пловдів seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Пловдів
	Поморие seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pomorie	Поморіе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Поморіе
	Русе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ruse	Русе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Русе
	Сакар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sakar	Сакар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сакар
	Сандански seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sandanski	Сандансьκі seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сандансьκі
	Свищов seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Svishtov	Свіщов seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Свіщов
	Септември seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Septemvri	Септемврі seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Септемврі
	Славянци seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Slavyantsi	Славянці seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Славянці
	Сливен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sliven	Сліven seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сліven
	Стамболово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stambolovo	Стамболово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Стамболово
	Стара Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stara Zagora	Стара Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Стара Загора

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Сунгурларе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sungurlare	Сунгурларе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сунгурларе
	Сухиндол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Suhindol	Сухіндол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сухіндол
	Търговище seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Targovishte	Тирговіще seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Тарговіще
	Хан Крум seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Han Krum	Хан Крум seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хан Крум
	Хасково seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Haskovo	Хасково seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хасково
	Хисаря seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Hisarya	Хісаря seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хісарія
	Хърсово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Harsovo	Хирсово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Харсаво
	Черноморски район seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Black Sea Region	Черноморскі район seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Блек Сіі Ріджен
	Черноморски район seguito o no da Южно Черноморие Termine equivalente: Southern Black Sea Coast	Черноморскі район seguito o no da Южно Черноморіе Termine equivalente: Саузерн Блек Сіі Коуст
	Шивачево seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shivachevo	Шівачево seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Шівачево
	Шумен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shumen	Шумен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente:Шумен

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ямбол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Yambol	Ямбол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ямбол
	Болярово	Болярово
	Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain	Дунавска равніна Termine equivalente: Данубе Плейн
	Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands	Тракійска Нізіна Termine equivalente: Срасіан Лоуленде
REPUBBLICA CECA	Čechy seguito o no da Litoměřická	Чехи seguito o no da Літомнєржіцка
	Čechy seguito o no da Mělnická	Чехи seguito o no da Мнєлніцка
	Morava seguito o no da Mikulovská	Морава seguito o no da Мікуловска
	Morava seguito o no da Slovácká	Морава seguito o no da Словацка
	Morava seguito o no da Velkopavlovická	Морава seguito o no da Велкопавловіцка
	Morava seguito o no da Znojemská	Морава seguito o no da Зноємска
	České	Ческе
	Moravské	Моравске
GERMANIA	Ahr seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Ар seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Baden seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Баден seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Franken seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Франкен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Hessische Bergstraße seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Гессіше Бергштрассе seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mittelrhein seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Міттельрайн seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mosel-Saar-Ruwer seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Mosel	Мозель-Заар-Рувер seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Мозель
	Nahe seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Наге seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Pfalz seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Пфальц seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Rheingau seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Райнґау seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Rheinhessen seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Райнгессен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Saale-Unstrut seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Заале-Унштрут seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Sachsen seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Заксен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Württemberg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вюртемберґ seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Ahrtaler	Аартaлер
	Badischer	Баденшер
	Bayerischer Bodensee	Баєрішер Бодензе
	Mosel	Мозель
	Ruwer	Рувер
	Saar	Заар
	Main	Майн
	Mecklenburger	Мекленбурґер
	Mitteldeutscher	Міттельдойчер
	Nahegauer	Нагеґауер
	Pfälzer	Пфельцер
	Regensburger	Регенсбурґер
	Rheinburgen	Райнбурґен
	Rheingauer	Райнґауер
	Rheinischer	Райнішер
	Saarländischer	Заарленділшер
	Sächsischer	Зексішер
	Schwäbischer	Швебішер

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Starkenburger	Штаркенбурґер
	Taubertäler	Таубертелєр
	Brandenburger	Бранденбурґер
	Neckar	Некар
	Oberrhein	Оберрайн
	Rhein	Райн
	Rhein-Neckar	Райн-Некар
	Schleswig-Holsteinischer	Шлезвіґ-Гольштайнішер
	Nürnberger Glühwein	Нюрнберґер ґлювайн
	Thüringer Glühwein	Тюрінґер ґлювайн
GRECIA	Αγχίαλος Termine equivalente: Anchialos	Анхіалюс Termine equivalente: Анхіалос
	Αμύνταιο Termine equivalente: Amynteo	Аміндео Termine equivalente: Амінтео
	Αρχάνες Termine equivalente: Archanes	Арханес Termine equivalente: Арханес
	Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa	Гуменісса Termine equivalente: Гуменісса
	Δαφνές Termine equivalente: Dafnes	Дафнес Termine equivalente: Дафнес
	Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa	Зітца Termine equivalente: Зітца
	Λήμνος Termine equivalente: Lemnos	Лімнос Termine equivalente: Лемнос
	Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia	Мантінія Termine equivalente: Мантінія
	Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodaphne of Kefalonia	Мавродафні Кефалліній Termine equivalente: Мавродафні оф Кефалонія

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras	Мавродафні Патрон Termine equivalente: Мавродафні оф Патрас
	Μεσενικόλα Termine equivalente: Messenikola	Месенікола Termine equivalente: Мессенікола
	Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Kefalonia Muscatel	Мосхатос Кефаллініяс Termine equivalente: Кефалонія Мускател
	Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Lemnos Muscatel	Мосхатос Лімну Termine equivalente: Лемнос Мускател
	Μοσχάτος Πατρών Termine equivalente: Patras Muscatel	Мосхатос Патрон Termine equivalente: Патрас Мускател
	Μοσχάτος Ρίου Πατρών Termine equivalente: Rio Patron Muscatel	Мосхатос Ріо Патрон Termine equivalente: Ріо Патрон Мускател
	Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Rhodes Muscatel	Мосхатос Роду Termine equivalente: Родес Мускател
	Νάουσα Termine equivalente: Naoussa	Науса Termine equivalente: Науса
	Νεμέα Termine equivalente: Nemea	Немеа Termine equivalente: Немеа
	Πάρος Termine equivalente: Paros	Парос Termine equivalente: Парос
	Πάτρα Termine equivalente: Patras	Патра Termine equivalente: Патра
	Πεζά Termine equivalente: Peza	Пеза Termine equivalente: Пеза
	Πλαγιές Μελίτωνα Termine equivalente: Slopes Meliton	Плайєс Мелітона Termine equivalente: Слопес Мелітон
	Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani	Рапсані Termine equivalente: Рапсані

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ρόδος Termine equivalente: Rhodes	Родос Termine equivalente: Родес
	Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Rompola Kefalonia	Ромболя Кефальніяс Termine equivalente: Ромпола Кефалонія
	Σάμος Termine equivalente: Samos	Самос Termine equivalente: Самос
	Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini	Санторіні Termine equivalente: Санторіні
	Σητεία Termine equivalente: Sitia	Сітія Termine equivalente: Сітія
	Κω Termine equivalente: Kos	Кос Termine equivalente: Кос
	Μαγνησία Termine equivalente: Magnissia	Магнісія Termine equivalente: Магнісія
	Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea	Егейо Пелягос Termine equivalente: Еджіан сіі
	Αττική Termine equivalente: Attiki	Аттікі Termine equivalente: Аттікі
	Αχαΐα Termine equivalente: Achaia	Агайя Termine equivalente: Ачайя
	Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou	Вердеа Ономасія ката парадосі Закінсу Termine equivalente: Верцеа Ономасія ката парадосі Закінсу
	Ήπειρος Termine equivalente: Epirus	Іпірос Termine equivalente: Епірос
	Ηράκλειο Termine equivalente: Heraklion	Іракліо Termine equivalente: Ірактіон
	Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia	Сесаліа Termine equivalente: Сесаліа

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Θήβα Termine equivalente: Thebes	Фіва Termine equivalente: Себес
	Θράκη Termine equivalente: Thrace	Сракі Termine equivalente: Срейс
	Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros	Ісмарос Termine equivalente: Ісмарос
	Κάρυστος Termine equivalente: Karystos	Карістос Termine equivalente: Карістос
	Κόρινθος Termine equivalente: Korinthos	Корінсос Termine equivalente: Корінсос
	Κρήτη Termine equivalente: Crete	Кріті Termine equivalente: Кріті
	Λακωνία Termine equivalente: Lakonia	Лаконіа Termine equivalente: Лаконіа
	Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia	Македонія Termine equivalente: Македонія
	Νέα Μεσήμβρια Termine equivalente: Nea Messimvria	Неа Месімврія Termine equivalente: Неа Месімврія
	Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia	Мессініа Termine equivalente: Мессініа
	Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo	Местово Termine equivalente: Местово
	Μονεμβασία Termine equivalente: Monemvasia	Монемвасіа Termine equivalente: Монемвасіа
	Παιανία Termine equivalente: Peanea	Пеаніа Termine equivalente: Пеаніа
	Παλλήνη Termine equivalente: Pallini	Паллініі Termine equivalente: Паллініі

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponnese	Пелопоннесос Termine equivalente: Пелопонес
	Ρετσίνα Αττικής può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Attiki	Рецина Аттікіс può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Рецина оф Аттікі
	Ρετσίνα Βοιωτίας può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Viotia	Рецина Віотіас può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Рецина оф Віотіа
	Ρετσίνα Γιάλτρων (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Gialtra (accompagnato o no da Evvia)	Рецина Іальтрон (accompagnato o no da Ев'я) Termine equivalente: Рецина оф Джіальтра (accompagnato o no da Ев'я)
	Ρετσίνα Ευβοίας può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Evvia	Рецина Евіяс può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Рецина оф Ев'я
	Ρετσίνα Θηβών (accompagnato o no da Βοιωτία) Termine equivalente: Retsina of Thebes (accompagnato o no da Viotia)	Рецина Сівон (accompagnato o no da Віотія) Termine equivalente: Рецина оф Себес (accompagnato o no da Віотія)
	Ρετσίνα Καρύστου (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Karystos (accompagnato o no da Evvia)	Рецина Карісту (accompagnato o no da Ев'я) Termine equivalente: Рецина оф Карістос (accompagnato o no da Ев'я)
	Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Kropia o Retsina of Koropi (accompagnato o no da Attika)	Рецина Кропіяс або Рецина Коропіу (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Рецина оф Кропія або Рецина оф Коропі (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Μαρκοπούλου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (accompagnato o no da Attika)	Рецина Маркополо (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Рецина оф Маркополо (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Μεγάρων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Megara (accompagnato o no da Attika)	Рецина Мегарон (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Рецина оф Мегара (accompagnato o no da Аттіка)

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ρετσίνα Μεσογείων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Mesogia (accompagnato o no da Attika)	Рецина Месогіон (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Рецина оф Месогіа (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Peania o Retsina of Liopesi (accompagnato o no da Attika)	Рецина Пеаніас о Рецина Ліопесіу (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Рецина оф Пеаніа о Рецина оф Ліопесі (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Παλλήνης (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Pallini (accompagnato o no da Attika)	Рецина Паллініс (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Рецина оф Паллініі (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Πικερμίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Pikermi (accompagnato o no da Attika)	Рецина Пікерміу (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Рецина оф Пікермі (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Σπάτων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Spata (accompagnato o no da Attika)	Рецина Спатон (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Рецина оф Спата (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Χαλκίδας (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Halkida (accompagnato o no da Evvia)	Рецина Халькідас (accompagnato o no da Ев'я) Termine equivalente: Рецина оф Халькіда (accompagnato o no da Ев'я)
	Σύρος Termine equivalente: Syros	Сірос Termine equivalente: Сірос
	Άβδηρα Termine equivalente: Avdira	Афдіра Termine equivalente: Афдіра
	Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos / Holy Mountain	Айо Орас Termine equivalente: Моунт Єйсос / Холі Маунтін
	Αγορά Termine equivalente: Agora	Агора Termine equivalente: Агора
	Αδριανή Termine equivalente: Adriani	Адріані Termine equivalente: Адріані

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavyssos	Анавісос Termine equivalente: Анавісос
	Αργολίδα Termine equivalente: Argolida	Арголіда Termine equivalente: Арголіда
	Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia	Аркадіа Termine equivalente: Аркадіа
	Βελβεντός Termine equivalente: Velventos	Вельвендос Termine equivalente: Вельвендос
	Βίλιτσα Termine equivalente: Vilitsa	Віліца Termine equivalente: Віліца
	Γεράνεια Termine equivalente: Gerania	Єранія Termine equivalente: Єранія
	Γρεβενά Termine equivalente: Grevena	Гревена Termine equivalente: Гревена
	Δράμα Termine equivalente: Drama	Драма Termine equivalente: Драма
	Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese	Додекансос Termine equivalente: Додеканес
	Επανομή Termine equivalente: Epanomi	Епаномі Termine equivalente: Епаномі
	Ηλεία Termine equivalente: Ilia	Ілійя Termine equivalente: Ілійя
	Ημαθία Termine equivalente: Imathia	Імафіа Termine equivalente: Імафіа
	Θαψανά Termine equivalente: Thapsana	Сапсана Termine equivalente: Сапсана
	Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki	Сесалонікі Termine equivalente: Сесалонікі

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ικαρία Termine equivalente: Ikaria	Ікаріа Termine equivalente: Ікаріа
	Ίλιον Termine equivalente: Ilion	Ілюн Termine equivalente: Ілюн
	Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina	Іоаніна Termine equivalente: Іоаніна
	Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa	Кардіца Termine equivalente: Кардіца
	Καστοριά Termine equivalente: Kastoria	Касторіяа Termine equivalente: Касторіяа
	Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu	Керкіра Termine equivalente: Корфу
	Κίσαμος Termine equivalente: Kissamos	Кісамос Termine equivalente: Кісамос
	Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti	Кліменті Termine equivalente: Кліменті
	Κοζάνη Termine equivalente: Kozani	Козані Termine equivalente: Козані
	Αταλάντη Termine equivalente: Atalanti	Аталанці Termine equivalente: Аталанці
	Κορωπί Termine equivalente: Koropi	Коропі Termine equivalente: Коропі
	Κρανιά Termine equivalente: Krania	Краніа Termine equivalente: Краніа
	Κραννώνα Termine equivalente: Krannona	Кранона Termine equivalente: Кранона
	Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades	Кікляде Termine equivalente: Кікляде

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Λασίθι Termine equivalente: Lasithi	Лясіфі Termine equivalente: Лясіфі
	Λετρίνα Termine equivalente: Letrines	Летріна Termine equivalente: Летрінес
	Λευκάδας Termine equivalente: Lefkada	Лефказас Termine equivalente: Лефкада
	Λιλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio	Ліляндіо Педіо Termine equivalente: Ліляндіо Педіо
	Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata	Мандзавіната Termine equivalente: Мандзавіната
	Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markopoulo	Маркопульо Termine equivalente: Маркопульо
	Μαρτίνο Termine equivalente: Martino	Мартіно Termine equivalente: Мартіно
	Μεταξάτα Termine equivalente: Metaxata	Метаксата Termine equivalente: Метаксата
	Μετέωρα Termine equivalente: Meteora	Метеора Termine equivalente: Метеора
	Οπούντια Λοκρίδος Termine equivalente: Opountia Lokridos	Опундія Льокрідос Termine equivalente: Опундія Льокрідос
	Παγγαίο Termine equivalente: Paggaio	Пагео Termine equivalente: Пагео
	Παρνασσός Termine equivalente: Parnasos	Парнасос Termine equivalente: Парнасос
	Πέλλα Termine equivalente: Pella	Пелля Termine equivalente: Пелля
	Πιερία Termine equivalente: Pieria	Пієрія Termine equivalente: Пієрія

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Πισάτιδα Termine equivalente: Pisatis	Пісатіда Termine equivalente: Писатис
	Πλαγίες Αιγιαλείας Termine equivalente: Slopes Egialias	Плейес Еяліяс Termine equivalente: Слопес Іджіеліас
	Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes Ambelos	Плейес Амбелю Termine equivalente: Слопес Амбелос
	Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes Vertiskos	Плейес Вертіску Termine equivalente: Слопес Вертіскос
	Πλαγιές του Αίνου Termine equivalente: Slopes of Enos	Плейесту Ену Termine equivalente: Слопес оф Енос
	Κιθαιρώνας Termine equivalente: Kitherona	Кіцеронас Termine equivalente: Кіцерона
	Κνημίδα Termine equivalente: Knimida	Кніміда Termine equivalente: Кніміда
	Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes Parnitha	Плейес Парнітас Termine equivalente: Слопес Парніта
	Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes Pendeliko	Плейес Пенделіку Termine equivalente: Слопес Пенделіко
	Πλαγιές Πετρωτού Termine equivalente: Slopes Petroto	Плейес Петроту Termine equivalente: Слопес Петрото
	Πυλία Termine equivalente: Pylia	Пілія Termine equivalente: Пілія
	Ριτσώνα Termine equivalente: Ritsona	Ріцона Termine equivalente: Ріцона
	Σέρρες Termine equivalente: Serres	Серес Termine equivalente: Серес
	Σιάτιστα Termine equivalente: Siatista	Сіатіста Termine equivalente: Сіатіста

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Σιθωνία Termine equivalente: Sithonia	Сіконіа Termine equivalente: Сіконіа
	Σπάτα Termine equivalente: Spata	Спата Termine equivalente: Спата
	Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Sterea Ellada	Стереа Еляда Termine equivalente: Стереа Еляда
	Τεγέα Termine equivalente: Tegea	Тейа Termine equivalente: Тейа
	Τριφυλία Termine equivalente: Trifilia	Тріфілія Termine equivalente: Тріфілія
	Τύρναβος Termine equivalente: Tyrnavos	Тірнавос Termine equivalente: Тірнавос
	Φλώρινα Termine equivalente: Florina	Фльоріна Termine equivalente: Фльоріна
	Χαλικούνα Termine equivalente: Halikouna	Халікуна Termine equivalente: Халікуна
	Χαλκιδική Termine equivalente: Halkidiki	Халкідікі Termine equivalente: Халкідікі
FRANCIA	Ajaccio	Ажаксіо
	Aloxe-Corton	Алокс-Кортон
	Alsace seguito o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vin d'Alsace	Ельзас seguito o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Вен д'Ельзас
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Bergbieten	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Бергбітен
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Bergheim	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Бергхайм
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Wolxheim	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Фолксхайм
	Alsace Grand Cru seguito da Brand	Ельзас Гран Крю seguito da Бранд

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alsace Grand Cru seguito da Bruderthal	Ельзас Гран Крю seguito da Брудерталь
	Alsace Grand Cru seguito da Eichberg	Ельзас Гран Крю seguito da Ейхберг
	Alsace Grand Cru seguito da Engelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Енгельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Florimont	Ельзас Гран Крю seguito da Флорімон
	Alsace Grand Cru seguito da Frankstein	Ельзас Гран Крю seguito da Франкштейн
	Alsace Grand Cru seguito da Froehn	Ельзас Гран Крю seguito da Фроенн
	Alsace Grand Cru seguito da Furstentum	Ельзас Гран Крю seguito da Фюрстентум
	Alsace Grand Cru seguito da Geisberg	Ельзас Гран Крю seguito da Гейсберг
	Alsace Grand Cru seguito da Gloeckelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Глокельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Goldert	Ельзас Гран Крю seguito da Голдерт
	Alsace Grand Cru seguito da Hatschbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Хатчбург
	Alsace Grand Cru seguito da Hengst	Ельзас Гран Крю seguito da Хенгст
	Alsace Grand Cru seguito da Kanzlerberg	Ельзас Гран Крю seguito da Канцлерберг
	Alsace Grand Cru seguito da Kastelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Кастельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Kessler	Ельзас Гран Крю seguito da Кесслер
	Alsace Grand Cru seguito da Kirchberg de Barr	Ельзас Гран Крю seguito da Кіршберг де Барр
	Alsace Grand Cru seguito da Kirchberg de Ribeauvillé	Ельзас Гран Крю seguito da Кіршберг де Рібовілле
	Alsace Grand Cru seguito da Kitterlé	Ельзас Гран Крю seguito da Кіттерле
	Alsace Grand Cru seguito da Mambourg	Ельзас Гран Крю seguito da Мамбург
	Alsace Grand Cru seguito da Mandelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Мандельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Marckrain	Ельзас Гран Крю seguito da Маркрен
	Alsace Grand Cru seguito da Moenchberg	Ельзас Гран Крю seguito da Моеншберг
	Alsace Grand Cru seguito da Muenchberg	Ельзас Гран Крю seguito da Мюеншберг
	Alsace Grand Cru seguito da Ollwiller	Ельзас Гран Крю seguito da Олвілль
	Alsace Grand Cru seguito da Osterberg	Ельзас Гран Крю seguito da Остерберг
	Alsace Grand Cru seguito da Pfersigberg	Ельзас Гран Крю seguito da Пферсігстберг

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alsace Grand Cru seguito da Pfingstberg	Ельзас Гран Крю seguito da Пфінгстберг
	Alsace Grand Cru seguito da Praelatenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Праелятенберг
	Alsace Grand Cru seguito da Rangen	Ельзас Гран Крю seguito da Ранген
	Alsace Grand Cru seguito da Saering	Ельзас Гран Крю seguito da Саерінг
	Alsace Grand Cru seguito da Schlossberg	Ельзас Гран Крю seguito da Шлоссберг
	Alsace Grand Cru seguito da Schoenenbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Шоненбург
	Alsace Grand Cru seguito da Sommerberg	Ельзас Гран Крю seguito da Соммерберг
	Alsace Grand Cru seguito da Sonnenglanz	Ельзас Гран Крю seguito da Сонненглянц
	Alsace Grand Cru seguito da Spiegel	Ельзас Гран Крю seguito da Шпігель
	Alsace Grand Cru seguito da Sporen	Ельзас Гран Крю seguito da Шпорен
	Alsace Grand Cru seguito da Steinen	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнен
	Alsace Grand Cru seguito da Steingrubler	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнгрублер
	Alsace Grand Cru seguito da Steinklotz	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнклотц
	Alsace Grand Cru seguito da Vorbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Форбург
	Alsace Grand Cru seguito da Wiebelsberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вібельсберг
	Alsace Grand Cru seguito da Wineck-Schlossberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вінек-Шлоссберг
	Alsace Grand Cru seguito da Winzenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вінценберг
	Alsace Grand Cru seguito da Zinnkoepflé	Ельзас Гран Крю seguito da Цінкоппфль
	Alsace Grand Cru seguito da Zotzenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Зотценберг
	Alsace Grand Cru preceduto da Rosacker	Ельзас Гран Крю preceduto da Розаккер
	Anjou seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" preceduto o no da "Rosé"	Анжу seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" preceduto o no da "Розе"
	Anjou Coteaux de la Loire seguito o no da Val de Loire	Анжу Кото де ля Луар seguito o no da Валь де Луар
	Anjou Villages seguito o no da Val de Loire	Анжу Вілляж seguito o no da Валь де Луар
	Anjou-Villages Brissac seguito o no da Val de Loire	Анжу-Вілляж Бріссак seguito o no da Валь де Луар

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Arbois seguito o no da Pupillin seguito o no da "mousseux"	Арбуа seguito o no da Пюпійєн seguito o no da "муссьо"
	Auxey-Duresses seguito o no da "Côte de Beaune" o da "Côte de Beaune-Villages"	Оксе-Дюресс seguito o no da "Кот дьо Бон" o "Кот дьо Бон-Віпляж"
	Bandol Termine equivalente: Vin de Bandol	Бандоль Termine equivalente: Вен де Бандоль
	Banyuls seguito o no da "Grand Cru" e/o "Rancio"	Баніульс seguito o no da "Гран Крю" e/o "Рансіо"
	Barsac	Барсак
	Bâtard-Montrachet	Батар-Монраше
	Béarn seguito o no da Bellocq	Беарн seguito o no da Беллок
	Beaujolais seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Villages" seguito o no da "Supérieur"	Божоле seguito o no dal nome di unità geografica più piccola seguito o no da "Віпляж" seguito o no da "Сюперіор"
	Beaune	Бон
	Bellet Termine equivalente: Vin de Bellet	Белле Termine equivalente: Вен де Белле
	Bergerac seguito o no da "sec"	Бержерак seguito o no da "сек"
	Bienvenues-Bâtard-Montrachet	Бієнвеню-Батар-Монраше
	Blagny seguito o no da Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages	Бляньї seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Віпляж
	Blanquette de Limoux	Блянкетт де Ліму
	Blanquette méthode ancestrale	Блянкетт метод ансестраль
	Blaye	Бляйе
	Bonnes-mares	Бонн-мар
	Bonnezeaux seguito o no da Val de Loire	Боннезо seguito o no da Валь де Луар
	Bordeaux seguito o no da "Clairet", "Rosé", "Mousseux" o "supérieur"	Бордо seguito o no da "Кларет", Розе, "Муссьо" o "Сюперіор"
	Bordeaux Côtes de Francs	Бордо Кот де Франк
	Bordeaux Haut-Benauge	Бордо О-Бенож

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Bourg Termine equivalente: Côtes de Bourg / Bourgeais	Бур Termine equivalente: Кот де Бур / Бурже
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Chitry	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Шітрі
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Chalonnaise	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот Шалоннез
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот Сен-Жак
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes d'Auxerre	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот д'Оксерр
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes du Couchois	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот дю Кушуа
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Куланж-ля-Венез
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Épineuil	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Епіней
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola От Кот де Бон
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola От Кот де Нюї
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Ля Шапель Нотр-Дам
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Le Chapitre	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Ле Шапітр
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Монтркю / Монтр-кю / Ан Монтр-Кю
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Vézelay	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Везелей

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé", "ordinaire" o "grand ordinaire"	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе", "ордінер" o "гран ордінер"
	Bourgogne aligoté	Бургонь аліготе
	Bourgogne passe-tout-grains	Бургонь пасс-ту-грен
	Bourgueil	Бургей
	Bouzeron	Бузерон
	Brouilly	Бруйї
	Bugey seguito o no da Cerdon preceduto o no da "Vins du", "Mousseux du", "Pétillant" o "Roussette du" o seguito da "Mousseux" o "Pétillant" seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Бюжей seguito o no da Сердон preceduto o no da "Вен дю", "Муссьо дю", "Петійян" o "Руссетт дю" o seguito da "Муссьо" o "Петійян" seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Buzet	Бюзе
	Cabardès	Кабардес
	Cabernet d'Anjou seguito o no da Val de Loire	Каберне д'Анжу seguito o no da Валь де Луар
	Cabernet de Saumur seguito o no da Val de Loire	Каберне де Сомюр seguito o no da Валь де Луар
	Cadillac	Кадійяк
	Cahors	Каор
	Cassis	Кассіс
	Cérons	Серон
	Chablis seguito o no da Beauroy seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Боруа seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Berdiot seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Бердіо seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Beugnons	Шаблі seguito o no da Беньон
	Chablis seguito o no da Butteaux seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Бютто seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Chapelot seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шапело seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Chatains seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шатен seguito o no da "премьє крю"

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Chaume de Talvat seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шом де Тальва seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Bréchain seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Брешен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Cuissy	Шаблі seguito o no da Кот де Кюїссі
	Chablis seguito o no da Côte de Fontenay seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Фонтеней seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Jouan seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Жуан seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Léchet seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Леше seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Savant seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Саван seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Vaubarousse seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Вобарусс seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte des Prés Girots seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Пре Жіро seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Forêts seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Форе seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Fourchaume seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Фуршюм seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da L'Homme mort seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Л'Омм мор seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Les Beauregards seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Борегар seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Les Épinottes seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Лез Епінотт seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Les Fourneaux seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Фурно seguito o no da "премьє крю"

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Les Lys seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Ліс seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Mélinots seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Меліно seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Mont de Milieu seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Мон де Мілійо seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Montée de Tonnerre	Шаблі seguito o no da Монте де Тоннер
	Chablis seguito o no da Montmains seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Монмен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Morein seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Морен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Pied d'Aloup seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da П'є д'Алуп seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Roncières seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ронсьєр seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Sécher seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Сеше seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Troesmes seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Троесм seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaillons seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ваййон seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vau de Vey seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во де Вей seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vau Ligneau seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во Ліньо seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaucoupin seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вокупен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaugiraut seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вожіро seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaulorent seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Волоран seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaupulent seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вопюлен seguito o no da "премьє крю"

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Vaux-Ragons seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во-Раґон seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vosgros seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Воґро seguito o no da "премьє крю"
	Chablis	Шаблі
	Chablis grand cru seguito o no da Blanchot	Шаблі Ґран Крю seguito o no da Бланшо
	Chablis grand cru seguito o no da Bougros	Шаблі Ґран Крю seguito o no da Буґро
	Chablis grand cru seguito o no da Grenouilles	Шаблі Ґран Крю seguito o no da Ґренуй
	Chablis grand cru seguito o no da Les Clos	Шаблі Ґран Крю seguito o no da Ле Кло
	Chablis grand cru seguito o no da Preuses	Шаблі Ґран Крю seguito o no da През
	Chablis grand cru seguito o no da Valmur	Шаблі Ґран Крю seguito o no da Вальмюр
	Chablis grand cru seguito o no da Vaudésir	Шаблі Ґран Крю seguito o no da Водезір
	Chambertin	Шамбертен
	Chambertin-Clos-de-Bèze	Шамбертен –Кло-де-Без
	Chambolle-Musigny	Шамболь-Мюзіньї
	Champagne	Шампань
	Chapelle-Chambertin	Шапель - Шамбертен
	Charlemagne	Шарлемань
	Charmes-Chambertin	Шарм-Шамбертен
	Chassagne-Montrachet seguito o no da Côte de Beaune / Côtes de Beaune-Villages	Шассань-Монраше seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Віллляж
	Château Grillet	Шато Ґрійє
	Château-Chalon	Шато-Шалон
	Châteaumeillant	Шатомейян
	Châteauneuf-du-Pape	Шато-неф-дю-Пап

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Châtillon-en-Diois	Шатійон-ан-Діуа
	Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon	Шом - Премьє Крю де Кото дю Лейон
	Chenas	Шена
	Chevalier-Montrachet	Шевальє-Монраше
	Cheverny	Шеверні
	Chinon	Шінон
	Chiroubles	Ширубль
	Chorey-les-Beaune seguito o no da Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages	Шорей-ле-Бон seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Віллаж
	Clairette de Bellegarde	Клерет де Бельґард
	Clairette de Die	Клерет де Ді
	Clairette de Languedoc seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Клерет де Лангедок seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Clos de la Roche	Кло де ля Рош
	Clos de Tart	Кло де Тар
	Clos de Vougeot	Кло де Вужо
	Clos des Lambrays	Кло де Лямбре
	Clos Saint-Denis	Кло Сен-Дені
	Collioure	Колліур
	Condrieu	Кондрійо
	Corbières	Корбьєр
	Cornas	Корнас
	Corse seguito o no da Calvi preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Кальві preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Coteaux du Cap Corse preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Кото дю Сар Корс preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Figari preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Фіґарі preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Porto-Vecchio preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Порто-Веккіо preceduto o no da "Вен де"

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Corse seguito o no da Sartène preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Сартен preceduto o no da "Вен де"
	Corse preceduto o no da "Vin de"	Корс preceduto o no da "Вен де"
	Corton	Кортон
	Corton-Charlemagne	Кортон-Шарлемань
	Costières de Nîmes	Костьєр де Нім
	Côte de Beaune preceduto dal nome di un'unità geografica più piccola	Кот де Бон preceduto dal nome di un'unità geografica più piccola
	Côte de Beaune-Villages	Кот де Бон-Вілляж
	Côte de Brouilly	Кот де Бруйї
	Côte de Nuits-villages	Кот де Нюї-Вілляж
	Côte roannaise	Кот роанез
	Côte Rôtie	Кот Роті
	Coteaux champenois seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото шампенуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux d'Aix-en-Provence	Кото д Екс-ан-Прованс
	Coteaux d'Ancenis seguito dal nome della varietà di vite	Кото д'Ансені seguito dal nome della varietà di vite
	Coteaux de Die	Кото де Ді
	Coteaux de l'Aubance seguito o no da Val de Loire	Кото де л'Обанс seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux de Pierrevert	Кото де Пьєрвер
	Coteaux de Saumur seguito o no da Val de Loire	Кото де Сомюр seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Giennois	Кото дю Жьєннуа
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Cabrières	Кото дю Ланґедок seguito o no da Кабрієр
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de la Méjanelle / La Méjanelle	Кото дю Ланґедок seguito o no da Кото де ля Межанель / Ля Межанель
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de Saint-Christol '/ Saint-Christol	Кото дю Ланґедок seguito o no da Кото де Сен-Крістоль '/ Сен-Крістоль

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de Vérargues / Vérargues	Кото дю Ланґедок seguito o no da Кото де Верарґ / Верарґ
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Grès de Montpellier	Кото дю Ланґедок seguito o no da Ґре де Монпельє
	Coteaux du Languedoc seguito o no da La Clape	Кото дю Ланґедок seguito o no da Ля Кляп
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Montpeyroux	Кото дю Ланґедок seguito o no da Монперу
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Pic-Saint-Loup	Кото дю Ланґедок seguito o no da Пік-Сен-Лу
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Quatourze	Кото дю Ланґедок seguito o no da Катурз
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Drézéry	Кото дю Ланґедок seguito o no da Сен-Дрезері
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Georges-d'Orques	Кото дю Ланґедок seguito o no da Сен-Жорж-д'Орк
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Saturnin	Кото дю Ланґедок seguito o no da Сен-Сатурнен
	Coteaux du Languedoc seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото дю Ланґедок seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Picpoul-de-Pinet	Кото дю Ланґедок seguito o no da Пікпуль-де-Піне
	Coteaux du Layon seguito o no da Val de Loire seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото дю Лейон seguito o no da Валь де Луар seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux du Layon Chaume seguito o no da Val de Loire	Кото дю Лейон Шом seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Loir seguito o no da Val de Loire	Кото дю Луар seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Lyonnais	Кото дю Ліонне
	Coteaux du Quercy	Кото дю Керсі
	Coteaux du Tricastin	Кото дю Трікастен
	Coteaux du Vendômois seguito o no da Val de Loire	Кото дю Вандомуа seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux varois	Кото варуа

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Côtes Canon Fronsac Termine equivalente: Canon Fronsac	Кот Канон Фронсак Termine equivalente: Канон Фронсак
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Boudes	Кот д'Овернь seguito o no da Буд
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Chanturgue	Кот д'Овернь seguito o no da Шантюрг
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Châteaugay	Кот д'Овернь seguito o no da Шатоге
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Corent	Кот д'Овернь seguito o no da Корен
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Madargue	Кот д'Овернь seguito o no da Мадарг
	Côtes de Bergerac	Кот де Бержерак
	Côtes de Blaye	Кот де Бляй
	Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	Кот де Бордо Сен-Макер
	Côtes de Castillon	Кот де Кастійон
	Côtes de Duras	Кот де Дюра
	Côtes de Millau	Кот де Мійо
	Côtes de Montravel	Кот де Монравель
	Côtes de Provence	Кот де Прованс
	Côtes de Saint-Mont	Кот де Сен-Мон
	Côtes de Toul	Кот де Туль
	Côtes du Brulhois	Кот дю Брюлуа
	Côtes du Forez	Кот дю Форез
	Côtes du Jura seguito o no da "mousseux"	Кот дю Жюра seguito o no da "муссьо"
	Côtes du Lubéron	Кот дю Люберон
	Côtes du Marmandais	Кот дю Марманде
	Côtes du Rhône	Кот дю Рон
	Côtes du Roussillon	Кот дю Русійон

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Côtes du Roussillon Villages seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кот дю Русійон Віллияж seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Côtes du Ventoux	Кот дю Ванту
	Côtes du Vivarais	Кот дю Віваре
	Cour-Cheverny seguito o no da Val de Loire	Кур-Шеверні seguito o no da Валь де Луар
	Crémant d'Alsace	Креман д'Ельзас
	Crémant de Bordeaux	Креман де Бордо
	Crémant de Bourgogne	Креман де Бургонь
	Crémant de Die	Креман де Ді
	Crémant de Limoux	Креман де Ліму
	Crémant de Loire	Креман де Луар
	Crémant du Jura	Креман дю Жюра
	Crépy	Крепі
	Criots-Bâtard-Montrachet	Кріо-Батар-Монраше
	Crozes-Hermitage Termine equivalente: Crozes-Ermitage	Кроз-Ермітаж Termine equivalente: Кроз-Ермітаж
	Échezeaux	Ешезо
	Entre-Deux-Mers	Антр-де-Мер
	Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge	Антр-де-Мер -О-Бенож
	Faugères	Фожер
	Fiefs Vendéens seguito o no da Brem	Фьєф Вандеен seguito o no da Брем
	Fiefs Vendéens seguito o no da Mareuil	Фьєф Вандеен seguito o no da Марей
	Fiefs Vendéens seguito o no da Pissotte	Фьєф Вандеен seguito o no da Піссотт
	Fiefs Vendéens seguito o no da Vix	Фьєф Вандеен seguito o no da Вікс
	Fitou	Фіту

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Fixin	Фіксен
	Fleurie	Флері
	Floc de Gascogne	Флок де Ґасконь
	Fronsac	Фронзак
	Frontignan preceduto o no da "Muscat de" o "Vin de"	Фронтіньян preceduto o no da "Муска де" o "Вен де"
	Gaillac seguito o no da "mousseux"	Ґайяк seguito o no da "муссьо"
	Gaillac premières côtes	Ґайяк прем'єр Кот
	Gevrey-Chambertin	Жевре-Шамбертен
	Gigondas	Жігонцас
	Givry	Живрі
	Grand Roussillon seguito o no da "Rancio"	Ґран Русійон seguito o no da "Рансіо"
	Grand-Échezeaux	Ґран-Ешезо
	Graves seguito o no da "supérieures"	Ґрав seguito o no da "Сюперіор"
	Graves de Vayres	Ґрав де Вейр
	Griotte-Chambertin	Ґріот-Шамбертен
	Gros plant du Pays nantais	Ґро плян дю Пеї Нанте
	Haut-Médoc	О-Медок
	Haut-Montravel	О-Монравель
	Haut-Poitou	О-Пуату
	Hermitage Termine equivalente: l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage	Ермітаж Termine equivalente: л'Ермітаж / Ермітаж / л'Ермітаж
	Irancy	Ірансі
	Irouléguy	Ірулеґі
	Jasnières seguito o no da Val de Loire	Жаньєр seguito o no da Валь де Луар
	Juliénas	Жюлієнас

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Jurançon seguito o no da "sec"	Жюрансон seguito o no da "сек"
	L'Étoile seguito o no da "mousseux"	Л'Етуаль seguito o no da "муссьо"
	La Grande Rue	Ля Ґранд Рю
	Ladoix seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Лядуа seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Віпляж"
	Lalande de Pomerol	Ляланд де Помероль
	Latricières-Chambertin	Лятрісьєр-Шамбертен
	Les Baux de Provence	Ле Бо де Прованс
	Limoux	Ліму
	Lirac	Ліpак
	Listrac-Médoc	Лістрак-Медок
	Loupiac	Лупіак
	Lussac-Saint-Émilion	Люссак-Сент-Емільйон
	Mâcon seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Supérieur" o "Villages" Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon	Макон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Сюперіор" o "Віпляж" Termine equivalente: Піно-Шардонне-Макон
	Macvin du Jura	Маквен дю Жюра
	Madiran	Мадіран
	Maranges seguito o no da Clos de la Boutière	Маранж seguito o no da Кло де ля Бутьєр
	Maranges seguito o no da La Croix Moines	Маранж seguito o no da Ля Круа Муан
	Maranges seguito o no da La Fussière	Маранж seguito o no da Ля Фюссьєр
	Maranges seguito o no da Le Clos des Loyères	Маранж seguito o no da Ле Кло де Луайєр
	Maranges seguito o no da Le Clos des Rois	Маранж seguito o no da Ле Кло де Руа
	Maranges seguito o no da Les Clos Roussots	Маранж seguito o no da Ле Кло Руссо
	Maranges seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Маранж seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Maranges seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Маранж seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Marcillac	Марсійяк
	Margaux	Марго
	Marsannay seguito o no da "rosé"	Марсанне seguito o no da "розе"
	Maury seguito o no da "Rancio"	Морі seguito o no da "Рансіо"
	Mazis-Chambertin	Мазі-Шамбертен
	Mazoyères-Chambertin	Мазойєр-Шамберген
	Médoc	Медок
	Menetou-Salon seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da Val de Loire	Менету-Салон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da Валь де Луар
	Mercurey	Меркюрей
	Meursault seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Мерсо seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Minervois	Мінервуа
	Minervois-La-Livinière	Мінервуа -Ля-Лівіньєр
	Monbazillac	Монбазіяк
	Montagne Saint-Émilion	Монтань Сент-Емільйон
	Montagny	Монтаньї
	Monthélie seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Монтелі seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Montlouis-sur-Loire seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Монлуї-сюр-Луар seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петіянн"
	Montrachet	Монраше
	Montravel	Монравель
	Morey-Saint-Denis	Морей-Сен-Дені
	Morgon	Морґон
	Moselle	Мозель
	Moulin-à-Vent	Мулен-а-Ван

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Moulis Termine equivalente: Moulis-en-Médoc	Мулі Termine equivalente: Мулі-ан-Медок
	Muscadet seguito o no da Val de Loire	Мюскаде seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Coteaux de la Loire seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Кото де ля Луар seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Côtes de Grandlieu seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Кот де Ґран-Льє seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Sèvre et Maine seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Севр е Мен seguito o no da Валь де Луар
	Muscat de Beaumes-de-Venise	Муска де Бом-де-Веніз
	Muscat de Lunel	Муска де Люнель
	Muscat de Mireval	Муска де Міреваль
	Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois	Муска де Сен-Жан-де-Мінервуа
	Muscat du Cap Corse	Муска дю Сар Корс
	Musigny	Мюзіньї
	Néac	Неак
	Nuits Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges	Нюї Termine equivalente: Нюї-Сен-Жорж
	Orléans seguito o no da Cléry	Орлеан seguito o no da Клері
	Pacherenc du Vic-Bilh seguito o no da "sec"	Пашеренк дю Вік Біль seguito o no da "сек"
	Palette	Палетт
	Patrimonio	Патрімоніо
	Pauillac	Пойяк
	Pécharmant	Пешарман
	Pernand-Vergelesses seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Пернан-Вержелес seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Pessac-Léognan	Пессак-Леоньян
	Petit Chablis seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Петі Шаблі seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Pineau des Charentes Termine equivalente: Pineau Charentais	Піно де Шарант Termine equivalente: Піно Шаранте
	Pomerol	Помроль
	Pommard	Поммар
	Pouilly-Fuissé	Пуйї-Фюїссе
	Pouilly-Loché	Пуйї -Лоше
	Pouilly-sur-Loire seguito o no da Val de Loire Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé	Пуйї -сюр-Луар seguito o no da Валь де Луар Termine equivalente: Блан Фюме де Пуйї / Пуйї -Фюме
	Pouilly-Vinzelles	Пуйї -Вензель
	Premières Côtes de Blaye	Прем'єр Кот де Бляй
	Premières Côtes de Bordeaux seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Прем'єр Кот де Бордо seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Puisseguin-Saint-Emilion	Пюїссеген-Сент-Емільйон
	Puligny-Montrachet seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Пюліньї-Монраше seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Віллаж"
	Quarts de Chaume seguito o no da Val de Loire	Кар де Шом seguito o no da Валь де Луар
	Quincy seguito o no da Val de Loire	Кансі seguito o no da Валь де Луар
	Rasteau seguito o no da "Rancio"	Расто seguito o no da "Рансіо"
	Régnié	Ренье
	Reuilly seguito o no da Val de Loire	Рейї seguito o no da Валь де Луар
	Richebourg	Рішбур
	Rivesaltes seguito o no da "Rancio" preceduto o no da "Muscat"	Рівезальт seguito o no da "Рансіо" preceduto o no da "Муска"
	Romanée (La)	Романе (Ля)
	Romanée Contie	Романе Конті
	Romanée Saint-Vivant	Романе Сен-Віван

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Rosé de Loire seguito o no da Val de Loire	Розе де Луар seguito o no da Валь де Луар
	Rosé des Riceys	Розе де Рісе
	Rosette	Розет
	Roussette de Savoie seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Руссет де Савуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Ruchottes-Chambertin	Рюшот-Шамбертен
	Rully	Рюллі
	Saint-Amour	Сент-Амур
	Saint-Aubin seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сент-Обен seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saint-Bris	Сен-Брі
	Saint-Chinian	Сен-Шіньян
	Saint-Émilion	Сент-Емільйон
	Saint-Émilion Grand Cru	Сент-Емільйон Гран Крю
	Saint-Estèphe	Сент-Естеф
	Saint-Georges-Saint-Émilion	Сен-Жорж-Сент-Емільйон
	Saint-Joseph	Сен-Жозеф
	Saint-Julien	Сен-Жюльєн
	Saint-Nicolas-de-Bourgueil seguito o no da Val de Loire	Сен-Ніколя-де-Бургей seguito o no da Валь де Луар
	Saint-Péray seguito o no da "mousseux"	Сен-Пере seguito o no da "муссьо"
	Saint-Pourçain	Сен-Пурсен
	Saint-Romain seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сен-Ромен seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saint-Véran	Сен-Веран
	Sainte-Croix du Mont	Сент-Круа дю Мон
	Sainte-Foy Bordeaux	Сент-Фуа Бордо
	Sancerre	Сансер

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Santenay seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сантене seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saumur seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Сомюр seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Saumur-Champigny seguito o no da Val de Loire	Сомюр-Champigny seguito o no da Валь де Луар
	Saussignac	Соссіньяк
	Sauternes	Сотерн
	Savennières seguito o no da Val de Loire	Савеньєр seguito o no da Валь де Луар
	Savennières-Coulée de Serrant seguito o no da Val de Loire	Савеньєр -Куле де Серран seguito o no da Валь де Луар
	Savennières-Roche-aux-Moines seguito o no da Val de Loire	Савеньєр-Рош-о-Муан seguito o no da Валь де Луар
	Savigny-les-Beaune seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Савіньї-ле-Бон seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Termine equivalente: Savigny	Termine equivalente Савіньї
	Seyssel seguito o no da "mousseux"	Сессель seguito o no da "муссьо"
	Tâche (La)	Таш (Ля)
	Tavel	Тавель
	Touraine seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Турен seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Touraine Amboise seguito o no da Val de Loire	Турен Амбуаз seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Azay-le-Rideau seguito o no da Val de Loire	Турен Азе-ле – Ріпо seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Mestand seguito o no da Val de Loire	Турен Местан seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Noble Joué seguito o no da Val de Loire	Турен Нобль Жуе seguito o no da Валь де Луар
	Tursan	Тюрсан
	Vacqueyras	Ваккерас
	Valençay	Валенсе

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vin d'Entraygues et du Fel	Вен д'Антреґ е дю Фель
	Vin d'Estaing	Вен д'Естен
	Vin de Lavilledieu	Вен де Лявільодйо
	Vin de Savoie seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Вен де Савуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Vins du Thouarsais	Вен дю Туарсе
	Vins Fins de la Côte de Nuits	Вен Фен де ля Кот де Нюї
	Viré-Clessé	Віре-Клессе
	Volnay	Вольне
	Volnay Santenots	Вольне Сантено
	Vosnes Romanée	Вон Романе
	Vougeot	Вужо
	Vouvray seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Вувре seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійон"
	Agenais	Ажене
	Aigues	Ег
	Ain	Ен
	Allier	Аллье
	Allobrogie	Аллоброжі
	Alpes de Haute Provence	Альп де От Прованс
	Alpes Maritimes	Альп Марітім
	Alpilles	Альпій
	Ardèche	Ардеш
	Argens	Аржан
	Ariège	Арьєж
	Aude	Од
	Aveyron	Авєрон

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Balmes Dauphinoises	Бальм Дофінуаз
	Bénovie	Бенові
	Bérange	Беранж
	Bessan	Бессан
	Bigorre	Бігорр
	Bouches du Rhône	Буш дю Рон
	Bourbonnais	Бурбонне
	Calvados	Кальвадос
	Cassan	Кассан
	Cathare	Катар
	Caux	Ко
	Cessenon	Сессенон
	Cévennes seguito o no da Mont Bouquet	Севенн seguito o no da Мон Буке
	Charentais seguito o no da Ile d'Oléron	Шаранте seguito o no da Іль д'Олерон
	Charentais seguito o no da Ile de Ré	Шаранте seguito o no da Іль де Ре
	Charentais seguito o no da Saint Sornin	Шаранте seguito o no da Сен Сорнен
	Charente	Шарант
	Charentes Maritimes	Шарант Марітім
	Cher	Шер
	Cité de Carcassonne	Сіте де Каркассон
	Collines de la Moure	Коллін де ля Мур
	Collines Rhodaniennes	Коллін Роданьєн
	Comté de Grignan	Комте де Гріньян
	Comté Tolosan	Комте Толозан
	Comtés Rhodaniens	Комте Роданьєн

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Corrèze	Коррез
	Côte Vermeille	Кот Вермей
	Coteaux Charitois	Кото Шарітуа
	Coteaux de Bessilles	Кото де Бессій
	Coteaux de Cèze	Кото де Сез
	Coteaux de Coiffy	Кото де Куаффі
	Coteaux de Fontcaude	Кото де Фонкод
	Coteaux de Glanes	Кото де Глан
	Coteaux de l'Ardèche	Кото де л'Ардеш
	Coteaux de la Cabrerisse	Кото де ля Кабрерic
	Coteaux de Laurens	Кото де Лоран
	Coteaux de l'Auxois	Кото де л'Оксуа
	Coteaux de Miramont	Кото де Мірамон
	Coteaux de Montélimar	Кото де Монтелімар
	Coteaux de Murviel	Кото де Мюрвієль
	Coteaux de Narbonne	Кото де Нарбонн
	Coteaux de Peyriac	Кото де Пейріяк
	Coteaux de Tannay	Кото де Танне
	Coteaux des Baronnies	Кото де Бароні
	Coteaux du Cher et de l'Arnon	Кото дю Шер е де л'Арнон
	Coteaux du Grésivaudan	Кото дю Грезіводан
	Coteaux du Libron	Кото дю Ліброн
	Coteaux du Littoral Audois	Кото дю Літораль Одуа
	Coteaux du Pont du Gard	Кото дю Пон дю Ґар
	Coteaux du Salagou	Кото дю Салагу
	Coteaux du Verdon	Кото дю Вердон
	Coteaux d'Enserune	Кото д'Енсерюн

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Coteaux et Terrasses de Montauban	Кото е Террасс де Монтобан
	Coteaux Flaviens	Кото Флавьєн
	Côtes Catalanes	Кот Каталан
	Côtes de Ceressou	Кот де Серессу
	Côtes de Gascogne	Кот де Гасконь
	Côtes de Lastours	Кот де Ластур
	Côtes de Meuse	Кот де Мьоз
	Côtes de Montestruc	Кот де Монтестрюк
	Côtes de Pérignan	Кот де Періньян
	Côtes de Prouilhe	Кот де Пруїль
	Côtes de Thau	Кот де То
	Côtes de Thongue	Кот де Тонг
	Côtes du Brian	Кот дю Бріян
	Côtes du Condomois	Кот дю Кондомуа
	Côtes du Tarn	Кот дю Тарн
	Côtes du Vidourle	Кот дю Відурль
	Creuse	Крьоз
	Cucugnan	Кюкюньян
	Deux-Sèvres	Де-Севр
	Dordogne	Дордонь
	Doubs	Ду
	Drôme	Дром
	Duché d'Uzès	Дюше д'Узес
	Franche-Comté seguito o no da Coteaux de Champlitte	Франш-Комте seguito o no da Кото де Шамплітт
	Gard	Гар
	Gers	Жерс

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Haute Vallée de l'Orb	От Валле де л'Орб
	Haute Vallée de l'Aude	От Валле де л'Од
	Haute-Garonne	От Гаронн
	Haute-Marne	От Марн
	Haute-Saône	От Сон
	Haute-Vienne	От-Вієнн
	Hauterive seguito o no da Coteaux du Termenès	Отрів seguito o no da Кото дю Терменес
	Hauterive seguito o no da Côtes de Lézignan	Отрів seguito o no da Кот де Лезіньян
	Hauterive seguito o no da Val d'Orbieu	Отрів seguito o no da Валь д'Орбйо
	Hautes-Alpes	Отз-Альп
	Hautes-Pyrénées	От-Піренс
	Hauts de Badens	О де Ваданс
	Hérault	Ero
	Île de Beauté	Іль де Боте
	Indre	Андр
	Indre et Loire	Андр е Луар
	Isère	Ізер
	Landes	Ланд
	Loir et Cher	Луар е Шер
	Loire-Atlantique	Луар-Атлантік
	Loiret	Луаре
	Lot	Лот
	Lot et Garonne	Лот е Гіаронн
	Maine et Loire	Мен е Луар
	Maures	Мор
	Méditerranée	Медітерране

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Meuse	Мьоз
	Mont Baudile	Мон Боділь
	Mont-Caume	Мон-Ком
	Monts de la Grage	Монз де ля Граж
	Nièvre	Ньєвр
	Oc	Ок
	Périgord seguito o no da Vin de Domme	Періґор seguito o no da Вен де Домм
	Petite Crau	Петіт Кро
	Principauté d'Orange	Прансіпоте д'Оранж
	Puy de Dôme	Пюі де Дом
	Pyrénées Orientales	Піренез Орієнталь
	Pyrénées-Atlantiques	Піренез Атлантік
	Sables du Golfe du Lion	Сабль дю Гольф дю Ліон
	Saint-Guilhem-le-Désert	Сен-Ґійем-льо-Дезер
	Saint-Sardos	Сен-Сардос
	Sainte Baume	Сент-Бом
	Sainte Marie la Blanche	Сент-Марі-ля-Бланш
	Saône et Loire	Сон-е-Луар
	Sarthe	Сарт
	Seine et Marne	Сен е Марн
	Tarn	Тарн
	Tarn et Garonne	Тарн е Гаронн
	Terroirs Landais seguito o no da Coteaux de Chalosse	Терруар Ланде seguito o no da Кото де Шалосс
	Terroirs Landais seguito o no da Côtes de L'Adour	Терруар Ланде seguito o no da Кот де Л'Адур
	Terroirs Landais seguito o no da Sables de l'Océan	Терруар Ланде seguito o no da Сабль де л'Осеан

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Terroirs Landais seguito o no da Sables Fauves	Терруар Ланде seguito o no da Сабль Фов
	Thézac-Perricard	Тезак-Перрікар
	Torgan	Торган
	Urfé	Іурфе
	Val de Cesse	Валь де Сесс
	Val de Dagne	Валь де Дань
	Val de Loire	Валь де Луар
	Val de Montferrand	Валь де Монферран
	Vallée du Paradis	Валле дю Парадi
	Var	Вар
	Vaucluse	Воклюз
	Vaunage	Вонаж
	Vendée	Ванде
	Vicomté d'Aumelas	Вікомте д'Омеляс
	Vienne	Вієнн
	Vistrenque	Вістренк
	Yonne	Йонн
	Vermouth de Chambéry	Вермут де Шабері
ITALIA	Aglianico del Taburno Termine equivalente: Taburno	Альяніко дель Табурно Termine equivalente:Табурно
	Aglianico del Vulture	Альяніко дель Вультуре
	Albana di Romagna	Альбана дi Романья
	Albugnano	Альбуньяно
	Alcamo	Алькамо
	Aleatico di Gradoli	Алеатіко дi Градолі
	Aleatico di Puglia	Алеатіко дi Пулія

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alezio	Алеціо
	Alghero	Альґеро
	Alta Langa	Альта Ланга
	Alto Adige seguito da Colli di Bolzano Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten	Альто Адідже seguito da Коллі ді Больцано Termine equivalente: Зюдтіролер Боцнер Ляйтен
	Alto Adige seguito da Meranese di collina Termine equivalente: Alto Adige Meranese / Südtirol Meraner Hügel / Südtirol Meraner	Альто Адідже seguito da Меранезе ді колліна Termine equivalente: Альто Адідже Меранезе / Зюдтіроль Меранер Гюґель / Зюдтіроль Меранер
	Alto Adige seguito da Santa Maddalena Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener	Альто Адідже seguito da Санта Маддалена Termine equivalente: Зюдтіролер Сенґт Магдаленер
	Alto Adige seguito da Terlano Termine equivalente: Südtirol Terlaner	Альто Адідже seguito da Терлано Termine equivalente: Зюдтіроль Терланер
	Alto Adige seguito da Valle Isarco Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal / Eisacktaler	Альто Адідже seguito da Валле Ізарко Termine equivalente: Зюдтіролер Айзакталь / Айзактaлер
	Alto Adige seguito da Valle Venosta Termine equivalente: Südtirol Vinschgau	Альто Адідже seguito da Валле Веноста Termine equivalente: Зюдтіроль Віншґау
	Alto Adige Termine equivalente: dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler	Альто Адідже Termine equivalente:дель Альто Адідже / Зюдтіроль / Зюдтіролер
	Alto Adige o dell'Alto Adige seguito o no da Bressanone Termine equivalente: o dell'Alto Adige Südtirol o Südtiroler Brixner	Альто Адідже o дель Альто Адідже seguito o no da Брессаноне Termine equivalente: o дель Альто Адідже Зюдтіроль o Зюдтіролер Брікснер
	Alto Adige o dell'Alto Adige seguito o no da Burgraviato Termine equivalente: o dell'Alto Adige Südtirol o Südtiroler Buggrafler	Альто Адідже o дель Альто Адідже seguito o no da Бурґравіато Termine equivalente: o дель Альто Адідже Зюдтіроль o Зюдтролер Бурґрафлер
	Ansonica Costa dell'Argentario	Ансоніка Коста дель Арджентаріо
	Aprilia	Апріліа
	Arborea	Арбореа

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Arcole	Арколе
	Assisi	Ассізі
	Asti seguito o no da "spumante" o preceduto da "Moscato"	Асті seguito o no da "спуманте" o preceduto da "Москато"
	Atina	Атіна
	Aversa	Аверса
	Bagnoli di Sopra Termine equivalente: Bagnoli	Баньолі ді Сопра Termine equivalente: Баньолі
	Barbaresco	Барбареско
	Barbera d'Alba	Барбера д'Альба
	Barbera d'Asti seguito o no da Colli Astiani o Astiano	Барбера д'Асті seguito o no da Коллі Астіані o Астіано
	Barbera d'Asti seguito o no da Nizza	Барбера д'Асті seguito o no da Ніцца
	Barbera d'Asti seguito o no da Tinella	Барбера д'Асті seguito o no da Тінелла
	Barbera del Monferrato	Барбера дель Монферрато
	Barbera del Monferrato Superiore	Барбера дель Монферрато Суперіоре
	Barco Reale di Carmignano Termine equivalente: Rosato di Carmignano / Vin santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano occhio di pernice	Барко Реале ді Кармініьяно Termine equivalente: Розато ді Кармініьяно / Він санто ді Кармініьяно / Він санто ді Кармініьяно оккьо ді перніче
	Bardolino	Бардоліно
	Bardolino Superiore	Бардоліно Суперіоре
	Barolo	Бароло
	Bianchello del Metauro	Б'янкелло дель Метауро
	Bianco Capena	Б'янко Капена
	Bianco dell'Empolese	Б'янко дель Емполезе
	Bianco della Valdinievole	Б'янко делла Вальдіньєволе
	Bianco di Custoza Termine equivalente: Custoza	Б'янко ді Кустоза Termine equivalente:Кустоза

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Bianco di Pitigliano	Б'янко ді Пітільяно
	Bianco Pisano di San Torpè	Б'янко Пізано ді Сан Торпе
	Biferno	Біферно
	Bivongi	Бівонджі
	Boca	Бока
	Bolgheri seguito o no da Sassicaia	Больґері seguito o no da Сассікайя
	Bosco Eliceo	Боско Елічео
	Botticino	Боттічіно
	Brachetto d'Acqui Termine equivalente: Acqui	Бракетто д'Акві Termine equivalente: Акві
	Bramaterra	Браматерра
	Breganze	Бреганце
	Brindisi	Бріндізі
	Brunello di Montalcino	Брунелло ді Монтальчіно
	Cacc 'e' mmitte di Lucera	Кацче ммітте ді Лучера
	Cagnina di Romagna	Каніна ді Романья
	Campi Flegrei	Кампі Флегреі
	Campidano di Terralba Termine equivalente: Terralba	Кампідано ді Терральба Termine equivalente: Терральба
	Canavese	Канавезе
	Candia dei Colli Apuani	Кандія деі Коллі Апуані
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Capo Ferrato	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Капо Феррато
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Jerzu	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Йерцу
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Oliena / Nepente di Oliena	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Оліена / Непенте ді Оліена
	Capalbio	Капальбіо

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Capri	Капрі
	Capriano del Colle	Капріано дель Колле
	Carema	Карема
	Carignano del Sulcis	Каріньяно дель Сульчіс
	Carmignano	Кармініяно
	Carso	Карсо
	Castel del Monte	Кастель дель Монте
	Castel San Lorenzo	Кастель Сан Лоренцо
	Casteller	Кастеллер
	Castelli Romani	Кастелліі Романі
	Cellatica	Челлатіка
	Cerasuolo di Vittoria	Черасуоло ді Вітторіа
	Cerveteri	Черветері
	Cesanese del Piglio Termine equivalente: Piglio	Чезанезе дель Піньйо Termine equivalente: Піньйо
	Cesanese di Affile Termine equivalente: Affile	Чезанезе ді Аффіле Termine equivalente: Аффіле
	Cesanese di Olevano Romano Termine equivalente: Olevano Romano	Чезанезе ді Олевано Романо Termine equivalente: Олевано Романо
	Chianti seguito o no da Colli Aretini	К'янті seguito o no da Коллі Аретіні
	Chianti seguito o no da Colli Fiorentini	К'янті seguito o no da Коллі Фьорентіні
	Chianti seguito o no da Colli Senesi	К'янті seguito o no da Коллі Сенезі
	Chianti seguito o no da Colline Pisane	К'янті seguito o no da Коллінє Пізане
	Chianti seguito o no da Montalbano	К'янті seguito o no da Монтальбано
	Chianti seguito o no da Montespertoli	К'янті seguito o no da Монтеспертолі

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chianti seguito o no da Rufina	К'янті seguito o no da Руфіна
	Chianti Classico	К'янті Класіко
	Cilento	Чіленто
	Cinque Terre seguito o no da Costa da Posa Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста да Поза Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Cinque Terre seguito o no da Costa de Campu Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста де Кампу Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Cinque Terre seguito o no da Costa de Sera Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста де Сера Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Circeo	Чірчео
	Cirò	Чіро
	Cisterna d'Asti	Чістерна д'Асті
	Colli Albani	Коллі Альбані
	Colli Altotiberini	Коллі Альтотіберіні
	Colli Amerini	Коллі Амеріні
	Colli Berici	Коллі Берічі
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline di Oliveto	Коллі Болоньєзі seguito o no da Колліне ді Олівєто
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline di Riosto	Коллі Болоньєзі seguito o no da Колліне ді Ріосто
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline Marconiane	Коллі Болоньєзі seguito o no da Колліне Марконьяне
	Colli Bolognesi seguito o no da Monte San Pietro	Коллі Болоньєзі seguito o no da Монте Сан П'єтро
	Colli Bolognesi seguito o no da Serravalle	Коллі Болоньєзі seguito o no da Серравалле
	Colli Bolognesi seguito o no da Terre di Montebudello	Коллі Болоньєзі seguito o no da Терре ді Монтебуделло
	Colli Bolognesi seguito o no da Zola Predosa	Коллі Болоньєзі seguito o no da Дзола Предоза

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Colli Bolognesi seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Коллі Болоньєзі seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Colli Bolognesi Classico - Pignoletto	Коллі Болоньєзі Класіко – Піньолетто
	Colli d'Imola	Коллі д'Імола
	Colli del Trasimeno Termine equivalente: Trasimeno	Коллі дель Тразімено Termine equivalente: Тразімено
	Colli dell'Etruria Centrale	Коллі дель Етрурія Чентрале
	Colli della Sabina	Коллі делла Сабіна
	Colli di Conegliano seguito o no da Fregona	Коллі ді Конельяно seguito o no da Фрегона
	Colli di Conegliano seguito o no da Refrontolo	Коллі ді Конельяно seguito o no da Рефронтоло
	Colli di Faenza	Коллі ді Фаенца
	Colli di Luni	Коллі ді Луні
	Colli di Parma	Коллі ді Парма
	Colli di Rimini	Коллі ді Ріміні
	Colli di Scandiano e di Canossa	Коллі ді Скандьяно е ді Каносса
	Colli Etruschi Viterbesi	Коллі Етрускі Вітербезі
	Colli Euganei	Коллі Еуганеі
	Colli Lanuvini	Коллі Ланувіні
	Colli Maceratesi	Коллі Мачератезі
	Colli Martani	Коллі Мартані
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Cialla	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Чялла
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Rosazzo	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Розаццо
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Schiopettino di Prepotto	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Скьопеттіно ді Препотто
	Colli Orientali del Friuli Picolit seguito o no da Cialla	Коллі Орієнталі дель Фріулі Піколіт seguito o no da Чіалла
	Colli Perugini	Коллі Перуджіні

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Colli Pesaresi seguito o no da Focara	Коллі Пезарезі seguito o no da Фокара
	Colli Pesaresi seguito o no da Roncaglia	Коллі Пезарезі seguito o no da Ронкалья
	Colli Piacentini seguito o no da Gutturnio	Коллі П'ячентіні seguito o no da Гуттурніо
	Colli Piacentini seguito o no da Monterosso Val d'Arda	Коллі П'ячентіні seguito o no da Монтероссо Валь д'Арда
	Colli Piacentini seguito o no da Val Trebbia	Коллі П'ячентіні seguito o no da Валь Треб'я
	Colli Piacentini seguito o no da Valnure	Коллі П'ячентіні seguito o no da Вальнуре
	Colli Piacentini seguito o no da Vigoleno	Коллі П'ячентіні seguito o no da Віголено
	Colli Romagna centrale	Коллі Романья чентрале
	Colli Tortonesi	Коллі Тортонезі
	Collina Torinese	Колліна Торінезе
	Colline di Levanto	Колліне ді Леванто
	Colline Joniche Taratine	Колліне йоніке Таратіне
	Colline Lucchesi	Колліне Луккезі
	Colline Novaresi	Колліне Новарезі
	Colline Saluzzesi	Колліне Салуццезі
	Collio Goriziano Termine equivalente: Collio	Кольйо Горіціано Termine termine equivalente: Кольйо
	Conegliano - Valdobbiadene seguito o no da Cartizze Termine equivalente: Conegliano o Valdobbiadene	Конельяно – Вальдоб'ядене seguito o no da Картіцце Termine equivalente: Конельяно або Вальдоб'ядене
	Cònero	Конеро
	Contea di Sclafani	Контеа ді Склафані
	Contessa Entellina	Контесса Ентеллiна
	Controguerra	Контрогуерра
	Copertino	Копертіно

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Cori	Кори
	Cortese dell'Alto Monferrato	Кортезе дель Альто Монферрато
	Corti Benedettine del Padovano	Корті Бенедеттіне дель Падовано
	Cortona	Кортона
	Costa d'Amalfi seguito o no da Furore	Коста д'Амальфі seguito o no da Фуроре
	Costa d'Amalfi seguito o no da Ravello	Коста д'Амальфі seguito o no da Равелло
	Costa d'Amalfi seguito o no da Tramonti	Коста д'Амальфі seguito o no da Трамонті
	Coste della Sesia	Косте делла Сезія
	Curtefranca	Куртефранка
	Delia Nivolelli	Делія Ніволеллі
	Dolcetto d'Acqui	Дольчетто д'Акві
	Dolcetto d'Alba	Дольчетто д'Альба
	Dolcetto d'Asti	Дольчетто д'Асті
	Dolcetto delle Langhe Monregalesi	Дольчетто делле Ланге Монрегалезі
	Dolcetto di Diano d'Alba Termine equivalente: Diano d'Alba	Дольчетто ді Діано д'Альба Termine equivalente: Діано д'Альба
	Dolcetto di Dogliani	Дольчетто ді Дольяні
	Dolcetto di Dogliani Superiore Termine equivalente: Dogliani	Дольчетто ді Дольяні Суперіоре Termine equivalente: Дольяні
	Dolcetto di Ovada Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada	Дольчетто ді Овада Termine equivalente: Дольчетто д' Овада
	Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada	Дольчетто ді Овада Суперіоре о Овада
	Donnici	Доннічі
	Elba	Ельба
	Eloro seguito o no da Pachino	Елоро seguito o no da Пакіно

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Erbaluce di Caluso Termine equivalente: Caluso	Ербалуче ді Калузо Termine equivalente: Калузо
	Erice	Еріче
	Esino	Езіно
	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone	Ест!Ест!!Ест!!! ді Монтеф'ясконе
	Etna	Етна
	Falerio dei Colli Ascolani Termine equivalente: Falerio	Фалеріо деі Коллі Асколані Termine equivalente:Фалеріо
	Falerno del Massico	Фалерно дель Массіко
	Fara	Фара
	Faro	Фаро
	Fiano di Avellino	Ф'яно ді Авелліно
	Franciacorta	Франчіакорта
	Frascati	Фраскаті
	Freisa d'Asti	Фрейза д'Асті
	Freisa di Chieri	Фрейза ді Кьєрі
	Friuli Annia	Фріулі Аннья
	Friuli Aquileia	Фріулі Аквілея
	Friuli Grave	Фріулі Граве
	Friuli Isonzo Termine equivalente: Isonzo del Friuli	Фріулі Ізонцо Termine equivalente: Ізонцо дель Фріулі
	Friuli Latisana	Фріулі Латізана
	Gabiano	Ґаб'яно
	Galatina	Ґалатіна
	Galluccio	Ґаллюччо
	Gambellara	Ґамбеллара
	Garda	Ґарда

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Garda Colli Mantovani	Ґарда Коллі Мантовані
	Gattinara	Ґаттінара
	Gavi Termine equivalente: Cortese di Gavi	Ґаві Termine equivalente: Кортезе ді Ґаві
	Genazzano	Дженаццано
	Ghemme	Ґемме
	Gioia del Colle	Джойя дель Колле
	Girò di Cagliari	Джіро ді Кальярі
	Golfo del Tigullio	Ґольфо дель Тіґуллio
	Gravina	Ґравіна
	Greco di Bianco	Ґреко ді Б'янко
	Greco di Tufo	Ґреко ді Туфо
	Grignolino d'Asti	Ґріньоліно д'Асті
	Grignolino del Monferrato Casalese	Ґріньоліно дель Монферрато Казалезе
	Guardia Sanframondi Termine equivalente: Guardiolo	Ґвардія Санфрамонді Termine equivalente: Ґвардіоло
	I Terreni di San Severino	I Террені ді Сан Северіно
	Irpinia seguito o no da Campi Taurasini	Ірпінія seguito o no da Кампі Тауразіні
	Ischia	Іскья
	Lacrima di Morro Termine equivalente: Lacrima di Morro d'Alba	Лакріма ді Морро Termine equivalente: Лакріма ді Морро д'Альба
	Lago di Caldaro Termine equivalente: Caldaro / Kalterer / Kaltererseе	Лаго ді Кальдаро Termine equivalente: Кальдаро / Кальтерер / Кальтерерзее
	Lago di Corbara	Лаго ді Корбара
	Lambrusco di Sorbara	Ламбруско ді Сорбара
	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Ламбруско Ґраспароссa ді Кастельветро

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Lambrusco Mantovano seguito o no da Oltre Po Mantovano	Ламбруско Мантовано seguito o no da Ольтре По Мантовано
	Lambrusco Mantovano seguito o no da Viadanese-Sabbionetano	Ламбруско Мантовано seguito o no da В'яданезе Саббйонетано
	Lambrusco Salamino di Santa Croce	Ламбруско Саламіно ді Санта Кроче
	Lamezia	Ламеція
	Langhe	Ланґе
	Lessona	Лессона
	Leverano	Леверано
	Lison-Pramaggiore	Лізон-Прамаджіоре
	Lizzano	Ліццано
	Loazzolo	Лоаццоло
	Locorotondo	Локоротондо
	Lugana	Луґана
	Malvasia delle Lipari	Мальвазія делле Ліпарі
	Malvasia di Bosa	Мальвазія ді Боза
	Malvasia di Cagliari	Мальвазія ді Кальярі
	Malvasia di Casorzo d'Asti Termine equivalente: Casorzo / Malvasia di Casorzo	Мальвазія ді Казорцо д'Асті Termine equivalente: Казорцо / Мальвазія ді Казорцо
	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	Мальвазія ді Кастельнуово Дон Боско
	Mamertino di Milazzo Termine equivalente: Mamertino	Мамертіно ді Мілаццо Termine equivalente: Мамертіно
	Mandrolisai	Мандролізай
	Marino	Маріно
	Marsala	Марсала
	Martina Termine equivalente: Martina Franca	Мартіна Termine equivalente: Мартіна Франка
	Matino	Матіно

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Melissa	Мелісса
	Menfi seguito o no da Bonera	Менфі seguito o no da Бонера
	Menfi seguito o no da Feudo dei Fiori	Менфі seguito o no da Феудо дei Фьорі
	Merlara	Мерлара
	Molise Termine equivalente: del Molise	Молізе Termine equivalente: дель Молізе
	Monferrato seguito o no da Casalese	Монферрато seguito o no da Казалезе
	Monica di Cagliari	Моніка дi Кальярі
	Monica di Sardegna	Моніка дi Сарденья
	Monreale	Монреале
	Montecarlo	Монтекарло
	Montecompatri-Colonna Termine equivalente: Montecompatri / Colonna	Монтекомпатрі- Колонна Termine equivalente: Монтекомпатрі / Колонна
	Montecucco	Монтекукко
	Montefalco	Монтефалько
	Montefalco Sagrantino	Монтефалько Сагрантіно
	Montello e Colli Asolani	Монтелло e Коллі Азолані
	Montepulciano d'Abruzzo accompagnato o no da Casauria / Terre di Casauria	Монтепульчано д'Абруццо accompagnato o no da Казаурія / Терре дi Казаурія
	Montepulciano d'Abruzzo accompagnato o no da Terre dei Vestini	Монтепульчано д'Абруццо accompagnato o no da Терре дei Вестіні
	Montepulciano d'Abruzzo seguito o no da Colline Teramane	Монтепульчано д'Абруццо seguito o no da Коллінe Терамане
	Monteregio di Massa Marittima	Монтереджіо дi Масса Маріттіма
	Montescudaio	Монтескудайо
	Monti Lessini Termine equivalente: Lessini	Монті Лессіні Termine equivalente: Лессіні
	Morellino di Scansano	Морелліно дi Скансано

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Moscadello di Montalcino	Москаделло ді Монтальчіно
	Moscato di Cagliari	Москато ді Кальярі
	Moscato di Pantelleria Termine equivalente: Passito di Pantelleria / Pantelleria	Москато ді Пантеллеріа Termine equivalente: Пассіто ді Пантеллеріа / Пантеллеріа
	Moscato di Sardegna seguito o no da Gallura	Москато ді Сарденья seguito o no da Галлюра
	Moscato di Sardegna seguito o no da Tempio Pausania	Москато ді Сарденья seguito o no da Темпіо Паузаніа
	Moscato di Sardegna seguito o no da Tempo	Москато ді Сарденья seguito o no da Темпо
	Moscato di Siracusa	Москато ді Сіракуза
	Moscato di Sorso-Sennori Termine equivalente: Moscato di Sorso / Moscato di Sennori	Москато ді Сорсо-Сеннорі Termine equivalente: Москато ді Сорсо / Москато ді Сеннорі
	Moscato di Trani	Москато ді Трані
	Nardò	Нардо
	Nasco di Cagliari	Наско ді Кальярі
	Nebbiolo d'Alba	Неббіоло д'Альба
	Nettuno	Неттуно
	Noto	Ното
	Nuragus di Cagliari	Нурагус ді Кальярі
	Offida	Оффіда
	Oltrepò Pavese	Ольтрепо Павезе
	Orcia	Орча
	Orta Nova	Орта Нова
	Orvieto	Орв'єто
	Ostuni	Остуні
	Pagadebit di Romagna seguito o no da Bertinoro	Пагадебіт ді Романья seguito o no da Бертіноро

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Parrina	Парріна
	Penisola Sorrentina seguito o no da Gragnano	Пенізола Соррентіна seguito o no da Ґраньяно
	Penisola Sorrentina seguito o no da Lettere	Пенізола Соррентіна seguito o no da Леттере
	Penisola Sorrentina seguito o no da Sorrento	Пенізола Соррентіна seguito o no da Сорренто
	Pentro di Isernia Termine equivalente: Pentro	Пентро ді Ізернія Termine equivalente: Пентро
	Pergola	Перґола
	Piemonte	П'ємонте
	Pietraviva	П'єтравіва
	Pinerolese	Пінеролезе
	Pollino	Полліно
	Pomino	Поміно
	Pornassio Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio	Порнассіо Termine equivalente: Ормеаско ді Порнассіо
	Primitivo di Manduria	Прімітіво ді Мандурія
	Ramandolo	Раманд0ло
	Recioto di Gambellara	Речьото ді Ґамбелляра
	Recioto di Soave	Речьото ді Соаве
	Reggiano	Реджяно
	Reno	Рено
	Riesi	Ріезі
	Riviera del Brenta	Рів'єра дель Брента
	Riviera del Garda Bresciano Termine equivalente: Garda Bresciano	Рів'єра дель Ґарда Брешяно Termine equivalente: Ґарда Брешяно
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Albenga / Albengalese	Рів'єра ліґуре ді понente seguito o no da Альбенґа / Альбенґалезе

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Finale / Finalese	Рів'єра лігуре ді понente seguito o no da Фінале / Фіналезе
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Riviera dei Fiori	Рів'єра лігуре ді понente seguito o no da Рів'єра дei Фьорі
	Roero	Роеро
	Romagna Albana spumante	Романья Альбана спуманте
	Rossese di Dolceacqua Termine equivalente: Dolceacqua	Россезе ді Дольчеаква Termine equivalente: Дольчеаква
	Rosso Barletta	Россо Барлетта
	Rosso Canosa seguito o no da Canusium	Россо Каноза seguito o no da Канузіум
	Rosso Conero	Россо Конеро
	Rosso di Cerignola	Россо ді Черіньола
	Rosso di Montalcino	Россо ді Монтальчіно
	Rosso di Montepulciano	Россо ді Монтепульчано
	Rosso Orvietano Termine equivalente: Orvietano Rosso	Россо Орв'єтано Termine equivalente: Орв'єтано Россо
	Rosso Piceno	Россо Пічено
	Rubino di Cantavenna	Рубіно ді Кантавенна
	Ruchè di Castagnole Monferrato	Руке ді Кастаньоле Монферрато
	Salaparuta	Салапарута
	Salice Salentino	Саліче Салентіно
	Sambuca di Sicilia	Самбука ді Січілія
	San Colombano al Lambro Termine equivalente: San Colombano	Сан Коломбано аль Ламбро Termine equivalente: Сан Коломбано
	San Gimignano	Сан Джіміньяно
	San Ginesio	Сан Джінезіо
	San Martino della Battaglia	Сан Мартіно делла Баталлья
	San Severo	Сан Северо

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	San Vito di Luzzi	Сан Вітo ді Луцці
	Sangiovese di Romagna	Санджіовезе ді Романья
	Sannio	Санньо
	Sant 'Agata de' Goti Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti	Сант Агата де Готі Termine equivalente: Сант Агата деі Готі
	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto	Сант Анна ді Ізола Капо Ріццуто
	Sant'Antimo	Сант Антімо
	Santa Margherita di Belice	Санта Маргеріта ді Беліче
	Sardegna Semidano seguito o no da Mogoro	Сарденья Семідано seguito o no da Могоро
	Savuto	Савуто
	Scanzo Termine equivalente: Moscato di Scanzo	Сканцо Termine equivalente: Москато ді Сканцо
	Scavigna	Скавінья
	Sciacca	Шакка
	Serrapetrona	Серрапетрона
	Sforzato di Valtellina Termine equivalente: Sfursat di Valtellina	Сфорцато ді Вальтелліна Termine equivalente: Сфурсат ді Вальтелліна
	Sizzano	Сіццано
	Soave seguito o no da Colli Scaligeri	Соаве seguito o no da Коллі Скаліджері
	Soave Superiore	Соаве Суперіоре
	Solopaca	Солопака
	Sovana	Сована
	Squinzano	Сквінцано
	Strevi	Стреві
	Tarquinia	Тарквінія
	Taurasi	Тауразі

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Teroldego Rotaliano	Терольдего Ротальяно
	Terracina Termine equivalente: Moscato di Terracina	Террачіна Termine equivalente: Москато ді Террачіна
	Terratico di Bibbona seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Терратіко ді Біббона seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Terre dell'Alta Val d'Agri	Терре дель Альта Валь д'Агрі
	Terre di Casole	Терре ді Казоле
	Terre Tollesi Termine equivalente: Tullum	Терре Толлезі Termine equivalente: Туллюм
	Torgiano	Торджано
	Torgiano rosso riserva	Торджано россо різерва
	Trebbiano d'Abruzzo	Треб'яно д'Абруццо
	Trebbiano di Romagna	Треб'яно ді Романья
	Trentino seguito o no da Isera / d'Isera	Трентіно seguito o no da Ізера / д'Ізера
	Trentino seguito o no da Sorni	Трентіно seguito o no da Сорні
	Trentino seguito o no da Ziresi / dei Ziresi	Трентіно seguito o no da Ціресі / дей Ціресі
	Trento	Тренто
	Val d'Arbia	Валь д'Арбія
	Val di Cornia seguito o no da Suvereto	Валь ді Корнія seguito o no da Сувереto
	Val Polcèvera seguito o no da Coronata	Валь Польчевера seguito o no da Коронata
	Valcalepio	Валькалепіо
	Valdadige seguito o no da Terra dei Forti Termine equivalente: Etschtaler	Вальдадідже seguito o no da Терра дей Форті Termine equivalente: Етштапер
	Valdadige Terradeiforti Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige	Вальдадідже Терраделфорті Termine equivalente: Терраделфорті Вальдадідже
	Valdichiana	Вальдікьяна

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Valle d'Aosta seguito o no da Arnad-Montjovet Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Арнад-Монжове Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Blanc de Morgex et de la Salle Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Блан д Моржо ет де ля Сале Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Chambave Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Шамбав Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Donnas Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Доннас Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Enfer d'Arvier Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Анфер д'Арвіер Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Nus Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Нус Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Torrette Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Торретте Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valpolicella accompagnato o no da Valpantena	Вальполічелла accompagnato o no da Вальпантена
	Valsusa	Вальсуза
	Valtellina Superiore seguito o no da Grumello	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Грумелльо
	Valtellina Superiore seguito o no da Inferno	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Інферно
	Valtellina Superiore seguito o no da Maroggia	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Мароджа
	Valtellina Superiore seguito o no da Sassella	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Сасселла
	Valtellina Superiore seguito o no da Valgella	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Вальджелла
	Velletri	Веллетрі

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Verbicaro	Вербікаро
	Verdicchio dei Castelli di Jesi	Вердіккьо дей Кастеллі ді Йезі
	Verdicchio di Matelica	Вердіккьо ді Матсліка
	Verduno Pelaverga Termine equivalente: Verduno	Вердуно Пелаверґа Termine equivalente: Вердуно
	Vermentino di Gallura	Верментіно ді Ґаллура
	Vermentino di Sardegna	Верментіно ді Сарденья
	Vernaccia di Oristano	Верначчя ді Орістано
	Vernaccia di San Gimignano	Верначчя ді Сан Джіміньяно
	Vernaccia di Serrapetrona	Верначчя ді Серрапетрона
	Vesuvio	Везувіо
	Vicenza	Віченца
	Vignanello	Віньянелло
	Vin Santo del Chianti	Він Санто дель К'янті
	Vin Santo del Chianti Classico	Він Санто дель К'янті Класcіко
	Vin Santo di Montepulciano	Він Санто ді Мотепульчано
	Vini del Piave Termine equivalente: Piave	Віні дель П'яве Termine equivalente: П'яве
	Vino Nobile di Montepulciano	Віно Нобіле ді Монтепульчано
	Vittoria	Вітторіа
	Zagarolo	Цагароло
	Allerona	Аллерона
	Alta Valle della Greve	Альта Валле делла Греве
	Alto Livenza	Альто Лівенца
	Alto Mincio	Альто Мінчіо
	Alto Tirino	Альто Тіріно
	Arghillà	Аргілла

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Barbagia	Барбаджя
	Basilicata	Базіліката
	Benaco bresciano	Бенако брешіано
	Beneventano	Беневентано
	Bergamasca	Бергамаска
	Bettona	Беттона
	Bianco del Sillaro Termine equivalente: Sillaro	Біанко дель Сілларо Termine equivalente: Сілларо
	Bianco di Castelfranco Emilia	Біянко ді Кастельфранко Емілія
	Calabria	Калабриа
	Camarro	Камарро
	Campania	Кампанія
	Cannara	Каннара
	Civitella d'Agliano	Чівітелла д'Альяно
	Colli Aprutini	Коллі Апрутіні
	Colli Cimini	Коллі Чіміні
	Colli del Limbara	Коллі дель Лімбара
	Colli del Sangro	Коллі дель Санґро
	Colli della Toscana centrale	Коллі делла Тоскана чентрале
	Colli di Salerno	Коллі ді Салерно
	Colli Trevigiani	Коллі Тревіджяні
	Collina del Milanese	Коллїна дель Міланезе
	Colline di Genovesato	Коллїне ді Дженовезато
	Colline Frentane	Коллїне Френтане
	Colline Pescaresi	Коллїне Пескарезі
	Colline Savonesi	Коллїне Савонезі
	Colline Teatine	Коллїне Театіне

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Condoleo	Кондолео
	Conselvano	Консельвано
	Costa Viola	Коста Віоля
	Daunia	Даунія
	Del Vastese Termine equivalente: Histonium	Дель Вастезе Termine equivalente: Гістоніум
	Delle Venezie	Делле Венеціе
	Dugenta	Дуджента
	Emilia Termine equivalente: Dell'Emilia	Емілія Termine equivalente: Дель Емілія
	Epomeo	Епомео
	Esaro	Езаро
	Fontanarossa di Cerda	Фонтанаросса ді Черда
	Forlì	Форлі
	Fortana del Taro	Фортана дель Таро
	Frusinate Termine equivalente: del Frusinate	Фрузінате Termine equivalente: дель Фрузінате
	Golfo dei Poeti La Spezia Termine equivalente: Golfo dei Poeti	Гольфо деі Поеті Ла Спеціа Termine equivalente: Гольфо деі Поеті
	Grottino di Roccanova	Гроттіно ді Рокканова
	Isola dei Nuraghi	Ізола деі Нураґі
	Lazio	Лаціо
	Lipuda	Ліпуда
	Locride	Локріде
	Marca Trevigiana	Марка Тревіджіана
	Marche	Марке
	Maremma Toscana	Маремма Тоскана

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Marmilla	Мармілла
	Mitterberg tra Cauria e Tel Termine equivalente: Mitterberg / Mitterberg zwischen Gfrill und Toll	Міттерберг тра Кауріа е Тел Termine equivalente: Міттерберг/Міттерберг цвішен Гфріл унд Толл
	Modena Termine equivalente: Provincia di Modena / di Modena	Модена Termine equivalente: Провінчіа ді Модена / Ді Модена
	Montecastelli	Монтекастеллі
	Montenetto di Brescia	Монтенетто ді Бреша
	Murgia	Мурджіа
	Narni	Нарні
	Nurra	Нурра
	Ogliastra	Ольястра
	Osco Termine equivalente: Terre degli Osci	Оско Termine equivalente: Терре дельї Оші
	Paestum	Пестум
	Palizzi	Палізці
	Parteolla	Партеолла
	Pellaro	Пелларо
	Planargia	Планарджіа
	Pompeiano	Помпейано
	Provincia di Mantova	Провінчіа ді Мантова
	Provincia di Nuoro	Провінчіа ді Нуоро
	Provincia di Pavia	Провінчіа ді Павіа
	Provincia di Verona Termine equivalente: Veronese	Провінчіа ді Верона Termine equivalente: Веронезе
	Puglia	Пулья
	Quistello	Квістелло

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ravenna	Равенна
	Roccamonfina	Роккамонфіна
	Romangia	Романджіа
	Ronchi di Brescia	Ронкі ді Брешіа
	Ronchi Varesini	Ронкі Варезіні
	Rotae	Роте
	Rubicone	Рубіконе
	Sabbioneta	Саббйонета
	Salemi	Салемі
	Salento	Саленто
	Salina	Саліна
	Scilla	Шілля
	Sebino	Себіно
	Sibiola	Сібіола
	Sicilia	Січілія
	Spello	Спелло
	Tarantino	Тарантіно
	Terrazze Retiche di Sondrio	Терраццє Ретіке ді Сондріо
	Terre Aquilane Termine equivalente: Terre dell'Aquila	Терре Аквілане Termine equivalente: Терре цель Аквіла
	Terre del Volturno	Терре дель Вольтурно
	Terre di Chieti	Терре ді К'єті
	Terre di Veleja	Терре ді Велея
	Terre Lariane	Терре Ларіане
	Tharros	Таррос
	Toscano Termine equivalente: Toscana	Тоскано Termine equivalente: Тоскана

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Trexenta	Трексента
	Umbria	Умбрія
	Val di Magra	Валь ді Маґра
	Val di Neto	Валь ді Нето
	Val Tidone	Валь Тідоне
	Valcamonica	Валькамоніка
	Valdamato	Вальдамато
	Vallagarina	Валлаґаріна
	Valle Belice	Валле Беліче
	Valle d'Itria	Валле д'Ітрія
	Valle del Crati	Валле дель Краті
	Valle del Tirso	Валле дель Тірсо
	Valle Peligna	Валле Пелінья
	Valli di Porto Pino	Валлі ді Порто Піно
	Veneto	Венето
	Veneto Orientale	Венето Орієнтале
	Venezia Giulia	Венеція Джуліа
	Vigneti delle Dolomiti Termine equivalente: Weinberg Dolomiten	Віньєті делле Доломіті Termine equivalente:Вайнберг Доломітен
	Vermouth di Torino	Вермут ді Торіно
CIPRO	Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη Termine equivalente: Vouni Panayia - Ampelitis	Вуні Панаяс – Амбеліті Termine equivalente: Вуні Панаяс – Амбеліті
	Κουμανδαρία Termine equivalente: Commandaria	Кумандарія Termine equivalente: Кумандарія
	Κρασοχώρια Λεμεσού seguito o no da Αφάμης Termine equivalente: Krasohoria Lemesou seguito o no da Afames	Красохор'я Лемесу seguito o no da Афаміс Termine equivalente: Красохор'я Лемесу seguito o no da Афаміс

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Κρασοχώρια Λεμεσού seguito o no da Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou seguito o no da Laona	Красохор'я Лемесу seguito o no da Лаона Termine equivalente: Красохор'я Лемесу seguito o no da Лаона
	Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama	Лаона Акама Termine equivalente: Лаона Акама
	Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia	Піщіля Termine equivalente: Піщіля
	Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka	Ларнака Termine equivalente: Ларнака
	Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos	Лемесос Termine equivalente: Лемесос
	Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia	Лефкосія Termine equivalente: Лефкосія
	Πάφος Termine equivalente: Pafos	Пафос Termine equivalente: Пафос
LUSSEMBURGO	Crémant du Luxemboug	Креман дю Люксембург
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Ahn / Assel / Bech-Kleinmacher / Born / Bous / Burmerange / Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange / Erpeldingen / Gostingen / Greiveldingen / Grevenmacher seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Аан / Ассель / Бехь-Кляйнмахер / Борн / Бус / Бюрмеранж / Канах / Енен / Еллінґен / Ельвонж / Ерпельдінґен / Гостінґен / Гревельдінґен / Гревенмахер / seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Lenningen / Machtum / Mertert / Moersdorf / Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / Oberwormeldingen / Remich / Rolling / Rosport / Stadtbredimus seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Леннінґен / Махтум / Мертерт / Мьорсдорф / Мондорф / Нідердонвен / Обердонвен / Обервормельдінґен / Реміх / Роллінг / Роспорт / Штадтбредімус seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Remerschen / Remich / Schengen / Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbilig / Wellenstein / Wintringen or Wormeldingen seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Ремершен / Реміх / Шенґен / Швебсінґен / Штадтбредімус / Трінтінґен / Вассербіліх / Веллєнштайн / Вінтрінґен / Вормельдінґен seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito dal nome della varietà di vite seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito dal nome della varietà di vite seguito da Appellation contrôlée

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
UNGHERIA	Neszmélyi seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Несмель seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Badacsonyi seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Бацачонь seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balaton	Балатон
	Balaton-felvidék seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатон-фелвідек seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balatonboglár seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатонбоглар seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balatonfüred-Csopak seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатонфюред-Чопак seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Bükk seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Бюкк seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Csongrád seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Чонград seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Debrői hárslevelű	Дебрёі харшлевелю
	Duna	Дуна
	Etyek-Buda seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Етьєк-Буда seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Hajós-Baja seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Хайош-Бая seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Izsáki Arany Sárfehér	Іжакі Арань Шарфехер
	Kunság seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Куншаг seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Mátra seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Матра seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Mór seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Мор seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Nagy-Somló seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Надь-Шомло seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Pannonhalma seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Паннонхалма seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Pécs seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Печ seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Somlói	Шомлої
	Somlói Arany	Шомлої Арань
	Somlói Nászéjszakák Bora	Шомлої Насейсакак Бора
	Sopron seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Шопрон seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Szekszárd seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Сексард seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Tokaj seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Токай seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Tolna seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Толна seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Villány seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Віллань seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Villányi védett eredetű classicus	Віллані ведетт ередетю классікуш
	Zala seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Зала seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Eger	Егер
	Egerszóláti Olaszrizling	Егерсолаті Оласрізлінг
	Káli	Калі
	Neszmély	Несмель
	Pannon	Паннон
	Tihany	Тіхань
	Alföldi seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Алфьолді seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balatonmelléki seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Балатонмеллекі seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Dél-alföldi	Дел-алфьолді

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Dél-dunántúli	Дел-дунантулі
	Duna melléki	Дуна меллекі
	Duna-Tisza közi	Дуна-Тіса кьозі
	Dunántúli	Дунантулі
	Észak-Dunántúli	Есак-Дунантулі
	Felső-Magyarországi	Фелшьо-маґ'ярорсаґі
	Nyugat-Dunántúli	Нюґат-Дунантулі
	Tisza melléki	Тіса меллекі
	Tisza völgyi	Тіса вьолґі
	Zempléni	Земплені
MALTA	Gozo	Ґоузо
	Malta	Мальта
	Maltese Islands	Молтіз Айлендс
PAESI BASSI	Drenthe	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Flevoland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Friesland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Gelderland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Groningen	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Limburg	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Noord Brabant	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Noord Holland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Overijssel	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Utrecht	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Zeeland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Zuid Holland	Tutela non richiesta in questa prima fase
AUSTRIA	Burgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Бурґенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Carnuntum seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Карнунтум seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Donauland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Донауланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kamptal seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кампталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kärnten seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кернтен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kremstal seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кремсталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mittelburgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Міттельбургенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Neusiedlersee seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нойзіддлерзее seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Neusiedlersee-Hügelland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нойзіддлерзее -Хюгельланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Niederösterreich seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нідерьостеррайх seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Oberösterreich seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Оберьостеррайх seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Salzburg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зальцбург seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Steiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Штайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Süd-Oststeiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюд-Остштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Südburgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюдбургенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Südsteiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюдштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Thermenregion seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Терменрегіон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Tirol seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Тіроль seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Traisental seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Трайзенталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vorarlberg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Форарльберг seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Wachau seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вахау seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Weinviertel seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вайнфіртель seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Weststeiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вестштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Wien seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Віін seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Bergland	Бергланд
	Steierland	Штайерланд
	Weinland	Вайнланд
	Wien	Віін
PORTOGALLO	Alenquer	Аленкер
	Alentejo seguito o no da Borba	Алентежу seguito o no da Борба
	Alentejo seguito o no da Évora	Алентежу seguito o no da Евура
	Alentejo seguito o no da Granja-Amareleja	Алентежу seguito o no da Гранжа-Амареležа
	Alentejo seguito o no da Moura	Алентежу seguito o no da Моура
	Alentejo seguito o no da Portalegre	Алентежу seguito o no da Порталегри
	Alentejo seguito o no da Redondo	Алентежу seguito o no da Редонду
	Alentejo seguito o no da Reguengos	Алентежу seguito o no da Регенгуш
	Alentejo seguito o no da Vidigueira	Алентежу seguito o no da Відігейра
	Arruda	Арруда
	Bairrada	Байррада
	Beira Interior seguito o no da Castelo Rodrigo	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) seguito o no da Каштелу Родріґу
	Beira Interior seguito o no da Cova da Beira	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) seguito o no da Кова да Бейра

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Beira Interior seguito o no da Pinhel	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) seguito o no da Піньел
	Biscoitos	Бішкоітуш
	Bucelas	Буселаш
	Carcavelos	Каркавелуш
	Colares	Кулариш
	Dão seguito o no da Alva	Дау seguito o no da Алва
	Dão seguito o no da Besteiros	Дау seguito o no da Бештайруш
	Dão seguito o no da Castendo	Дау seguito o no da Каштенду
	Dão seguito o no da Serra da Estrela	Дау seguito o no da Серра да Ештрела
	Dão seguito o no da Silgueiros	Дау seguito o no da Сілгайруш
	Dão seguito o no da Terras de Azurara	Дау seguito o no da Терраш ди Азурара
	Dão seguito o no da Terras de Senhorim	Дау seguito o no da Терраш ди Синьорін
	Dão Nobre	Дау Нобри
	Douro seguito o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Байшу Коргу Termine equivalente: Віню ду Дору
	Douro seguito o no da Cima Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Сіма Коргу Termine equivalente: Віню ду Дору
	Douro seguito o no da Douro Superior Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Дору Суперіор Termine equivalente: Віно ду Дору
	Encostas d'Aire seguito o no da Alcobaça	Енкошташ д'Аіри seguito o no da Алкубаса
	Encostas d'Aire seguito o no da Ourém	Енкошташ д'Айре seguito o no da Оурань
	Graciosa	Грасіоза
	Lafões	Лафоіш

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Lagoa	Лагуа
	Lagos	Лагуш
	Madeirense	Мадейренси
	Madera Termine equivalente: Madeira / Vinho da Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn	Мадера Termine equivalente: Мадейра / Віню да Мадейра / Мадейра Вайне / Мадейра Уайн / Ван де Мадер / Віно ді Мадера / Мадейра Віін
	Moscatel de Setúbal	Мушкател д Сетубал
	Moscatel do Douro	Мошкател ду Дору
	Óbidos	Обідуш
	Oporto Termine equivalente: Porto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn	Опорту Termine equivalente: Порто / Віню ду Порту / Ван де Порто / Порт / Порт Вайн / Портвейн / Портван / Портвіін
	Palmela	Палмела
	Pico	Піку
	Portimão	Портімао
	Ribatejo seguito o no da Almeirim	Рібатежу seguito o no da Алмейрінь
	Ribatejo seguito o no da Cartaxo	Рібатежу seguito o no da Карташу
	Ribatejo seguito o no da Chamusca	Рібатежу seguito o no da Шамушка
	Ribatejo seguito o no da Coruche	Рібатежу seguito o no da Коруши
	Ribatejo seguito o no da Santarém	Рібатежу seguito o no da Сантарень
	Ribatejo seguito o no da Tomar	Рібатежу seguito o no da Томар
	Setúbal	Сетубал
	Setúbal Roxo	Сетубал Рошу
	Tavira	Тавіра
	Távora-Varosa	Тавра-Вароза
	Torres Vedras	Торіш Ведраш

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Trás-os-Montes seguito o no da Chaves	Траш-уж-Монтиш seguito o no da Шавиш
	Trás-os-Montes seguito o no da Planalto Mirandês	Траш-уж-Монтиш seguito o no da Планалту Мірандеш
	Trás-os-Montes seguito o no da Valpaços	Траш-уж-Монтиш seguito o no da Валпасуш
	Vinho do Douro seguito o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Байшу Коргу Termine equivalente: Дору
	Vinho do Douro seguito o no da Cima Corgo Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Сіма Коргу Termine equivalente: Дору
	Vinho do Douro seguito o no da Douro Superior Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Дору Суперіор Termine equivalente: Дору
	Vinho Verde seguito o no da Amarante	Віню Верде seguito o no da Амаранти
	Vinho Verde seguito o no da Ave	Віню Верде seguito o no da Ави
	Vinho Verde seguito o no da Baião	Віню Верде seguito o no da Байао
	Vinho Verde seguito o no da Basto	Віню Верде seguito o no da Башту
	Vinho Verde seguito o no da Cávado	Віню Верде seguito o no da Кавaду
	Vinho Verde seguito o no da Lima	Віню Верде seguito o no da Ліма
	Vinho Verde seguito o no da Monção e Melgaço	Віню Верде seguito o no da Монсао і Мелґасу
	Vinho Verde seguito o no da Paiva	Віню Верде seguito o no da Пайва
	Vinho Verde seguito o no da Sousa	Віню Верде seguito o no da Соза
	Vinho Verde Alvarinho	Віню Верде Алваріню
	Vinho Verde Alvarinho Espumante	Віню Верде Алваріню Шпуманте
	Lisboa seguito o no da Alta Estremadura	Лішбоа seguito o no da Алта Естремадура
	Lisboa seguito o no da Estremadura	Лішбоа seguito o no da Естремадура

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Tejo	Тежу
	Vinho Espumante Beiras seguito o no da Beira Alta	Віню Шпуманте Бейраш seguito o no da Бейра Алта
	Vinho Espumante Beiras seguito o no da Beira Litoral	Віню Шпуманте Бейраш seguito o no da Бейра Літурал
	Vinho Espumante Beiras seguito o no da Terras de Sicó	Віню Шпуманте Бейраш seguito o no da Терраш ди Сіко
	Vinho Licoroso Algarve	Віню лікурозу Алґарв
	Vinho Regional Açores	Віню режіонал Асориш
	Vinho Regional Alentejano	Віню режіонал Алентежану
	Vinho Regional Algarve	Віню режіонал Алґарв
	Vinho Regional Beiras seguito o no da Beira Alta	Віню режіонал Бейраш seguito o no da Бейра Алта
	Vinho Regional Beiras seguito o no da Beira Litoral	Віню режіонал Бейраш seguito o no da Бейра Літурал
	Vinho Regional Beiras seguito o no da Terras de Sicó	Віню режіонал Бейраш seguito o no da Терраш ди Сіко
	Vinho Regional Duriense	Віню режіонал Дурієнси
	Vinho Regional Minho	Віню режіонал Міню
	Vinho Regional Terras do Sado	Віню режіонал Терраш ду Саду
	Vinho Regional Terras Madeirenses	Віню режіонал Терраш Мадейренсеш
	Vinho Regional Transmontano	Віню режіонал Транжмонтану
ROMANIA	Aiud seguito o no dal nome della sottoregione	Аюд seguito o no dal nome della sottoregione
	Alba Iulia seguito o no dal nome della sottoregione	Алба Юлія seguito o no dal nome della sottoregione
	Babadag seguito o no dal nome della sottoregione	Бабадаґ seguito o no dal nome della sottoregione
	Banat seguito o no da Dealurile Tirolului	Банат seguito o no da Дялюріле Тіролюлюй
	Banat seguito o no da Moldova Nouă	Банат seguito o no da Мольдова Ноуа
	Banat seguito o no da Silagiu	Банат seguito o no da Сіляджю

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Banu Mărăcine seguito o no dal nome della sottoregione	Бану Меречіне seguito o no dal nome della sottoregione
	Bohotin seguito o no dal nome della sottoregione	Бохотін seguito o no dal nome della sottoregione
	Cernăteşti - Podgoria seguito o no dal nome della sottoregione	Чернатешть-Подгорія seguito o no dal nome della sottoregione
	Coteşti seguito o no dal nome della sottoregione	Котешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Cotnari	Котнарь
	Crişana seguito o no da Biharia	Крішана seguito o no da Біхарія
	Crişana seguito o no da Diosig	Крішана seguito o no da Діосіг
	Crişana seguito o no da Şimleu Silvaniei	Крішана seguito o no da Шімлеу Сілваніей
	Dealu Bujorului seguito o no dal nome della sottoregione	Деалю Бужорулюй seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealu Mare seguito o no da Boldeşti	Деалю Маре seguito o no da Болдешть
	Dealu Mare seguito o no da Breaza	Деалю Маре seguito o no da Бряза
	Dealu Mare seguito o no da Ceptura	Деалю Маре seguito o no da Чептура
	Dealu Mare seguito o no da Merei	Деалю Маре seguito o no da Мерей
	Dealu Mare seguito o no da Tohani	Деалю Маре seguito o no da Тохань
	Dealu Mare seguito o no da Urlaţi	Деалю Маре seguito o no da Урлаць
	Dealu Mare seguito o no da Valea Călugărească	Деалю Маре seguito o no da Валеа Келюгараска
	Dealu Mare seguito o no da Zoreşti	Деалю Маре seguito o no da Зорешть
	Drăgăşani seguito o no dal nome della sottoregione	Драгашань seguito o no dal nome della sottoregione
	Huşi seguito o no da Vutcani	Хушь seguito o no da Вуткань
	Iana seguito o no dal nome della sottoregione	Яна seguito o no dal nome della sottoregione

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Iaşi seguito o no da Bucium	Яшь seguito o no da Бучум
	Iaşi seguito o no da Copou	Яшь seguito o no da Копоу
	Iaşi seguito o no da Uricani	Яшь seguito o no da Урікань
	Lechinţa seguito o no dal nome della sottoregione	Лекінца seguito o no dal nome della sottoregione
	Mehedinţi seguito o no da Corcova	Мегединць seguito o no da Коркова
	Mehedinţi seguito o no da Golul Drâncei	Мегединць seguito o no da Гоюль Дрнчей
	Mehedinţi seguito o no da Oreviţa	Мегединць seguito o no da Оревіца
	Mehedinţi seguito o no da Severin	Мегединць seguito o no da Северін
	Mehedinţi seguito o no da Vânju Mare	Мегединць seguito o no da Винжу Маре
	Miniş seguito o no dal nome della sottoregione	Міниш seguito o no dal nome della sottoregione
	Murfatlar seguito o no da Cernavodă	Мурфатляр seguito o no da Чернавода
	Murfatlar seguito o no da Medgidia	Мурфетляр seguito o no da Меджідія
	Nicoreşti seguito o no dal nome della sottoregione	Нікорешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Odobeşti seguito o no dal nome della sottoregione	Одобешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Oltina seguito o no dal nome della sottoregione	Ольтіна seguito o no dal nome della sottoregione
	Panciu seguito o no dal nome della sottoregione	Панчу seguito o no dal nome della sottoregione
	Pietroasa seguito o no dal nome della sottoregione	Пієтроаса seguito o no dal nome della sottoregione
	Recaş seguito o no dal nome della sottoregione	Рекаш seguito o no dal nome della sottoregione
	Sâmbureşti seguito o no dal nome della sottoregione	Симбурешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Sarica Niculiţel seguito o no da Tulcea	Саріка Нікуліцель seguito o no da Тульча

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Sebeș - Apold seguito o no dal nome della sottoregione	Себеш - Апольд seguito o no dal nome della sottoregione
	Segarcea seguito o no dal nome della sottoregione	Сегарча seguito o no dal nome della sottoregione
	Ștefănești seguito o no da Costești	Штефенешть seguito o no da Костешть
	Târnave seguito o no da Blaj	Тирнаве seguito o no da Бляж
	Târnave seguito o no da Jidvei	Тирнаве seguito o no da Жідвей
	Târnave seguito o no da Mediaș	Тирнаве seguito o no da Медіаш
	Colinele Dobrogei seguito o no dal nome della sottoregione	Колінеле Добруджей seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealurile Crișanei seguito o no dal nome della sottoregione	Деалюріле Кришаней seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Covurluiului	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Ковурлююлюй
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Hârlăului	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Хирлеулюй
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Hușilor	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Хушілор
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Iașilor	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Яшілор
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Tutovei	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Тутовей
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Terasele Siretului	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Тераселе Сіретулюй
	Dealurile Moldovei	Деалюріле Молдовей
	Dealurile Munteniei	Деалюріле Мунтенієй
	Dealurile Olteniei	Деалюріле Ольтенієй
	Dealurile Sătmarului	Деалюріле Сетмарулюй
	Dealurile Transilvaniei	Деалюріле Трансільванієй
	Dealurile Vrancei	Деалюріле Вранчей
	Dealurile Zarandului	Деалюріле Зарандулюй
	Terasele Dunării	Тераселе Дунарі

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Viile Carașului	Вийле Карашулюй
	Viile Timișului	Вийле Тімішулюй
SLOVENIA	Bela krajina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Бела крайна seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Belokranjec seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Белокранєц seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Bizeljsko-Sremič seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko	Бізельсько-Среміч seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Среміч-Бізельско
	Cviček, Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Цвічек, Долєньска seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Долєньска seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Goriška Brda seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Brda	Горішка Брда seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Брда
	Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Крас seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Metliška črnina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Метлішка чрніна seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Prekmurje seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Prekmurčan	Прекмур'є seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Прекмурчан
	Slovenska Istra seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Словенска Істра seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Štajerska Slovenija seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Штаєрска Словенія seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Teran, Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Теран, Крас seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vipavska dolina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan	Віпавска Доліна seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Віпава, Віпавец, Віпавчан
	Podravje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Подрауе può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
	Posavje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Посауе può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
	Primorska può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Пріморска può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
SLOVACCHIA	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Дунайскострецкі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Гурбановскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Komárňanský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Комарнянскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Palárikovský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Паляріковскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Štúrovský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Штуровскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Шаморінскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Южнословенска виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Strekovský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Стрековскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Galantský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Галанскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Vrbovský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Врбовскі виноградніцкі район

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Trnavský vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Трнавскі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Skalický vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Скаліцкі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Orešanský vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Орешанскі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Глоговецкі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Doľanský vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Долянскі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Senecký vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Сенецкі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Stupavský vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Ступавскі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Modranský vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Модранскі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Bratislavský vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Братіславскі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Pezinský vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Пезинскі віноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Záhorský vinohradnícky rajón	Малокарпацка віноградніцка область seguito o no da Загорскі віноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Pukanecký vinohradnícky rajón	Нітріянска віноградніцка область seguito o no da Пуканецкі віноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Žitavský vinohradnícky rajón	Нітріянска віноградніцка область seguito o no da Жітавскі віноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Želiezovský vinohradnícky rajón	Нітріянска віноградніцка область seguito o no da Желєзовскі віноградніцкі район

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Нітріянска виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Nitriansky vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Нітріянскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Врабельскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Tekovský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Тековскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Zlatomoravecký vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Златоморавецкі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Šintavský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Шінтавскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Radošinský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Радошінскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Середословенска виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Fiľakovský vinohradnícky rajón	Середословенска виноградніцка область seguito o no da Філяковскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Gemerský vinohradnícky rajón	Середословенска виноградніцка область seguito o no da Гемерскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Hontiansky vinohradnícky rajón	Середословенска виноградніцка область seguito o no da Гонтьєнскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Ipeľský vinohradnícky rajón	Середословенска виноградніцка область seguito o no da Іпельскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Vinický vinohradnícky rajón	Середословенска виноградніцка область seguito o no da Віницкі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Tornaľský vinohradnícky rajón	Середословенска виноградніцка область seguito o no da Торнальскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Modrokamenský vinohradnícky rajón	Середословенска виноградніцка область seguito o no da Модрокаменскі виноградніцкі район

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Viničky	Виноградніцка область Токай seguito o no da Віничкі
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Виноградніцка область Токай seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Veľká Tŕňa	Виноградніцка область Токай seguito o no da Велка Трня
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Malá Tŕňa	Виноградніцка область Токай seguito o no da Мала Трня
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Čerhov	Виноградніцка область Токай seguito o no da Чергов
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Slovenské Nové Mesto	Виноградніцка область Токай seguito o no da Словенске Нове Место
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Černochov	Виноградніцка область Токай seguito o no da Чернохов
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Bara	Виноградніцка область Токай seguito o no da Бара
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Michalovský vinohradnícky rajón	Віходословенска виноградніцка область seguito o no da Міхаловскі виноградніцкі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Віходословенска виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón	Віходословенска виноградніцка область seguito o no da Краловскохолмецкі виноградніцкі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Moldavský vinohradnícky rajón	Віходословенска виноградніцка область seguito o no da Молдавскі виноградніцкі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Sobranecký vinohradnícky rajón	Віходословенска виноградніцка область seguito o no da Собранецкі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Южнословенска виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Малокарпацка виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Nitrianska vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Нітріянска виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Стредословенска виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Tokajská / Tokajské / Tokajský vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Токайска / Токайске / Токайскі виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Віходословенска виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
SPAGNA	Abona	Абона
	Alella	Алєя
	Alicante seguito o no da Marina Alta	Аліканте seguito o no da Маріна Альта
	Almansa	Альманса
	Ampurdán-Costa Brava	Ампурдан-Коста Брава
	Arabako Txakolina Termine equivalente: Txakolí de Álava	Арабако Тчаколіна / Termine equivalente: Тчаколі де Алава
	Arlanza	Арлянса
	Arribes	Аррібес
	Bierzo	Бьєрсо
	Binissalem	Бініссалєм
	Bizkaiko Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia	Біскайко Тчаколіна Termine equivalente: Чаколі де Біская
	Bullas	Буяс
	Calatayud	Калатаюд
	Campo de Borja	Кампо де Борха
	Cariñena	Каріньєна
	Cataluña	Каталунья
	Cava	Кава
	Chacolí de Bizkaia Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina	Чаколі де Біская Termine equivalente: Біскайко Тчаколіна
	Chacolí de Getaria Termine equivalente: Getariako Txakolina	Чаколі де Ґетарія Termine equivalente: Ґетаріяко Тчаколіна

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Cigales	Сігалес
	Conca de Barberá	Конка де Барбера
	Condado de Huelva	Кондадо де Уельва
	Costers del Segre seguito o no da Artesa	Костерс дель Сегре seguito o no da Артеса
	Costers del Segre seguito o no da Les Garrigues	Костерс дель Сегре seguito o no da Лес Ґаррігес
	Costers del Segre seguito o no da Raimat	Костерс дель Сегре seguito o no da Раймат
	Costers del Segre seguito o no da Valls de Riu Corb	Костерс дель Сегре seguito o no da Валлс де Ріу Корб
	Dehesa del Carrizal	Дееса дель Каррісаль
	Dominio de Valdepusa	Домініо де Вальдепуса
	El Hierro	Ель Єрро
	Finca Élez	Фінка Елєс
	Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria	Гетаріяко Тчаколіна Termine equivalente: Чаколі де Гетарія
	Guijoso	Гіхосо
	Jerez-Xérès-Sherry Jerez / Xérès / Sherry	Херес-Ксерес-Черрі Херес / Ксерес / Черрі
	Jumilla	Хумія
	La Mancha	Ля Манча
	La Palma seguito o no da Fuencaliente	Ля Пальма seguito o no da Фуенкальєнте
	La Palma seguito o no da Hoyo de Mazo	Ля Пальма seguito o no da Ойо де Масо
	La Palma seguito o no da Norte de la Palma	Ля Пальма seguito o no da Норте де ля Пальма
	Lanzarote	Лянсароте
	Málaga	Малага
	Manchuela	Манчуеля
	Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	Мансанія Санлюкар де Баррамеда

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Méntrida	Ментріда
	Mondéjar	Мондехар
	Monterrei seguito o no da Ladera de Monterrei	Монтеррей seguito o no da Лядера де Монтеррей
	Monterrei seguito o no da Val de Monterrei	Монтеррей seguito o no da Валь де Монтеррей
	Montilla-Moriles	Монтія-Морілес
	Montsant	Монтсант
	Navarra seguito o no da Baja Montaña	Наварра seguito o no da Баха Монтанья
	Navarra seguito o no da Ribera Alta	Наварра seguito o no da Рібера Альта
	Navarra seguito o no da Ribera Baja	Наварра seguito o no da Рібера Баха
	Navarra seguito o no da Tierra Estella	Наварра seguito o no da Тьєрра Естея
	Navarra seguito o no da Valdizarbe	Наварра seguito o no da Вальдісарбе
	Pago de Arínzano Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano	Паго де Арінсано Termine equivalente: Віно де Паго де Арінсано
	Penedés	Пенедес
	Pla de Bages	Пля де Бахес
	Pla i Llevant	Пля і Плєвант
	Priorato	Пріорато
	Rías Baixas seguito o no da Condado do Tea	Ріас Байшяс seguito o no da Кондадо до Теа
	Rías Baixas seguito o no da O Rosal	Ріас Байшяс seguito o no da О Росаль
	Rías Baixas seguito o no da Ribeira do Ulla	Ріас Байшяс seguito o no da Рібейра до Уя
	Rías Baixas seguito o no da Soutomaior	Ріас Байшяс seguito o no da Соутомайор
	Rías Baixas seguito o no da Val do Salnés	Ріас Байшяс seguito o no da Вал до Сальнес

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ribeira Sacra seguito o no da Amandi	Рібейра Сакра seguito o no da Аманді
	Ribeira Sacra seguito o no da Chantada	Рібейра Сакра seguito o no da Чантада
	Ribeira Sacra seguito o no da Quiroga-Bibei	Рібейра Сакра seguito o no da Кірога-Бібей
	Ribeira Sacra seguito o no da Ribeiras do Miño	Рібейра Сакра seguito o no da Рібейрас до Міньо
	Ribeira Sacra seguito o no da Ribeiras do Sil	Рібейра Сакра seguito o no da Рібейрас до Сіль
	Ribeiro	Рібейро
	Ribera del Duero	Рібера дель Дуеро
	Ribera del Guadiana seguito o no da Cañamero	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Каньямеро
	Ribera del Guadiana seguito o no da Matanegra	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Матанегра
	Ribera del Guadiana seguito o no da Montánchez	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Монтанчес
	Ribera del Guadiana seguito o no da Ribera Alta	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Рібера Альта
	Ribera del Guadiana seguito o no da Ribera Baja	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Рібера Баха
	Ribera del Guadiana seguito o no da Tierra de Barros	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Тьєрра де Баррос
	Ribera del Júcar	Рібера дель Хукар
	Rioja seguito o no da Rioja Alavesa	Ріоха seguito o no da Ріоха Алавеса
	Rioja seguito o no da Rioja Alta	Ріоха seguito o no da Ріоха Альта
	Rioja seguito o no da Rioja Baja	Ріоха seguito o no da Ріоха Баха
	Rueda	Руеда
	Sierras de Málaga seguito o no da Serranía de Ronda	Сьєррас де Малага seguito o no da Серранія де Ронда
	Somontano	Сомонтано
	Tacoronte-Acentejo seguito o no da Anaga	Такоронте-Асентехо seguito o no da Анага

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Tarragona	Таррагона
	Terra Alta	Терра Альта
	Tierra de León	Тьерра де Леон
	Tierra del Vino de Zamora	Тьерра дель Віно де Самора
	Toro	Торо
	Txakolí de Álava Termine equivalente: Arabako Txakolina	Тчаколі де Алава Termine equivalente: Арабако Тчаколіна
	Uclés	Уклес
	Utiel-Requena	Утьел-Рекена
	Valdeorras	Вальдеоррас
	Valdepeñas	Вальдепеньяс
	Valencia seguito o no da Alto Turia	Валенсія seguito o no da Альто Турія
	Valencia seguito o no da Clariano	Валенсія seguito o no da Кларіано
	Valencia seguito o no da Moscatel de Valencia	Валенсія seguito o no da Москатель де Валенсія
	Valencia seguito o no da Valentino	Валенсія seguito o no da Валентино
	Valle de Güímar	Ває де Ґуймар
	Valle de la Orotava	Ває де ля Оротава
	Valles de Benavente	Ваєс де Бенавенте
	Vino de Calidad de Valtiendas	Віно де Калідад де Вальтьєндас
	Vinos de Madrid seguito o no da Arganda	Вінос де Мадрід seguito o no da Арґанда
	Vinos de Madrid seguito o no da Navalcarnero	Вінос де Мадрід seguito o no da Навалькарнеро
	Vinos de Madrid seguito o no da San Martín de Valdeiglesias	Вінос де Мадрід seguito o no da Сан Мартін де Вальдеіґлесіас
	Ycoden-Daute-Isora	Ікоден-Дауте-Ісора
	Yecla	Єкля

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Abanilla	Абанія
	Bajo Aragón	Бахо Арагон
	Ribera del Gállego-Cinco Villas	Рібера дель Ґаєго -Сінко Віяс
	Ribera del Jiloca	Рібера дель Хільока
	Valdejalón	Вальдехалон
	Valle del Cinca	Ває дель Сінка
	Bailén	Байлен
	Barbanza e Iria	Барбанса е Ірія
	Betanzos	Бетансос
	Cádiz	Кадіс
	Campo de Cartagena	Кампо де Картахена
	Cangas	Канґас
	Castelló	Кастейо
	Castilla	Кастія
	Castilla y León	Кастія і Леон
	Contraviesa-Alpujarra	Контравьеса-Альпухарра
	Córdoba	Кордова
	Costa de Cantabria	Коста де Кантабрія
	Desierto de Almería	Десьерто де Альмерія
	El Terrerazo	Ель Терреразо
	Extremadura	Екстремадура
	Formentera	Форментера
	Gálvez	Ґальвес
	Granada Sur-Oeste	Гранада Сур-Оесте
	Ibiza	Ібіса
	Illes Balears	Ійєс Балеарс
	Isla de Menorca	Ісла де Менорка

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Laujar-Alpujarra	Ляухар-Альпухарра
	Liébana	Льебана
	Los Palacios	Льос Паласіос
	Norte de Almería	Норте де Альмерія
	Norte de Granada	Норте де Гранада
	Pozohondo	Посоондо
	Ribera del Andarax	Рібера дель Андаракс
	Ribera del Queiles	Рібера дель Кейлес
	Serra de Tramuntana-Costa Nord	Серра де Трамунтана-Коста Норд
	Sierra de Alcaraz	Сієрра де Алькарас
	Sierra Norte de Sevilla	Сієрра Норте де Севія
	Sierra Sur de Jaén	Сієрра Сур де Хаен
	Torreperogil	Торреперогіль
	Valle del Miño-Ourense	Бає дель Міньо-Оуренсе
	Valles de Sadacia	Баєс де Садасія
	Villaviciosa de Córdoba	Біявісйоса де Кордова
REGNO UNITO	English Vineyards	Інгліш віньярдс
	Welsh Vineyards	Уелш віньярдс
	England sostituito o no da Berkshire	Інгланд sostituito o no da Баркшир
	England sostituito o no da Buckinghamshire	Інгланд sostituito o no da Бакінгамшир
	England sostituito o no da Cheshire	Інгланд sostituito o no da Чешир
	England sostituito o no da Cornwall	Інгланд sostituito o no da Корнуол
	England sostituito o no da Derbyshire	Інгланд sostituito o no da Дарбішир
	England sostituito o no da Devon	Інгланд sostituito o no da Девон
	England sostituito o no da Dorset	Інгланд sostituito o no da Дорсет

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	England sostituito o no da East Anglia	Інгланд sostituito o no da Іст Англія
	England sostituito o no da Gloucestershire	Інгланд sostituito o no da Глостершир
	England sostituito o no da Hampshire	Інгланд sostituito o no da Гемпшир
	England sostituito o no da Herefordshire	Інгланд sostituito o no da Герефордшир
	England sostituito o no da Isle of Wight	Інгланд sostituito o no da Айл оф Уайт
	England sostituito o no da Isles of Scilly	Інгланд sostituito o no da Айлс оф Сіллі
	England sostituito o no da Kent	Інгланд sostituito o no da кент
	England sostituito o no da Lancashire	Інгланд sostituito o no da Ланкашир
	England sostituito o no da Leicestershire	Інгланд sostituito o no da Лестершир
	England sostituito o no da Lincolnshire	Інгланд sostituito o no da Лінконшир
	England sostituito o no da Northamptonshire	Інгланд sostituito o no da Нортгемптоншир
	England sostituito o no da Nottinghamshire	Інгланд sostituito o no da Ноттінгемшир
	England sostituito o no da Oxfordshire	Інгланд sostituito o no da Оксфордшир
	England sostituito o no da Rutland	Інгланд sostituito o no da Ратланд
	England sostituito o no da Shropshire	Інгланд sostituito o no da Шропшир
	England sostituito o no da Somerset	Інгланд sostituito o no da Соммерсет
	England sostituito o no da Staffordshire	Інгланд sostituito o no da Стаффордшир
	England sostituito o no da Surrey	Інгланд sostituito o no da Саррей
	England sostituito o no da Sussex	Інгланд sostituito o no da Сассекс
	England sostituito o no da Warwickshire	Інгланд sostituito o no da Ворікшир

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	England sostituito o no da West Midlands	Інгланд sostituito o no da Уест Мідлендс
	England sostituito o no da Wiltshire	Інгланд sostituito o no da Уілтшир
	England sostituito o no da Worcestershire	Інгланд sostituito o no da Вустершир
	England sostituito o no da Yorkshire	Інгланд sostituito o no da Йоркшир
	Wales sostituito o no da Cardiff	Уелс sostituito o no da Кардіфф
	Wales sostituito o no da Cardiganshire	Уелс sostituito o no da Кардіганшир
	Wales sostituito o no da Carmarthenshire	Уелс sostituito o no da Кармартершир
	Wales sostituito o no da Denbighshire	Уелс sostituito o no da Денбігшир
	Wales sostituito o no da Gwynedd	Уелс sostituito o no da Гвінет
	Wales sostituito o no da Monmouthshire	Уелс sostituito o no da Монмитшир
	Wales sostituito o no da Newport	Уелс sostituito o no da Ньюпорт
	Wales sostituito o no da Pembrokeshire	Уелс sostituito o no da Пембрукшир
	Wales sostituito o no da Rhondda Cynon Taf	Уелс sostituito o no da Ронда Кайнон Таф
	Wales sostituito o no da Swansea	Уелс sostituito o no da Свонзі
	Wales sostituito o no da The Vale of Glamorgan	Уелс sostituito o no da Вейл оф Гламорган
	Wales sostituito o no da Wrexham	Уелс sostituito o no da Рексем

Indicazioni geografiche dei vini dell'Ucraina, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Denominazione da proteggere	Trascrizione in caratteri latini
Сонячна Долина	Soniachna Dolyna (Soniachna Dolina)
Новий Світ	Novyj Svit (Novy Svet)

PARTE B

Indicazioni geografiche delle bevande spiritose dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Austria	Wachauer Weinbrand	Вахауер Вайнбранд
Austria	Weinbrand Dürnstein	Вайнбранд Дюрнштайн
Austria	Wachauer Marillenbrand	Вахауер Маріленбранд
Austria	Grossglockner Alpenbitter	Ґросґлокнер Альпенбіттер
Austria	Mariazeller Magenlikör	Маріацеллер Маґенлікьор
Austria	Mariazeller Jagasaftl	Маріацеллер Яґазафтль
Austria	Puchheimer Bitter	Пуххаймер Біттер
Austria	Steinfelder Magenbitter	Штайнфельдер Маґенбіттер
Austria	Wachauer Marillenlikör	Вахауер Маріленлікьор
Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Єґертее / Яґертее / Яґатее
Austria	Inländerrum	Інлендеррум
Belgio (Balegem)	Balegemse jenever	Балгемс Йоневр
Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)	Hasseltse jenever / Hasselt	гассельдс йоневр / Гассельт
Belgio (Oost-Vlaanderen)	O' de Flander / Oost-Vlaamse Graanjenever	О де Фландр / Ост-Влямсе Граанйоневр
Belgio (Région wallonne)	Peket / Pekêt / Pèket / Pèkèt de Wallonie	Пекет / Пеке / Пекет / Пеке де Валлоні
Belgio, Paesi Bassi	Jonge jenever, jonge genever	Йонге йоневр / йонге ґеневр
Belgio, Paesi Bassi	Oude jenever / oude genever	Ауде йоневр / ауде ґеневр,
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62))	Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever	Женьєвр де Гра / Граанйоневр / Граангеневр
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62)), Germania (Länder Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen)	Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever	Женьєвр о фруї / Врюхтенйоневр /Йоневр мет Врюхтен / Фрухт Геневер
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62)), Germania (Länder Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen)	Genièvre / Jenever / Genever	Женьєвр / Йоневр / Ґеневер

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Bulgaria	Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare	Сунгурларска гроздова ракія
Bulgaria	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракія / Гроздова ракія от Сливен)
Bulgaria	Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja	Стралджанска мускатова ракія / Мускатова ракія от Стралджі
Bulgaria	Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie	Поморійска гроздова ракія / Гроздова ракія от Поморіє
Bulgaria	Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Russenska biserna grozdova rakya / Biserna grozdova rakya from Russe	Русенска бісерна гроздова ракія / Бісерна гроздова ракія от Русе
Bulgaria	Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas	Бургаска мускатова ракія / Мускатова ракія от Бургас
Bulgaria	Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakya / muscatova rakya from Dobrudja	Добруджанска мускатова ракія / Мускатова ракія от Добруджа
Bulgaria	Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol	Сухіндолска гроздова ракія / Гроздова ракія от Сухіндол
Bulgaria	Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo	Карловска гроздова ракія / Гроздова ракія от Карлово
Bulgaria	Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan	Троянска слівова ракія / Слівова ракія от Троян
Bulgaria	Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Silistra	Сілістренска кайсієва ракія / Кайсієва ракія от Сілістра
Bulgaria	Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Tervel	Тервелска кайсієва ракія / Кайсієва ракія от Тервел

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Bulgaria	Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech	Ловешка сливова ракія / Сливова ракія от Ловеш
Cipro	Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania	Зіванія / Дзіванія / Зівана
Cipro, Grecia	Ouzo / Ούζο	Узо
Repubblica ceca	Karlovarská Hořká	Карловарска Горжка
Danimarca	Dansk Akvavit / Dansk Aquavit	Данск аквавіт / Данск Акуавіт
Estonia	Estonian vodka	Естоніан Водка
Finlandia	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	Суомалайнен Водка / Фінск водка / Водка оф Фінланд
Finlandia	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	Суомалайнен Марьялікьорі / Суомалайнен Хедельмялікьорі / Фінск Берлікьор / Фінск Фруктлікьор / Фінніш беррі лікьор / Фінніш фрут лікьор
Francia	Rhum de la Martinique	Ром де ля Мартінік
Francia	Rhum de la Guadeloupe	Ром де ля Гуаделуп
Francia	Rhum de la Réunion	Ром де ля Реюньон
Francia	Rhum de la Guyane	Ром де ля Гюйан
Francia	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	Ром дьо сюкрері де ля Бе дю Галіон
Francia	Rhum des Antilles françaises	Ром дез Антій Франсез
Francia	Rhum des départements français d'outre-mer	Ром де департемон франце д утре-мер
Francia	Whisky breton / Whisky de Bretagne	Уіскі Бретон / Уіскі де Бретань
Francia	Whisky alsacien / Whisky d'Alsace	Уіскі Ельзасіян / Уіскі д Альзас
Francia	Eau-de-vie de Cognac	О-де-ві де Коньяк
Francia	Eau-de-vie des Charentes	О-де-ві де Шарант
Francia	Eau-de-vie de Jura	О-де-ві де Жюра

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Cognac (La denominazione di "Cognac" può essere integrata dai termini che seguono: — Fine — Grande Fine Champagne — Grande Champagne — Petite Fine Champagne — Petite Champagne — Fine Champagne — Borderies — Fins Bois — Bons Bois)	Коньяк (La denominazione di "Коньяк" può essere integrata dai termini che seguono: — Фін — Ґранд Фін Шампань — Ґранд Шампань — Петіт Фін Шампань — Петіт Шампань — Фін Шампань — Бордері — Фан Буа — Бон Буа
Francia	Fine Bordeaux	Фін Бордо
Francia	Fine de Bourgogne	Фін де Бургонь
Francia	Armagnac	Арманьяк
Francia	Bas-Armagnac	Ба-Арманьяк
Francia	Haut-Armagnac	О Арманьяк
Francia	Armagnac-Ténarèze	Арманьяк-Тенарез
Francia	Blanche Armagnac	Бланш Арманьяк
Francia	Eau-de-vie de vin de la Marne	О-де-ві де вен де ля Марн
Francia	Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine	О-де-ві де вен оріжінер д'Акітен
Francia	Eau-de-vie de vin de Bourgogne	О-де-ві де вен де Бургонь
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est	О-де-ві де вен оріжінер дю Сантр-Ест
Francia	Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté	О-де-ві де вен оріжінер де Франш-Конте
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey	О-де-ві де вен оріжінер дю Бюже
Francia	Eau-de-vie de vin de Savoie	О-де-ві де вен де Савуа

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire	О-де-ві де вен оріжінер де Кото де ля Луар
Francia	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône	О-де-ві де вен де Кот-дю-Рон
Francia	Eau-de-vie de vin originaire de Provence	О-де-ві де вен оріжінер де Прованс
Francia	Eau-de-vie de Faugères / Faugères	О-де-ві де Фожер / Фожер
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc	О-де-ві де вен оріжінер дю Лангедок
Francia	Brandy français / Brandy de Francia	Бранді франце / Бранді дьо Франц
Francia	Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne	Мар де Шампань / О-де-ві де мар де Шампань
Francia	Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine	Мар д'Акітен / О-де-ві де марк оріжінер д'Акітен
Francia	Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne	Мар де Бургонь / О-де-ві де мар де Бургонь
Francia	Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est	Мар дю Сантр-Ест / О-де-ві де мар оріжінер дю Сантр-Ест
Francia	Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté	Мар де Франш-Комте / О-де-ві де мар оріжінер де Франш-Комте
Francia	Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey	Мар дю Бюже / О-де-ві де мар оріжінер дю Бюже
Francia	Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie	Мар де Савуа / О-де-ві де мар оріжінер де Савуа
Francia	Marc des Côteaux de la Loire / Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire	Мар де Кото де ля Луар / О-де-ві де мар оріжінер Кото де ля Луар
Francia	Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône	Мар де Кот-дю-Рон / О-де-ві де мар де Кот-дю-Рон
Francia	Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence	Мар де Прованс / О-де-ві де мар оріжінер де Прованс
Francia	Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc	Мар дю Лангедок / О-де-ві де мар оріжінер дю Лангедок
Francia	Marc d'Alsace Gewürztraminer	Мар д'Альзас Ґевюрцфрамінер

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Marc de Lorraine	Мар де Лоррен
Francia	Marc d'Auvergne	Мар д'Овернь
Francia	Marc du Jura	Мар дю Жюра
Francia	Mirabelle de Lorraine	Мірабель де Лоррен
Francia	Kirsch d'Alsace	Кірш д'Альзас
Francia	Quetsch d'Alsace	Куеч д'Альзас
Francia	Framboise d'Alsace	Фрамбуаз д'Альзас
Francia	Mirabelle d'Alsace	Мірабель д'Альзас
Francia	Kirsch de Fougerolles	Кірш де Фужероль
Francia	Williams d'Orléans	Вільямс д'Орлеан
Francia	Calvados	Кальвадос
Francia	Calvados Pays d'Auge	Кальвадос Пеї д'Ож
Francia	Calvados Domfrontais	Кальвадос Домфронте
Francia	Eau-de-vie de cidre de Bretagne	О-де-ві де сідр де Бретань
Francia	Eau-de-vie de poiré de Bretagne	О-де-ві де пуаре де Бретань
Francia	Eau-de-vie de cidre de Normandie	О-де-ві де сідр де Норманді
Francia	Eau-de-vie de poiré de Normandie	О-де-ві де пуаре де Норманді
Francia	Eau-de-vie de cidre du Maine	О-де-ві де сідр дю Мен
Francia	Eau-de-vie de poiré du Maine	О-де-ві де пуаре дю Мен
Francia	Ratafia de Champagne	Ратафія де Шампань
Francia	Cassis de Bourgogne	Кассіс де Бургонь
Francia	Cassis de Dijon	Кассіс де Діжон
Francia	Cassis de Saintonge	Кассіс де Сентонж
Francia	Cassis du Dauphiné	Кассіс дю Дофіне

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Pommeau de Bretagne	Поммо де Бретань
Francia	Pommeau du Maine	Поммо дю Мен
Francia	Pommeau de Normandie	Поммо де Нормандї
Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62))	Genièvre Flandres Artois	Женієвр Фланре Артуа
Francia, Italia	Génépi des Alpes / Genepì delle Alpi	Женепі цез Альп / Дженепі делї Альпі
Germania	Münsterländer Korn / Kornbrand	Мюнстерлендер Корн / Корнбранд
Germania	Sendenhorster Korn / Kornbrand	Зенденхорстер Корн / Корнбранд
Germania	Bergischer Korn / Kornbrand	Бергішер Корн / Корнбранд
Germania	Emsländer Korn / Kornbrand	Емсленцер Корн / Корнбранд
Germania	Haselünner Korn / Kornbrand	Газелюннер Корн / Корнбранд
Germania	Hasetaler Korn / Kornbrand	Газеталер Корн / Корнбранд
Germania	Deutscher Weinbrand	Дойчер Вайнбранд
Germania	Pfälzer Weinbrand	Пфельцер Вайнбранд
Germania	Schwarzwälder Kirschwasser	Шварцвельдер Кіршвассер
Germania	Schwarzwälder Mirabellenwasser	Шварцвельдер Мірабеллєнвассер
Germania	Schwarzwälder Williamsbirne	Шварцвельдер Вільямсбірне
Germania	Schwarzwälder Zwetschgenwasser	Шварцвельдер Цветшґенвассер
Germania	Fränkisches Zwetschgenwasser	Френкішес Цветшґенвассер
Germania	Fränkisches Kirschwasser	Френкішес Кіршвассер
Germania	Fränkischer Obstler	Френкішер Обстлер
Germania	Schwarzwälder Himbeergeist	Шварцвельдер Гімбеергайст
Germania	Bayerischer Gebirgsenzian	Баєрішер Гебіргсенціан
Germania	Ostfriesischer Korngenever	Остфрізішер Корнґеневер
Germania	Steinhäger	Штайнгегер

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Germania	Rheinberger Kräuter	Райнберґер Кройтер
Germania	Berliner Kümmel	Берлінер Кюммель
Germania	Hamburger Kümmel	Гамбургер Кюммель
Germania	Münchener Kümmel	Мюнхенер Кюммель
Germania	Chiemseer Klosterlikör	Кімзеер Клостерлікьор
Germania	Bayerischer Kräuterlikör	Баєрішер Кройтерлікьор
Germania	Benediktbeurer Klosterlikör	Бенедіктбойрер Клостерлікьор
Germania	Ettaler Klosterlikör	Етталер Клостерлікьор
Germania	Hüttentee	Гюттентее
Germania	Bärwurz	Бервурц
Germania	Königsberger Bärenfang	Кьонігсберґер Беренфан
Germania	Ostpreußischer Bärenfang	Остпройсішер Беренфан
Germania	Blutwurz	Блютвурц
Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofone)	Korn / Kornbrand	Корн / Корнбранд
Grecia	Brandy Αττικής / Brandy of Attica	Бранді Аттікіс / Бренді оф Аттіка
Grecia	Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese	Бранді Пельопонісу / Бренді оф Пелопоніс
Grecia	Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of central Greece	Бранді Кендрікіс Еляцас / Бренді оф Централ Ґріс
Grecia	Τσικουδιά / Tsikoudia	Цікуцья
Grecia	Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete	Цікуцья Крітіс
Grecia	Τσίπουρο / Tsipouro	Ціпуро
Grecia	Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia	Ціпуро Македоніяс
Grecia	Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly	Ціпуро Фессаліяс
Grecia	Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos	Ціпуро Тірнаву

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Grecia	Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene	Узо Мітілініс
Grecia	Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari	Узо Пломаріу
Grecia	Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata	Узо Каламатас
Grecia	Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace	Узо Фракіс
Grecia	Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia	Узо Македоніяс
Grecia	Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios	Мастіха Хіу
Grecia	Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos	Кітро Наксу
Grecia	Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu	Кімкуат Керкірас
Grecia	Τεντούρα / Tentoura	Тентура
Ungheria	Törkölypálinka	Тёркёльпалінка
Ungheria	Szatmári Szilvapálinka	Сатмарі Сілвапалінка
Ungheria	Kecskeméti Barackpálinka	Кечкеметі Барацкпалінка
Ungheria	Békési Szilvapálinka	Бекеші Сілвапалінка
Ungheria	Szabolcsi Almapálinka	Саболчі Алмапалінка
Ungheria	Gönci Barackpálinka	Гёнці Барацкпалінка
Ungheria, Austria (acquaviti di albicocche prodotte esclusivamente nelle seguenti province austriache: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)	Pálinka	Палінка
Irlanda	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eirannach	Айріш Уіскі / Ішке Баха Еренок
Irlanda	Irish Cream	Айріш Крім
Irlanda	Irish Poteen / Irish Póitín	Айріш Потін / Айріш Почін
Italia	Brandy italiano	Бренди італьяно
Italia	Grappa	Ґраппа
Italia	Grappa di Barolo	Ґраппа ді Бароло

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Italia	Grappa piemontese / Grappa del Piemonte	Ґраппа п'ємонтезе / Ґраппа дель П'ємонте
Italia	Grappa lombarda / Grappa di Lombardia	Ґраппа ломбарда / Ґраппа ді Ломбардія
Italia	Grappa trentina / Grappa del Trentino	Ґраппа трентіна / Ґраппа дель Трентіно
Italia	Grappa friulana / Grappa del Friuli	Ґраппа фріулана / Ґраппа дель Фріулі
Italia	Grappa veneta / Grappa del Veneto	Ґраппа венета / Ґраппа дель Венето
Italia	Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige	Зюдтіролер Ґраппа / Ґраппа дель Альто Адідже
Italia	Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia	Ґраппа Січіліана / Ґраппа ді Січілія
Italia	Grappa di Marsala	Ґраппа ді Марсала
Italia	Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige	Зюдтіролер Вільямс / Вільямс дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto Adige	Зюдтіролер Апрікот / Апрікот дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige	Зюдтіролер Маріллє / Маріллє дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige	Зюдтіролер Кірш / Кірш дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige	Зюдтіролер Цветшгелер / Цветшгелер дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige	Зюдтіролер Ґравенштайнер / Ґравенштайнер дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige	Зюдтіролер Ґолден Делішес / Ґолден Делішес дель Альто Адідже
Italia	Williams friulano / Williams del Friuli	Вільямс фріулано / Вільямс дель Фріулі
Italia	Sliwovitz del Veneto	Слівовіц дель Венето
Italia	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	Слівовіц дель Фріулі-Венеція Джулія
Italia	Sliwovitz del Trentino-Alto Adige	Слівовіц дель Трентіно- Альто Адідже

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Italia	Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino	Дістіллато ді мелє трентіно / Дістіллато ді мелє дель Трентіно
Italia	Williams trentino / Williams del Trentino	Вільямс трентіно / Вільямс дель Трентіно
Italia	Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino	Сліповіц трентіно / Сліповіц дель Трентіно
Italia	Aprikot trentino / Aprikot del Trentino	Апрікот трентіно / Апрікот дель Трентіно
Italia	Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano	Кірш Фріулано / Кіршвассер Фріулано
Italia	Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino	Кірш Трентіно / Кіршвассер Трентіно
Italia	Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto	Кірш Венето / Кіршвассер Венето
Italia	Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige	Зюдтіролер Енціан / Дженціана дель Альто Адідже
Italia	Genziana trentina / Genziana del Trentino	Дженціана трентіна / Дженціана дель Трентіно
Italia	Mirto di Sardegna	Мірто ді Сарденья
Italia	Liquore di limone di Sorrento	Лікворе ді лімоне ді Сорренто
Italia	Liquore di limone della Costa d'Amalfi	Лікворе ді лімоне делла Коста д'Амальфі
Italia	Genepì del Piemonte	Дженепі дель П'ємонте
Italia	Genepì della Valle d'Aosta	Дженепі делла Валле д'Аоста
Italia	Nocino di Modena	Ночіно ді Модена
Italia	Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige	Зюдтіролер Обстлер / Обстлер дель Альто Адідже
Lettonia	Latvijas Dzidrais	Латвіяс Дзідраіс
Lettonia	Rīgas Degvīns	Рігас Дегвінс
Lettonia	Allažu Ķimelis	Аллажу Кімеліс
Lituania	Samanė	Самане

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Lituania	Originali Lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	Оріґіналі Ліетувішка дектіне / Оріджінел Літуаніян водка
Lituania	Vilniaus Džinas / Vilnius Gin	Вільняус Джінас / Вільнюс Джін
Lituania	Trejos devynerios	Трейос девінерьос
Lituania	Čepkelių	Чепкелю
Lituania	Trauktinė	Трауктіне
Lituania	Trauktinė Palanga	Трауктіне Паланґа
Lituania	Trauktinė Dainava	Трауктіне Дайнава
Lussemburgo	Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise	О-дьо-ві дьо сеґль дьо марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де мар де марк насіональ люксембужуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де помм де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де пуар де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де кірш де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де куеч де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де мірабелль де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де прюнелль де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Cassis de Beaufort	Кассіс де Бофор
Polonia	Polska Wódka / Polish Vodka	Польска Вудка / Поліш водка
Polonia	Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	Вудка жьолова з Ніжіни Пулноцноподляскей, ароматизована екстрактем з трави жубровей
Polonia	Polish Cherry	Поліш Чері

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Portogallo	Rum da Madeira	Рум да Мадейра
Portogallo	Aguardente de Vinho Douro	Аґуарденти д Віню Дору
Portogallo	Aguardente de Vinho Ribatejo	Аґуарденти д Віню Рібатежу
Portogallo	Aguardente de Vinho Alentejo	Аґуарденти д Віню Алентежу
Portogallo	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	Аґуарденти д Віню да режіоу душ вінюш вердеш
Portogallo	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Аґуарденти д Віню да режіоу душ вінюш вердеш ди Алварінью
Portogallo	Aguardente de Vinho Lourinhã	Аґуарденти д Віню Лоурінья
Portogallo	Aguardente Bagaceira Bairrada	Аґуарденти Баґасейра Байррада
Portogallo	Aguardente Bagaceira Alentejo	Аґуарденти Баґасейра Алентежу
Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	Аґуарденти Баґасейра да режіоу душ вінюш вердеш
Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Аґуарденти Баґасейра да режіоу душ вінюш вердеш ди Алварінью
Portogallo	Medronho do Algarve	Медронью ду Алґарви
Portogallo	Medronho do Buçaco	Медронью ду Бусаку
Portogallo	Aguardente de pêra da Lousã	Аґуарденте ди пера да Лоуза
Portogallo	Évora anisada	Евура Анізада
Portogallo	Ginjinha portuguesa	Жінжінья Португеза
Portogallo	Licor de Singeverga	Лікор ди Сінжеверґа
Portogallo	Anis português	Аніш португеш
Portogallo	Poncha da Madeira	Понша да Мадейра
Romania	Vinars Târnave	Вінарс Тирнаве
Romania	Vinars Vaslui	Вінарс Васлюй
Romania	Vinars Murfatlar	Вінарс Мурфатлар
Romania	Vinars Vrancea	Вінарс Вранча

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Romania	Vinars Segarcea	Вінарс Сеґарча
Romania	Pălincă	Палінка
Romania	Țuică Zetea de Mediești Aurit	Цуйка Зетя де Медієшу Ауріт
Romania	Țuică de Valea Milcovului	Цуйка де Валя Мілковулюй
Romania	Țuică de Buzău	Цуйка де Бузеу
Romania	Țuică de Argeș	Цуйка де Арджеш
Romania	Țuică de Zalău	Цуйка де Залеу
Romania	Țuică Ardelenească de Bistrița	Цуйка Арделеняске де Бістріца
Romania	Horincă de Maramureș	Хорінка де Марамуреш
Romania	Horincă de Cămârzana	Хорінка де Камирзана
Romania	Horincă de Seini	Хорінка де Сеїні
Romania	Horincă de Chioar	Хорінка де Кіоар
Romania	Horincă de Lăpuș	Хорінка де Ляпуш
Romania	Turț de Oaș	Турц де Оаш
Romania	Turț de Maramureș	Турц де Марамуреш
Slovacchia	Karpatské brandy špeciál	Карпатске бренді шпеціал
Slovacchia	Bošácka Slivovica	Бошацка Сліговіця
Slovacchia	Laugarício Vodka	Лаугаріціо Водка
Slovacchia	Spišská Borovička	Спішска Боровічка
Slovacchia	Slovenská Borovička Juniperus	Словенска боровічка Юніперус
Slovacchia	Slovenská Borovička	Словенска боровічка
Slovacchia	Inovecká Borovička	Іновецка Боровічка
Slovacchia	Liptovská Borovička	Ліптовска Боровічка
Slovacchia	Demänovka bylinná horká	Дєменовка билінна горка

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Slovacchia	Demänovka Bylinný Likér	Дєменовка билінни лікєр
Slovenia	Brinjevec	Брінєвец
Slovenia	Dolenjski sadjevec	Доленьскі садєвец
Slovenia	Janeževec	Янежевец
Slovenia	Slovenska travarica	Словєнска траваріца
Slovenia	Pelinkovec	Пелінковец
Slovenia	Orehovec	Ореховец
Slovenia	Domači rum	Домачі рум
Spagna	Ron de Málaga	Рон де Маляґа
Spagna	Ron de Granada	Рон де Ґранада
Spagna	Whisky español	Уіскі Еспаньоль
Spagna	Brandy de Jerez	Бранді де Херес
Spagna	Brandy del Penedés	Бранді дель Пенедес
Spagna	Orujo de Galicia	Орухо де Ґалісія
Spagna	Aguardiente de sidra de Asturias	Агуардьєнте де сідра де Астуріяс
Spagna	Gin de Mahón	Хін де Маон
Spagna	Anis español	Аніс Еспаньоль
Spagna	Anís Paloma Monforte del Cid	Аніс Пальома Монфорте дель Сід
Spagna	Hierbas de Mallorca	Єрбас де Майорка
Spagna	Hierbas Ibicencas	Єрбас Ібісенкас
Spagna	Cazalla	Касая
Spagna	Chinchón	Чінчон
Spagna	Ojén	Охен
Spagna	Rute	Руте
Spagna	Palo de Mallorca	Пальо де Майорка

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Spagna	Ratafia catalana	Ратафія Каталяна
Spagna	Cantueso Alicantino	Кантуесо Алікантіно
Spagna	Licor café de Galicia	Лікор кафе де Ґалісія
Spagna	Licor de hierbas de Galicia	Лікор де єрбас де Ґалісія
Spagna	Pacharán navarro	Пачаран наварро
Spagna	Pacharán	Пачаран
Spagna	Aguardiente de hierbas de Galicia	Агуардьєнте де єрбас де Ґалісія
Spagna	Aperitivo Café de Alcoy	Аперітіво кафе де Алькой
Spagna	Herbero de la Sierra de Mariola	Ерберо деля Сієрра де Маріоля
Spagna	Ronmiel	Ронмієль
Spagna	Ronmiel de Canarias	Ронмієль де Канаріяс
Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	свєнск водка / суіділш водка
Svezia	Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	свєнск акуавіт / свенск аквавіт / суіділш акуавіт
Svezia	Svensk Punsch / Swedish Punch	свєнск пунш / суіділш панш
Regno Unito	Plymouth Gin	Плімут джін
Regno Unito (Scozia)	Scotch Whisky	Скотч уіскі

Dichiarazione comune riguardo al diritto di utilizzare determinate denominazioni

L'Ucraina si riserva il diritto di utilizzare, a fini commerciali, determinate denominazioni che sono nomi di unità geografiche del suo territorio, quali:

— Шарин,

— Добрушине,

— Тарнава,

— Карпатські (карпатський),

— Троян,

— Бистриця,

— Марамуреш,

— Боровичі,

— Оріховець,

— Самбір

— Брестів

— Переяславське

— Віднів

— Вербиця

— Драгово

— Карлівка

— Лозниця

— Люблинець

— Мельники

— Загора

— Нове село

— Русів

— Слов'янськ

— Сливине

— Чорноморський район

— Болярка

— Чехи

— Мельнич

— Мельниця

— Коса

— Коси

— Македони

— Кропи

— Аркадія

— Іонине

— Коропи

— Маркопіль

— Мартини

— Шампанія,

— Пила

— Бурдей

— Кодак

— Мелені

— Корна

— Брем

— Лядова

— Романів

— Вільне

— Шарин

— Ірпінь

— Рені

— Славута

— Красногірка

— Їжаківка

— Тиха

— Земляне

— Таврія

— Созань

— Баба-Даг

— Біла Криниця

— Долинська

— Приморськ

— Приморське

— Приморський

— Дунайсько

— Стреків (стрековський)

— Карпати

— Карпати Вербовець (вербовецький)

— Карпати Тарнавка (тарнавський)

— Карпати Долинне, Долинка

— Карпати Ступаківка (ступаківський)

— Карпати Загора (загорський)

— Житані (житанський)

— Врубівський

— Теково (теківський)

— Радошинка

— Філянівка (філянівський)

— Гонтівка (гонтівський)

— Вінниця (вінницький)

— Велика Тур'я

— Мала Тур'я

— Нове Місто

— Черняхів

— Михайлівка (михайлівський)

— Молдовка (молдовський)

— Галичина (Галичина)

o nomi comuni nella lingua ucraina:

Med; in italiano miele (diminutivo: Medok)

Kawa; in italiano caffè

conformemente alle disposizioni del titolo IV, capo 9 (Proprietà intellettuale), sottosezione 3 (Indicazioni geografiche), del presente Accordo, in particolare a norma dell'articolo 204 (Ambito di protezione delle indicazioni geografiche).

Dichiarazione comune riguardante la denominazione "Karop"

L'Ucraina può continuare ad utilizzare la denominazione "Karop" sul proprio territorio per un vino fortificato, prodotto conformemente ai seguenti requisiti principali:

— produzione da uve e mosto locali;

— arresto della fermentazione tramite aggiunta di alcole etilico;

— gradazione alcolica del prodotto finale: 15 - 17 % in vol. alc.

— contenuto di zuccheri del prodotto finale: 140 – 200 g/l.

ALLEGATO XXIII DEL CAPO 10

GLOSSARIO DEI TERMINI

Il seguente glossario mira ad illustrare il significato di alcuni termini impiegati nel capo 10 (concorrenza), del titolo IV, del presente accordo. Questo glossario non è giuridicamente vincolante e sono fatte salve le disposizioni di cui a tale capo.

a) Regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso o ove si ha una grave forma di sottoccupazione: regioni in cui la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto all'Unione europea nel suo insieme. Tale condizione è soddisfatta se una regione o un'entità amministrativa geografica subnazionale, con una popolazione media dagli 800 000 ai 3 000 000 di abitanti circa, ha un prodotto interno lordo pro capite (PIL), misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75 % della media dell'Unione.

b) Grave turbamento: turbamento che colpisce l'intera economia della Parte interessata o uno dei suoi Stati membri. Un turbamento non è considerato grave ai fini della presente sezione se è limitato a una delle regioni o a parti del territorio di una delle Parti.

c) Servizi di interesse economico generale (SIEG): attività economiche che le autorità pubbliche considerano di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbero fornite (o sarebbero fornite a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico. L'attività deve presentare caratteristiche speciali rispetto all'interesse economico generale di altre attività economiche.

d) Imprese pubbliche: qualsiasi impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

e) Diritti esclusivi: diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, normativa o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o di esercitare un'attività.

f) Diritti speciali: diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese che, in una determinata area geografica, e senza rispettare criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori,

— limitano a due o più il numero di tali imprese autorizzate a prestare un servizio o ad esercitare un'attività, o

— designano alcune imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un servizio o ad esercitare un'attività, o

— conferiscono ad una o più imprese vantaggi giuridici o normativi che riducono sensibilmente la capacità di qualsiasi altra impresa di prestare il medesimo servizio o di esercitare la medesima attività, nella stessa area geografica, a condizioni sostanzialmente equivalenti.

g) Importante progetto di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti: un progetto è importante e di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti solo se:

i) gli aiuti riguardano un progetto le cui condizioni di realizzazione sono definite chiaramente, compresi i partecipanti e gli obiettivi;

ii) il progetto è di comune interesse europeo, nel senso che il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi ad uno Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma deve estendersi all'UE nel suo insieme,

oppure

è di comune interesse delle Parti, nel senso che il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto deve estendersi ad entrambe le Parti;

iii) il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità: deve essere un progetto significativo rispetto agli obiettivi ed essere di dimensioni considerevoli.

h) Monopolio di Stato a carattere commerciale: i monopoli di Stato a carattere commerciale sono monopoli attraverso i quali le autorità nazionali, regionali o locali o altri organismi pubblici di qualsiasi tipo di una Parte sono in una posizione, di diritto o di fatto, che consente loro di sorvegliare, determinare o influenzare sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti. Le disposizioni del presente accordo in materia di monopoli di Stato a carattere commerciale si applicano anche ai monopoli delegati dalle Parti.

ALLEGATO XXIV DEL CAPO 14

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al capo 14 (Risoluzione delle controversie), del titolo IV, del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:

"esperto" è una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

"collegio arbitrale" è un collegio costituito in conformità dell'articolo 307 del presente accordo;

"arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 307 del presente accordo;

"assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"Parte attrice" è la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo;

"Parte convenuta" è la Parte accusata di aver agito in contrasto con il presente accordo;

"rappresentante di una Parte" è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

"giorno" è un giorno di calendario.

2. Salvo altrimenti concordato, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono tuttavia ripartite tra le Parti.

NOTIFICHE

3. Le Parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.

4. Una Parte fornisce all'altra e a ciascuno degli arbitri una copia di ogni sua comunicazione scritta. Una copia del documento è inoltre fornita in formato elettronico.

5. Tutte le notifiche, comprese le domande di consultazione, sono indirizzate al ministero degli Affari esteri dell'Ucraina e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.

6. Gli errori materiali di scarsa rilevanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Qualora il termine ultimo per il recapito di un documento cada in un giorno festivo dell'Ucraina o delle istituzioni dell'Unione europea, il documento può essere recapitato il giorno lavorativo successivo.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

8. Salvo diversamente convenuto, le Parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC.

COMUNICAZIONI INIZIALI

9. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta trasmette la sua replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.

FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ARBITRALI

10. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

11. Salvo ove diversamente disposto nel presente accordo e fatte salve le disposizioni di cui al punto 24, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

12. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

13. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

14. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati, un collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata, a condizione che tale procedura garantisca parità di trattamento tra le Parti e sia compatibile con le disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati.

15. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. I termini di cui all'articolo 310, paragrafo 2, del presente accordo non sono modificabili senza l'accordo delle Parti.

SOSTITUZIONE

16. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.

17. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informarne l'altra Parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

18. a) Se una Parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.

b) Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

c) Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, egli designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle Parti a norma dell'articolo 307, paragrafo 2, del presente accordo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta in conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo arbitro avviene in presenza delle Parti ed entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

19. a) Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.

b) Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna di esse può chiedere che la questione sia sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte, in presenza delle Parti, dal presidente del comitato per il commercio o da un suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

c) Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, essa designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente avviene in presenza delle Parti ed entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.

20. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 16, 17, 18 e 19.

AUDIZIONI

21. Consultate le Parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo delle Parti, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

22. Salvo che le Parti non convengano altrimenti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è l'Ucraina e a Kiev se la Parte attrice è l'Unione europea.

23. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.

24. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

25. Le seguenti persone possono presenziare ad un'audizione, pubblica o no:

a) i rappresentanti delle Parti;

b) gli esperti delle Parti;

c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e

d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle Parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

26. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a argomentazioni orali per conto della Parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.

27. Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le Parti non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse. Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate.

28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

a) argomentazione della Parte attrice

b) argomentazione della Parte convenuta

Confutazione

a) argomentazione della Parte attrice

b) controreplica della Parte convenuta.

29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.

30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso alle Parti quanto prima.

31. Entro 10 giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

DOMANDE SCRITTE

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle Parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

33. Ciascuna Parte trasmette all'altra una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

RISERVATEZZA

34. Le Parti e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse, come previsto al punto 27. Ciascuna Parte e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Qualora una Parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta ad una Parte di rendere pubblica la propria posizione, nella misura in cui essa non contiene informazioni riservate.

CONTATTI UNILATERALI

35. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.

36. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

COMUNICAZIONI AMICUS CURIAE

37. Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nei territori delle Parti, purché vengano presentate entro 30 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente le questioni di fatto e di diritto esaminate dal collegio arbitrale. Il collegio arbitrale può decidere di imporre un limite di pagine per tali comunicazioni.

38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi il luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale.

39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione sono sottoposte alle Parti per eventuali osservazioni.

CASI URGENTI

40. Nei casi urgenti di cui all'articolo 310, paragrafo 2, del presente accordo, il collegio arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento di procedura.

TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 305 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera b), del presente regolamento di procedura, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.

42. Se le Parti non si accordano su una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte e la Parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti.

43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti.

44. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti.

45. Le Parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento elaborato conformemente al presente regolamento di procedura.

CALCOLO DEI TERMINI

46. Qualora, in ragione dell'applicazione del punto 7 del presente regolamento di procedura, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra Parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento più tardiva.

ALTRE PROCEDURE

47. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 312, paragrafo 2, all'articolo 313, paragrafo 2, all'articolo 315, paragrafo 3, e all'articolo 316, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

L 161/1938 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXV DEL CAPO 15

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta:

a) "arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 307 del presente accordo;

b) "mediatore" è la persona che conduce un procedimento di mediazione in conformità al capo 15 (Meccanismo di mediazione) del titolo IV;

c) "candidato" è una persona, il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 323 del presente accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 307 del presente accordo;

d) "assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro o di un mediatore, svolge ricerche o assiste l'arbitro o il mediatore;

e) "procedimento", salvo diversa indicazione, è un procedimento del collegio arbitrale o un procedimento di mediazione a norma del presente accordo;

f) "personale", in relazione a un arbitro o a un mediatore, sono le persone poste sotto la direzione e il controllo dell'arbitro o del mediatore, ad eccezione degli assistenti.

Responsabilità procedimentali

2. I candidati e l'arbitro o il mediatore sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex candidati, gli ex arbitri o gli ex mediatori devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro o mediatore a norma del presente accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4. I candidati, gli arbitri o i mediatori sono tenuti a comunicare le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta esclusivamente al comitato per il commercio, affinché siano esaminate dalle Parti.

5. In seguito alla nomina, ciascun arbitro o mediatore è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro o mediatore di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio, affinché siano esaminati dalle Parti

Doveri degli arbitri o dei mediatori

6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro o mediatore esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

7. Gli arbitri o i mediatori esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

8. Ciascun arbitro o mediatore prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9. Fatto salvo l'articolo 330 del presente accordo, un arbitro o un mediatore non può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri o dei mediatori

10. Ciascun arbitro o mediatore deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.

11. Nessun arbitro o mediatore può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

12. Nessun arbitro o mediatore può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati e ogni arbitro o mediatore evita qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

13. Ciascun arbitro o mediatore si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

14. Ogni arbitro o mediatore deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri o mediatori

15. Gli ex arbitri o mediatori devono astenersi da qualsiasi atto che possa suscitare il sospetto che abbiano esercitato le proprie funzioni con parzialità o abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale o da un parere consultivo.

Riservatezza

16. Gli arbitri o i mediatori o gli ex arbitri o mediatori non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. Nessun arbitro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente accordo.

18. Nessun arbitro o ex arbitro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

L 161/1940 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXVI DEL CAPO 1

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI

1. L'Unione europea e l'Ucraina istituiscono un "meccanismo di allarme rapido" inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.

2. Ai fini del presente allegato, per "situazione di emergenza" si intende una situazione che occasiona notevoli problemi/l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Ucraina e l'Unione europea.

3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro ucraino responsabile dell'energia e il membro della Commissione europea competente per l'energia.

4. Le Parti provvedono in comune a una valutazione tempestiva dei rischi e dei problemi potenziali collegati all'approvvigionamento e alla domanda di materiali e prodotti energetici, in particolare nell'ambito del memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia tra l'Unione europea e l'Ucraina del 1° dicembre 2005, e ne rendono conto regolarmente ai coordinatori.

5. La Parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra Parte.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5 del presente allegato, i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica tra le altre cose le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le Parti.

7. Su notifica come da paragrafo 6 del presente allegato, ciascuna Parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Ciascuna Parte reagisce prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completa con eventuali informazioni di cui dispone.

8. Se una Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine a un rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni che dovranno cominciare entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6 del presente allegato. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:

   — elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;

   — elaborare raccomandazioni per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza;

   — elaborare raccomandazioni su un piano d'azione comune alle Parti per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando eventualmente di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.

9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.

10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o a superare una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.

11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività, subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.

12. All'insorgere di una situazione di emergenza, i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio che esamini le circostanze presenti e lo sviluppo degli eventi e ne prenda nota in modo obiettivo. Il gruppo è formato da:

— rappresentanti di entrambe le Parti;

— rappresentanti delle imprese energetiche delle Parti;

— rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle Parti;

— esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle Parti.

13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.

14. Dal momento in cui si palesano le circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento della procedura di applicazione del meccanismo di allarme rapido, e fino al momento in cui cessa il rischio di situazione di emergenza o si risolve la soluzione di emergenza, ciascuna Parte si impegna al massimo per minimizzare le conseguenze negative per l'altra Parte. Entrambe le Parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Ucraina e l'Unione europea.

15. Ciascuna Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.

16. Le Parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiatesi la cui natura è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative dell'Ucraina, o dell'Unione europea e/o degli Stati membri, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

17. Le Parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.

18. Le Parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.

19. Una violazione del meccanismo non può motivare una procedura di risoluzione delle controversie prevista dal presente accordo. In una procedura di risoluzione delle controversie le Parti non possono peraltro basarsi sui seguenti elementi o presentarli come prove:

— le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra Parte nel corso della procedura, oppure

— il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del meccanismo.

ALLEGATO XXVII DEL CAPO 1

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI

L'Ucr provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Energia elettrica

Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, modificato dalla decisione 2006/770/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Direttiva 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Gas naturale

Direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Direttiva 2004/67/CE concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Petrolio

Direttiva 2006/67/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 3 anni e sono attuate entro 11 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo presenti gli articoli (12 e 13) sulle disposizioni riguardanti gli aspetti commerciali dell'energia di cui al capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Efficienza energetica

Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 3 anni e sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 5 anni e sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

Direttive/regolamenti di esecuzione:

— regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni;

— regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;

— regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico;

— regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;

— regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio;

— direttiva 92/42/CEE del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

— direttiva 96/57/CE sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;

— direttiva 2000/55/CE sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.

Calendario: le disposizioni della direttiva quadro e delle rilevanti misure di attuazione vigenti ("direttive e regolamenti derivati") sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le nuove direttive e/o i nuovi regolamenti derivati sono attuati in base a calendari stabiliti nelle direttive/regolamenti stessi previa modifica del presente allegato in linea con le disposizioni istituzionali di cui al titolo VII del presente accordo e come notificato da parte ucraina.

Direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Direttive/regolamenti di esecuzione:

— direttiva 2003/66/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;

— direttiva 2002/40/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;

— direttiva 2002/31/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico;

— direttiva 98/11/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico;

— direttiva 97/17/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico modificata dalla direttiva 1999/9/CE della Commissione;

— direttiva 96/60/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche;

— direttiva 95/13/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico;

— direttiva 95/12/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

Calendario: le disposizioni della direttiva quadro e delle rilevanti misure di attuazione vigenti ("direttive e regolamenti derivati") sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le nuove direttive e/o i nuovi regolamenti derivati sono attuati in base a calendari stabiliti nelle direttive/regolamenti stessi previa modifica del presente allegato in linea con le disposizioni istituzionali di cui al titolo VII del presente accordo e come notificato da parte ucraina.

Nucleare

Direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVIII DEL CAPO 4

FISCALITÀ

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Calendario: le disposizioni della direttiva, ad eccezione degli articoli da 5 a 8, 20, 33, da 40 a 42, 79, da 100 a 101, da 123 a 130, da 140 a 142, 145, 146, paragrafo 1, lettera b), 147, 155, da 164 a 166, da 170 a 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, da 238 a 240, 245, 254, 258, da 274 a 280, da 293 a 294, da 370 a 395, da 396 a 400, da 402 a 410, da 411 a 413 (disposizioni applicabili agli Stati membri dell'UE) e degli articoli da 281 a 294, da 295 a 305, da 306 a 325, da 326 a 332, da 333 a 343, da 348 a 349 e da 358 a 369 (sui regimi fiscali speciali) sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

— sezione 3 sui limiti quantitativi;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate progressivamente in funzione dei bisogni futuri dell'Ucraina in materia di tutela ambientale e efficienza energetica che potrebbero risultare in particolare in esito ai negoziati internazionali sui cambiamenti climatici post 2012.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

— articolo 1;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, dell'articolo 18 e dell'articolo 19, il cui calendario di attuazione è stabilito dal consiglio di associazione.

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti direttive da parte dell'Ucraina:

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, relativamente alla categoria di prodotto intermedio definita dalla direttiva.

Articolo 7, paragrafo 2, articoli 8, 9, 10, 11, 12, articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, articoli 18 e 19 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione)

ALLEGATO XXIX DEL CAPO 5

STATISTICHE

L'*acquis* in campo statistico di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5 (Statistiche), articolo 355, è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello *Statistical Requirements Compendium* in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea EUROSTAT al seguente indirizzo:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

ALLEGATO XXX DEL CAPO 6

AMBIENTE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Governance ambientale e integrazione delle tematiche ambientali in altri settori di intervento

Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)

Per i progetti che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia, tutte le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2013 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia. Agli altri progetti si applicano le seguenti disposizioni:

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e della procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia ambientale e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di accordi con i paesi confinanti per lo scambio di informazioni e per la consultazione (articolo 7);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di misure per la notifica pubblica dell'esito delle decisioni in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione (articolo 9).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di una procedura per decidere per quali piani o programmi è necessaria una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3);

— introduzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia ambientale e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);

— introduzione di accordi con i paesi confinanti per lo scambio di informazioni e per la consultazione (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di dispositivi pratici per rendere le informazioni ambientali disponibili al pubblico e delle relative eccezioni (articoli 3 e 4);

— assicurare che le informazioni ambientali siano rese accessibili al pubblico dalle autorità pubbliche (articolo 3, paragrafo 1);

— introduzione di procedure di revisione delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale alle informazioni ambientali (articolo 6);

— introduzione di un sistema di divulgazione delle informazioni ambientali al pubblico (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di dispositivi di informazione del pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d));

— introduzione di un dispositivo di consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3);

— introduzione di un dispositivo per tener conto dei commenti e delle opinioni del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione delle soglie di valutazione superiore e inferiore (articolo 5), dei valori obiettivo e dei valori limite (articoli 13 e 14, articolo 16, paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 1) e dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM2,5 (articolo 15, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM 10 e PM 2,5 entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

— istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 4 e 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9);

— introduzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati dove i livelli di inquinanti superano i valori limite / valori obiettivo (articolo 23);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM 10 e PM 2,5 entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

— definizione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati dove sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione delle soglie di valutazione superiori e inferiori (articolo 4, paragrafo 6) e dei valori obiettivo (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per arsenico, nickel, cadmio e benzo(a)pirene entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

— istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3 e articolo 4, paragrafo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4);

— adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria ambiente rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE, modificata dalle direttive 2000/71/CE, 2003/17/CE e 2009/30/CE e dal regolamento (CE) 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— esecuzione di una valutazione del consumo nazionale di carburanti;

— definizione di un sistema di controllo della qualità dei carburanti (articolo 8);

— divieto di commercializzazione di benzina contenente piombo (articolo 3, paragrafo 1);

— permesso di commercializzare benzina senza piombo, combustibile diesel e gasoli utilizzati per i motori delle macchine mobili non stradali e dei trattori agricoli e forestali solo se conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4);

— introduzione di un sistema regolamentare per le circostanze eccezionali e di un sistema di raccolta dei dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti (articoli 7 e 8).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, modificata dal regolamento (CE) 1882/2003 e dalla direttiva 2005/33/CE

Per i combustibili utilizzati per scopi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia, tutte le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia. Ai combustibili utilizzati per altri scopi si applicano le seguenti disposizioni:

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— divieto di utilizzare combustibili pesanti e gasoli con un tenore di zolfo superiore ai valori stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— applicazione dei valori limite di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articolo 4 *bis* e 4 *ter*).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione di tutti i terminali di caricamento e scaricamento della benzina (articolo 2);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di caricamento presso terminali e stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento dalle cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— garantire i requisiti di conformità di tutti i tubi di raccolta delle autocisterne e delle cisterne mobili (articoli 4 e 5).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);

— definizione di requisiti che garantiscano che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti e delle risorse

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V della direttiva 2008/98/CE);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un dispositivo di recupero totale dei costi secondo il principio "chi inquina paga" e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che svolgono operazioni di recupero o smaltimento, con obblighi specifici per la gestione di rifiuti pericolosi (capo IV della direttiva 2008/98/CE);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— creazione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV della direttiva 2008/98/CE).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— classificazione delle discariche (articolo 4);

— elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5);

— introduzione di un sistema di domande di autorizzazioni e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, articolo 11, articolo 12 e articolo 14);

— introduzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13);

— elaborazione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14);

— introduzione di un sistema di costi (articolo 10);

— garantire che i rifiuti collocati a discarica siano trattati (articolo 6).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate per gli impianti esistenti entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per gli impianti entrati in funzione dopo la firma del presente accordo, le disposizioni della direttiva sono attuate dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— creazione di un sistema che obblighi gli operatori a elaborare piani di gestione dei rifiuti (individuazione e classificazione delle strutture di deposito; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9);

— introduzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17);

— introduzione di procedure di gestione e monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10);

— introduzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12);

— inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse (articolo 20).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità delle acque e gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE e dalla direttiva 2009/31/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di una definizione legislativa dell'unità territoriale nazionale di zonazione dei bacini idrografici;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di una legislazione nazionale adeguata (regolamento sulla direzione bacini) che attribuisca alla "direzione bacini" le funzioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione dei distretti idrografici e introduzione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione dei piani (articoli 13 e 14).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di una strategia per l'ambiente marino in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione (articoli 5 e 6);

— valutazione iniziale delle acque marine, definizione del buono stato ecologico e di traguardi e indicatori ambientali (articolo 5 e articoli da 8 a 10);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi (articoli 5 e 11);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di un programma di misure volte a conseguire un buono stato ecologico (articoli 5 e 13).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva 98/15/CE, dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dal regolamento (CE) No 1137/2008

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dal regolamento (CE) 596/2009

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— elaborazione delle norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5);

— introduzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7);

— introduzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di piani d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di programmi di controllo (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protezione della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione e designazione di zone di protezione speciali per specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— adozione di misure di conservazione speciali per proteggere specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2015 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

— elaborazione di un sistema generale di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle cacciate costituiscono un sottoinsieme particolare, e divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6,7, 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, modificata dalle direttive 97/62/CE e 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— inventario e designazione dei siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compreso il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'adozione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— adozione delle misure necessarie alla conservazione di questi siti (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— creazione di un sistema di controllo dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV se pertinente per l'Ucraina (articolo 12);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un meccanismo per promuovere l'educazione e l'informazione generale (articolo 22).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento e rischi industriali

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione delle istallazioni che necessitano un'autorizzazione (allegato I);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— attuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (articolo 14, paragrafi da 3 a 6, e articolo 15, paragrafi da 2 a 4);

Calendario: al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti disposizioni da parte dell'Ucraina per le istallazioni esistenti.

— introduzione di un sistema integrato di autorizzazioni (articoli da 6 a 9 e articolo 13);

— introduzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1);

— definizione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V);

— elaborazione di programmi mirati a ridurre le emissioni annuali totali negli impianti esistenti (opzionalmente la definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32).

Calendario: il consiglio di associazione definisce, in via del tutto prioritaria, il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina per le istallazioni nuove. Il consiglio di associazione definisce inoltre il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina per le istallazioni esistenti. Il calendario non pregiudica le scadenze di cui al protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia relative agli impianti di combustione di pertinenza della Comunità dell'energia. Le istallazioni esistenti sono quelle che hanno ricevuto un'autorizzazione nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo e che siano entrate in funzione nei 6 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di meccanismi di coordinamento effettivi tra le autorità interessate;

— creazione di sistemi di registrazione delle informazioni sugli impianti interessati e di notifica di incidenti rilevanti (articoli 13 e 14).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cambiamenti climatici e protezione dello strato d'ozono

Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/101/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di un sistema per individuare gli impianti interessati e i gas a effetto serra (allegati I e II);

— elaborazione di un piano nazionale di assegnazione per distribuire le quote di emissioni agli impianti (articolo 9);

— introduzione di un sistema per rilasciare autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e rilascio di quote di emissioni da scambiare in ambito nazionale tra gli impianti ucraini (articolo 4 e articoli da 11 a 13);

— introduzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e esecuzione e di procedure di consultazione pubblica (articolo 9, articoli da 14 a 17, articolo 19 e articolo 21).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione/adeguamento di requisiti di formazione e certificazione nazionali per il personale e le imprese interessate (articolo 5);

— introduzione di sistemi di comunicazione per l'acquisizione dei dati sulle emissioni nei settori interessati (articolo 6);

— introduzione di un sistema di sanzioni (articolo 13).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificato dai regolamenti (CE) n. 2038/2000, (CE) n. 2039/2000, (CE) n. 1804/2003, (CE) n. 2077/2004, (CE) n. 29/2006, (CE) n. 1366/2006, (CE) n. 1784/2006, (CE) n. 1791/2006 e (CE) n. 2007/899 e dalle decisioni n. 2003/160/CE, n. 2004/232/CE e 2007/54/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di divieti per le sostanze controllate, compreso l'impiego di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi entro il 2010 e di tutti gli idroclorofluorocarburi entro il 2020 (articoli 4 e 5);

— introduzione di un limite quantitativo per l'impiego di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto al livello dell'impiego medio degli anni 1996, 1997 e 1998 (articolo 4);

— graduale soppressione dell'immissione sul mercato di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi entro il 2015 (articolo 4);

— introduzione dell'obbligo di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 16);

— introduzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 17).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Organismi geneticamente modificati

Sugli organismi geneticamente modificati (OGM) una parte importante dell'*acquis* dell'Unione è altresì compresa nel capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, modificata dalle decisioni 2002/623/CE e 2002/811/CE, dai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003 e dalla direttiva 2008/27/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— graduale eliminazione dei marcatori di resistenza agli antibiotici per gli OGM immessi in commercio ai sensi della parte C e per gli OGM autorizzati a norma della parte B (articolo 4, paragrafo 2);

— introduzione di un efficace sistema di controllo e ispezione che garantisca il rispetto delle disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli OGM non autorizzati (articolo 4, paragrafo 5);

— introduzione di procedure di notifica preventiva delle emissioni a norma della parte B (articolo 6) e della parte C (articolo 13);

— introduzione di procedure di valutazione del rischio delle emissioni a norma della parte B (articoli da 6 a 11) e della parte C (articoli da 13 a 24);

— introduzione di un registro pubblico per la localizzazione delle emissioni a norma della parte B (articolo 31, paragrafo 3, lettera a));

— introduzione di un registro pubblico per la localizzazione degli OGM coltivati in virtù della parte C (articolo 31, paragrafo 3, lettera b));

— introduzione di procedure di consultazione del pubblico e, se opportuno, di determinati gruppi (articolo 9);

— introduzione di una procedura in forza della quale il notificante trasmette alla o alle autorità competenti i risultati dell'emissione (articolo 10);

— garantire il rispetto dei requisiti specificati per l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti immessi in commercio (articolo 21);

— garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela della proprietà intellettuale (articolo 25).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di procedure per gli OGM destinati all'emissione deliberata nell'ambiente (articoli da 4 a 8);

— introduzione di procedure per gli OGM destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione (articoli 9 e 10) e per gli OGM destinati ad uso confinato (articolo 11);

— introduzione di procedure per l'identificazione e la documentazione di accompagnamento (articolo 12) e per la notifica del transito di OGM (articolo 13);

— introduzione di un sistema che tuteli la riservatezza (articolo 16).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— classificazione dei microrganismi geneticamente modificati (MGM) e obbligo per gli utilizzatori di eseguire valutazioni dei rischi (articolo 4);

— applicazione dei principi generali e delle appropriate misure di contenimento e delle altre misure di protezione di cui all'allegato IV (articolo 5);

— introduzione di procedure di notifica (articoli da 6 a 9);

— introduzione dei criteri per i piani di emergenza (articoli da 13 a 15);

— introduzione di un sistema che tuteli la riservatezza (articolo 18).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/1960 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXXI DEL CAPO 6

AMBIENTE

Attuazione da parte ucraina del protocollo di Kyoto e di tutti i criteri di ammissibilità per potersi avvalere pienamente dei meccanismi di Kyoto

Elaborazione di un piano d'azione a lungo termine (post 2012) di attenuazione dei cambiamenti climatici e relativo adattamento

Elaborazione e attuazione di misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra

ALLEGATO XXXII DEL CAPO 7

TRASPORTI

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

1) **Trasporto su strada**

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di merci, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di persone e entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2008 e destinati al trasporto nazionale.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i veicoli immatricolati nell'Unione europea unicamente nei loro spostamenti sulla rete stradale internazionale "E" di cui all'allegato I dell'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) del 15 novembre 1975. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione si pronuncia sull'estensione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva all'intera rete e a tutti i veicoli.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di merci, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di persone e entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

— introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— requisiti per gli esami di guida (allegati II e III).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose nel traffico internazionale su strada e entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale su strada.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

— articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I.

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutte le imprese di trasporto dedite al traffico internazionale e entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutte le altre.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il trasporto internazionale e 5 entro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il trasporto nazionale.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto internazionale e entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto nazionale.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni della direttiva saranno attuate quando l'Ucraina deciderà di riscuotere pedaggi e diritti d'utenza per l'uso delle sue infrastrutture.

2) **Trasporto su rotaia**

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

— indipendenza gestionale e risanamento finanziario (articoli 2, 3, 4, 5 e 9);

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto (articoli 6, 7 e 8);

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

— introduzione delle licenze alle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 (ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con particolare attenzione all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva che autorizza l'Ucraina a applicare requisiti più severi di quelli attualmente in vigore nella sua legislazione.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose nel traffico internazionale su rotaia e entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale.

Standardizzazione contabile e statistica

Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Interoperabilità

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo mentre il termine di attuazione degli articoli 13, 16 e 17 sarà deciso dal consiglio di associazione.

3) **Trasporto aereo**

— Conclusione e attuazione di un accordo globale su uno spazio aereo comune.

— Indipendentemente dalla conclusione dell'accordo per uno spazio aereo comune europeo, garantire l'attuazione e l'elaborazione coordinata di accordi bilaterali sui servizi aerei tra l'Ucraina e gli Stati membri, modificati dall'"accordo orizzontale".

4) **Trasporto marittimo**

Sicurezza marittima, Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme tecniche e operative

Navi passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

Il calendario per il ritiro delle navi cisterna a scafo singolo segue quello specificato dalla convenzione MARPOL del 1973.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, valida fino al 18 maggio 2012

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) – Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, ad eccezione della clausola 16

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione della clausola 16 che sarà attuata entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

5) **Vie di navigazione interna**

Funzionamento del mercato

Direttiva 96/75/CE del Consiglio relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accesso alla professione

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/50/CE del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Calendario: le disposizioni della direttiva sono recepite nell'ambito della Commissione del Danubio.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose per vie navigabili interne nel traffico internazionale e entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale.

Servizi d'informazione fluviale

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/1968 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXXIII DEL CAPO 7

TRASPORTI

1. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare le connessioni dei trasporti per renderle più agevoli, sicure e affidabili. Un tale sviluppo è nell'interesse reciproco dell'Unione e dell'Ucraina. Le Parti intendono cooperare al fine di sviluppare le connessioni dei trasporti, in particolare tramite:

   a) la cooperazione strategica, procedure amministrative migliori ai valichi di frontiera e eliminazione delle strozzature infrastrutturali;

   b) la cooperazione nell'ambito del Gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, che inquadra in modo permanente la cooperazione in materia di trasporti tra l'UE e i partner orientali, orientandola ai risultati;

   c) la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali che possono contribuire a migliorare le infrastrutture;

   d) l'ulteriore sviluppo in Ucraina di un dispositivo di coordinamento e di un sistema di informazione che garantiscano efficacia e trasparenza alla pianificazione infrastrutturale, compresi i sistemi di gestione del traffico, ai diritti d'uso e ai finanziamenti;

   e) azioni volte a facilitare il transito frontaliero, in linea con le disposizioni in materia di dogane dal presente accordo miranti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto per garantire flussi di trasporto più fluidi tra l'Ucraina, i partner regionali e l'Unione europea;

   f) lo scambio di migliori pratiche sulle possibilità di finanziamento dei progetti (misure infrastrutturali e orizzontali), tra cui i partenariati pubblico-privato, la normativa pertinente e i diritti d'uso;

   g) tenendo presenti, se rilevanti, le disposizioni ambientali previste dal presente accordo, in particolare le valutazioni d'impatto strategiche e ambientali e le direttive sulla natura e sulla qualità del'aria;

   h) lo sviluppo di sistemi efficaci per la gestione del traffico, quali ERTMS a livello regionale, che assicurino redditività e interoperabilità elevata qualità.

2. Le Parti pendono nota delle mappe indicative fornite dall'Ucraina e intendono cooperare al fine di creare in Ucraina una rete di trasporto strategica collegata alle rete transeuropea di trasporto e alle reti della regione.

3. Le Parti cercano di individuare progetti di interesse reciproco lungo la rete di trasporto strategica dell'Ucraina.

4. Mappe

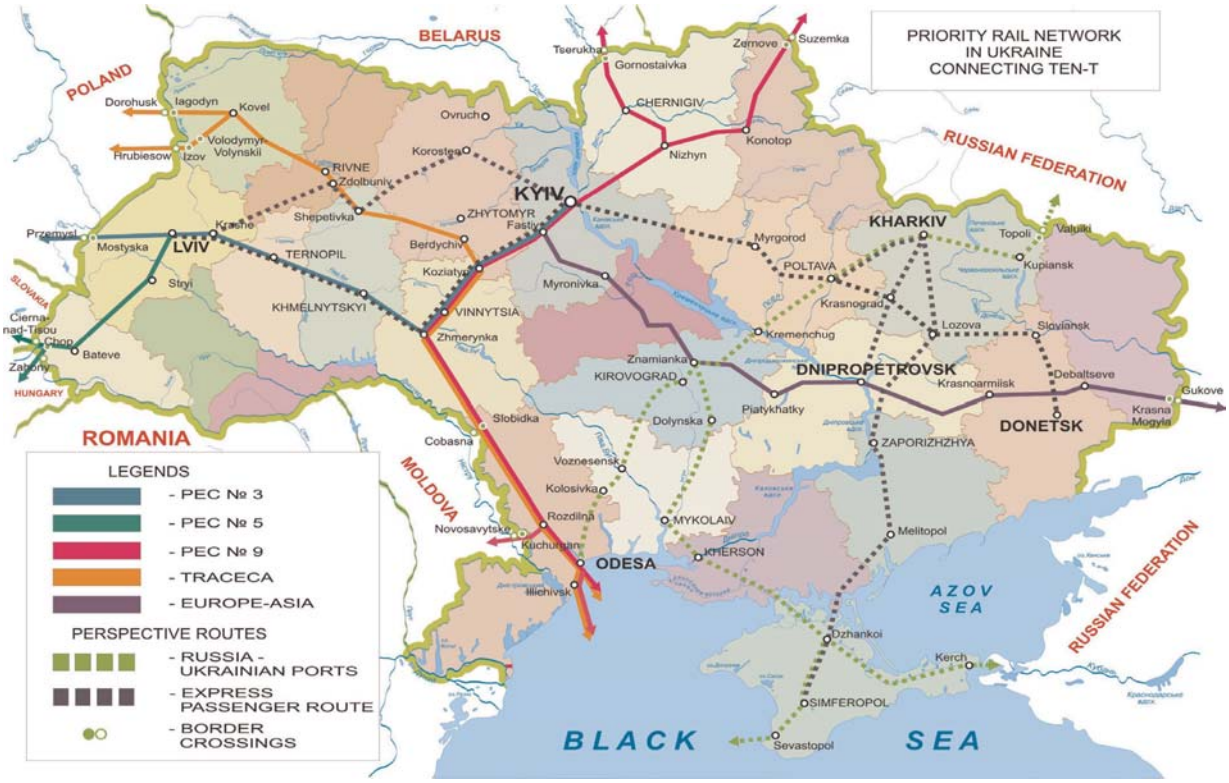
PRIORITY RAIL NETWORK
IN UKRAINE
CONNECTING TEN-T
BELARUS
POLAND
RUSSIAN FEDERATION
SLOVAKIA
HUNGARY
ROMANIA
MOLDOVA
AZOV SEA
BLACK SEA
KYIV
LVIV
KHARKIV
DNIPROPETROVSK
DONETSK
ODESA
KHERSON
SIMFEROPOL
POLTAVA
VINNYTSIA
TERNOPIL
KHMELNYTSKYI
ZHYTOMYR
CHERNIGIV
KIROVOGRAD
ZAPORIZHZHYA
MYKOLAIV
LEGENDS
- PEC № 3
- PEC № 5
- PEC № 9
- TRACECA
- EUROPE-ASIA
PERSPECTIVE ROUTES
- RUSSIA - UKRAINIAN PORTS
- EXPRESS PASSENGER ROUTE
- BORDER CROSSINGS


PRIORITY ROAD
NETWORK
IN UKRAINE
BELARUS
POLAND
RUSSIAN FEDERATION
HUNGARY
ROMANIA
MOLDOVA
AZOV SEA
BLACK SEA
KYIV
LVIV
KHARKIV
DNIPROPETROVSK
DONETSK
ODESA
KHERSON
POLTAVA
VINNYTSYA
TERNOPIL
KHMELNYTSKYI
ZHYTOMYR
CHERNIGIV
CHERKASY
KIROVOGRAD
MYKOLAIV
LUGANSK
UZHGOROD
CHERNIVTSI
LEGENDS
LENGTH
CATEGORY 1
- PEC № 3 607.3 KM 300 KM
- PEC № 5 301.8 KM 34 KM
- PEC № 9 1034.8 KM 649.3 KM
- TRACECA 867 KM 271 KM
- BLACK SEA RING ROAD 885.4 KM 36 KM
- PRIORITY ROUTES 2846.3 KM 439.3 KM
- BORDER CROSSINGS

ALLEGATO XXXIV DEL CAPO 13

DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE, del 9 marzo 1968, sul coordinamento delle salvaguardie richieste dagli Stati membri per la protezione degli interessi dei membri e dei terzi alle società secondo gli intendimenti del secondo comma dell'articolo 58 del trattato, per rendere siffatte salvaguardie equivalenti in tutta la Comunità, modificata dalla direttiva 2003/58/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, modificata dalle direttive 92/101/CEE e 2006/68/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, modificata dalla direttiva 2007/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, modificata dalla direttiva 2007/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/1972 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXXV DEL CAPO 13

DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXXVI DEL CAPO 13

DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

— Principi OCSE sul governo societario (*OECD Principles on Corporate Governance*)

— Raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate

— Raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

---

ALLEGATO XXXVII DEL CAPO 15

POLITICA IN MATERIA DI AUDIOVISIVI

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla:

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, abrogata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989

Calendario: non applicabile

L 161/1974 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XXXVIII DEL CAPO 17

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

I regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e le comunicazioni dell'UE qui elencati sono i riferimenti legislativi utili per l'Ucraina quanto prenderà in considerazione di avvicinare progressivamente la propria legislazione in un settore o per un prodotto specifico.

Politica della qualità

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, segnatamente il titolo III "Misure regolamentari" e l'articolo 117 sui controlli, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, e incorporato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, segnatamente il titolo V "Controlli nel settore vitivinicolo"

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Agricoltura biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Colture geneticamente modificate

Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche

Biodiversità

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94

Norme di commercializzazione delle piante, dei semi, dei prodotti derivati dalle piante e dei prodotti ortofrutticoli

Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (Versione codificata)

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Articolo 157 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Articoli 123, 126, 177 e 178 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Articolo 171 *quater octies*, articolo 171 *quater nonies* e articolo 171 *quater undecies* della rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (Versione codificata)

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

Regolamento (CE) n. 223/2008 della Commissione, del 12 marzo 2008, relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

Norme di commercializzazione di animali vivi e di prodotti animali

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

Rettifica del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare

Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (Versione codificata)

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

ALLEGATO XXXIX DEL CAPO 20

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/329/CE della Commissione, del 21 aprile 2008, che impone agli Stati membri di assicurare che i giocattoli magnetici commercializzati rechino un'avvertenza riguardante i rischi che pongono per la salute e la sicurezza

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Clausole abusive

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 – Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Vendita a domicilio

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Credito al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ricorso

Raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Esecuzione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori (regolamento)

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/1980 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XL DEL CAPO 21

COOPERAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Diritto del lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Antidiscriminazione e uguaglianza di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento entro il termine per l'attuazione della direttiva devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono rispettare, quanto prima possibile e non oltre 5 anni da detto termine, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono rispettare, quanto prima possibile e non oltre 9 anni da detto termine, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio – versione codificata della direttiva 90/394/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE – versione codificata della direttiva 90/679/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti direttive da parte dell'Ucraina:

— Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

— Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

ALLEGATO XLI DEL CAPO 22

SANITÀ PUBBLICA

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tessuti, cellule e organi

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute mentale e tossicodipendenze

Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Alcol

Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Tumori

Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione 2007/718/CE del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

ALLEGATO XLII DEL CAPO 23

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ

— Raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore

— Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1)

L 161/1988 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ALLEGATO XLIII DEL TITOLO VI

COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Disposizioni antifrode e controllo

Definizioni

Ai fini del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo valgono le definizioni di seguito.

Costituisce "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.

Costituisce "frode" qualsiasi atto o omissione intenzionale riguardante:

a) l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;

b) la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;

c) la distrazione dei fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

Costituisce "corruzione attiva" l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Costituisce "corruzione passiva" l'azione deliberata del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Si ritiene vi sia "conflitto di interessi" in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione ad un osservatore esterno.

È "indebitamente versato" un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'Unione.

L'"Ufficio europeo per la lotta antifrode" (OLAF) è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa e conduce indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

L'"agenzia governativa per i finanziamenti" è l'autorità amministrativa dell'Ucraina competente a riceve le risorse finanziarie dall'Unione al fine di attuare l'assistenza finanziaria dell'UE.

Articolo 1

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione in ambito operativo

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le autorità competenti dell'Ucraina e dell'Unione si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con la controparte ucraina di intensificare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accomodamenti operativi con le autorità ucraine su indagini specifiche.

3. Alla trasmissione dei dati personali si applica l'articolo 10 dell'allegato XLIII del presente accordo.

Articolo 2

Prevenzione di irregolarità, frodi e corruzione

1. Le autorità dell'Ucraina e dell'Unione controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.

2. Le autorità dell'Ucraina e dell'Unione adottano misure atte a prevenire e rettificare pratiche di corruzione attiva e passiva e a evitare conflitti di interessi in tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni o nella fase attuativa dei relativi contratti.

3. Le autorità ucraine informano la Commissione circa la misure preventive adottate. La Commissione informa le autorità ucraine circa l'eventuale evoluzione delle proprie misure preventive.

4. Quando gli strumenti di assistenza finanziaria sono attuati in gestione decentrata o in gestione centralizzata indiretta, la Commissione ha facoltà di assumere elementi di prova in forza dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002.

La Commissione ha inoltre facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.

A tal fine le competenti autorità ucraine forniscono in tempi ragionevoli alla Commissione le informazioni da questa richieste sull'attuazione dei fondi dell'UE e la mettono al corrente quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle proprie procedure o sistemi.

5. Le autorità ucraine possono ricorrere alle competenze della Commissione quando introducono o attuano nuove misure preventive.

Articolo 3

Indagini e azione penale

Le Parti assicurano che casi presunti o accertati di frode, corruzione, irregolarità o conflitto di interessi siano investigati e perseguiti in base a controlli nazionali o dell'UE. Se necessario l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le competenti autorità ucraine in questo compito.

Articolo 4

Comunicazione delle irregolarità

1. Le competenti autorità ucraine trasmettono quanto prima alla Commissione informazioni di cui sono a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione, irregolarità o conflitto di interessi in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE. I presunti casi di frode e corruzione sono comunicati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

2. Le competenti autorità ucraine rendono conto di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati in forza del presente articolo. Al termine di ogni anno civile le competenti autorità ucraine informano la Commissione circa l'assenza di casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare.

3. Se opportuno, la Commissione trasmette alle competenti autorità ucraine informazioni rilevanti sulle tendenze e i modus operandi in tema di frode e corruzione.

4. Il consiglio di associazione definisce le modalità di trasmissione delle informazioni dalle competenti autorità ucraine alla Commissione.

Articolo 5

Revisioni contabili

1. La Commissione e la Corte dei conti europea controllano la legittimità e la regolarità di tutte le spese connesse all'attuazione dei fondi dell'UE e accertano la sana gestione finanziaria.

Le revisioni contabili si effettuano in base agli impegni e ai pagamenti e hanno luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione. Le revisioni contabili possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario interessato e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

I revisori della Commissione o altre persone autorizzate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentari o sul posto e revisioni contabili nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla loro attuazione o presso relativi subappaltatori in Ucraina.

2. La Commissione e la Corte dei conti europea hanno diritto di accesso ai siti, ai lavori, ai documenti e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per eseguire dette revisioni. Questo diritto di accesso deve essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche ucraine e esplicitamente sancito negli appalti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.

3. Sono soggetti ai controlli e alle revisioni di cui sopra tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano percepito fondi dell'UE, direttamente o indirettamente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e le istituzioni ucraine di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Articolo 6

Controlli sul posto

1. Nell'ambito del presente accordo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato a eseguire sul territorio ucraino controlli e verifiche sul posto finalizzati a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996.

Nell'eseguire i controlli e le verifiche sul posto, i funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode tengono conto, se necessario, le norme previste dalla legislazione ucraina.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode prepara e conduce i controlli e le verifiche sul posto in stretta collaborazione con le autorità ucraine preposte alla lotta antifrode.

Le autorità ucraine ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto onde fornire il sostegno necessario. A tal fine i funzionari delle competenti autorità ucraine possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se interessate, le competenti autorità ucraine possono condurre i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

4. Se i beneficiari dei fondi dell'UE si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità ucraine prestano ai funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nel rispetto della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per permettere loro di adempiere la missione di controllo e verifica sul posto.

Articolo 7

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale ucraino, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 8

Recuperi

1. Le autorità ucraine adottano le misure atte a recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati dall'agenzia governativa per i finanziamenti.

Quando l'attuazione dei fondi dell'UE è affidata alle autorità ucraine, la Commissione ha facoltà di recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, nello specifico tramite rettifiche finanziarie. La Commissione tiene conto delle misure adottate dalle autorità ucraine per evitare che i fondi dell'UE interessati vadano perduti.

La Commissione consulta l'Ucraina a questo riguardo, prima di prendere una decisione di recupero. Il consiglio di associazione dirime eventuali controversie sui recuperi.

2. Quando la Commissione attua i fondi dell'UE direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni ricomprese nel campo di applicazione del capitolo sulla cooperazione finanziaria del presente accordo che adottano e impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili in Ucraina nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Ucraina; la formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo ucraino designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea;

b) assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo l'ordinamento ucraino;

c) l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni ucraine.

3. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo ucraino. L'esecuzione forzata ha luogo secondo le disposizioni procedurali ucraine. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Le sentenze della Corte di giustizia dell'UE pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto ricompreso nel campo di applicazione del presente allegato hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 9

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata dalla legislazione ucraina a informazioni analoghe e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Queste informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'UE, negli Stati membri o in Ucraina, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle Parti.

Articolo 10

Protezione dei dati

1. I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Ucraina o dell'UE, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico, in linea con l'articolo 15 le autorità competenti ucraine si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente, e le autorità dell'UE si attengono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

2. Detta comunicazione rispetta in particolare gli standard della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (ETS n. 108), firmata il 28 gennaio 1981, e del protocollo addizionale alla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (ETS n. 181), firmato l'8 novembre 2001.

3. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve adottano le misure del caso per correggere, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non è conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti e esatti o risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Le rettifiche, cancellazioni e congelamenti dei dati vanno inoltre notificati all'altra parte;

b) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;

c) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;

d) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

ALLEGATO XLIV DEL TITOLO VI

COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

— Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995:

— articolo 1: disposizioni generali

— articolo 2, paragrafo 1: adozione delle misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

— articolo 3: responsabilità penale dei dirigenti delle imprese.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:

— articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2: definizioni pertinenti,

— articolo 2: corruzione passiva,

— articolo 3: corruzione attiva,

— articolo 5, paragrafo 1: adozione delle misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

— articolo 7 laddove fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:

— articolo 1: definizioni,

— articolo 2: riciclaggio di denaro;

— articolo 3: responsabilità delle persone giuridiche,

— articolo 4: sanzioni per le persone giuridiche,

— articolo 12 laddove fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/1994 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

PROTOCOLLO I

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Definizioni
TITOLO II	DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Articolo 2	Requisiti generali
Articolo 3	Cumulo nell'Unione europea
Articolo 4	Cumulo in Ucraina
Articolo 5	Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 7	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8	Unità di riferimento
Articolo 9	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10	Assortimenti
Articolo 11	Elementi neutri
TITOLO III	REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12	Principio di territorialità
Articolo 13	Trasporto diretto
Articolo 14	Esposizioni
TITOLO IV	RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V	PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16	Requisiti generali
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 18	Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21	Contabilità separata
Articolo 22	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 23 Esportatore autorizzato

Articolo 24 Validità della prova dell'origine

Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine

Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28 Documenti di accompagnamento

Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 30 Discordanze ed errori formali

Articolo 31 Importi espressi in euro

TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32 Assistenza reciproca

Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine

Articolo 34 Risoluzione delle controversie

Articolo 35 Sanzioni

Articolo 36 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 37 Attuazione del protocollo

Articolo 38 Condizioni speciali

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Modifiche del protocollo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV: Dichiarazione su fattura

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel protocollo 1

L 161/1996 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo s'intende per:

a) "fabbricazione", qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) "materiale", qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) "prodotto", il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) "merci", sia i materiali che i prodotti;

e) "valore in dogana", il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) "prezzo franco fabbrica", il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o dell'Ucraina nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) "valore dei materiali", il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Ucraina;

h) "valore dei materiali originari", il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i) "valore aggiunto", la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Ucraina;

j) "capitoli" e "voci", i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) "spedizione", i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:

a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Ucraina:

a) i prodotti interamente ottenuti in Ucraina ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Ucraina in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Ucraina di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo nell'Unione europea

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo sono considerati originari dell'Unione europea i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Ucraina, secondo le disposizioni del protocollo sulle norme relative all'origine allegate all'accordo, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni all'interno dell'Unione europea, oltre a quelle previste all'articolo 7 del presente protocollo. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Articolo 4

Cumulo in Ucraina

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo sono considerati originari dell'Ucraina i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Unione europea, secondo le disposizioni del protocollo sulle norme relative all'origine allegate all'accordo, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni in Ucraina, oltre a quelle previste all'articolo 7 del presente protocollo. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nell'Unione europea o in Ucraina:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o dell'Ucraina, dalle loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j) del presente articolo.

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) del presente articolo, si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Ucraina,

b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina,

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o a cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina;

e

e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del presente protocollo.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6 del presente protocollo, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) le operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;

g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, compresa la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o in Ucraina su quel prodotto.

Articolo 8

Unità di riferimento

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un'unica voce, secondo il sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nell'Unione europea o in Ucraina, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 del presente protocollo e del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente protocollo, le merci originarie esportate dall'Unione europea o dall'Ucraina verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II del presente protocollo non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina sui materiali esportati dall'Unione europea o dall'Ucraina e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nell'Unione europea o in Ucraina o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 del presente protocollo prima della loro esportazione;

e

b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:

   i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

   e

   ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni enumerate al titolo II del presente protocollo concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II del presente protocollo si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina in applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo.

7. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra l'Unione europea e l'Ucraina. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli dell'Unione europea o dell'Ucraina.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; o

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o

c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dall'Unione europea e dall'Ucraina e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o in Ucraina, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti dall'Unione europea o dall'Ucraina nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nell'Unione europea o in Ucraina;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V del presente protocollo, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari dell'Unione o dell'Ucraina per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V del presente protocollo non sono soggetti, nell'Unione europea o in Ucraina, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nell'Unione europea o in Ucraina ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

1. I prodotti originari dell'Unione europea importati in Ucraina e i prodotti originari dell'Ucraina importati nell'Unione europea beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di:

a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo; o

b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del presente protocollo, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e in base alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere compilati a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve barrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'Ucraina e soddisfano le altre prescrizioni di cui al presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, del presente protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 del presente articolo devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE"

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione europea o in Ucraina, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione europea o in Ucraina. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "contabilità separata".

2. Questo metodo deve poter garantire che, in un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del presente protocollo;

o

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'Ucraina e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 23 del presente protocollo, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti di accompagnamento

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, del presente protocollo utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'Ucraina e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) Documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'Unione europea o in Ucraina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nell'Unione europea o in Ucraina, rilasciati o compilati nell'Unione europea o in Ucraina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'Unione europea o in Ucraina a norma del presente protocollo;

e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina in applicazione dell'articolo 12 del presente protocollo da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente protocollo.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del presente protocollo.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del presente protocollo.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, del presente protocollo nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, del presente protocollo in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal sottocomitato per le dogane su richiesta dell'Unione europea o dell'Ucraina. Nel procedere a detta revisione il sottocomitato per le dogane tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e l'Ucraina si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o dell'Ucraina e se soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Risoluzione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al comitato per il commercio.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese di importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1. L'Unione europea e l'Ucraina adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora prodotti originari dell'Unione europea o dell'Ucraina importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del protocollo

1. L'espressione "l'Unione europea" utilizzata all'articolo 2 del presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari dell'Ucraina importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. L'Ucraina riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38 del medesimo.

Articolo 38

Condizioni speciali

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13 del presente protocollo, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,

oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Ucraina o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7 del presente protocollo;

2) prodotti originari dell'Ucraina:

a) i prodotti interamente ottenuti in Ucraina;

b) i prodotti ottenuti in Ucraina nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,

oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7 del presente protocollo;

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Ucraina" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nelle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

1. Il sottocomitato per le dogane può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

2. Il sottocomitato per le dogane può anche decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, di sostituire le norme relative all'origine di cui al presente protocollo con le norme allegate alla convenzione.

29.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/2013

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo.

Nota 2

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle Parti contraenti.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati non si tiene quindi conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce" significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

3.5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ciò non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, anche se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4.)

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— seta;

— lana;

— peli grossolani di animali;

— peli fini di animali;

— crine di cavallo;

— cotone;

— carta e materiali per la fabbricazione della carta;

— lino;

— canapa;

— iuta ed altre fibre tessili liberiane;

— sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

— cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

— filamenti sintetici;

— filamenti artificiali;

— filamenti conduttori elettrici;

— fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

— fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

— fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

— fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

— fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

— fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

— fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

— fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

— altre fibre sintetiche in fiocco;

— fibre artificiali in fiocco di viscosa;

— altre fibre artificiali in fiocco;

— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

— prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

— altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

una superficie tessile "tufted" della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7

7.1. I "trattamenti definiti" di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione;

j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'idrofinitura o la decolorazione);

m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti		
capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti		
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti		
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti		
0403	latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananas, lime e pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari; e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti		
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole		

(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	

(1)	(2)	(3) o	(4)
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gommalacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio balsami) naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati	
	- altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	

(1)	(2)	(3) o (4)
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	
	– Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506
	– Altri:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	– Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504
	– Altri:	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	– Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506
	– Altri:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	– Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)
	– Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	– Altri:	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati		
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	- Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	- Altri:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- contenenti, in peso, il 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più del 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) o (4)	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e del granturco Zea indurata e dei loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto
	- Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senape o senape preparata	
	- Farina di senape e senape preparata	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o i legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) o (4)	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananas, di lime e di pompelmo) sono originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e — in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata	Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato.	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) o, Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»).	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da biossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
	– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, il 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	– Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Altri:		
	-- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	- ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione:	
		— a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	
		— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	- Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo	L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata	
	- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:		
	- di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- di stoffe	Fabbricazione a partire da (7):	
		— fibre naturali	
		— fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	
		o,	
		— sostanze chimiche o paste tessili	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	– Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: — a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" diverso (4) di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	– a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri:	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	– Eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	– Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme-esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali		
	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
	– Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
	– I seguenti prodotti di questa voce:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– – Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali		
	– – Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri		
	– – Sorbitolo diverso da quello della voce 2905		
	– – Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali		
	– – Scambiatori di ioni		
	– – Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi		

(1)	(2)	(3) o (4)	
	-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas		
	-- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante		
	-- Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri		
	-- Olio di flemma e olio di Dippel		
	-- Miscele di sali aventi differenti anioni		
	-- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto		
	- Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3907	- Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica; Semilavorati e lavori di plastica, escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:		
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri:		
	-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
	-- Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (6)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	

(1)	(2)	(3) o (4)	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Articoli di gomma indurita	Produzione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4403	Legno squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
	- Levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	

(1)	(2)	(3) o (4)	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	– Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio; da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

(1)	(2)	(3) o (4)	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per la corrispondenza	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	

(1)	(2)	(3) o (4)	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	- Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	- In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali,	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili o — carta o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:		
	- In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco,	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		— fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	- In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali,	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
	- in cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — filati di iuta,	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		— fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		
	- in cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali,	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta, o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		
	- in cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali,	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia, — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,	

(1)	(2)	(3) o	(4)
		nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

(1)	(2)	(3)	(4)
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	- di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia, — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, oppure — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:		
	- Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	- Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	- Altri:	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (7)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	- Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

(1)	(2)	(3) o (4)
		— sostanze chimiche o paste tessili
	- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche
	- Altri:	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	Fabbricazione a partire da filati o, Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:	
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia
	- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

(1)	(2)	(3) o	(4)
	– Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — i materiali seguenti: – – filati di politetrafluoroetilene (8) – – filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica – – filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, – – monofilati di politetrafluoroetilene (8), – – filati di fibre tessili sintetiche in poli (pfenilentereftalammide), – – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8), – – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, – – fibre naturali, – – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure – – sostanze chimiche o paste tessili	
	– Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		— sostanze chimiche o paste tessili	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (9) o, Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	

(1)	(2)	(3) o (4)
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (9) o, Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7) (9) o, Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)
	- Altri:	Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7) (9) o, Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:	
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati (9) o,

(1)	(2)	(3) o	(4)
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (9) o, Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
	- Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da filati (9)	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
	- Altri:		
	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da monofilati greggi (9) (10) o,	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Altri:	Fabbricazione a partire da monofilati greggi (9) (10)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	- non di tessuti	Fabbricazione a partire da (7) (9): — fibre naturali, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7) (9)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII [11]	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure — lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite)	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- Greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o	

(1)	(2)	(3) o (4)	
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	– Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:	
	- Rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio		
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio		
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ([12])	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari	
	- Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	— Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori — macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori; — macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	— strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori		
	- forme, per formare ad iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
		— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
8519	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- schede di prossimità e "schede intelligenti" ("smart cards") con due e o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- "schede intelligenti" ("smart cards") con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	– monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
	- altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	- Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1000 V	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	-- di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- di ceramica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
	-- di rame	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8542	Circuiti integrati elettronici		
	– Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
8548	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):		
	- con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	-- Inferiore o uguale a 50 cm^3	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Superiore a 50 cm^3	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
	– Altri:	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracaduti a rotore	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
		— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Altri orologi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o (4)	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m^2	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il valore del tessuto non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni genere	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o (4)	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce	
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1) Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. la nota introduttiva 7.2.
(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
(4) Per "gruppo" si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(6) Sono considerati altamente trasparenti: i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %.
(7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(8) L'impiego di questo materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(9) Cfr. la nota introduttiva 6.
(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

ALLEGATO III

FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m^2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni

8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

11. VISTO DELLA DOGANA	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (1) Certificato ..... N. .... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato ..... Timbro .... Luogo e data .... (Firma)	Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data .... (Firma)
13. RICHIESTA DI CONTROLLO DA INVIARE a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato ..... (Luogo e data) Timbro ..... (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni (ai requisiti) di autenticità e di regolarità richieste(i) (si vedano le osservazioni allegate). ..... (Luogo e data) Timbro ..... (Firma) (*) Contrassegnare con una x la casella appropriata

(1) Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari
	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni

8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m^3, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ([1]):

.....

.....

.....

.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

([1]) Ad esempio: titoli di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella produzione o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Versione slovacca

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

Versione slovena

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

Versione ucraina

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл № … (1)), заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами преференційного походження … (2)

..... (3)

(Місце та дата)

..... (4)

(Підпис експортера, додатково прізвище та ім'я особи, яка підписала декларацію, має бути зазначено розбірливо)

(1) Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вільне місце.

(2) Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується усіх продуктів або їх частини походженням з Сеути та Мелільї, то експортер повинен чітко зазначити це в документах, відповідно до яких здійснюється оформлення декларації, за допомогою символу "CM".

(3) Ці свідчення можуть не зазначатись, якщо інформація міститься безпосередньо в документі.

(4) У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від зазначення прізвища та ім'я підписуючої особи

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. L'Ucraina accetta come prodotti originari dell'Unione europea a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Ucraina accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel protocollo 1

1. Le Parti convengono di rivedere le norme di origine di cui al presente protocollo e di discutere le modifiche necessarie su richiesta di una di esse e in ogni caso entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Nel corso di tali discussioni, le Parti prendono in considerazione le tecnologie, i processi di produzione e tutti gli altri fattori, comprese le riforme in corso delle norme di origine, la cui evoluzione può giustificare la modifica delle norme.

2. L'allegato II del presente protocollo sarà aggiornato secondo le modifiche periodiche del sistema armonizzato.

PROTOCOLLO II

sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) "autorità richiedente": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c) "autorità interpellata": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e) "violazione della legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle Parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate, che sono o che possono costituire una violazione della normativa doganale.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni giuridiche, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

a) persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in violazione della legislazione doganale;

c) merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate a violare la legislazione doganale;

d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in violazione della legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

— attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte;

— nuovi mezzi o metodi impiegati per violare la legislazione doganale;

— merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

— persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

— mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni giuridiche ad essa applicabili, tutte le misure necessarie per:

— consegnare tutti i documenti; o

— notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a) la denominazione dell'autorità richiedente;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere applicate misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Al fine di soddisfare una domanda di assistenza, l'autorità interpellata, su richiesta dell'autorità richiedente, procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, fornendo le informazioni già in suo possesso, conducendo opportune indagini amministrative sulle operazioni che costituiscono o che secondo l'autorità richiedente sembrano costituire violazioni della legislazione doganale o predisponendo lo svolgimento di tali indagini.

Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'altra autorità competente cui quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità della stessa Parte.

L'autorità interpellata comunica i risultati di tali indagini amministrative all'autorità richiedente.

2. Se l'autorità interpellata non è l'autorità appropriata per soddisfare una domanda di assistenza, essa trasmette la domanda all'autorità competente e chiede la sua collaborazione. In tal caso, le disposizioni del presente protocollo si applicano a tale autorità mutatis mutandis. L'autorità richiedente ne è informata.

3. Le domande di assistenza sono trattate secondo la legislazione applicabile della Parte interpellata.

4. Mediante accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e nel rispetto delle condizioni stabilite da quest'ultima, i funzionari nominati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1 e hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui ha accesso l'autorità richiedente, per ottenere le informazioni, relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire violazioni della legislazione doganale, di cui necessita l'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente per iscritto i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Queste informazioni possono essere in formato elettronico, salvo richiesta contraria dell'autorità richiedente.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al soddisfacimento di determinati requisiti o condizioni qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a) possa pregiudicare la sovranità dell'Ucraina o di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) violi segreti industriali, commerciali o professionali tutelati dalla legge.

2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità al presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata a informazioni simili dalle leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità della Parte UE.

2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte che li riceve s'impegna a garantire un livello adeguato di protezione di tali dati in linea con le norme e con gli strumenti giuridici di cui all'articolo 15 del titolo III Giustizia, libertà e sicurezza del presente accordo.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di violazioni della legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non sono dipendenti dei servizi pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali centrali dell'Ucraina e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le Parti si scambiano e aggiornano periodicamente gli elenchi delle rispettive autorità debitamente autorizzate all'attuazione del presente protocollo.

3. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente protocollo:

— non influiscono sugli obblighi delle Parti a norma di qualsiasi altro accordo o convenzione internazionale, compresi gli accordi bilaterali di mutua assistenza già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Ucraina;

— sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Ucraina;

— non precludono un'assistenza reciproca più ampia, che potrebbe essere garantita a norma di tali accordi; e

— non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare l'Unione europea.

2. Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

Articolo 15

Consultazioni

Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato per le dogane istituito a norma dell'articolo 83 del capitolo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV del presente accordo.

PROTOCOLLO III

relativo a un accordo quadro tra l'unione europea e l'ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'ucraina ai programmi dell'unione

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Ucraina fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Ucraina possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Ucraina contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Ucraina si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Ucraina a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Ucraina sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati.

Qualora l'Ucraina chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o a norma di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Ucraina l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Ucraina beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione dovranno essere stabilite in un accordo di finanziamento che rispetti, in particolare, l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 prevede che il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, siano effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Ucraina a uno o più programmi dell'Unione.

Dichiarazione congiunta

L'Unione europea (l'"UE") ricorda l'obbligo degli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'UE, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'UE.

In questo contesto, le Parti prendono atto che l'Ucraina avvierà negoziati con gli Stati che:

a) hanno istituito un'unione doganale con l'UE, e

b) i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT (coprendo in tal modo sostanzialmente tutti gli scambi). L'Ucraina avvierà i negoziati quanto prima, al fine di consentire l'entrata in vigore di tale accordo il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/2130 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.5.2014

ATTO FINALE

del vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'accordo di associazione

Un vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, si è tenuto a Bruxelles il 21 marzo 2014.

I rappresentanti:

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA DI CROAZIA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

dell'UNGHERIA

della REPUBBLICA DI MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

dell'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

dell'UCRAINA,

dall'altra,

partecipanti al vertice (in seguito denominati "i firmatari"),

hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'allegato accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo"):

1. Preambolo

2. Articolo 1

3. Titoli I, II e VII.

I firmatari confermano il loro impegno a procedere con la firma e la conclusione dei titoli III, IV, V e VI dell'accordo che costituiscono, insieme al resto dell'accordo, un unico strumento. A tal fine i firmatari si consulteranno attraverso canali diplomatici allo scopo di fissare la data appropriata per la convocazione di una riunione dei firmatari o qualunque altra azione idonea a tal fine.

I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, è applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

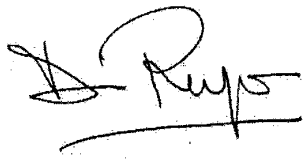

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

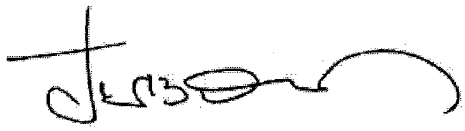

Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark

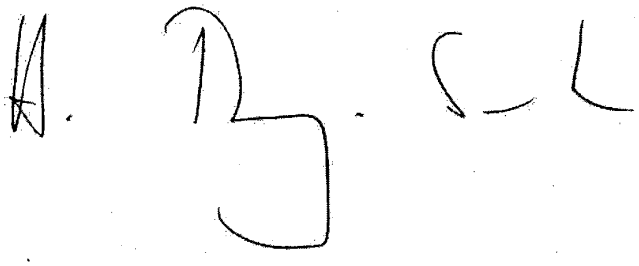

Für die Bundesrepublik Deutschland

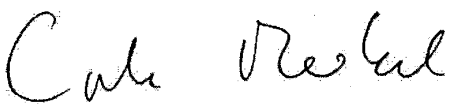

Eesti Vabariigi nimel

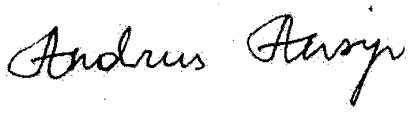

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

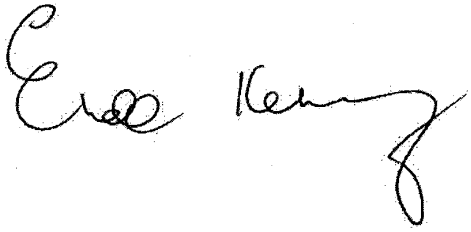

Για την Ελληνική Δημοκρατία

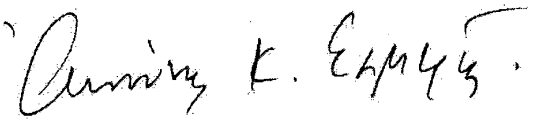

Por el Reino de España

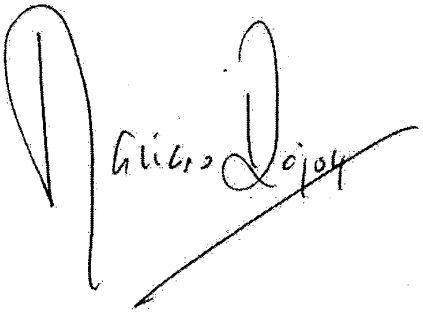

Pour la République française

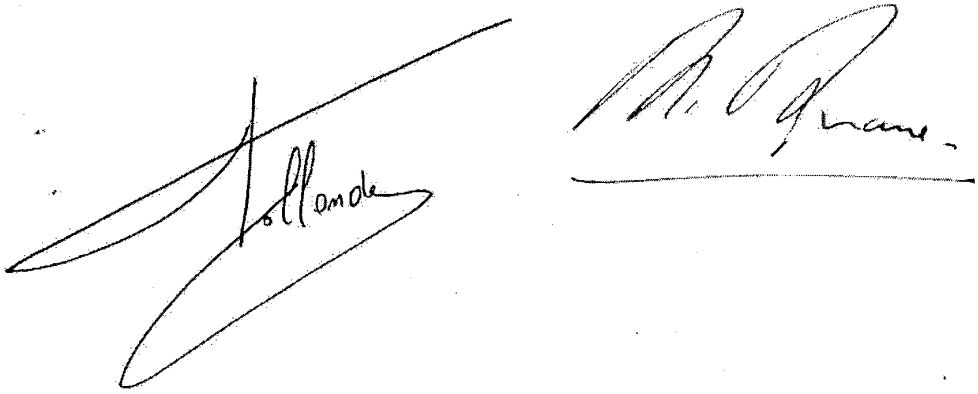

Za Republiku Hrvatsku

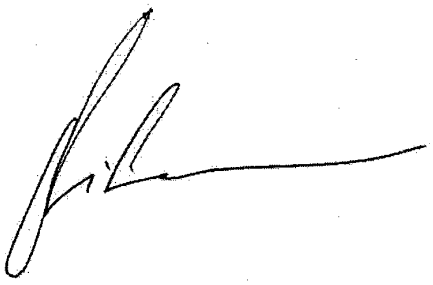

Per la Repubblica italiana

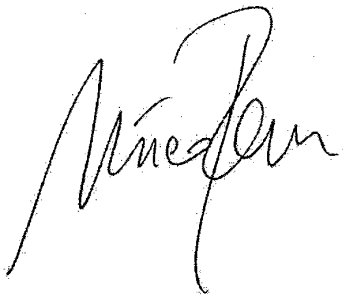

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

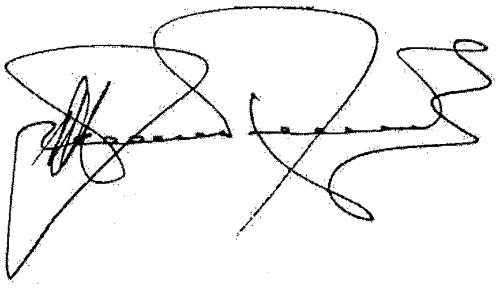

Latvijas Republikas vārdā –

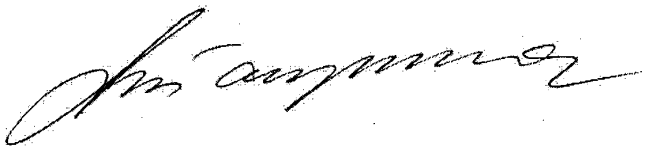

Lietuvos Respublikos vardu

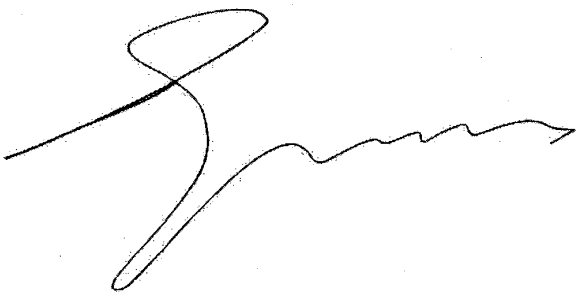

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

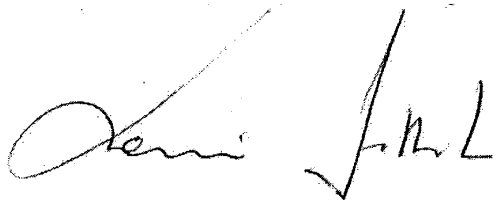

Magyarország részéről

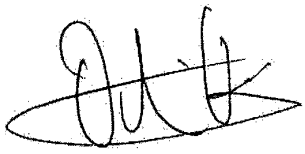

Ghar-Repubblika ta' Malta

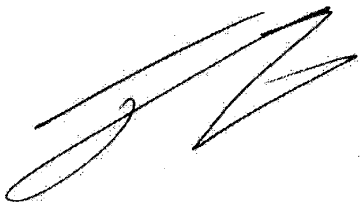

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

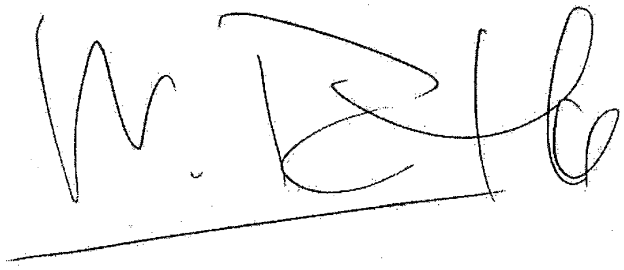

Für die Republik Österreich

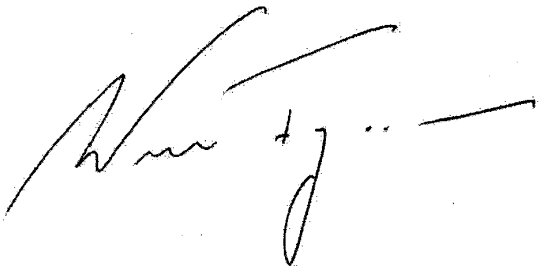

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

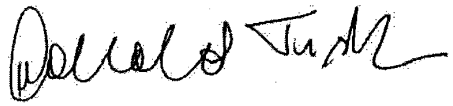

Pela República Portuguesa

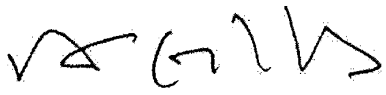

Pentru România

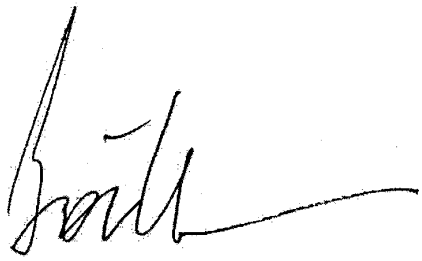

Za Republiko Slovenijo

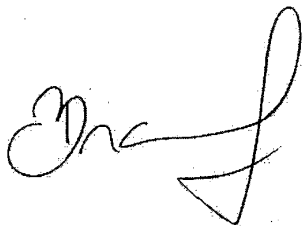

Za Slovenskú republiku

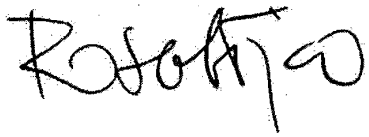

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

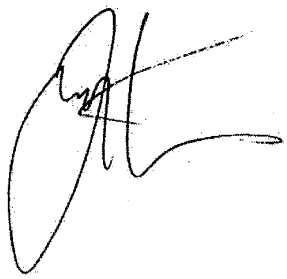

För Konungariket Sveriges

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

За Україну

L 278/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20.9.2014

ATTO FINALE

Tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'accordo di associazione

I rappresentanti

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA DI CROAZIA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

dell'UNGHERIA,

della REPUBBLICA DI MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

dell'UNIONE EUROPEA,

della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

da una parte, e

dell'UCRAINA,

dall'altra,

(in seguito denominati congiuntamente «i firmatari»),

riunitisi a Bruxelles il ventisette giugno duemilaquattordici,

per la firma delle parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») che non erano state firmate il 21 marzo 2014,

ricordano che, al vertice svoltosi a Bruxelles il 21 marzo 2014, hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'accordo:

1. Preambolo

2. Articolo 1

3. Titoli I, II e VII.

I firmatari hanno proceduto alla firma delle seguenti disposizioni dell'accordo:

— titoli III, IV, V e VI, nonché relativi allegati e protocolli,

e confermano che l'accordo costituisce un unico strumento.

I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione provvisoria, è applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale.

I firmatari convengono che l'accordo si applichi a tutto il territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale e avviino consultazioni al fine di determinare gli effetti dell'accordo con riguardo alle aree del territorio annesso illegalmente della Repubblica Autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli sulle quali il governo ucraino non esercita attualmente un effettivo controllo.

Fatto a Bruxelles, il giorno ventisette giugno, nell'anno duemilaquattordici.

Statement of Ukraine
on Article 8 of the Association Agreement between Ukraine, of the One Part, the European Union and the European Atomic Energy Community and Their Member States, of the Other Part

Ukraine declares that the obligations arising from Article 8 of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part, on the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court of 1998 will be fulfilled after introducing relevant amendments to the Constitution of Ukraine.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

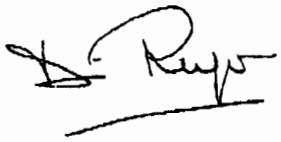

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

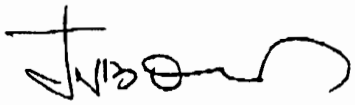

Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Taoiseach

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España



Pour la République française

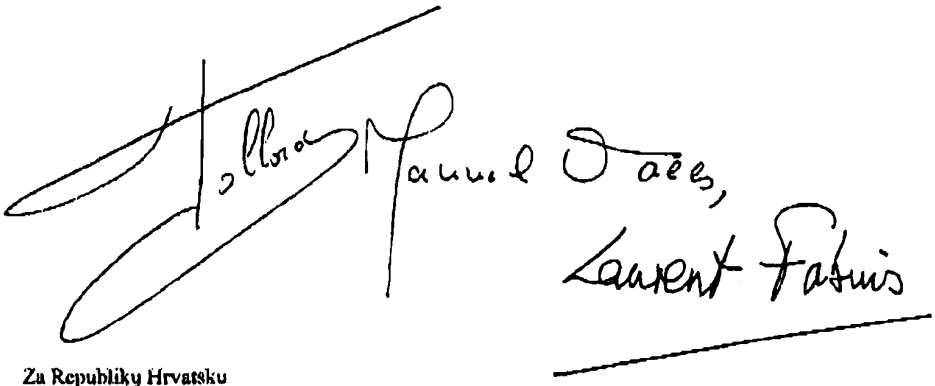

Za Republiku Hrvatsku

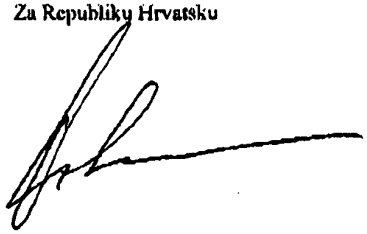

Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία

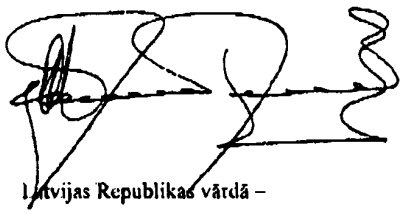

Latvijas Republikas vārdā –

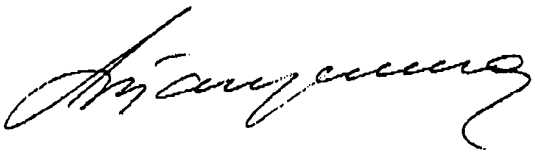

Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről

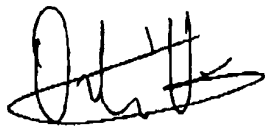

Ghar-Repubblika ta' Malta

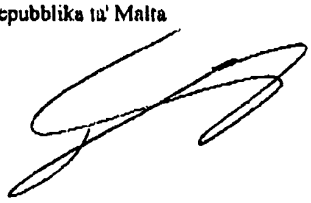

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

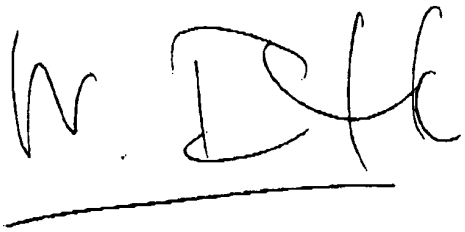

Für die Republik Österreich

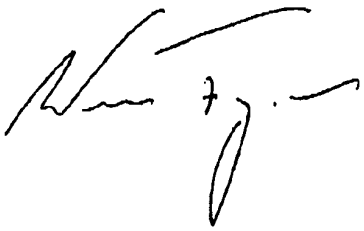

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa

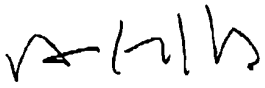

Pentru România



Za Republiko Slovenijo

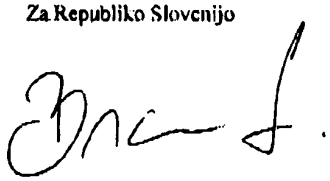

Za Slovenskú republiku

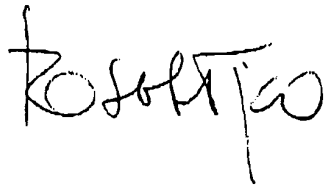

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

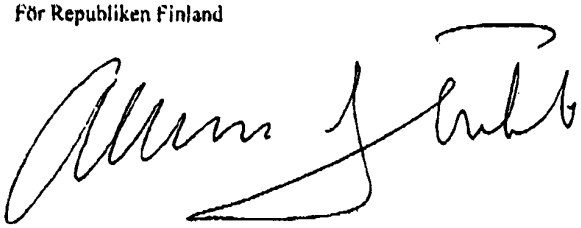

För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

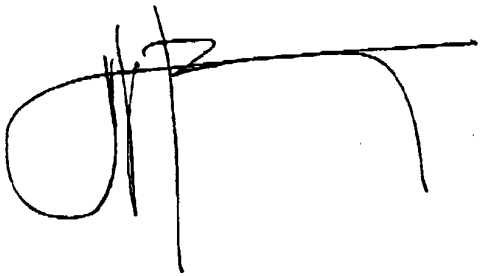

За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen

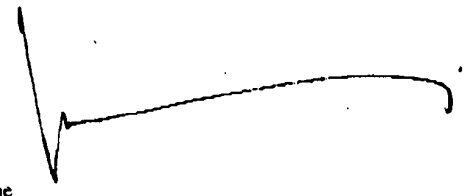

За Україну



PAGINA BIANCA

€ 28,40



17PDL0030990